

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'attuazione del federalismo fiscale

S O M M A R I O

Relazione semestrale di cui all'articolo 3, comma 5, della legge 5 maggio 2009, n. 42 (<i>Esame e approvazione</i>)	221
ALLEGATO (<i>Relazione approvata dalla Commissione</i>)	223

Martedì 22 gennaio 2013. – Presidenza del presidente Enrico LA LOGGIA.

La seduta comincia alle 15.

Relazione semestrale di cui all'articolo 3, comma 5, della legge 5 maggio 2009, n. 42.

(Esame e approvazione).

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, ricorda che ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della legge 5 maggio 2009, n. 42, e dell'articolo 5, comma 7, del proprio regolamento, la Commissione è chiamata a verificare lo stato di attuazione di quanto previsto dalla legge di delega e a riferirne ogni sei mesi alle Camere.

Avverte che la Presidenza, con la collaborazione degli uffici, ha curato la predisposizione della Relazione. Dal momento che il periodo di riferimento dell'ultima Relazione approvata aveva per termine il 31 marzo 2012, la Relazione all'ordine del giorno dà conto dei lavori della Commissione dal 1° aprile 2012 al 31 dicembre 2012.

La prima parte della Relazione offre un quadro generale dello stato di attuazione della legge delega e dell'attività svolta dalla Commissione nel periodo considerato.

Le parti seconda e terza illustrano in modo dettagliato i contenuti e le fasi procedurali dei decreti legislativi e degli altri provvedimenti pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* o esaminati dalla Commissione, anche se non ancora pubblicati, dopo il 31 marzo 2012.

La parte quarta illustra i contenuti del documento approvato dalla Commissione ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del proprio regolamento, nella seduta del 29 maggio 2012, con il quale sono state individuate e rappresentate al Governo le priorità di intervento per completare l'attuazione del federalismo fiscale.

La parte quinta, analogamente alla precedente Relazione semestrale, espone in modo puntuale gli interventi normativi attinenti alla disciplina del federalismo fiscale che, nel periodo considerato dalla Relazione, sono stati adottati al di fuori degli strumenti di attuazione della legge n. 42, mediante decreti-legge o con la legge di stabilità per il 2013.

La parte sesta, infine, nell'indicare gli aspetti più rilevanti che hanno caratterizzato l'attività della Commissione nel corso non soltanto del periodo preso in considerazione ma, più in generale, a partire dalla sua istituzione, individua le principali questioni che rimangono aperte in vista della nuova legislatura.

Ricorda che la bozza di Relazione è stata in precedenza trasmessa a tutti i membri della Commissione e non sono pervenute proposte di modifica o integrazione. Propone quindi di procedere all'approvazione della Relazione.

Il deputato Marco CAUSI (PD) esprime apprezzamento per il lavoro svolto e, in particolare, per il capitolo sesto della Relazione, che individua in modo molto appropriato le questioni che dovranno essere affrontate nella prossima legislatura.

La Commissione approva la Relazione (*vedi allegato al Bollettino delle Giunte e delle Commissioni permanenti di martedì 22 gennaio 2013*).

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, esprime soddisfazione per l'approvazione all'unanimità della Relazione. Avverte quindi che il documento approvato nella seduta odierna sarà trasmesso ai Presidenti delle due Camere.

Il deputato Marco CAUSI (PD) desidera esprimere, interpretando i sentimenti di tutti i componenti della Commissione, sincero apprezzamento e grande stima nei confronti del Presidente, onorevole La Loggia, per il modo con cui ha condotto i lavori della Commissione e, in particolare, per l'impegno e le capacità dimostrati nel ricercare, ovunque possibile, una soluzione di mediazione che potesse essere largamente condivisa. Osserva che questa esperienza si è dimostrata molto significativa e istruttiva, in particolare per chi, come lui, è stato impegnato nei lavori della Commissione da deputato alla prima legislatura.

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, nel ricordare le parole di ringraziamento da lui espresse nella seduta del 19 dicembre scorso, desidera ribadire a tutti i componenti della Commissione il sentito apprezzamento e la sincera gratitudine per l'attività svolta insieme, anche in condizioni difficili. Ritene che tale attività sia stata caratterizzata dalla qualità, anche sotto il profilo tecnico, del contributo fornito alla definizione della legislazione delegata e, nel complesso, rappresenti un esempio assai significativo di quanto possano rivelarsi proficui i lavori delle Commissioni parlamentari. Al riguardo, desidera altresì esprimere nuovamente un vivo ringraziamento nei confronti degli uffici per il prezioso lavoro a supporto della Commissione. In generale, ritiene che riforme di ampio respiro non possano essere lasciate incompiute, ma debbano essere completate, eventualmente anche rivedendo e modificando aspetti che non si sono dimostrati soddisfacenti. A tal fine, tutta l'attività della Commissione e, da ultimo, le indicazioni contenute nella Relazione, sono affidate al Parlamento e al Governo della prossima legislatura, affinché portino a compimento e rendano operativo un sistema di federalismo fiscale che assicuri non soltanto un impiego appropriato delle risorse pubbliche e un contenimento della spesa, ma anche un'equilibrata distribuzione di tali risorse su tutto il territorio nazionale. È questo l'augurio che intende rivolgere ai parlamentari che saranno eletti nella prossima legislatura e che proseguiranno l'attività della Commissione.

La seduta termina alle 15.15.

ALLEGATO



Camera dei deputati



Senato della Repubblica

XVI LEGISLATURA

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE
DEL FEDERALISMO FISCALE

*Relazione semestrale sull'attuazione della legge delega sul federalismo fiscale n. 42/2009
(articolo 3, comma 5, della legge 5 maggio 2009, n. 42)*

Approvata nella seduta del 22 gennaio 2013

PAGINA BIANCA

Relazione semestrale sull'attuazione della legge delega sul federalismo fiscale n. 42/2009 (articolo 3, comma 5, della legge 5 maggio 2009, n. 42)

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

NOTA

La Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale è stata istituita dall'articolo 3 della legge 5 maggio 2009, n. 42, recante "Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione", che ne ha disciplinato le modalità di costituzione, le funzioni e le attività. Queste ultime sono individuate dal comma 5 del predetto articolo che, tra l'altro, dispone che la Commissione verifichi lo stato di attuazione della delega e ne riferisca ogni sei mesi alle Camere.

In adempimento di tale disposizione la Commissione ha predisposto la prima Relazione semestrale (Doc. XVI-bis, n. 3), che dà conto dello stato di attuazione della legge n. 42 del 2009 alla data del 30 novembre 2010, la seconda Relazione semestrale (Doc. XVI-bis, n. 5), che dà conto dello stato di attuazione alla data del 21 luglio 2011 e la terza Relazione semestrale (Doc. XVI-bis, n. 6), che dà conto dello stato di attuazione alla data del 31 marzo 2012.

Il presente documento, approvato dalla Commissione il 22 gennaio 2013, costituisce la quarta delle relazioni semestrali previste dalla norma, con cui si espone il quadro attuativo della delega alla data del 31 dicembre 2012.

PAGINA BIANCA

INDICE

1. L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE DELEGA.....	1
1.1 Prospetto sullo stato di attuazione	3
1.2 Attività della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale	10
2. I DECRETI LEGISLATIVI PUBBLICATI DOPO IL 31 MARZO 2012 – DECRETO LEGISLATIVO N. 61 DEL 2012, RECANTE ULTERIORI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ORDINAMENTO DI ROMA CAPITALE.....	17
3. GLI SCHEMI DI DECRETO LEGISLATIVO E GLI ALTRI PROVVEDIMENTI ESAMINATI DOPO IL 31 MARZO 2012.....	24
3.1 Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 aprile 2012 n. 61, in materia di ordinamento di Roma Capitale.....	24
3.2 Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante adozione della nota metodologica e del fabbisogno standard per ciascun comune e provincia, relativi alle funzioni di polizia locale, per quanto riguarda i comuni, e alle funzioni nel campo dello sviluppo economico – servizi del mercato del lavoro, per quanto riguarda le province.....	29
4. IL DOCUMENTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 5, COMMA 4, DEL PROPRIO REGOLAMENTO.....	38
5. LE MODIFICHE APPORTATE ALLA DISCIPLINA SUL FEDERALISMO FISCALE AL DI FUORI DEI DECRETI LEGISLATIVI DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE N. 42 DEL 2009.....	44
5.1 Gli interventi in materia di ordinamento delle province e delle città metropolitane (legge delega n. 42 del 2009)	44
5.2 Decreto legislativo n. 85 del 2010 - Il federalismo demaniale.....	51
5.3 Decreto legislativo n. 216 del 2010 - Determinazione dei fabbisogni standard e individuazione delle funzioni fondamentali.....	53
5.4 Decreto legislativo n. 23 del 2011 - Il federalismo municipale	62
5.5 Decreto legislativo n. 68 del 2011 - Il federalismo regionale e provinciale.....	79
5.6 Decreto legislativo n. 118 del 2011 – Armonizzazione contabile	83
5.7 Decreto legislativo n. 149 del 2011 – Sanzioni e premi.....	85

6. LE QUESTIONI DA AFFRONTARE. CONSIDERAZIONI PER LA XVII LEGISLATURA.....	99
---	-----------

APPENDICE

▪ Elenco dei dossier di documentazione predisposti dagli Uffici della Camera dei deputati.....	107
---	-----

ALLEGATI

ALLEGATO 1 - Raffronto tra gli schemi di decreto legislativo e i decreti legislativi approvati in via definitiva

▪ Decreto legislativo 28 aprile 2012, n. 61 “Ulteriori disposizioni recanti attuazione dell'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di ordinamento di Roma capitale”	115
---	-----

ALLEGATO 2 - Raffronto tra il testo iniziale della legge n. 42 del 2009 e il testo vigente alla data del 31 dicembre 2012.....

131

ALLEGATO 3 - Raffronto tra i testi iniziali dei decreti legislativi n. 85 del 2010, n. 23 del 2011 e n. 149 del 2011 e i testi vigenti alla data del 31 dicembre 2012

▪ Decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85 “Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio” (c.d. Federalismo demaniale).....	183
▪ Decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 “Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale”	197
▪ Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149 “Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42”	219

ALLEGATO 4 - Prospetto degli adempimenti previsti dai decreti legislativi attuativi emanati alla data del 10 gennaio 2013

▪ Decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85 “Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio” (c.d. Federalismo demaniale).....	243
▪ Decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216 “Disposizioni in materia di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard di Comuni, Città metropolitane e Province”	248
▪ Decreto legislativo 17 settembre 2010, n. 156 “Ordinamento transitorio di Roma capitale”	249

- Decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 “Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale” 250
- Decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 “Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario” 253
- Decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88 “Disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell'articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42” 257
- Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.” 258
- Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149 “Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42” 261
- Decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61 “Ulteriori disposizioni recanti attuazione dell'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di ordinamento di Roma Capitale.” 263

PAGINA BIANCA

1. L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE DELEGA

La legge 5 maggio 2009, n. 42, reca i criteri e principi direttivi per l'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, conferendo apposita delega legislativa al Governo.

Nell'ambito della cornice delineata dalla legge 42, il Governo è delegato ad adottare uno o più **decreti legislativi**, secondo le scadenze stabilite dalla stessa legge, finalizzati alla ridefinizione del nuovo assetto dei rapporti economico-finanziari tra lo Stato e le autonomie territoriali, incentrato sul superamento del sistema di finanza derivata e sull'attribuzione di una maggiore autonomia di entrata e di spesa a comuni, province, città metropolitane e regioni.

La Commissione bicamerale ha esaminato nove schemi di decreto legislativo per i quali si è concluso il relativo *iter* con l'emanazione dei relativi decreti legislativi e la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Ha altresì esaminato uno schema di decreto legislativo per il quale, alla data di redazione della presente Relazione, non risulta intervenuta l'approvazione definitiva.

Ha infine esaminato ed espresso il parere di competenza su due schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

<i>Norma</i>	<i>Oggetto</i>	<i>Gazzetta Ufficiale</i>
D.Lgs. 28 maggio 2010, n. 85 (Atto 196)	Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell'articolo 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42	11 giugno 2010, n. 134
D.Lgs. 17 settembre 2010, n. 156 (Atto 241)	Disposizioni recanti attuazione dell'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, in materia di ordinamento transitorio di Roma capitale	18 settembre 2010, n. 219
D.Lgs. 26 novembre 2010, n. 216 (Atto 240)	Disposizioni in materia di determinazione dei costi e dei fabbisogni <i>standard</i> di Comuni, Città metropolitane e Province	17 dicembre 2010, n. 294

Norma	Oggetto	Gazzetta Ufficiale
D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 (Atto 292 e 292-bis)	Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale	23 marzo 2011, n. 67
D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68 (Atto 317)	Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni <i>standard</i> del settore sanitario	12 maggio 2011, n. 109
D.Lgs. 31 maggio 2011, n. 88 (Atto 328)	Disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell'articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42	22 giugno 2011, n. 143
D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Atto 339)	Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge n. 42 del 2009	26 luglio 2011, n. 172
D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 149 (Atto 365)	Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42	20 settembre 2011, n. 219
D.Lgs. 18 aprile 2012, n. 61 (Atto 425)	Ulteriori disposizioni recanti attuazione dell'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di ordinamento di Roma Capitale.	18 maggio 2012, n. 115
Schema di decreto legislativo (Atto 513)	Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61, recante ulteriori disposizioni in materia di ordinamento di Roma capitale	<i>Parere approvato il 19 dicembre 2012</i>
D.P.C.M. 28 dicembre 2011 (Atto 427)	Sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi, di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.	31 dicembre 2011, n. 304 <i>supplemento ordinario.</i>

Norma	Oggetto	Gazzetta Ufficiale
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (Atto 508)	Adozione della nota metodologica e del fabbisogno standard per ciascun comune e provincia, relativi alle funzioni di polizia locale, per quanto riguarda i comuni, e alle funzioni nel campo dello sviluppo economico – servizi del mercato del lavoro, per quanto riguarda le province	<i>Parere approvato il 14 novembre 2012</i>

Nel corso del periodo preso in considerazione dalla presente relazione, la Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale ha approvato, nella seduta del 19 dicembre 2012, il parere di competenza sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 aprile 2012 n. 61, in materia di ordinamento di Roma Capitale (atto n. 513).

Ha altresì espresso parere, nella seduta del 14 novembre 2012, sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, recante adozione della nota metodologica e del fabbisogno standard per ciascun comune e provincia, relativi alle funzioni di polizia locale, per quanto riguarda i comuni, e alle funzioni nel campo dello sviluppo economico – servizi del mercato del lavoro, per quanto riguarda le province (atto n. 508).

Il Consiglio dei ministri ha approvato, nella seduta del 18 gennaio 2013, il testo del decreto legislativo, deliberando di trasmetterlo di nuovo alle Camere e di rendere le prescritte comunicazioni.

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, nella seduta del 21 dicembre 2012, ha approvato in via definitiva il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante l'adozione delle note metodologiche e i fabbisogni standard relativamente alle funzioni di polizia locale per i comuni e alle funzioni dei servizi del mercato del lavoro per le province.

1.1 Prospetto sullo stato di attuazione

Si riporta di seguito la tabella nella quale sono riepilogate le disposizioni della legge n. 42 che recano specifici principi e criteri direttivi da attuare con decreto legislativo o che richiedono attuazione attraverso adempimenti diversi. Sono inoltre indicati la tipologia del provvedimento attuativo e il relativo termine di adozione, come modificato dalla legge n. 85 del 2011 nonché, nell'ultima colonna, gli atti approvati o in corso di esame per ciascuna norma di delega.

Con riferimento specifico all'attuazione delle deleghe va tenuto presente, come già segnalato nella precedente Relazione semestrale, che l'elencazione degli atti approvati o in corso di approvazione **non indica necessariamente il completamento del percorso di attuazione**, sia in considerazione dell'eventuale adozione di decreti legislativi recanti disposizioni integrative o correttive, sia nel caso che i decreti legislativi approvati rechino rinvii ad ulteriori fonti per specifici profili di esecuzione (*si veda al riguardo il prospetto degli adempimenti previsti, di cui all'allegato 4*)

Disposizioni della legge	Deleghe legislative e altri adempimenti	Tipo di atto e termine	Atti approvati o in corso di approvazione
art. 2, co. 2, lettera f), prima parte	Determinazione del costo e del fabbisogno standard quale indicatore per la valutazione dell'azione pubblica.	1 o più D.Lgs. 21 novembre 2011	D.Lgs. 26 novembre 2010, n. 216 Costi e fabbisogni standard enti locali (G.U. 17 dicembre 2010, n. 294)
			D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68 Federalismo fiscale regionale e provinciale; settore sanitario (G.U. 12 maggio 2011, n. 109)
art. 2, co. 2, lettera f), seconda parte	Definizione degli obiettivi di servizio cui devono tendere le amministrazioni regionali e locali nell'esercizio delle funzioni riconducibili ai livelli essenziali delle prestazioni o alle funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere <i>m)</i> e <i>p)</i> , della Costituzione.	1 o più D.Lgs. 21 novembre 2011	D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68 Federalismo fiscale regionale e provinciale; settore sanitario (G.U. 12 maggio 2011, n. 109)
art. 2, co. 2, lettera h)	Adozione di regole contabili uniformi e di un comune piano dei conti integrato; adozione di comuni schemi di bilancio.	1 o più D.Lgs. 21 novembre 2011	D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 Armonizzazione dei sistemi contabili (G.U. 26 luglio 2011, n. 172)
art. 2, co. 2, lettera i)	Previsione dell'obbligo di pubblicazione in siti internet dei bilanci degli enti.	1 o più D.Lgs. 21 novembre 2011	D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 Armonizzazione dei sistemi contabili (G.U. 26 luglio 2011, n. 172)
art. 2, co. 2 lettera z) e art. 17, co. 1, lettera e)	Sanzioni e premialità	1 o più D.Lgs. 21 novembre 2011	D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 149 Meccanismi premiali e sanzionatori (G.U. 20 settembre 2011, n. 219)

Disposizioni della legge	Deleghe legislative e altri adempimenti	Tipo di atto e termine	Atti approvati o in corso di approvazione
art. 2, co. 6, secondo periodo	Determinazione dei costi e dei fabbisogni standard sulla base dei livelli essenziali delle prestazioni.	1 o più D.Lgs. 21 novembre 2011	D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68 Federalismo fiscale regionale e provinciale; settore sanitario (G.U. 12 maggio 2011, n. 109)
art. 2, co. 6, terzo periodo	Quadro generale di finanziamento degli enti territoriali ed ipotesi di definizione su base quantitativa della struttura fondamentale dei rapporti finanziari tra Stato, regioni ed enti locali con indicazione delle possibili distribuzioni delle risorse.	Relazione da trasmettere alle Camere 30 giugno 2010	Relazione governativa presentata alle Camere il 30 giugno 2010 (doc. XXVII, n. 22) (la Commissione bicamerale ne ha concluso l'esame con la presentazione delle relazioni da parte dei due relatori)
art. 2, co. 7	Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi attuativi nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dalla legge di delega.	1 o più D.Lgs. entro tre anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi	
art. 3, co. 1	Costituzione della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale.	Nomina da parte dei Presidenti di Camera e Senato su designazione dei gruppi parlamentari	Costituzione dell'Ufficio di presidenza il 17 marzo 2010 e approvazione regolamento interno il 13 aprile 2010
art. 3, co. 4	Istituzione del Comitato di rappresentanti delle autonomie territoriali.	Nomina da parte degli enti territoriali nell'ambito della Conferenza unificata	Designazione nella seduta della Conferenza unificata del 6 maggio 2010
art. 4	Istituzione della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale.	D.P.C.M. 21 giugno 2009	D.P.C.M. 3 luglio 2009 (G.U. n. 160 del 13/7/2009)
art. 5	Istituzione della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica e della banca dati comprendente indicatori di costo, di copertura e di qualità dei servizi utilizzati per definire i costi e i fabbisogni standard e gli obiettivi di servizio (art. 5, comma 1, lett. g).	1 o più D.Lgs. 21 novembre 2011	D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68 Federalismo fiscale regionale e provinciale; settore sanitario (G.U. 12 maggio 2011, n. 109)

Disposizioni della legge	Deleghe legislative e altri adempimenti	Tipo di atto e termine	Atti approvati o in corso di approvazione
art. 7	Tributi delle regioni e compartecipazioni al gettito dei tributi erariali.	1 o più D.Lgs. 21 novembre 2011	D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68 Federalismo fiscale regionale e provinciale; settore sanitario (G.U. 12 maggio 2011, n. 109)
art. 8	Definizione delle modalità di esercizio delle competenze legislative e sui mezzi di finanziamento al fine di adeguare le regole di finanziamento alla diversa natura delle funzioni spettanti alle regioni nonché al principio di autonomia di entrata e di spesa fissato dall'articolo 119 della Costituzione.	1 o più D.Lgs. 21 novembre 2011	D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68 Federalismo fiscale regionale e provinciale; settore sanitario (G.U. 12 maggio 2011, n. 109)
art. 9	Determinazione dell'entità e del riparto del fondo perequativo statale a favore delle regioni.	1 o più D.Lgs. 21 novembre 2011	D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68 Federalismo fiscale regionale e provinciale; settore sanitario (G.U. 12 maggio 2011, n. 109)
art. 10	Finanziamento delle funzioni trasferite alle regioni nelle materie di loro competenza legislative ai sensi dell'articolo 117 Cost., terzo e quarto comma.	1 o più D.Lgs. 21 novembre 2011	D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68 Federalismo fiscale regionale e provinciale; settore sanitario (G.U. 12 maggio 2011, n. 109)
art. 11	Finanziamento delle funzioni di comuni, province e città metropolitane.	1 o più D.Lgs. 21 novembre 2011	D.Lgs. 26 novembre 2010, n. 216 Costi e fabbisogni standard enti locali (G.U. 17 dicembre 2010, n. 294)
			D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 Federalismo fiscale municipale (G.U. 23 marzo 2011, n. 67)
			D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68 Federalismo fiscale regionale e provinciale; settore sanitario (G.U. 12 maggio 2011, n. 109)

Disposizioni della legge	Deleghe legislative e altri adempimenti	Tipo di atto e termine	Atti approvati o in corso di approvazione
art. 12	Coordinamento e autonomia di entrata e di spesa degli enti locali.	1 o più D.Lgs. 21 novembre 2011	D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 Federalismo fiscale municipale (G.U. 23 marzo 2011, n. 67)
			D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68 Federalismo fiscale regionale e provinciale; settore sanitario (G.U. 12 maggio 2011, n. 109)
art. 13	Entità e riparto dei fondi perequativi per gli enti locali.	1 o più D.Lgs. 21 novembre 2011	D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68 Federalismo fiscale regionale e provinciale; settore sanitario (G.U. 12 maggio 2011, n. 109)
art. 15	Finanziamento delle funzioni delle città metropolitane.	1 D.Lgs. 21 novembre 2011	D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68 Federalismo fiscale regionale e provinciale; settore sanitario (G.U. 12 maggio 2011, n. 109)
art. 16	Attuazione dell'art. 119, quinto comma, Cost. (risorse aggiuntive ed interventi speciali in favore di determinati comuni, province, città metropolitane e regioni).	1 o più D.Lgs. 21 novembre 2011	D.Lgs. 31 maggio 2011, n. 88 Risorse aggiuntive ed interventi speciali (G.U. 22 giugno 2011, n. 143)
art. 17	Coordinamento e disciplina fiscale dei diversi livelli di governo.	1 o più D.Lgs. 21 novembre 2011	D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 149 Meccanismi premiali e sanzionatori (G.U. 20 settembre 2011, n. 219)
art. 18	Norme di coordinamento dinamico della finanza pubblica per l'obiettivo della convergenza dei costi e dei fabbisogni standard e degli obiettivi di servizio ai livelli essenziali delle prestazioni e alle funzioni fondamentali e per stabilire, per ciascun livello di governo, il livello programmato dei saldi del debito e della pressione fiscale.	Disegno di legge di stabilità o disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica	D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68 Federalismo fiscale regionale e provinciale; settore sanitario (G.U. 12 maggio 2011, n. 109)
art. 19	Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio.	1 o più D.Lgs. 21 novembre 2011	D.Lgs. 28 maggio 2010, n. 85 Federalismo demaniale (G.U. 11 giugno 2010, n. 134)
art. 20, co. 1	Disciplina transitoria per le regioni.	1 o più D.Lgs. 21 novembre 2011	D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68 Federalismo fiscale regionale e provinciale; settore sanitario (G.U. 12 maggio 2011, n. 109)

Disposizioni della legge	Deleghe legislative e altri adempimenti	Tipo di atto e termine	Atti approvati o in corso di approvazione
art. 20, co. 2	Tale comma stabilisce, con norma che non costituisce un conferimento di delega e che pertanto non prevede adempimenti attuativi, che "la legge statale disciplina la determinazione dei livelli essenziali di assistenza e dei livelli essenziali delle prestazioni. Fino a loro nuova determinazione in virtù della legge statale, si considerano i livelli essenziali di assistenza e i livelli essenziali delle prestazioni già fissati in base alla legislazione statale". <i>La legge statale prevista dalla norma in esame non è finora intervenuta.</i>		
art. 21	Disciplina transitoria per gli enti locali.	1 o più D.Lgs. 21 novembre 2011	D.Lgs. 26 novembre 2010, n. 216 Costi e fabbisogni standard enti locali (G.U. 17 dicembre 2010, n. 294) D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68 Federalismo fiscale regionale e provinciale; settore sanitario (G.U. 12 maggio 2011, n. 109)
art. 22, co. 1	Ricognizione degli interventi infrastrutturali	Atto ministeriale	Decreto Ministro economia e finanze 26 novembre 2010 Disposizioni in materia di perequazione infrastrutturale, ai sensi dell'articolo 22 della legge n. 42 del 2009 (G.U. 1° aprile 2011, n. 75)
art. 22, co. 2, primo periodo	Individuazione degli interventi finalizzati agli obiettivi di cui all'art. 119, quinto comma, della Costituzione.	Atto interministeriale Nella fase transitoria individuata agli articoli 20 e 21 della legge	Decreto Ministro economia e finanze 26 novembre 2010 Disposizioni in materia di perequazione infrastrutturale, ai sensi dell'articolo 22 della legge n. 42 del 2009 (G.U. 1° aprile 2011, n. 75)
art. 22, co. 2, secondo periodo	Individuazione degli interventi infrastrutturali ai sensi dell'art. 119, quinto comma, della Costituzione, da effettuare nelle aree sottoutilizzate.	Atto ministeriale e inserimento nella Decisione di finanza pubblica 15 settembre di ogni anno	DFP 2011 Programma delle infrastrutture strategiche DOC. LVII, n. 4 Allegato IV DFP 2012 Programma delle infrastrutture strategiche DOC. LVII, n. 5 Allegato IV

Disposizioni della legge	Deleghe legislative e altri adempimenti	Tipo di atto e termine	Atti approvati o in corso di approvazione
art. 23, co. 5 soppresso dall'art. 18 del D.L. n. 95 del 2012	Disciplina del procedimento di indizione e svolgimento del <i>referendum</i> sulle proposte di istituzione delle città metropolitane (nelle aree metropolitane dei comuni di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria).	Regolamento (D.P.R.) 19 agosto 2009	<i>Nella seduta del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2011 è stato approvato uno schema di regolamento, sul quale dovrà essere acquisito il parere del Consiglio di Stato e della Conferenza unificata</i>
art. 23, co. 6 soppresso dall'art. 18 del D.L. n. 95 del 2012	Istituzione e disciplina delle città metropolitane approvate con referendum.	1 o più D.Lgs. 21 maggio 2013	D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68¹ Federalismo fiscale regionale e provinciale; settore sanitario (G.U. 12 maggio 2011, n. 109)
art. 24	Ordinamento transitorio di Roma capitale.	1 o più D.Lgs. 21 novembre 2011	D.Lgs. 17 settembre 2010, n. 156 Roma capitale (G.U. 18 settembre 2010, n. 219) D.Lgs. 18 aprile 2012, n. 61 Ulteriori disposizioni in materia di ordinamento di Roma capitale (G.U. 18 maggio 2012, n. 115) Atto 513 Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. n. 61 del 2012 (Parere approvato il 19 dicembre 2012)
art. 25	Disciplina per la gestione dei tributi e partecipazioni.	1 o più D.Lgs. 21 novembre 2011	D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 Federalismo fiscale municipale (G.U. 23 marzo 2011, n. 67)

¹ Il decreto ha disciplinato esclusivamente il sistema finanziario delle città metropolitane.

Disposizioni della legge	Deleghe legislative e altri adempimenti	Tipo di atto e termine	Atti approvati o in corso di approvazione
art. 26	Contrasto all'evasione fiscale.	1 o più D.Lgs. 21 novembre 2011	D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 Federalismo fiscale municipale (G.U. 23 marzo 2011, n. 67)
			D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 149 Meccanismi premiali e sanzionatori (G.U. 20 settembre 2011, n. 219)
art. 27, co. 1	Coordinamento della finanza delle regioni a statuto speciale e delle province autonome.	Norme di attuazione secondo le modalità previste dagli statuti degli enti interessati 21 novembre 2011	Trentino Alto Adige e Province autonome di Trento e di Bolzano Legge finanziaria 2010 ² Friuli Venezia Giulia Legge di stabilità 2011 ³ Valle d'Aosta Legge di stabilità 2011 ⁴
art. 27, co. 7	Organizzazione del tavolo di confronto tra il Governo, le regioni a statuto speciale e le province autonome.	D.P.C.M. 21 giugno 2009	D.P.C.M. 6 agosto 2009 Istituzione del Tavolo di confronto tra il Governo e le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano (G.U. 14 settembre 2009, n. 213)

1.2 Attività della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale

Come già illustrato nella prima Relazione semestrale, alla quale si rinvia per una più ampia trattazione del sistema di organi istituiti dalla legge delega, la **Commissione per l'attuazione del federalismo fiscale**⁵ è una Commissione

² La legge finanziaria 2010 (legge n. 191/2009 art. 2 commi 106-125) adegua l'ordinamento finanziario della Regione Trentino Alto Adige e delle province autonome di Trento e di Bolzano agli obiettivi di perequazione e solidarietà stabiliti per le regioni a statuto speciale e le province autonome dall'articolo 27 della legge n. 42/2009, disciplinandone altresì il patto di stabilità. Determina, inoltre, il concorso delle province autonome al conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarietà del federalismo fiscale attraverso la rinuncia alle quote dei fondi settoriali e l'assunzione a carico dei propri bilanci di nuove funzioni trasferite o delegate dallo Stato e attraverso il finanziamento di iniziative e progetti relativi anche ai territori confinanti.

³ La legge di stabilità 2011 (legge n. 220/2010, articolo 1, commi 149-157) definisce il contributo regionale all'attuazione del federalismo fiscale e disciplina il patto di stabilità. Modifica inoltre l'ordinamento finanziario regionale, riguardo i tributi locali e l'accertamento tributario, e detta norme generali per il coordinamento tra l'attuazione del federalismo fiscale e l'ordinamento finanziario della regione.

⁴ La legge di stabilità 2011 (legge n. 220/2010, articolo 1, commi 160-164) determina il contributo della regione agli obiettivi di perequazione e solidarietà e detta norme generali per il coordinamento dell'ordinamento finanziario della regione con l'attuazione del federalismo fiscale, nonché con le norme di attuazione (emanate con D.Lgs. 12/2011 che – conseguentemente – disciplina l'adeguamento dell'ordinamento finanziario della regione).

⁵ Istituita ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 42 del 2009.

parlamentare bicamerale, composta da quindici deputati e quindici senatori, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati su designazione dei gruppi parlamentari in modo da rispecchiarne la proporzione. Il Presidente della Commissione bicamerale è nominato tra i componenti della Commissione stessa dai Presidenti di Camera e Senato d'intesa tra loro. La Commissione formula osservazioni e fornisce elementi di valutazione utili al Governo per la predisposizione dei decreti legislativi attuativi della riforma, sugli schemi dei quali è chiamata ad esprimere il proprio parere. Ha, inoltre, il compito di verificare l'attuazione del federalismo fiscale, riferendo, ogni sei mesi, alle Camere. A tal fine può ottenere tutte le informazioni necessarie dalla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale o dalla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica.

In attuazione di quanto previsto dalla legge n. 42, il Presidente del Senato e il Presidente della Camera dei deputati, hanno proceduto rispettivamente alla nomina dei quindici senatori⁶ e dei quindici deputati⁷ componenti della Commissione bicamerale nonché, d'intesa tra di loro, alla designazione del Presidente della stessa.

La prima seduta della Commissione ha avuto luogo mercoledì 17 marzo 2010. In tale seduta si è proceduto all'elezione dei due vicepresidenti e dei due segretari. Con la costituzione dell'Ufficio di Presidenza è stata pianificata la programmazione dei lavori della Commissione, inserendo come primo punto in agenda, sulla base di quanto stabilito dal comma 2 dell'articolo 3 della legge n. 42⁸, l'adozione di un proprio regolamento interno. Nella seduta del 13 aprile 2010 la Commissione ha approvato all'unanimità il proprio **regolamento interno**.

Con riferimento al **procedimento di adozione dei decreti legislativi**, si rammenta che i commi 3 e 4 dell'articolo 2 della legge n. 42 del 2009 prevedono che questi siano adottati su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro delle riforme per il federalismo, del Ministro per la semplificazione normativa, del Ministro per i rapporti con le regioni e del Ministro per le politiche europee, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro della pubblica amministrazione e l'innovazione (nonché con altri ministri eventualmente competenti nelle materie oggetto dei decreti). Gli **schemi** di decreto legislativo sono adottati previa intesa in sede di Conferenza unificata e successiva sottoposizione degli stessi alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale e alle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari.

⁶ Cfr. resoconto stenografico della seduta del Senato della Repubblica n. 322 di mercoledì 27 gennaio 2010, pagina 189.

⁷ Cfr. resoconto stenografico della seduta della Camera dei deputati n. 274 di mercoledì 27 gennaio 2010, pagina 72.

⁸ Tale norma dispone che "l'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei propri lavori".

In caso di mancanza di intesa in sede di Conferenza unificata, trascorsi trenta giorni dalla prima seduta della Conferenza in cui gli schemi dei decreti legislativi siano posti all'ordine del giorno, il Consiglio dei ministri può comunque deliberare lo schema di decreto, approvando allo stesso tempo una relazione, trasmessa alle Camere, in cui vengano motivate le ragioni per cui l'intesa non è stata raggiunta⁹.

A seguito della modifiche introdotte dalla legge n. 85 del 2011, le Commissioni parlamentari sono chiamate a esprimersi entro 90 giorni¹⁰ dalla trasmissione dei testi; decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati.

Nel caso in cui il Governo non intenda conformarsi ai pareri delle Commissioni parlamentari, è tenuto a ritrasmettere i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, rendendo comunicazioni al riguardo davanti a ciascuna Camera. Decorso trenta giorni dalla data della nuova trasmissione, i decreti possono comunque essere adottati in via definitiva dal Governo¹¹.

Una specifica disciplina è altresì dettata per il caso in cui il Governo, anche a seguito dei pareri parlamentari, intenda discostarsi dall'intesa raggiunta in sede di Conferenza unificata. In questa ipotesi il Governo deve trasmettere alle Camere e alla stessa Conferenza unificata una relazione in cui siano indicate le motivazioni attinenti all'esito difforme rispetto all'intesa precedentemente raggiunta¹².

Occorre infine evidenziare che, ai sensi di quanto previsto dal comma 7 dell'articolo 2 della legge n. 42 del 2009, il Governo, **entro il termine di tre anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi**, può adottare **decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive** nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dalla legge delega. La procedura di adozione dei decreti correttivi è identica a quella disciplinata per i decreti su cui intervengono. In particolare, anche in questo caso, il termine per l'espressione del parere da parte della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale e delle

⁹ Tale situazione si è determinata in relazione all'esame dello schema di decreto sul c.d. federalismo demaniale, su quello relativo al federalismo fiscale municipale, nonché sullo schema in materia di interventi speciali e su quello relativo ai meccanismi premiali e sanzionatori, come illustrato nella prima e nella seconda Relazione semestrale, alle quali si rinvia.

¹⁰ In luogo dei 60 giorni precedentemente previsti.

¹¹ Tale fattispecie si è verificata, anche se con talune peculiarità, in relazione all'emanazione del decreto sul federalismo fiscale municipale (D.Lgs. n. 23/2011), come più diffusamente illustrato nella seconda Relazione semestrale, alla quale si rinvia.

¹² Tale situazione si è determinata in relazione all'emanazione del decreto legislativo su Roma capitale (D.Lgs. n. 156/2010), per il decreto concernente i fabbisogni standard degli enti locali (D.Lgs. n. 216/2011) nonché per il federalismo fiscale regionale (D.Lgs. n. 68/2011), come illustrato nella prima e nella seconda Relazione semestrale, alle quali si rinvia.

Commissioni parlamentari competenti per i profili di carattere finanziario è fissato in 90 giorni dalla trasmissione dello schema di decreto legislativo correttivo.

Nel periodo preso in considerazione dalla presente relazione - vale a dire nel periodo dal 1° aprile al 31 dicembre 2012 - la Commissione, oltre alle ordinarie sedute, ha svolto le audizioni riepilogate nella tabella che segue, con la specificazione dei singoli soggetti auditi.

AUDIZIONE	DATA
Audizione della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale (COPAFF) sull'attività della Commissione e, in particolare, sullo stato di attuazione del procedimento di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard.	12 giugno 2012
Audizione del Sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Maria Cecilia Guerra, sullo stato di attuazione del procedimento di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni e dei costi e fabbisogni standard nel settore dell'assistenza.	27 giugno 2012
Audizione della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale (COPAFF), della società Soluzioni per il Sistema Economico SpA - SOSE e dell'Istituto per la finanza e l'economia locale (IFEL) sullo stato di attuazione del procedimento di determinazione dei costi e fabbisogni standard.	11 luglio 2012
Audizione del Ministro della salute, Renato Balduzzi, sullo stato di attuazione dei procedimenti di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni e dei costi e fabbisogni standard nel settore sanitario.	17 luglio 2012
Audizione del Ministro per i rapporti con il Parlamento, Dino Piero Giarda, e del Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze, Vieri Ceriani, sulle misure di contenimento della spesa degli enti territoriali, in relazione al procedimento di determinazione dei costi e fabbisogni standard.	26 luglio 2012
Audizione del Commissario straordinario per la razionalizzazione della spesa per acquisti di beni e servizi, Enrico Bondi, sulle misure di contenimento della spesa degli enti territoriali, in relazione al procedimento di determinazione dei costi e fabbisogni standard.	31 luglio 2012
Audizione del Comitato di rappresentanti delle autonomie territoriali di cui all'articolo 3, comma 4, della legge n. 42 del 2009, sulla determinazione dei costi e fabbisogni standard e sulle misure di revisione della spesa relative alle autonomie territoriali.	3 ottobre 2012
Audizione del Ministro dell'economia e delle finanze, Vittorio Grilli, sullo stato e sulle prospettive di attuazione del federalismo fiscale.	17 ottobre 2012
Audizione del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, Filippo Patroni Griffi, sulle recenti misure del Governo in materia di Regioni ed enti locali.	24 ottobre 2012
Audizione della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale (COPAFF), della società SOSE – Soluzioni per il Sistema Economico SpA e dell'Istituto per la finanza e l'economia locale (IFEL) sullo stato di attuazione del procedimento di determinazione dei costi e fabbisogni standard.	28 novembre 2012

AUDIZIONE	DATA
Audizione del Sindaco di Roma capitale, Gianni Alemanno, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo correttivo in materia di ordinamento di Roma Capitale (atto n. 513).	11 dicembre 2012
Audizione del Commissario straordinario per il piano di rientro dal debito pregresso di Roma Capitale, Massimo Varazzani, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo correttivo in materia di ordinamento di Roma Capitale (atto n. 513), sulla situazione della gestione commissariale e il relativo contenzioso, anche con riferimento ai soggetti di cui la gestione può avvalersi per il patrocinio.	12 dicembre 2012

Come già evidenziato nelle precedenti relazioni, l'attività conoscitiva della Commissione ha risposto all'esigenza non solo di acquisire elementi informativi finalizzati all'esame degli schemi di decreto presentati dal Governo (attività consultiva), ma anche di svolgere le funzioni d'impulso e controllo sull'attuazione del federalismo fiscale, ad essa assegnate dalla legge n. 42. La Commissione, infatti, sulla base dell'attività conoscitiva svolta può, da un lato, formulare osservazioni e fornire al Governo elementi di valutazione utili alla predisposizione dei decreti legislativi (attività che può qualificarsi come propositiva) e, dall'altro, verificare lo stato di attuazione della legge delega.

Sotto questo profilo è opportuno evidenziare due aspetti. In primo luogo, l'attività conoscitiva, già indicata nella terza Relazione semestrale, sul complesso dello stato di attuazione della legge delega, si è riflessa **nell'approvazione da parte della Commissione, nella seduta del 29 maggio 2012, di un documento a norma dell'articolo 5, comma 4, del proprio regolamento**. Nel documento si individuano e si indicano al Governo le priorità di intervento per completare l'attuazione del federalismo fiscale (*si veda, per una illustrazione puntuale dei contenuti del documento, il capitolo 4 della presente Relazione*).

In secondo luogo occorre rilevare come, nel periodo al quale si riferisce la presente relazione, la Commissione abbia svolto una ampia attività conoscitiva finalizzata in modo specifico a **verificare lo stato di attuazione del procedimento di determinazione dei costi e fabbisogni standard**, che è stato oggetto di ben otto audizioni, mediante le quali la Commissione ha potuto seguire gli sviluppi dei lavori istruttori relativi a tale procedimento. Gli elementi di informazione e di valutazione raccolti attraverso questa attività conoscitiva si sono dimostrati di particolare utilità anche ai fini della predisposizione del parere della Commissione sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante l'approvazione delle note metodologiche e dei fabbisogni standard relativi alle prime due funzioni fondamentali, vale a dire, per i comuni, alle funzioni di polizia locale, e, per le province, alle funzioni dei servizi del mercato del lavoro (*si veda il capitolo 3 della presente Relazione*).

Merita infine una specifica indicazione l'audizione del Ministro dell'economia e delle finanze, svolta dalla Commissione il 17 ottobre 2012, con la finalità di una ricognizione complessiva sullo stato e sulle prospettive di attuazione del federalismo fiscale.

PAGINA BIANCA

2. I DECRETI LEGISLATIVI PUBBLICATI DOPO IL 31 MARZO 2012 – DECRETO LEGISLATIVO N. 61 DEL 2012, RECANTE ULTERIORI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ORDINAMENTO DI ROMA CAPITALE

Come già indicato nella terza Relazione semestrale, lo schema di decreto legislativo recante ulteriori disposizioni in materia di ordinamento di Roma capitale, presentato in attuazione dell'articolo 24 della legge delega sul federalismo fiscale (legge n. 42/2009), è stato trasmesso alle Camere il **21 novembre 2011**.

Il **25 gennaio 2012** sono stati trasmessi alle Camere l'intesa sancita dalla Conferenza unificata nella seduta del 19 gennaio 2012, nonché i pareri favorevoli espressi dalla Regione Lazio e dal comune di Roma. Il successivo **26 gennaio** è stata trasmessa anche la mozione consiliare contenente il parere, con considerazioni e osservazioni, della Provincia di Roma.

Successivamente, a titolo di attività conoscitiva sul provvedimento, la Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale ha svolto l'audizione del presidente del Consiglio superiore per i beni culturali paesaggistici, professor Carandini, nella seduta del 14 febbraio 2012, e l'audizione del Sindaco di Roma capitale, Gianni Alemanno, del presidente della Provincia di Roma, Nicola Zingaretti, e del presidente della Regione Lazio, Renata Polverini, nella seduta del 15 febbraio 2012.

La Commissione ha avviato l'esame dello schema di decreto nella seduta del 16 febbraio 2012. L'esame si è concluso nella seduta del 29 marzo 2012 con l'approvazione di un **parere favorevole con una condizione, con la quale è stata richiesta al Governo la riformulazione integrale del testo dello schema di decreto legislativo sulla base di un testo sostitutivo**; oltre a tale condizione, il parere approvato ha recato altresì una serie di osservazioni.

Anche le Commissioni Bilancio di Camera e Senato hanno concluso l'esame dello schema di decreto il 29 marzo 2012, con l'approvazione di due distinti pareri favorevoli con condizioni e osservazioni.

Sullo schema di decreto sono stati inoltre formulati **rilevi e osservazioni** rispettivamente dalla I Commissione Affari costituzionali della Camera dei deputati e dalla 1ª Commissione del Senato, ciascuna per gli aspetti di propria competenza.

Concluso l'esame parlamentare, il Consiglio dei ministri ha approvato definitivamente il testo nella riunione del 6 aprile 2012. Il **decreto legislativo n. 61 del 2012** è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 18 maggio 2012.

Il testo del decreto legislativo n. 61 corrisponde sostanzialmente al parere approvato dalla Commissione.

Si ricorda in proposito che, come più dettagliatamente illustrato nella terza Relazione semestrale, lo schema di decreto legislativo recava disposizioni concernenti il conferimento di funzioni amministrative in materia di beni storici, artistici, paesaggistici e ambientali, nel settore produttivo e turistico, in materia di protezione civile. Recava altresì misure concernenti l'organizzazione degli uffici e dei servizi e il personale di Roma capitale e disposizioni finali relative al trasferimento delle risorse umane e finanziarie necessarie all'esercizio delle funzioni conferite.

Il decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61, costituito di sei Capi e quattordici articoli, nella sostanza recepisce pressoché integralmente il testo sostitutivo contenuto nel parere approvato dalla Commissione.

In particolare, nell'ambito del **Capo I**, che reca le disposizioni generali (articoli da 1 a 4), all'articolo 1 si chiarisce, come richiesto dalla Commissione, che il conferimento di funzioni effettuato mediante il decreto legislativo **si applicherà anche alla città metropolitana di Roma capitale**, a decorrere dall'istituzione di quest'ultima. Le funzioni conferite con il decreto legislativo potranno essere integrate, in sede di istituzione della città metropolitana, con le funzioni di governo di area vasta.

In merito al **conferimento di funzioni a Roma capitale da parte della Regione Lazio**, si prevede, sostituendo interamente il testo iniziale dello schema di decreto legislativo, che con legge regionale, sentiti la Provincia di Roma e Roma capitale, possano essere conferite a quest'ultima ulteriori funzioni amministrative nell'ambito delle materie di competenza legislativa regionale, ferme restando le funzioni già attribuite ai sensi dell'articolo 24, comma 3, della legge delega, nonché si conferma la possibilità per il Governo di intervenire ancora sulla materia mediante decreti legislativi correttivi e integrativi, in conformità a quanto previsto dalla stessa legge delega.

L'articolo 2, introdotto sulla base del parere della Commissione, disciplina le modalità di **determinazione dei costi connessi al ruolo di capitale della Repubblica**, la cui quantificazione, elaborata dalla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale, con la collaborazione di ISTAT e di IFEL, è adottata dalla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica. La determinazione dell'onere, così quantificato, è affidata ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto in esame, il cui schema deve essere trasmesso alle Camere per l'acquisizione dei pareri della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale e delle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario.

Anche l'articolo 3 del decreto legislativo n. 61 del 2012 è stato introdotto sulla base del parere della Commissione. Tale articolo riguarda la **programmazione**

pluriennale degli interventi infrastrutturali nel territorio di Roma capitale.

Allo scopo di dare organica attuazione agli interventi di sviluppo infrastrutturale connessi al ruolo di capitale della Repubblica, la cui individuazione è effettuata con il metodo della programmazione pluriennale, è prevista una più stretta cooperazione tra i diversi livelli istituzionali di governo, attraverso una apposita intesa istituzionale di programma stipulata da Roma capitale con la Regione Lazio e le amministrazioni centrali competenti. Nell'ambito dell'intesa istituzionale di programma, le amministrazioni centrali concorrono al finanziamento degli interventi di interesse nazionale nel territorio di Roma capitale, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e di quelle allo scopo autorizzate ai sensi dell'articolo 10 della legge n. 396 del 1990, relativa agli interventi per Roma capitale. Gli interventi possono essere inseriti nel programma delle opere strategiche, alla cui elaborazione contribuisce anche Roma capitale.

L'articolo 4 del decreto legislativo concerne esclusivamente **i raccordi istituzionali tra Roma capitale, lo Stato, la Regione Lazio e la Provincia di Roma**, mentre la disciplina della Conferenza delle Soprintendenze, a differenza del testo dello schema, è stata trasferita nel successivo Capo II. In merito ai raccordi istituzionali, si prevede l'istituzione di un'apposita sessione della Conferenza unificata. Nel caso in cui la Conferenza unificata intervenga su materie e compiti di competenza di Roma capitale, si stabilisce altresì che alle sedute partecipi, quale componente, il Sindaco di Roma capitale.

Anche per quanto concerne il **Capo II** del decreto legislativo, concernente **il conferimento a Roma capitale delle funzioni amministrative in materia di beni storici, ambientali e fluviali** (articoli da 5 a 7), occorre evidenziare che, rispetto al testo iniziale dello schema, esso è stato ampiamente riformulato in accoglimento delle condizioni contenute nel parere della Commissione.

E' stato inserito uno specifico articolo (articolo 5 del decreto legislativo), concernente l'istituzione e la disciplina della **Conferenza delle Soprintendenze ai beni culturali del territorio di Roma capitale**. Si precisa, rispetto al testo dello schema, che **i compiti della Conferenza** si riferiscono al coordinamento delle attività di valorizzazione dei beni storici e artistici. A tal fine la Conferenza decide il piano degli interventi di valorizzazione di particolare rilievo aventi ad oggetto beni storici e artistici caratterizzanti l'immagine di Roma capitale e si pronuncia in merito al rilascio dei titoli autorizzatori necessari per specifici interventi di valorizzazione. L'individuazione dei beni e degli interventi da sottoporre alla Conferenza è effettuata mediante accordi di valorizzazione, previsti dall'articolo 112 del codice dei beni culturali e del paesaggio.

In merito alla **composizione della Conferenza**, si indica tra i soggetti che ne fanno parte anche la Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Roma capitale.

La Conferenza definisce strategie e obiettivi comuni di valorizzazione, nonché elabora piani strategici e programmi di sviluppo culturale, relativamente ai beni culturali di pertinenza pubblica; esercita funzioni di coordinamento strategico degli interventi di valorizzazione dei beni culturali dello Stato e del Comune rimessi alle rispettive competenze; promuove la stipula di accordi per la valorizzazione di beni di proprietà pubblica, nonché forme di collaborazione per regolare servizi strumentali comuni destinati alla fruizione e valorizzazione degli stessi; adotta i piani di gestione dei siti iscritti nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO presenti nel territorio di Roma capitale.

Con il nuovo testo dell'articolo 6 del decreto legislativo, in conformità con quanto richiesto dal parere della Commissione, si puntualizza che sono conferite a Roma capitale le funzioni amministrative concernenti il concorso alla valorizzazione dei beni storici e artistici presenti nel proprio territorio, secondo le modalità operative di esercizio congiunto definite dalla Conferenza delle Soprintendenze e, in ogni caso, con le modalità e nei limiti stabiliti nel provvedimento in esame. Si precisa altresì che per beni storici e artistici, agli effetti del decreto, si intendono le cose immobili e mobili di interesse storico e artistico di cui all'articolo 10 del codice dei beni culturali e del paesaggio.

Sono quindi soppressi gli articoli 4, 5 e 6 del testo dello schema di decreto legislativo, relativi rispettivamente alle funzioni e compiti in materia di beni culturali, alle funzioni esercitate dal Ministero per i beni e le attività culturali in relazione al Teatro dell'Opera di Roma e alle funzioni e compiti in materia di beni paesaggistici.

Tali soppressioni dipendono dal fatto che, in linea con quanto indicato nel parere della Commissione, sono concentrate nell'articolo 7 del decreto legislativo le misure relative alle **funzioni conferite a Roma capitale in materia di beni ambientali e fluviali** (funzioni di definizione delle politiche di tutela e valorizzazione del paesaggio di Roma capitale; definizione di indirizzi e criteri riguardanti le attività di tutela, pianificazione, recupero, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio di Roma capitale e di gestione dei relativi interventi; attività di formazione e di educazione; attività di vigilanza).

Al **Capo III** del decreto legislativo, relativo alle funzioni in materia di sviluppo economico e sociale (articoli 8 e 9), l'articolo 8 concerne **il conferimento delle funzioni amministrative in materia di fiere**, mentre l'articolo 9 riguarda **il conferimento delle funzioni amministrative in materia di turismo**. Riguardo a queste ultime, si prevede, come stabilito nel parere della Commissione, che Roma capitale operi in coordinamento con lo Stato e la Regione avvalendosi degli uffici di promozione dell'Italia all'estero.

Il **Capo IV**, costituito dal solo articolo 10, disciplina **il conferimento a Roma capitale delle funzioni amministrative in materia di protezione civile**.

Il **Capo V**, costituito dal solo articolo 11, reca **le misure in materia di organizzazione e personale**, demandando a Roma capitale la disciplina, mediante regolamenti, del personale appartenente alla polizia locale e dei relativi uffici nel rispetto della normativa vigente in materia. Si precisa altresì, conformemente al parere reso dalla Commissione, che l'esercizio della potestà regolamentare deve rispettare quanto previsto dal decreto legislativo n. 165 del 2001 e dalle altre disposizioni vigenti in materia di organizzazione e lavoro nelle pubbliche amministrazioni, nonché gli ambiti riservati alla contrattazione collettiva, nazionale e decentrata integrativa.

Il **Capo VI** reca **le disposizioni finanziarie e finali** (articoli da 12 a 14).

L'articolo 12, introdotto sulla base del testo sostitutivo contenuto nel parere espresso dalla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale e corrispondente altresì a condizioni contenute nei pareri delle Commissioni Bilancio di Camera e Senato, disciplina le modalità di determinazione, nell'ambito del **patto di stabilità interno**, del **concorso di Roma capitale alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica**. Tale concorso sarà definito sulla base di un apposito accordo, da stipulare entro il 31 maggio di ogni anno, tra Roma capitale e il Ministero dell'economia e delle finanze. In caso di mancato accordo, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, il concorso di Roma capitale alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica è determinato sulla base delle disposizioni applicabili ai restanti comuni.

In materia di patto di stabilità interno si prevede altresì (comma 2 dell'articolo 12), sempre in conformità con i pareri delle Commissioni Bilancio di Camera e Senato, che, ai fini della determinazione del saldo finanziario rilevante per la verifica del rispetto dei vincoli del patto, **non siano computate le risorse trasferite dal bilancio dello Stato e le spese, nei limiti delle predette risorse, relative alle funzioni amministrative conferite a Roma capitale** in attuazione dell'articolo 24 della legge delega e del decreto legislativo medesimo. **Non sono altresì computate le spese relative all'esercizio delle funzioni connesse al ruolo di capitale della Repubblica, nonché quelle relative agli interventi di sviluppo infrastrutturale connessi al medesimo ruolo** (di cui rispettivamente agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo), previa individuazione, nella legge di stabilità, della copertura degli eventuali effetti finanziari.

L'articolo 12 reca ulteriori disposizioni di notevole rilevanza sotto il profilo finanziario.

Si prevede (comma 3 dell'articolo 12) che **le risorse destinate dallo Stato per gli interventi speciali di cui all'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, ovvero connesse al finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni, siano erogate direttamente a Roma capitale** secondo modalità da definire con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Per il **finanziamento degli investimenti compresi nei programmi di sviluppo infrastrutturale** (di cui all'articolo 3 del decreto) è previsto (comma 4) che Roma capitale possa istituire, limitatamente al periodo di ammortamento delle opere, un'ulteriore addizionale comunale sui diritti d'imbarco dei passeggeri sugli aeromobili in partenza dagli aeroporti della città di Roma, fino ad un massimo di 1 euro per passeggero.

Al finanziamento dei medesimi investimenti può inoltre essere destinata (comma 5), limitatamente al periodo di ammortamento delle opere, **quota parte del gettito derivante dall'imposta di soggiorno** di cui all'articolo 4 del decreto n. 23 del 2011 (federalismo fiscale municipale), ferma restando la quota di tal gettito destinata al finanziamento del piano di rientro dal debito.

Anche l'articolo 13 è stato introdotto sulla base del testo sostitutivo contenuto nel parere approvato dalla Commissione. Esso reca disposizioni concernenti la **rendicontazione della gestione commissariale** per il piano di rientro del debito pregresso di **Roma capitale**, in base alle quali il Commissario straordinario è tenuto ad inviare annualmente al Parlamento e al Ministero dell'interno una relazione, contenente la rendicontazione delle attività svolte all'interno della gestione commissariale e l'illustrazione dei criteri che hanno informato le procedure di selezione dei creditori da soddisfare.

All'articolo 14, anche in questo caso recependo le modifiche rispetto al testo dello schema contenute nel parere della Commissione, si precisa che i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, con i quali si procederà al trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie all'esercizio delle funzioni amministrative conferite, siano adottati su proposta del Ministro interessato, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e la semplificazione, dopo aver sentito Roma capitale. Al fine di assicurare che non si determinino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con medesimi decreti si provvede alla contestuale, corrispondente riduzione delle dotazioni organiche, delle strutture e delle risorse finanziarie delle amministrazioni che conferiscono funzioni a Roma capitale. La Regione Lazio disciplina il trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie all'adempimento delle funzioni amministrative conferite a Roma capitale con la legge regionale. Il processo di trasferimento delle risorse è seguito, anche per quanto concerne il monitoraggio degli aspetti attinenti alle relazioni sindacali, da un tavolo di raccordo istituzionale tra lo Stato, la Regione Lazio, la Provincia di Roma, e Roma capitale.

Il comma 5 dell'articolo 14, introdotto, rispetto al testo dello schema, sulla base del parere della Commissione, reca una **disposizione abrogativa delle previsioni contenute nel decreto legislativo n. 156 del 2010 in base alle quali la nomina ad assessore avrebbe comportato la sospensione di diritto dall'incarico di consigliere dell'Assemblea capitolina e la sostituzione con un supplente**, individuato nel candidato della stessa lista che ha riportato, dopo

gli eletti, il maggior numero di voti; la supplenza avrebbe avuto termine con la cessazione della sospensione e non avrebbe comportato pregiudizio dei diritti di elettorato passivo del consigliere supplente nell'ambito di Roma capitale.

3. GLI SCHEMI DI DECRETO LEGISLATIVO E GLI ALTRI PROVVEDIMENTI ESAMINATI DOPO IL 31 MARZO 2012

3.1 Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 aprile 2012 n. 61, in materia di ordinamento di Roma Capitale.

Nel periodo considerato dalla presente relazione la Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale ha svolto l'esame dello **schema di decreto recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 aprile 2012 n. 61, in materia di ordinamento di Roma Capitale** (atto n. 513).

In attuazione degli articoli 2, commi 3 e 7, e 24 della legge delega sul federalismo fiscale (legge n. 42/2009), il Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri dell'economia e delle finanze, per la pubblica amministrazione e semplificazione, per gli affari regionali, turismo e sport e degli affari esteri, ha adottato in via preliminare, nella seduta del 30 maggio 2012, lo schema di decreto legislativo.

Sullo schema è stata espressa l'intesa della Conferenza unificata, sulla base di quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, della legge delega, nella seduta del 26 settembre 2012. Sono stati inoltre espressi i pareri della Regione Lazio (in data 7 agosto 2012), della provincia di Roma (delibera del Consiglio provinciale del 20 settembre 2012) e del comune di Roma (ordine del giorno della Commissione consiliare Roma capitale del 14 settembre 2012), come previsto dall'articolo 24, comma 5, della legge n. 42 del 2009.

Lo schema è stato quindi trasmesso alle Camere e assegnato alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale e alle Commissioni Bilancio di Camera e Senato per i profili di carattere finanziario il 13 novembre 2012. Di conseguenza, il termine per l'espressione del parere sarebbe venuto a scadere l'11 febbraio 2013.

La Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale ha avviato l'esame del provvedimento nella seduta del 29 novembre 2012. Successivamente, ha svolto le audizioni del Sindaco di Roma capitale, Gianni Alemanno, nella seduta dell'11 dicembre 2012, e del Commissario straordinario per il piano di rientro dal debito pregresso di Roma Capitale, Massimo Varazzani, sulla situazione della gestione commissariale e il relativo contenzioso, anche con riferimento ai soggetti di cui la gestione può avvalersi per il patrocinio, nella seduta del 12 dicembre 2012.

L'esame si è concluso nella seduta del 19 dicembre 2012 con l'approvazione di un **parere favorevole con condizioni**.

Le Commissioni Bilancio della Camera e del Senato hanno espresso il proprio parere, rispettivamente, nelle sedute del 19 e del 21 dicembre 2012, con l'approvazione di un parere favorevole e di un parere non ostativo.

Il Consiglio dei ministri ha approvato, nella seduta del 18 gennaio 2013, il testo del decreto legislativo, deliberando di trasmetterlo di nuovo alle Camere e di rendere le prescritte comunicazioni.

Le disposizioni correttive contenute nello schema di decreto hanno riguardato principalmente i profili di carattere finanziario del decreto legislativo n. 61 del 2012.

In particolare, all'articolo 1, dopo che, con il comma 1 si individua l'oggetto del provvedimento, con il comma 2 si integra il testo dell'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo n. 61, che prevede, per quanto riguarda la **definizione degli obiettivi del patto di stabilità interno**, che Roma capitale concordi con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 31 maggio di ciascun anno, le modalità e l'entità del proprio concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica; a tal fine, entro il 31 marzo di ciascun anno, il Sindaco trasmette la proposta di accordo al Ministro dell'economia; in caso di mancato accordo, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, il concorso di Roma capitale alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica è determinato sulla base delle disposizioni applicabili ai restanti comuni. La disposizione recata dal comma 2 dell'articolo 1 dello schema integra quanto stabilito dal decreto legislativo n. 61, prevedendo che gli obiettivi del patto di stabilità interno determinati per Roma capitale con la procedura sopra richiamata possano essere comunque ridefiniti nell'ambito del patto regionale cosiddetto integrato, vale a dire nell'ambito del patto che la Regione Lazio, al pari delle altre regioni, potrà concordare con lo Stato a decorrere dall'anno 2014, secondo quanto disposto dal comma 17 dell'articolo 32 della legge n. 183 del 2011 (legge di stabilità 2011), come da ultimo modificato dal comma 434 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013). Il patto regionale ha per oggetto la definizione delle modalità di raggiungimento degli obiettivi della regione stessa (esclusa la componente sanitaria) e di quelli degli enti locali del proprio territorio e può essere concordato dalla regione con lo Stato previo accordo concluso in sede di Consiglio delle autonomie locali, ovvero, qualora tale organo non sia stato ancora istituito, con i rappresentanti regionali dell'ANCI e dell'UPI.

Con il comma 2 dell'articolo 1, pertanto, la speciale procedura per la definizione degli obiettivi del patto di stabilità interno riguardante Roma capitale, disciplinata dal decreto legislativo n. 61 (procedura che, in realtà, era già stata introdotta dalla legge di stabilità per il 2011 e confermata da quella per il 2012), è coordinata con la disciplina generale del patto regionale integrato.

Il comma 3 dell'articolo 1 abroga il comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 61, che ha previsto **l'erogazione diretta a Roma capitale delle**

risorse aggiuntive destinate dallo Stato per gli interventi speciali finalizzati al raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 119, quinto comma, della Costituzione ovvero connesse al finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni e degli obiettivi di servizio di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 68 del 2011.

Quest'ultimo articolo si riferisce ai livelli essenziali delle prestazioni nelle materie diverse dalla sanità e prevede, tra l'altro, che con un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri – decreto che non risulta ancora adottato – sia effettuata la ricognizione dei livelli essenziali delle prestazioni nelle materie dell'assistenza, dell'istruzione e del trasporto pubblico locale, con riferimento alla spesa in conto capitale, nonché la ricognizione dei livelli adeguati del servizio di trasporto pubblico locale.

Con riferimento alle previsioni dei commi 2 e 3 dell'articolo 1 dello schema, che, come detto, rispettivamente modificano e integrano i commi 1 e 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 61, occorre segnalare che la Regione Lazio, con ricorso del 24 luglio 2012, aveva sollevato questioni di legittimità costituzionale avverso le disposizioni da ultimo citate, lamentando la lesione della sfera di competenza regionale in materia di coordinamento della finanza pubblica. In particolare, per quanto concerne lo speciale procedimento di determinazione degli obiettivi del patto di stabilità interno relativi a Roma capitale, nel ricorso della Regione si osservava che tale procedimento non prevedeva alcun intervento della Regione medesima, non tenendo conto in alcun modo delle previsioni relative al patto regionale integrato, che lo schema di decreto correttivo provvede a richiamare. Per quanto riguarda, invece, l'erogazione diretta a Roma capitale di risorse statali, nel ricorso della Regione si osservava che tale disposizione avrebbe comportato la violazione del principio in base al quale lo Stato può allocare direttamente risorse finanziarie a favore degli enti locali soltanto in funzione perequativa, con esclusione del normale esercizio delle funzioni. Rispetto a quest'ultimo rilievo, lo schema di decreto legislativo correttivo interviene proponendo l'abrogazione della disposizione che era stata oggetto di impugnazione da parte della Regione.

L'articolo 2 dello schema di decreto legislativo, infine, introduce una disposizione relativa al **patrocinio legale della gestione commissariale del piano di rientro dal debito pregresso di Roma capitale**, di cui all'articolo 78 del decreto-legge n. 112 del 2008. La disposizione assicura che, per il patrocinio nelle controversie pendenti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo, la gestione commissariale si avvalga, senza oneri, delle strutture comunali, vale a dire dell'Avvocatura capitolina. Al tempo stesso sono fatti salvi gli effetti dell'attività processuale svolta dall'Avvocatura dello Stato.

La Commissione, nella seduta del 19 dicembre 2012, ha approvato un **parere favorevole con condizioni**.

Le condizioni contenute nel parere prevedono, per un verso, che il testo dello schema di decreto legislativo sia integrato con disposizioni aggiuntive e, per altro verso, che siano integralmente sostituite le disposizioni recate, rispettivamente, dal comma 3 dell'articolo 1 e dall'articolo 2 dello schema.

Relativamente alle misure aggiuntive, il parere in primo luogo richiede che siano inserite nel decreto legislativo le disposizioni, già allegate all'intesa espressa dalla Conferenza unificata, su proposta dei rappresentanti dell'ANCI, con cui si detta una **disciplina transitoria rispetto alle previsioni contenute nell'articolo 3 del decreto legislativo n. 61, che hanno definito una nuova disciplina della programmazione pluriennale degli interventi di sviluppo infrastrutturale connessi al ruolo di capitale della Repubblica**. Contestualmente è stata abrogata la normativa dettata dalla legge n. 396 del 1990. La proposta di integrazione è finalizzata a garantire, in fase transitoria, fino all'applicazione della nuova disciplina, la possibilità per Roma Capitale di rimodulare il programma di interventi finanziati ai sensi della legge n. 396. La rimodulazione è adottata dall'ente con le procedure previste dal proprio ordinamento e approvata con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Nel caso in cui la rimodulazione comporti modifiche o sostituzioni di progetti inseriti nel programma, essa è approvata mediante conferenza di servizi indetta dal Sindaco di Roma capitale.

In secondo luogo, il parere approvato dalla Commissione richiede che siano inserite nel testo del decreto legislativo **disposizioni attinenti alle ordinanze di protezione civile**, volte a disciplinare, anche in deroga alla normativa generale concernente la materia, i poteri del Sindaco di Roma capitale in caso di dichiarazione dello stato di emergenza e la durata dello stato di emergenza medesimo. Più precisamente, in base a tali disposizioni, in caso di stato di emergenza per situazioni che non derivino da calamità naturali o disastri, all'attuazione degli interventi da effettuare nel territorio di Roma capitale si provvede, nel rispetto dei limiti e criteri indicati dal decreto con cui è dichiarato lo stato di emergenza e dei principi generali dell'ordinamento giuridico, mediante ordinanze emanate dal Sindaco di Roma capitale. Si stabilisce altresì che, in tale ipotesi, lo stato di emergenza permanga fino al momento in cui, venendo meno i presupposti che lo hanno determinato, esso sia espressamente revocato con deliberazione del Consiglio dei ministri. Quest'ultima previsione, come espressamente indicato, rappresenta una deroga al comma 1-bis dell'articolo 5 della legge n. 225 del 1992, per cui la dichiarazione dello stato di emergenza non può, di regola, superare i novanta giorni e può essere prorogata soltanto previa ulteriore deliberazione del Consiglio dei ministri.

Le ulteriori integrazioni del testo dello schema di decreto legislativo richieste dalle condizioni contenute nel parere approvato dalla Commissione hanno finalità di **coordinamento normativo**. Si richiede infatti la soppressione del secondo periodo del comma 1 dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 61 del 2012, con il

quale si stabiliva che a decorrere dall'istituzione della città metropolitana di Roma capitale le previsioni del medesimo decreto legislativo n. 61 dovessero intendersi riferite alla città metropolitana di Roma capitale e potessero essere integrate con riferimento alle funzioni di Governo di aria vasta. La richiesta della soppressione di tale periodo è da porre in relazione al fatto che l'articolo 18 del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 135 del 2012, nell'istituire le città metropolitane e nel dettare la relativa disciplina, ha abrogato il comma 9 dell'articolo 24 della legge n. 42 del 2009, con cui si stabiliva che, a seguito dell'attuazione della disciplina delle città metropolitane e a decorrere dall'istituzione della città metropolitana di Roma capitale le disposizioni di cui al medesimo articolo dovevano intendersi riferite alla città metropolitana. Dall'abrogazione della previsione contenuta nella legge delega è discesa l'opportunità di abrogare l'analogia previsione contenuta nel decreto legislativo n. 61.

A finalità di coordinamento risponde altresì l'abrogazione, richiesta nel parere approvato dalla Commissione, del comma 22 dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011 (legge di stabilità 2012). Tale comma disciplinava una specifica procedura concordata per la definizione del concorso di Roma capitale alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica previsti dal patto di stabilità interno. Tale disciplina risulta adesso dettata dai commi 1 e 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 61 del 2012.

Ulteriori condizioni contenute nel parere approvato dalla Commissione non richiedono l'inserimento di disposizioni aggiuntive rispetto al testo dello schema, ma riformulano alcune previsioni dello schema medesimo.

In particolare, si richiede la sostituzione del comma 3 dell'articolo 1 dello schema, con cui si abrogavano le previsioni del comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 61, volte a prevedere l'erogazione diretta a Roma capitale delle risorse statali relative a interventi speciali e al finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni. Il parere della Commissione richiede invece che il testo del comma 3 del citato articolo 12 non sia abrogato, ma sia sostituito integralmente con una disposizione con cui si prevede **l'erogazione diretta a Roma capitale della quota di risorse ad essa spettante nell'ambito dei finanziamenti statali per il trasporto pubblico locale**. L'erogazione diretta di risorse statali a Roma capitale, pertanto, non viene interamente abrogata, ma, piuttosto che essere riferita al complesso dei livelli essenziali delle prestazioni, viene limitata alle risorse relative al trasporto pubblico locale,

Più precisamente, la condizione inserita nel parere della Commissione prevede che con i decreti di ripartizione del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale nelle regioni a statuto ordinario, di cui all'articolo 16-*bis* del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, e successive modificazioni, sia determinata, previa intesa con la Regione Lazio e Roma

capitale, la quota di risorse spettante a Roma capitale sulla base dei medesimi criteri adottati per ripartire il Fondo tra le regioni. Ai fini della determinazione della quota spettante a Roma capitale sono esclusi i finanziamenti destinati al trasporto pubblico locale ferroviario. Le risorse in questione sono erogate direttamente a Roma capitale con le modalità e i tempi previsti per l'erogazione del Fondo alle regioni.

Le condizioni contenute nel parere della Commissione richiedono, infine, l'integrale riformulazione dell'articolo 2 dello schema di decreto, recante **disposizioni in materia di patrocinio della gestione commissariale di Roma capitale**. Il testo contenuto nel parere della Commissione stabilisce che la rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio della gestione commissariale, relativa al piano di rientro dal debito pregresso di Roma capitale siano assicurati dall'Avvocatura dello Stato, in conformità con quanto previsto dal regio decreto n. 1611 del 1933. Contestualmente, in considerazione dell'entità e della specificità del contenzioso in questione, si dispone che prosegua, senza oneri per la gestione commissariale, il patrocinio dell'Avvocatura comunale nelle controversie aventi ad oggetto partite inserite nel documento di accertamento del debito pregresso. Sono in ogni caso fatti salvi gli effetti dell'attività processuale già svolta dall'Avvocatura dello Stato.

3.2 Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante adozione della nota metodologica e del fabbisogno standard per ciascun comune e provincia, relativi alle funzioni di polizia locale, per quanto riguarda i comuni, e alle funzioni nel campo dello sviluppo economico – servizi del mercato del lavoro, per quanto riguarda le province.

Nel periodo considerato, la Commissione ha altresì svolto l'esame dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, recante **adozione della nota metodologica e del fabbisogno standard** per ciascun comune e provincia, relativi alle funzioni di polizia locale, per quanto riguarda i comuni, e alle funzioni nel campo dello sviluppo economico – servizi del mercato del lavoro, per quanto riguarda le province (atto n. 508).

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, ha approvato in via preliminare lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri nella seduta del 4 ottobre 2012.

Sullo schema di decreto la Conferenza Stato-città e autonomie locali ha espresso parere favorevole nella seduta dell'11 ottobre 2012.

Lo schema di decreto, presentato il 19 ottobre 2012, in attuazione dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, è stato assegnato il 23 ottobre alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale e alle Commissioni Bilancio di Camera e Senato per i profili di carattere

finanziario. Il termine per l'espressione del parere era fissato al 3 novembre 2012.

La Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale ha avviato l'esame del provvedimento nella seduta del 31 ottobre 2012. L'esame si è concluso nella seduta del 14 novembre 2012 con l'approvazione di **un parere favorevole con condizioni, osservazioni e raccomandazioni**.

La Commissione Bilancio della Camera ha concluso l'esame dello schema di decreto il 28 novembre 2012, esprimendo nulla osta sul testo del decreto, mentre la Commissione Bilancio del Senato non si è espressa.

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, **nella seduta del 21 dicembre 2012, ha approvato in via definitiva il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri** recante l'adozione delle note metodologiche e i fabbisogni standard relativamente alle funzioni di polizia locale per i comuni e alle funzioni dei servizi del mercato del lavoro per le province.

Si tratta delle prime funzioni per cui la complessa procedura di determinazione dei fabbisogni standard perviene a compimento.

Come previsto dal decreto legislativo n. 216 del 2010, infatti, è affidato a SOSE (Soluzioni per il sistema economico s.p.a.), con la collaborazione scientifica di IFEL (Istituto per la finanza e per l'economia locale), il compito di predisporre le metodologie e determinare i valori relativi ai fabbisogni standard per ciascuna funzione. I risultati dell'attività svolta da SOSE con la collaborazione di IFEL sono sottoposti alla valutazione e all'approvazione della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale (COPAFF). Tali risultati sono altresì oggetto di verifica da parte della Ragioneria generale dello Stato.

A conclusione di questa complessa procedura, le note metodologiche sono approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Prima dell'approvazione definitiva, sullo schema di decreto è acquisito il parere della Conferenza Stato-città e autonomie locali e, successivamente, delle Commissioni Bilancio di Camera e Senato e della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale.

La nota metodologica e i fabbisogni standard, in conformità con quanto previsto dalla legge delega, fanno riferimento esclusivamente alle province ed ai comuni rientranti nelle regioni ad autonomia ordinaria.

Sulla base dei dati contenuti nei certificati di conto consuntivo relativi al 2009, le funzioni di polizia locale rappresentano, per i comuni delle regioni a statuto ordinario, il 7,87% della spesa corrente complessiva relativa alle funzioni fondamentali individuate dal decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216.

I servizi del mercato del lavoro rappresentano per le Province delle Regioni a statuto ordinario l'11,49% della spesa corrente complessiva relativa alle funzioni fondamentali individuate dal decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216.

Per quanto concerne i **contenuti**, lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri reca l'approvazione di tre allegati.

Il primo allegato contiene la nota metodologica e l'individuazione dei fabbisogni standard relativamente alle funzioni di polizia locale dei comuni.

Le funzioni di polizia locale si compongono di tre differenti servizi: polizia municipale, polizia commerciale e polizia amministrativa.

La metodologia adottata perviene alla determinazione del fabbisogno standard sulla base dei seguenti elementi:

- a) i costi relativi agli *input* utilizzati nel processo di produzione e di fornitura del servizio, tra cui assume, naturalmente, rilievo principale il costo del lavoro;
- b) le variabili di contesto (caratteristiche territoriali, demografiche, socio-economiche), che influiscono sull'offerta del servizio, nel senso di favorire o ostacolare la prestazione del servizio;
- c) le variabili di contesto che influiscono sulla domanda del servizio. Nel caso della polizia locale si è, infatti, ritenuto che i dati sulla quantità delle prestazioni fornite non costituissero un indice significativo per misurare il livello di servizio offerto. Tali dati hanno, pertanto, una valenza descrittiva, ma non incidono sulla determinazione del fabbisogno.

Al fine di raccogliere i numerosi dati necessari, anche in considerazione della insufficienza delle informazioni contenute nel certificato del conto consuntivo degli enti o disponibili attraverso altre fonti istituzionali, è stato predisposto un articolato questionario, riprodotto nella nota metodologica. Il questionario è stato distribuito, mediante un apposito portale su Internet, a tutti gli enti interessati, vale a dire a 6.702 comuni e a 291 unioni di comuni appartenenti ai territori delle regioni a statuto ordinario. Tutti i comuni e 220 unioni hanno compilato il questionario e lo hanno restituito entro la metà del gennaio 2012.

Mediante il questionario sono stati acquisiti, per ciascun ente, i dati concernenti il territorio, la consistenza del personale impiegato, i locali e le dotazioni strumentali, la tipologia e quantità delle prestazioni fornite, le modalità di gestione del servizio e, in particolare, i casi in cui il servizio è gestito in forma associata (attraverso unioni di comuni, consorzi, comunità montane, o attraverso convenzioni), le spese per la fornitura del servizio e, distintamente, le spese per il personale.

I dati raccolti e verificati hanno permesso, attraverso l'applicazione della metodologia illustrata nella nota, di determinare il fabbisogno standard di riferimento per ogni comune. Merita segnalare che tale fabbisogno viene calcolato considerando la spesa media del personale per addetto corrisposta dall'ente locale. Come è spiegato nella nota metodologica, infatti, la spesa per il personale presenta forti rigidità, che non risultano modificabili nel breve periodo. Da qui la conclusione per cui "i fabbisogni standard dovranno incorporare valori del costo del lavoro non troppo diversi da quelli di fatto". Deve invece essere riservata al lungo periodo l'imposizione di valori di costo del lavoro che incorporino obiettivi più ambiziosi di contenimento della spesa.

Sulla base del fabbisogno standard di riferimento, rapportato alla popolazione del comune, è determinato, per ciascuno dei comuni appartenenti alle regioni a statuto ordinario, il coefficiente di riparto, vale a dire la quota spettante al comune per ciascuna unità della spesa complessiva relativa alla funzione di polizia locale (allegato 7 della nota metodologica).

Il **secondo allegato** approvato con lo schema di decreto del Presidente del Consiglio riguarda **la nota metodologica e l'individuazione del fabbisogno standard per le funzioni nel campo dello sviluppo economico, con specifico riferimento ai servizi del mercato del lavoro svolti dalle province**.

Anche in questo caso è stato elaborato e messo a disposizione in via informatica alle 83 province appartenenti alle regioni a statuto ordinario un questionario finalizzato a raccogliere i dati relativi alla consistenza del personale addetto a questi servizi, ai locali utilizzati e alle dotazioni strumentali, alle dimensioni e caratteristiche dell'utenza, alle tipologie e alla quantità dei servizi offerti, alle modalità di gestione, considerando in particolare le esternalizzazioni e la gestione in forma associata, alle spese per la prestazione dei servizi e, in modo specifico, alla spesa per il personale.

Sulla base dei dati raccolti, attraverso una metodologia sostanzialmente analoga a quella utilizzata per la determinazione dei fabbisogni standard relativi alle funzioni di polizia locale, è stato determinato, per ciascuna provincia, il fabbisogno standard di riferimento, che si riferisce ai servizi di collocamento prestati dai centri per l'impiego.

Conformemente alle funzioni di polizia locale, il fabbisogno standard di riferimento, rapportato alla popolazione in età lavorativa (15-64 anni) residente nella provincia, permette di determinare, per ciascuna provincia, il coefficiente di riparto, vale a dire la quota della spesa complessiva relativa alla funzione in questione spettante alla provincia medesima (allegato 6 della nota metodologica).

Il **terzo allegato** dello schema reca una **nota illustrativa** di SOSE che accompagna le note metodologiche. Nel parere espresso dalla Conferenza Stato – città ed autonomie locali, peraltro, è stata richiesta la soppressione di quest'ultimo allegato, osservando che esso non è stato oggetto di specifica e formale condivisione nell'ambito della Commissione tecnica paritetica.

La Commissione, nella seduta del 14 novembre 2012, ha approvato un **parere favorevole con condizioni, osservazioni e raccomandazioni**.

Le **condizioni** contenute nel parere riguardano innanzitutto la struttura delle note metodologiche e gli elementi informativi da esse forniti e sono **finalizzate a richiedere alcune integrazioni alle informazioni contenute nelle note metodologiche allegate allo schema di decreto**.

Per quanto concerne i fabbisogni standard relativi alle prime due funzioni, vale a dire, per i comuni, alla polizia locale, e, per le province, ai servizi del mercato del lavoro, il parere reso dalla Commissione indica che tali integrazioni, al fine di non ritardare i tempi di approvazione del decreto, possano avere luogo mediante una nota informativa. Per quanto riguarda i fabbisogni standard relativi alle altre funzioni fondamentali di comuni e province, le informazioni integrative richieste dovranno essere direttamente inserite nelle note metodologiche di volta in volta adottate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e sottoposte al parere della Conferenza Stato-città e autonomie locali, della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale e delle Commissioni parlamentari competenti per le conseguenze di carattere finanziario.

In primo luogo il parere approvato dalla Commissione richiede che siano resi noti i dati necessari **per poter confrontare, per ciascun ente, il fabbisogno standard per la prestazione dei servizi in questione con la spesa effettivamente sostenuta dall'ente stesso**. A tal fine dovrebbero essere posti a raffronto, per ciascun ente, il fabbisogno standard e la spesa effettivamente sostenuta, espressi in valore assoluto, e, in ogni caso, deve essere indicato, per ciascun ente, il coefficiente di riparto relativo alla spesa complessiva effettivamente sostenuta dal complesso di tutti gli enti con riferimento alle funzioni in esame, in modo da poterlo confrontare con il coefficiente di riparto ottenuto sulla base del fabbisogno standard. Tali confronti dovrebbero altresì essere effettuati considerando la spesa effettiva riferita non ad un solo anno, ma alla media relativa ad un periodo pluriennale di almeno tre anni.

Si richiede altresì che siano resi noti i dati necessari per poter confrontare **l'incidenza sul fabbisogno standard delle diverse variabili considerate** indipendentemente dalle unità di misura con le quali queste ultime sono espresse, suggerendo che, a tal fine, si potrebbe indicare l'elasticità del fabbisogno standard rispetto a ciascuna variabile.

In terzo luogo si sollecitano **chiarimenti in merito all'applicazione del coefficiente di riparto** individuato ai fini della determinazione della quota del fondo perequativo spettante a ciascun comune e a ciascuna provincia, in considerazione di quanto disposto dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 216 del 2010, e successive modificazioni, per cui i fabbisogni standard determinati entro il 31 marzo 2013 dovranno entrare in vigore nello stesso anno 2013, "con un processo di gradualità diretto a garantire l'entrata a regime nell'arco del triennio successivo". A tale scopo il parere rileva che il Governo dovrebbe precisare se intende applicare a partire dal 2013 il coefficiente di riparto indicato nelle note metodologiche all'assegnazione delle risorse perequative.

In relazione all'utilizzo dei coefficienti di riparto, la Commissione richiede altresì chiarimenti in ordine alle modalità con cui, a partire dai fabbisogni standard così individuati, si intenda dare attuazione alla previsione dell'articolo 13 della legge n. 42 del 2009 secondo la quale i trasferimenti perequativi a favore

di ciascun comune e ciascuna provincia devono essere determinati “sulla base di un indicatore di fabbisogno finanziario calcolato come differenza tra il valore standardizzato della spesa corrente al netto degli interessi e il valore standardizzato del gettito dei tributi ed entrate proprie di applicazione generale”. A tal fine la Commissione rileva che è necessario dare avvio con urgenza al processo di determinazione delle capacità fiscali di comuni e provincia in parallelo a quello di determinazione dei fabbisogni standard.

Gli elementi integrativi richiesti dalla Commissione, con specifico riferimento al confronto tra coefficiente di riparto riferito alla spesa effettivamente sostenuta e coefficiente di riparto ottenuto sulla base del fabbisogno standard e all'elasticità del fabbisogno standard rispetto a ciascuna variabile che concorre alla sua determinazione, **sono stati forniti**, per quanto riguarda le funzioni di polizia locale e dei servizi del mercato del lavoro, **nell'ambito della documentazione consegnata** dalla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale (COPAFF), da SOSE- Soluzioni per il sistema economico SpA e dall'Istituto per la finanza e l'economia locale (IFEL) **nell'audizione che si è svolta, successivamente all'approvazione del parere, nella seduta del 28 novembre 2012.**

Ulteriori condizioni contenute nel parere sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri approvato dalla Commissione si riferiscono, più in generale, ad esigenze di cui tener conto in relazione all'impostazione della metodologia e delle modalità di esposizione che saranno adottate nella prosecuzione delle attività di determinazione dei fabbisogni standard relativi alle funzioni fondamentali di comuni e province. Tali condizioni sono **finalizzate a sollecitare l'inserimento nelle successive note metodologiche di elementi che permettano di valutare e di premiare l'efficienza nella produzione e fornitura di servizi**, con specifico riferimento alle economie di scala, all'adozione di valori obiettivo riferiti al costo degli *input* e alla individuazione di livelli quantitativi standard dei servizi.

In particolare, nel parere approvato si rileva l'esigenza di evidenziare i dati utili per valutare, per ciascun ente, i costi degli *input* di particolare rilievo nella produzione e fornitura dei servizi in questione, in rapporto al fabbisogno standard.

Si richiede altresì di indicare i risultati derivanti dall'inserimento nel metodo di determinazione del fabbisogno standard dei correttivi necessari per dar conto delle economie di scala. A tal fine dovrebbe essere, tra l'altro, riconsiderata la scelta di attribuire un fabbisogno standard anche agli enti che non prestano i servizi considerati, valutando l'opportunità di adottare soluzioni alternative, quali, ad esempio, nel caso di servizio prestato in forma associata, l'indicazione del fabbisogno standard con riferimento alla struttura o organismo associativo dal quale il servizio è erogato; se il servizio è svolto da altre strutture pubbliche, si

potrebbe invece non assegnare all'ente alcun fabbisogno standard, valutando l'opportunità di prevedere eventuali misure incentivanti in relazione a tale modalità di erogazione del servizio.

Oltre al riferimento alle economie di scala, si sollecita l'evidenziazione dei risultati derivanti per ciascun ente dall'inserimento, nella determinazione del fabbisogno standard, di valori obiettivo che, con riferimento al costo degli *input*, che relativamente a ciascuna funzione fondamentale assumono particolare rilievo nel processo di produzione e fornitura dei relativi servizi, premiano gli enti più efficienti.

Infine, si chiede che siano illustrati i risultati relativi alla determinazione, per ciascun ente, dei livelli quantitativi standard dei servizi, in modo da poter porre a raffronto, per ogni ente, non soltanto il fabbisogno standard rispetto alla spesa effettivamente sostenuta, ma anche l'*output* standard rispetto al livello del servizio effettivamente offerto.

Le **osservazioni** contenute nel parere della Commissione si riferiscono ad ulteriori elementi che sono emersi nel corso del procedimento di approvazione dello schema di decreto.

La prima osservazione riprende la richiesta contenuta nell'ambito del parere favorevole approvato dalla Conferenza Stato – città ed autonomie locali, e già concordata in sede tecnica nella fase istruttoria relativa alla definizione di tale parere, invitando il Governo a valutare l'opportunità di sopprimere il comma 2 dell'articolo 1 dello schema di decreto e il terzo allegato, di cui il comma citato dispone l'approvazione, in quanto la nota illustrativa recata da tale allegato non è stata oggetto di specifica e formale condivisione nell'ambito della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale.

La seconda osservazione si riferisce al fatto che nella seduta della Commissione del 7 novembre 2012 il rappresentante del Governo ha consegnato una nuova versione dell'allegato 7 della nota metodologica concernente la determinazione dei fabbisogni standard relativi alle funzioni di polizia locale dei comuni, derivante da una revisione dei coefficienti di riparto della spesa, nella quale sono state sterilizzate le variabili sotto il controllo discrezionale delle amministrazioni locali. Come spiegato dal rappresentante del Governo, tale operazione è stata compiuta al fine di uniformare i criteri adottati per il calcolo dei coefficienti di riparto relativi alla polizia locale con i criteri che saranno adottati per le altre funzioni fondamentali. Con la seconda osservazione contenuta nel parere, si invita pertanto il Governo a valutare l'opportunità di adottare, con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, in conformità con le procedure stabilite dagli articoli 5 e 6 del decreto legislativo n. 216 del 2010, i coefficienti di riparto indicati nella documentazione consegnata dal rappresentante del Governo nella seduta del 7 novembre 2012, proprio al fine di garantire uniformità metodologica dei criteri di determinazione dei fabbisogni standard relativi alle diverse funzioni fondamentali.

Il parere approvato dalla Commissione reca infine alcune **raccomandazioni che si riferiscono** non tanto ai contenuti dello schema di decreto sottoposto alla Commissione, quanto, più in generale, **ai tempi e alle modalità del procedimento di determinazione e di applicazione dei fabbisogni standard relativi alle funzioni fondamentali di comuni e province.**

Al riguardo la Commissione in primo luogo evidenzia l'opportunità di una tempestiva conclusione della prima determinazione dei fabbisogni standard relativi a tutte le funzioni fondamentali di province e comuni. Per questo raccomanda al Governo di assicurare che la determinazione dei fabbisogni standard relativi a tutte le funzioni fondamentali di comuni e province e il loro utilizzo, ai fini del superamento del criterio della spesa storica, abbiano luogo nel rispetto dei tempi previsti dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 216 del 2010, e successive modificazioni, cercando, per quanto possibile, di anticipare le scadenze già fissate, in conformità con le previsioni dell'articolo 1-bis del decreto-legge n. 52 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 94 del 2012.

Anche al fine di garantire la tempestiva conclusione dei lavori relativi ai fabbisogni standard per tutte le funzioni fondamentali, la Commissione rileva che interventi normativi nel frattempo adottati non dovrebbero comportare ostacoli o ritardi sull'attività in corso. In particolare, nel parere si raccomanda al Governo di fare in modo che significative modifiche normative attinenti all'assetto degli enti locali, con particolare riferimento alla nuova definizione delle funzioni fondamentali dei comuni, introdotta dall'articolo 19 del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, e al riordino delle province, non ostacolino il proseguimento delle attività di determinazione dei fabbisogni standard secondo l'impostazione dettata dal decreto legislativo n. 216 del 2010, individuando di volta in volta le modalità più appropriate per raccordare le attività in corso e i risultati ottenuti con gli interventi legislativi nel frattempo adottati.

Le ultime due raccomandazioni riguardano, rispettivamente, l'ambito di applicazione delle procedure di determinazione dei fabbisogni standard e le possibilità di utilizzo dei risultati derivanti da tali attività.

Relativamente al primo aspetto, la Commissione raccomanda al Governo di verificare la possibilità di estendere, in via concordata e consensuale, l'ambito di applicazione delle procedure di determinazione dei fabbisogni standard anche ai comuni e alle province appartenenti ai territori delle regioni a statuto speciale e delle province autonome.

Per quanto riguarda il secondo aspetto, la Commissione, in considerazione del fatto che i fabbisogni standard possono rappresentare un parametro assai più idoneo e significativo di quelli finora impiegati per una mirata revisione della spesa pubblica, raccomanda infine al Governo di far uso dei risultati derivanti dalla determinazione dei fabbisogni standard relativi alle funzioni fondamentali di

comuni e province anche nella definizione e attuazione delle misure di revisione della spesa che interessano tali enti.

4. IL DOCUMENTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 5, COMMA 4, DEL PROPRIO REGOLAMENTO

Ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del proprio regolamento, la Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, sulla base dell'attività conoscitiva svolta può, mediante l'approvazione di un apposito documento, formulare osservazioni e fornire al Governo elementi di valutazione utili ai fini della predisposizione degli schemi di decreti legislativi di attuazione della legge n. 42 del 2009.

In base alla predisposizione regolamentare sopra richiamata, **la Commissione nella seduta del 29 maggio 2012 ha approvato un ampio documento con il quale si individuano e si rappresentano al Governo le priorità di intervento per completare l'attuazione del federalismo fiscale.**

La predisposizione del documento tiene conto dell'attività conoscitiva svolta dalla Commissione per fare il punto sullo stato di attuazione del federalismo fiscale, in particolare attraverso le audizioni del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione (seduta del 1° febbraio 2012) e del Comitato di rappresentanti delle autonomie territoriali (seduta del 22 febbraio 2012).

Conformemente a quanto previsto dal regolamento della Commissione, il documento (Doc. XVI-bis, n. 8) è stato comunicato ai Presidenti delle Camere e al Governo.

Le finalità e i contenuti del documento approvato dalla Commissione sono stati quindi ripresi in una mozione presentata il 19 luglio 2012 dal Presidente della Commissione, on. Enrico La Loggia, e sottoscritta da numerosi altri deputati membri della Commissione, appartenenti a diversi gruppi politici (mozione n. 1/01114).

Il documento, in primo luogo, richiama l'esigenza di **dare piena e completa attuazione alla legge delega** entro la fine della legislatura, adottando tutti i decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive che saranno ritenuti utili. La completa attuazione della legge delega richiede altresì, come evidenziato nel documento, la tempestiva adozione degli atti amministrativi previsti dai decreti legislativi in modo da garantire l'effettiva operatività del sistema di federalismo fiscale.

Nel documento sono quindi indicate le priorità di intervento che la Commissione ravvisa, con particolare riferimento agli elementi fondamentali del sistema delineato dalla legge n. 42, quali gli strumenti di coordinamento della finanza pubblica, la determinazione dei costi e fabbisogni standard e dei livelli essenziali delle prestazioni, gli assetti del sistema fiscale, con specifico riguardo

alla disciplina dell'IMU e delle addizionali all'IRPEF, l'ambito di applicazione per quanto concerne le regioni a statuto speciale e le province autonome.

Le ulteriori priorità evidenziate dal documento concernono l'ordinamento delle province, anche in considerazione dei ripetuti interventi normativi di cui è stato oggetto, la regolazione dei rapporti finanziari tra i diversi livelli di governo, nonché specifici profili in cui la fase di attuazione si è dimostrata particolarmente problematica, vale a dire, in particolare, il federalismo demaniale e gli strumenti di controllo dell'attività negli enti territoriali, quali la relazione di fine mandato.

Per quanto concerne gli **strumenti di coordinamento della finanza pubblica**, il documento ribadisce l'esigenza, in più occasioni sottolineata nel corso dei lavori della Commissione, di insediare con la massima urgenza la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, prevista dall'articolo 5 della legge delega, anche in considerazione del fatto che le regioni, le province e i comuni hanno già provveduto ad effettuare le rispettive designazioni. L'avvio dell'operatività della Conferenza è reso urgente proprio dai compiti di particolare rilievo che la legge n. 42 ad essa affida tra cui, in primo luogo, il raccordo istituzionale in vista della definizione degli obiettivi di finanza pubblica per comparto, anche in relazione ai livelli di pressione fiscale e di indebitamento e alla verifica periodica del nuovo ordinamento finanziario, proponendo eventuali modifiche o adeguamenti del sistema. Il documento sottolinea altresì che l'efficacia dell'attività che la Conferenza potrà esercitare dipende anche dalla tempestiva istituzione di una banca dati condivisa tra i diversi livelli di governo.

Sempre in materia di coordinamento di finanza pubblica, il documento sollecita una revisione della disciplina relativa al patto di stabilità interno, che, in coerenza con la normativa dettata dal decreto legislativo n. 149 del 2011, in materia di meccanismi sanzionatori e premiali, e con l'attuazione della legge costituzionale n. 1 del 2012, che ha introdotto nella Costituzione il principio del pareggio di bilancio, per un verso garantisca la costanza nel tempo delle regole del patto e, per l'altro, agevoli l'esercizio dell'autonomia locale e lo sviluppo della spesa per gli investimenti.

Relativamente ai **costi e fabbisogni standard** e ai livelli essenziali delle prestazioni, il documento sollecita il Governo a una verifica della procedura relativa alla determinazione dei fabbisogni standard, in modo da assicurarne il tempestivo completamento. Tale indicazione è avvalorata dalla rilevanza che l'adozione dei fabbisogni standard potrebbe assumere in relazione ai principi di equità nella ripartizione delle risorse e di efficienza nel loro utilizzo. I fabbisogni standard, come segnalato dal documento, potrebbero altresì costituire un parametro particolarmente appropriato per l'attuazione delle misure in materia di revisione della spesa per gli enti territoriali.

Contestualmente il documento sollecita altresì la tempestiva adozione, fin dalla manovra per il 2013, degli strumenti relativi al coordinamento dinamico della finanza pubblica, con particolare riferimento alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni, alla convergenza degli obiettivi di servizio rispetto a tali livelli e alla determinazione dell'obiettivo programmato della pressione fiscale complessiva.

Il documento fornisce altresì articolate indicazioni per quanto concerne gli **assetti del sistema fiscale e, in particolare, la disciplina dell'IMU e delle addizionali all'IRPEF**.

Con riguardo all'IMU, il documento segnala al Governo l'esigenza in primo luogo di coordinare le disposizioni dettate dal decreto-legge n. 201 del 2011 con quanto previsto dai decreti legislativi di attuazione della legge n. 42, in particolare per quanto concerne i meccanismi di riequilibrio e perequazione. Tale intervento dovrebbe permettere di superare l'ambiguità dell'IMU, dovuta al fatto che l'imposta contiene al suo interno sia la componente comunale che quella erariale; tale situazione dovrebbe invece essere risolta sulla base del principio di responsabilità fiscale di ogni livello istituzionale nei confronti dei cittadini. In base alle indicazioni del documento, la disciplina dell'IMU dovrebbe altresì essere riconsiderata, una volta acquisita l'entità del gettito relativo al versamento della prima rata previsto per giugno 2012 e nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, aumentando i margini di autonomia nella gestione dell'imposta da parte dei Comuni, soprattutto per ciò che concerne le aliquote e le detrazioni sull'abitazione principale, in modo da consentire la riduzione del carico fiscale che grava su di essa, fino ad arrivare sia a forme di esenzione parziale, sia al completo azzeramento dell'imposta, anche in relazione alle condizioni sociali ed economiche dei contribuenti.

Congiuntamente alle linee di indirizzo in materia di disciplina dell'IMU, il documento fornisce precise indicazioni anche in merito al sistema perequativo a regime degli enti locali, auspicando il passaggio da una perequazione dei soli trasferimenti fiscalizzati, come nell'attuale fondo sperimentale di riequilibrio, a una perequazione sul complesso delle risorse degli enti locali secondo i criteri dei fabbisogni standard e delle capacità fiscali standard.

In relazione alle addizionali all'IRPEF, il documento sollecita un intervento di revisione della disciplina, per quanto concerne la struttura delle addizionali e le relative aliquote, che, senza pregiudicare l'autonomia finanziaria di regioni e comuni, consenta di semplificarne gli assetti e riportare le addizionali a funzioni allocative.

Il documento interviene quindi sull'ambito di attuazione dei principi del federalismo fiscale nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome, evidenziando la priorità del completamento degli accordi in fase di discussione ai

tavoli di confronto istituiti presso la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome in base all'articolo 27 della legge delega. Nel documento si osserva, infatti, che è indispensabile rendere omogenea la disciplina dei tributi derivati dallo Stato sull'intero territorio nazionale ed estendere anche alle autonomie speciali i principi fondamentali dei sistemi perequativi basati sui criteri dei fabbisogni standard e delle capacità fiscali standard, anche modificando, per quanto concerne questo profilo, l'impostazione della legge delega.

Diverse parti del dispositivo del documento approvato dalla Commissione riguardano **l'ordinamento delle province** e, più in generale, delle istituzioni di governo di aria vasta, anche in considerazione del fatto che la materia è stata oggetto, a partire dal decreto-legge n. 201 del 2011, di una successione di interventi normativi di riordino.

Il documento evidenzia l'esigenza di una riforma organica delle istituzioni di governo di area vasta, con la quale pervenire ad una nuova articolazione del sistema delle autonomie, caratterizzata da una chiara ripartizione delle funzioni, dalla eliminazione di sovrapposizioni e ridondanze e dall'adeguatezza rispetto agli ambiti territoriali relativi a ciascun livello di governo, nonché, conseguentemente, dall'eliminazione dei poteri fiscali oggi attribuiti, in modo eccessivamente frammentato, agli enti che saranno soppressi per effetto dell'accorpamento. Mediante tale riforma, in particolare, si dovrebbe assicurare una effettiva razionalizzazione delle province, attraverso la riduzione del numero delle amministrazioni e una ridefinizione delle funzioni, anche con la soppressione degli enti strumentali (agenzie, società, consorzi) che svolgono funzioni esercitabili direttamente da parte delle autonomie territoriali, l'istituzione delle città metropolitane come enti per il governo integrato delle aree metropolitane, nonché il riordino delle amministrazioni periferiche dello Stato.

Contestualmente nel documento si osserva che la definizione della riforma delle istituzioni di aria vasta dovrebbe tener conto dell'impatto che il trasferimento delle funzioni e delle risorse oggi gestite dalle province avrà sui bilanci e sull'organizzazione di regioni e comuni.

Si evidenzia altresì che le misure in materia di ordinamento delle province dovrebbero essere coordinate con la disciplina finanziaria relativa a tali enti, al fine di assicurare la proporzionalità tra l'autonomia impositiva ad essi riconosciuta e le funzioni assegnate. In proposito, nel documento si osserva che qualora la riforma delle istituzioni di aria vasta non dovesse essere operativa all'inizio del 2013, emergerebbe l'esigenza di sospendere i poteri delle province di manovrare la propria fiscalità aumentando il carico fiscale rispetto a quello registrato nel 2011.

Altri punti del documento hanno per oggetto aspetti attinenti alla **regolazione dei rapporti finanziari tra i diversi livelli di governo**.

Riguardo a quest'ambito, il documento in primo luogo evidenzia l'esigenza di definire le modalità di finanziamento della spesa in conto capitale di regioni ed enti locali, anche in relazione all'attuazione del principio del pareggio di bilancio, introducendo meccanismi trasparenti e valutabili di raccordo fra perequazione infrastrutturale, fabbisogni standard e norme programmatiche per il coordinamento fra spese in conto capitale ordinarie e interventi speciali di cui al decreto legislativo n. 88 del 2011, anche con specifico riferimento ai territori montani e alle isole minori.

Il documento sollecita altresì da parte del Governo una verifica sull'attuazione della disciplina recata dal decreto legislativo n. 68 del 2011 per quanto riguarda la quantificazione e fiscalizzazione dei trasferimenti regionali agli enti locali.

Nel documento è anche affrontato il tema della tesoreria unica, come reintrodotta dal decreto-legge n. 1 del 2012; in proposito si indica al Governo l'esigenza di verificare gli effetti sui bilanci comunali di tale misura, valutando la possibilità di forme di compensazione delle eventuali minori disponibilità per i comuni.

Carattere più specifico hanno ulteriori indicazioni contenute nel documento, con le quali si invita il Governo a tener conto delle attività connesse all'estrazione e raffinazione degli idrocarburi, al fine di destinare una quota di maggiori entrate da esse derivanti allo sviluppo di progetti infrastrutturali e occupazionali di crescita nei territori di insediamento degli impianti produttivi e nei territori limitrofi.

Ad un tema specifico si riferisce anche la sollecitazione al Governo, con riferimento alla normativa adottata in materia di conferimento di funzioni a Roma capitale, a valutare l'opportunità di esplicitare l'assegnazione a Roma capitale di ulteriori risorse finanziarie esclusivamente sulla base del criterio dei fabbisogni standard, con espressa esclusione della spesa storica.

Il documento, infine, si sofferma su alcuni specifici **profili per i quali la fase di attuazione si è dimostrata particolarmente problematica**.

Al riguardo nel documento si richiamano i ritardi nell'attuazione del cosiddetto **"federalismo demaniale"**, previsto dal decreto legislativo n. 85 del 2010, sollecitando il Governo a verificare le ragioni della mancata emanazione dei decreti attuativi, necessari a garantire l'effettiva attribuzione alle autonomie territoriali di un proprio patrimonio, pur nella consapevolezza della priorità che va assegnata ad una decisa azione di riduzione del debito pubblico, anche attraverso eventuali dismissioni immobiliari.

Parimenti nel documento si rileva la mancata adozione dello schema tipo per la redazione della **relazione di fine mandato e di fine legislatura** da parte degli amministratori di regioni e comuni, di cui al decreto legislativo n. 149 del 2011, richiedendo al Governo di provvedere in tempi rapidi.

Il rafforzamento degli strumenti di controllo dovrebbe, secondo quanto indicato nel documento, associarsi ad una revisione delle sanzioni, per cui il mancato rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno dovrebbe tradursi in una riduzione delle risorse spettanti all'ente interessato in misura comunque non superiore al 5 per cento del complesso delle spese soggette al patto registrate nell'ultimo consuntivo.

La linea indicata dal documento di una revisione e completamento dell'attuazione della legge delega anche mediante l'adozione di decreti legislativi correttivi è stata seguita in misura assai limitata nella parte finale della legislatura, nella quale è stato adottato soltanto uno schema di decreto legislativo correttivo, concernente l'ordinamento di Roma capitale.

Peraltro, nel merito, alcune delle priorità di intervento e delle esigenze evidenziate nel documento hanno trovato riscontro, sia pure parziale, negli interventi che sono stati successivamente adottati, sia mediante decreti-legge, sia nell'ambito della legge di stabilità per il 2013, in particolare per quanto concerne la disciplina dell'IMU e la disciplina dei meccanismi di controllo e sanzionatori (*si veda al riguardo il capitolo 5 della presente Relazione*).

E' opportuno altresì segnalare che, in accordo con quanto indicato nel documento in ordine alla rilevanza della procedura di determinazione dei costi e fabbisogni standard, si è registrata nella parte finale della legislatura una significativa accelerazione dei lavori relativi a tale procedura, per quanto concerne le funzioni fondamentali di comuni e province, che ha consentito di pervenire all'approvazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con cui si adottano le note metodologiche e i fabbisogni standard relativi alle funzioni di polizia locale, per i comuni, e alle funzioni dei servizi del mercato del lavoro, per le province (*si veda al riguardo il capitolo 3, sezione 3.2, della presente Relazione*).

Non hanno invece trovato seguito altre indicazioni del documento, con particolare riferimento a quelle in materia di strumenti di coordinamento della finanza pubblica. Anche la revisione dell'ordinamento delle province non è pervenuta entro la legislatura a compiuta definizione.

5. LE MODIFICHE APPORTATE ALLA DISCIPLINA SUL FEDERALISMO FISCALE AL DI FUORI DEI DECRETI LEGISLATIVI DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE N. 42 DEL 2009

5.1 Gli interventi in materia di ordinamento delle province e delle città metropolitane (legge delega n. 42 del 2009)

Nel periodo preso in considerazione dalla presente Relazione sono intervenute, al di fuori degli strumenti di attuazione della legge delega n. 42 del 2009, rilevanti modifiche attinenti alla disciplina del federalismo fiscale.

Tali modifiche hanno interessato, in primo luogo, l'ordinamento degli enti territoriali, con particolare riferimento alle province e alle città metropolitane, e sono state attuate anche con novelle del testo della stessa legge delega.

Il riordino delle province

Particolarmente complesso e difficoltoso si è dimostrato il percorso normativo finalizzato ad un riordino delle province, attraverso la ridefinizione delle funzioni, degli organi e dell'assetto stesso degli enti.

Per quanto, come già osservato nella terza Relazione semestrale, si tratti di interventi che non incidono direttamente sulla normativa dettata dalla legge n. 42 e dai decreti legislativi adottati in attuazione della legge delega, la rilevanza di tali interventi rispetto al quadro complessivo del federalismo fiscale rende necessario darne, sia pur sinteticamente, conto.

Come illustrato nella terza Relazione semestrale, alla quale si rinvia, il **decreto-legge n. 201 del 2011** aveva previsto, tra le diverse misure volte al contenimento delle spesa pubblica, una profonda riforma del sistema delle province (art. 23, co. 14-21), affidando a tali enti esclusivamente funzioni di indirizzo politico e di coordinamento.

Per quanto concerne gli organi della provincia, sia il consiglio provinciale che il presidente della provincia erano configurati come organi ad elezione indiretta, eletto il primo dai membri dei Consigli dei comuni ricadenti nel territorio della provincia e il secondo dal consiglio provinciale stesso tra i suoi componenti.

Le radicali innovazioni introdotte con il decreto-legge n. 201 erano state precedute o seguite dall'esame, in sede parlamentare, di numerose proposte di legge, nessuna delle quali pervenuta a definitiva approvazione, con cui si intendeva intervenire sulla materia. Si cita soltanto il disegno di legge comunemente indicato come "Carta delle autonomie" (A.C. 3118 – A.S. 2259).

Successivamente, con il **decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95**, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 (decreto-legge revisione della spesa pubblica) si è inteso procedere ad una **riduzione del numero delle province e ad una riorganizzazione di tali enti**, contestualmente con l'istituzione e la disciplina delle città metropolitane (*si veda, su questo punto, la sezione successiva*).

L'**articolo 17 del decreto-legge n. 95/2012** ha infatti disposto un generale **riordino delle province** da attuarsi attraverso un articolato procedimento, scandito nelle seguenti fasi:

- la definizione dei requisiti minimi da parte del Governo con deliberazione del Consiglio dei ministri;
- la deliberazione, sulla base di tali requisiti, delle ipotesi di riordino da parte dei Consigli delle autonomie locali;
- la deliberazione di proposte di riordino da parte delle regioni;
- il riordino operato con legge del Governo sulla base delle proposte delle regioni.

In attuazione di tali disposizioni, i criteri per il riordino delle province sono stati definiti con deliberazione del Consiglio dei ministri del **20 luglio 2012**, in base alla quale i nuovi enti dovranno avere, congiuntamente, i due seguenti requisiti: una popolazione di almeno **350.000 abitanti** e una superficie territoriale non inferiore a **2.500 chilometri quadrati**.

Secondo quanto previsto dal decreto-legge n. 95, **deroghe** ai due requisiti sono ammesse nei seguenti casi: province nel cui territorio si trova il capoluogo di regione; province che confinano solo con province di regioni diverse da quella di appartenenza o con province destinate a trasformarsi in città metropolitane; le province autonome di Trento e Bolzano; le province il cui territorio è interamente montano.

Sulla base dei criteri così definiti i **Consigli delle autonomie locali** sono tenuti a predisporre delle **"ipotesi di riordino"** delle province situate nelle rispettive regioni e ad approvarli.

Le singole regioni elaborano quindi un nuovo documento recante una **proposta di riordino** delle province, sulla base delle ipotesi approvate dai Consigli delle autonomie locali. In caso di mancata trasmissione delle ipotesi da parte dei Consigli delle autonomie locali, le regioni avrebbero dovuto comunque procedere entro 80 giorni dalla data di pubblicazione della delibera del Governo. In caso di mancanza delle proposte delle regioni, il Governo avrebbe comunque disposto in via sostitutiva, previo parere della Conferenza unificata.

Il riordino effettivo è stabilito dal **Governo** sulla base delle proposte delle regioni con "atto legislativo di iniziativa governativa".

Per quanto concerne le regioni a statuto speciale, esse sono tenute ad adeguare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 95, i propri ordinamenti alle disposizioni dettate dal decreto medesimo.

L'articolo 17 del decreto legge n. 95/2012 è intervenuto anche sulla disciplina delle **funzioni delle province**, provvedendo ad integrare e modificare quanto disposto in materia dal decreto-legge n. 201/2011, che aveva stabilito che alle province spettano esclusivamente funzioni di **indirizzo** e di **coordinamento** delle attività dei comuni. Tale impostazione viene superata prevedendo l'affidamento alle province, dopo che sia stato effettuato l'accorpamento, di **ulteriori funzioni, corrispondenti alle funzioni definite di area vasta**. Tali funzioni ineriscono alla cura del **territorio** (pianificazione territoriale; tutela e valorizzazione dell'ambiente); alla gestione dei **trasporti** a livello provinciale (pianificazione dei servizi di trasporto; autorizzazione e controllo del trasporto privato; costruzione e gestione delle strade; circolazione stradale); alla **programmazione della rete scolastica** e alla gestione dell'**edilizia scolastica** nelle scuole secondarie di secondo grado.

Le funzioni conferite alle province dalla normativa vigente e non ricomprese tra quelle fondamentali, secondo quanto previsto dal decreto-legge n. 201 del 2011, avrebbero dovuto essere trasferite ai comuni da parte di Stato e regioni, con propria legge, secondo le rispettive competenze, entro il 31 dicembre 2012, salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, le stesse siano acquisite dalle regioni, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. Il decreto-legge n. 95 del 2012 ha precisato che le funzioni amministrative conferite alle province con legge dello Stato sono trasferite ai comuni previa individuazione puntuale da parte di un D.P.C.M.. L'esercizio di tali funzioni è subordinato all'effettivo trasferimento dei beni e delle risorse umane e strumentali, da effettuare sempre con D.P.C.M., nonché al loro effettivo finanziamento.

L'articolo 17 del decreto-legge n. 95 ha quindi confermato che gli **organi di governo della provincia** sono esclusivamente il consiglio provinciale e il presidente della provincia, secondo quanto già disposto dal D.L. n. 201 del 2011, che ha soppresso le giunte provinciali.

Ha inoltre previsto che la redistribuzione del **patto di stabilità interno** tra gli enti territoriali interessati dal riordino sia operata a invarianza del contributo complessivo.

Ha infine attribuito, per l'anno 2012, un contributo per un importo di 100 milioni di euro alle province interessate dalla riduzione dei contributi disposta dall'articolo 16, comma 7, del medesimo decreto-legge n. 95. Il contributo non è conteggiato fra le entrate valide ai fini del patto di stabilità interno ed è destinato alla riduzione del debito. Il riparto del contributo tra le province è stabilito con le modalità previste dal medesimo comma 7 (*si veda, in questo capitolo, il successivo paragrafo 5*).

Relativamente al **sistema elettorale provinciale**, per il quale il decreto-legge n. 95 del 2012 aveva confermato l'impostazione del decreto-legge n. 201 del 2011 (sulla base della quale il consiglio provinciale e il presidente della provincia si configuravano come organi ad elezione indiretta), il Governo ha presentato un **disegno di legge recante la disciplina delle modalità di elezione del presidente e del consiglio provinciale in attuazione delle disposizioni dettate dal decreto-legge n. 201 (A.C. 5210)**. L'esame parlamentare del disegno di legge non si è peraltro concluso prima dello scioglimento delle Camere.

Per quanto concerne il procedimento delineato dal decreto-legge n. 95 per ridurre il numero delle province attraverso la riagggregazione sulla base di requisiti minimi di popolazione e di estensione territoriale, il Governo ha adottato il **decreto-legge 5 novembre 2012, n. 188, "Disposizioni urgenti in materia di Province e Città metropolitane"**, che, in conformità con quanto previsto dal decreto-legge n. 95, avrebbe dovuto portare a compimento il riordino.

Il decreto-legge, nel confermare i requisiti stabiliti con deliberazione del Consiglio dei ministri del 20 luglio 2012 (una popolazione di almeno 350.000 abitanti e un territorio di almeno 2.500 chilometri quadrati), procedeva a definire, a decorrere dal 1° gennaio 2014, il nuovo assetto delle province delle regioni a statuto ordinario, riducendone il numero da 86 a 51, ivi comprese le 10 città metropolitane, che, a partire dalla medesima data, sarebbero state istituite con contestuale soppressione delle province del relativo territorio.

Anche in questo caso, peraltro, il disegno di legge di conversione del decreto (A.S. 3558), in concomitanza con lo scioglimento delle Camere, non ha concluso il proprio iter parlamentare (*si veda sotto, sezione "Le disposizioni di sospensione e proroga in materia di ordinamento delle province e delle città metropolitane recate dalla legge di stabilità per il 2013"*).

L'istituzione e la disciplina delle città metropolitane

In connessione con le previsioni recate in materia di riordino delle province, il **D.L. n. 95 del 2012, all'articolo 18**, ha previsto **l'istituzione delle città metropolitane** entro il **1° gennaio 2014** nei territori delle 10 province, che sono contestualmente soppresse, di Roma, Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria, ne ha ridefinito la disciplina e ha contestualmente abrogato sia la normativa dettata dal decreto legislativo n. 267 del 2000 (testo unico degli enti locali - TUEL), che prevedeva l'istituzione (facoltativa) della città metropolitana all'esito di un articolato procedimento che coinvolgeva la popolazione, gli enti locali, le regioni e lo Stato, sia l'**articolo 23 della legge n. 42 del 2009** che, pur mantenendo la disciplina ordinaria del TUEL,

introduceva una procedura transitoria (anch'essa facoltativa) e semplificata per la creazione delle città metropolitane.

L'articolo 18 del D.L. n. 95 ha altresì **abrogato i commi 9 e 10 dell'articolo 24** della legge n. 42, in relazione all'applicazione a Roma capitale delle disposizioni sulle città metropolitane. Di questa abrogazione la Commissione ha tenuto conto nel parere espresso sullo schema di decreto legislativo correttivo in materia di ordinamento di Roma capitale (*si veda il capitolo 3, sezione 3.1, della presente Relazione*)

La nuova disciplina delle città metropolitane dettata dal D.L. n. 95 comporta la soppressione delle province di Roma, Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria e la contestuale istituzione delle corrispondenti **città metropolitane**. La decorrenza temporale è fissata dal 1° gennaio 2014, ovvero "precedentemente", qualora entro il 31 dicembre 2013 abbiano luogo la cessazione o lo scioglimento del relativo consiglio provinciale ovvero la scadenza dell'incarico del commissario eventualmente nominato.

Il territorio della città metropolitana coincide con quello della **provincia** contestualmente **soppressa** ai sensi del comma 1, fermo restando il potere di iniziativa dei comuni, ai sensi dell'articolo 133, primo comma, della Costituzione, per il mutamento delle circoscrizioni provinciali o la creazione di nuove province. Il potere di iniziativa dei comuni si estrinseca in un **atto del consiglio**; con tale atto i comuni possono deliberare l'**adesione alla città metropolitana** o, in alternativa, ad **altra provincia** limitrofa.

Si prevede altresì la possibilità di **articolare in più comuni** il territorio del comune, già capoluogo della ex provincia, confluito nella città metropolitana. In altre parole, si dà la facoltà al comune capoluogo di mantenere la propria integrità, oppure scegliere di suddividere il proprio territorio in comuni (magari riproducendo i confini delle circoscrizioni di decentramento comunale, ove presenti). In questo caso la città metropolitana verrebbe ad essere composta dai comuni della ex provincia e dai nuovi comuni sorti dalla suddivisione del comune capoluogo.

L'articolazione in più comuni del capoluogo, se si sceglie tale possibilità, deve essere inserita nello **statuto** della città metropolitana con una **particolare procedura rinforzata**.

Gli **organi** della città metropolitana sono individuati nel **consiglio metropolitano** e nel **sindaco metropolitano**, il quale può nominare un vicesindaco ed attribuire deleghe a singoli consiglieri.

Gli organi metropolitani durano ordinariamente in carica cinque anni

Per quanto concerne il **sindaco metropolitano**, resta fermo il limite del "doppio mandato". Lo statuto della città metropolitana può stabilire diverse **modalità di designazione del sindaco metropolitano**, e in particolare che: a) sia di diritto il sindaco del comune capoluogo; b) sia eletto secondo le modalità stabilite per l'elezione del presidente della provincia; c) sia eletto a suffragio

universale e diretto, ma esclusivamente nel caso in cui lo statuto abbia previsto l'articolazione del comune capoluogo in più comuni.

Il consiglio metropolitano è composto da 16 consiglieri nelle città metropolitane con popolazione residente superiore a 3 milioni di abitanti; 12 consiglieri nelle città metropolitane con popolazione residente superiore a 800 mila e inferiore o pari a 3 milioni di abitanti; 10 consiglieri nelle altre città metropolitane.

I **consiglieri metropolitani** sono **eletti** con un sistema di **secondo grado**: sono eleggibili i sindaci dei comuni e i **consiglieri metropolitani** del territorio della città metropolitana; gli stessi soggetti esercitano il diritto di voto. Se peraltro lo statuto ha optato per l'elezione diretta del sindaco metropolitano, anche il consiglio metropolitano sarà eletto secondo tale sistema (si applicano le disposizioni del TUEL che prevedono un sistema proporzionale basato su candidature presentate in collegi uninominali).

Il compito di **elaborare** e **deliberare** lo statuto è affidato ad una sorta di organo costituente, la **conferenza metropolitana**, composta da tutti i sindaci dei comuni del territorio della provincia-città metropolitana e dal presidente della provincia. Lo statuto deliberato dalla conferenza entra in vigore fino all'approvazione dello statuto definitivo, che spetta al consiglio metropolitano.

In mancanza dell'approvazione dello statuto "provvisorio", il sindaco metropolitano è di diritto il sindaco del comune capoluogo fino alla data di approvazione dello statuto definitivo, se questo dovesse prevedere l'elezione (diretta o indiretta) del sindaco metropolitano. Il sindaco rimane in carica fino alla scadenza del mandato se invece lo statuto dovesse optare per l'ipotesi secondo cui il sindaco metropolitano è il sindaco del comune capoluogo.

La conferenza metropolitana cessa di esistere alla data di approvazione dello statuto, o in mancanza, il 1° novembre 2013.

Lo **statuto definitivo metropolitano** deve essere adottato da parte del consiglio metropolitano, a maggioranza assoluta, entro sei mesi dalla prima convocazione. Lo statuto regola l'organizzazione interna e le modalità di funzionamento degli organi e di assunzione delle decisioni; regola le forme di indirizzo e di coordinamento dell'azione complessiva di governo del territorio metropolitano; disciplina i rapporti fra i comuni facenti parte della città metropolitana e le modalità di organizzazione e di esercizio delle funzioni metropolitane, prevedendo le modalità con le quali la città metropolitana può **conferire** funzioni ai comuni, o alle associazioni di comuni, ricompresi nel proprio territorio con il contestuale trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie per il loro svolgimento; stabilisce le modalità con le quali i comuni facenti parti della città metropolitana possono conferire compiti e funzioni alla medesima: può regolare le modalità in base alle quali i comuni non ricompresi nel territorio metropolitano possono istituire accordi con la città metropolitana.

Le funzioni fondamentali delle città metropolitane sono rappresentate dalle funzioni fondamentali delle province e dalle seguenti ulteriori funzioni: 1) pianificazione territoriale generale e delle reti infrastrutturali; 2) strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici, nonché organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito metropolitano; 3) mobilità e viabilità; 4) promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale. Si tratta delle stesse funzioni assegnate alle città metropolitane dall'articolo 23 della legge n. 42 del 2009, con l'aggiunta di mobilità e viabilità.

Lo Stato e le regioni, ciascuna nelle materie di propria competenza, attribuiscono ulteriori funzioni alle città metropolitane in attuazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza indicati dal primo comma dell'articolo 118 della Costituzione.

Ciascuna città metropolitana succede a titolo universale in tutti i rapporti attivi e passivi della provincia soppressa; le risorse della città metropolitana sono individuate nel patrimonio e nelle risorse umane e strumentali della provincia soppressa, nonché nelle risorse finanziarie di cui agli articoli 23 e 24 del D.Lgs. n. 68 del 2011, che, rispettivamente, istituiscono il fondo perequativo delle province e delle città metropolitane e disciplinano articolatamente il sistema finanziario delle città metropolitane.

Modifiche alle disposizioni dettate dall'articolo 18 del decreto-legge n. 95 erano contenute nel decreto-legge n. 188 del 2012, che, peraltro, come già sopra indicato, non è stato convertito in legge.

Le disposizioni di sospensione e proroga in materia di ordinamento delle province e delle città metropolitane recate dalla legge di stabilità per il 2013

A seguito del percorso assai difficoltoso di ridefinizione dell'ordinamento delle province, con le inevitabili conseguenze anche in relazione all'istituzione e alla disciplina delle città metropolitane, **la legge di stabilità per il 2013 (legge 24 dicembre 2012, n. 228)** ha introdotto alcune disposizioni di sospensione e proroga di termini in tema di funzioni, risorse e di riordino delle province, nonché di istituzione delle città metropolitane.

In particolare **l'articolo 1, comma 115**, ha previsto, in primo luogo, la **sospensione** fino al 31 dicembre 2013 del **trasferimento** ai Comuni delle **funzioni** conferite dalla normativa vigente alle Province. Ha altresì sospeso fino alla stessa data il **trasferimento** delle **risorse** umane, finanziarie e strumentali necessarie all'esercizio delle funzioni trasferite.

E' stata contestualmente sospesa fino al **31 dicembre 2013** l'applicazione delle disposizioni in materia di **città metropolitane** stabilite dall'articolo 18 del decreto-legge 95 del 2012, sopra illustrate.

Sempre fino al **31 dicembre 2013** sono state sospese le **riduzioni** delle **dotazioni organiche** del personale dell'amministrazione civile **dell'interno**, che, secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 95 si sarebbero dovute applicare all'esito della procedura di soppressione e razionalizzazione delle province prevista dall'articolo 17 dello stesso decreto, e comunque entro il 30 aprile 2013.

Di conseguenza, sono **prorogati** al **31 dicembre 2013** il termine entro il quale sono stabilite, con legge dello Stato, le modalità di **elezione** dei componenti del **Consiglio provinciale**, con previsione di **gestioni commissariali** fino al 31 dicembre 2013, e il termine per il riordino delle province con atto legislativo di iniziativa governativa, già stabilito in sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 95/2012.

E' infine **attribuito** carattere **transitorio** all'assegnazione delle **funzioni di area vasta** specificamente previste per le **province** dal comma 10 dell'art. 17 del d.l. 95 del 2012.

Le disposizioni sopra richiamate sono da porsi in relazione anche al fatto, sopra segnalato, che la conclusione della Legislatura, brevemente anticipata rispetto alla scadenza naturale, ha impedito la conclusione dell'*iter* di approvazione di alcuni provvedimenti già all'esame del Parlamento, tra cui in particolare il disegno di legge presentato dal Governo il 16 maggio 2012 in materia di modalità di elezione del Consiglio Provinciale e del Presidente della Provincia (A.C. 5210) e il disegno di legge di conversione del decreto-legge 5 novembre 2012, n. 188, recante disposizioni urgenti in materia di Province e Città metropolitane (A.S. 3558). Il decreto-legge n. 188, di conseguenza, non è stato convertito in legge.

Il procedimento di riordino delle province rimane pertanto da completare e la questione dovrà essere nuovamente affrontata, non soltanto sotto il profilo attuativo, ma anche sotto il profilo normativo, nella XVII Legislatura.

5.2 Decreto legislativo n. 85 del 2010 - Il federalismo demaniale

La normativa sul federalismo demaniale è stata oggetto di modifiche legislative di carattere puntuale ad opera dell'**articolo 40 del D.L. n. 83 del 2012** in tema di **miniere**, e dell'**articolo 23-ter del D.L. n. 95 del 2012** relativamente alla valorizzazione e dismissione di **immobili pubblici**.

Le miniere

L'**articolo 40 del D.L. n. 83** dispone che le **miniere di materiali solidi** (vale a dire non comprendenti giacimenti petroliferi o di gas), che a norma del decreto legislativo n. 85 del 2010 sul federalismo demaniale sono state assegnate al

patrimonio disponibile delle Province, **siano trasferite al patrimonio indisponibile delle Regioni.**

La valorizzazione e la dismissione di immobili pubblici

L'**articolo 23-ter del D.L. n. 95 del 2012, ai commi 1 e 2**, dispone in tema di valorizzazione e dismissione di immobili pubblici. In particolare, il **comma 1** reca una serie di modifiche e integrazioni all'**articolo 33 del D.L. n. 98 del 2011**, con il quale è stata istituita una Società di gestione del risparmio (SGR), interamente posseduta dal Ministero dell'economia e delle finanze, con il compito di istituire fondi che partecipano a quelli immobiliari costituiti da enti territoriali, anche tramite società interamente partecipate, a cui sono conferiti immobili oggetto di progetti di valorizzazione. Dette modifiche sono finalizzate ad introdurre **ulteriori modalità operative della società di gestione del risparmio**: il Ministro dell'economia e delle finanze, attraverso la SGR, promuove la **costituzione di uno o più fondi comuni d'investimento immobiliare, a cui trasferire immobili di proprietà dello Stato non utilizzati per finalità istituzionali** (cd. "Fondo diretto"), nonché diritti reali immobiliari; inoltre, il Ministro dell'economia e delle finanze, attraverso la SGR, promuove uno o più fondi comuni di investimento immobiliare a cui conferire gli immobili di proprietà dello Stato **non più utilizzati dal Ministero della difesa** per finalità istituzionali e suscettibili di valorizzazione (cd. "Fondo difesa").

Conseguentemente il **comma 2 dell'articolo 23-ter** reca l'**abrogazione di una serie di norme.**

In particolare la **lettera a)** abroga alcune disposizioni del **decreto legislativo n. 85 del 2010**; in particolare:

- **l'articolo 3, comma 6**, il quale reca la disciplina relativa ai beni qualificati come trasferibili, relativamente ai quali le regioni e gli enti locali non hanno presentato la richiesta di attribuzione (**c.d. beni inoptati**). Tali beni dovevano confluire, sulla base di un D.P.C.M., in un patrimonio vincolato affidato all'Agenzia del demanio o all'amministrazione che ne curava la gestione. Tali soggetti avrebbero dovuto quindi provvedere, d'intesa con le regioni e gli enti locali interessati sulla base di appositi accordi di programma o protocolli d'intesa, alla valorizzazione e alienazione dei beni stessi. Qualora, trascorsi 36 mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del decreto di inserimento nel patrimonio vincolato, non si fosse proceduto alla stipula di accordi di programma o di protocolli d'intesa, i beni in argomento sarebbero rientrati nella piena disponibilità dello Stato;
- **l'articolo 5, commi 5-bis e 5-ter**, che consentivano, su richiesta, l'attribuzione dei beni oggetto di accordi o intese tra lo Stato e gli enti territoriali per la razionalizzazione o la valorizzazione dei rispettivi patrimoni immobiliari già sottoscritti all'ente che ha sottoscritto l'accordo o l'intesa

ovvero ad altri enti territoriali, qualora gli enti sottoscrittori dell'accordo o intesa non avessero fatto richiesta di attribuzione; un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa ricognizione da parte dell'Agenzia del demanio, sentita la Conferenza unificata, avrebbe stabilito termini e modalità per la cessazione dell'efficacia dei predetti accordi o intese, senza effetti sulla finanza pubblica; era prevista inoltre l'adozione entro il 13 luglio 2011, previa ricognizione da parte dell'Agenzia del demanio, di un decreto del MEF al fine di stabilire termini e modalità per la cessazione dell'efficacia dei predetti accordi o intese, senza effetti sulla finanza pubblica;

- **l'articolo 7**, il quale stabiliva che, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e con cadenza biennale, potevano essere adottati ulteriori decreti del Presidente del Consiglio dei ministri finalizzati all'attribuzione di ulteriori beni resisi disponibili. Le richieste presentate dagli enti territoriali interessati e relative a beni non inseriti né in precedenti decreti né in precedenti provvedimenti del direttore dell'Agenzia del demanio dovevano essere corredate di una relazione attestante i benefici derivanti alle pubbliche amministrazioni da una diversa utilizzazione funzionale dei beni o da una loro migliore valorizzazione in sede locale.

5.3 Decreto legislativo n. 216 del 2010 - Determinazione dei fabbisogni standard e individuazione delle funzioni fondamentali

Le disposizioni di urgenza approvate dal Parlamento nell'estate 2012 non hanno novellato direttamente il decreto legislativo n. 216 del 2010, ma sono comunque intervenute in merito alla determinazione di **costi e fabbisogni standard**.

Ulteriori misure, relative alla disciplina dettata dal decreto legislativo n. 216, o comunque ad essa connesse, sono state quindi introdotte dal D.L. n. 174 del 2012 e dalla legge di stabilità per il 2013.

Termini di conclusione del procedimento di determinazione dei fabbisogni standard

L'articolo **1-bis** del **D.L. 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94**, ha inteso **anticipare i termini di conclusione del procedimento di determinazione dei fabbisogni standard** rispetto a quanto previsto dal decreto legislativo n. 216 del 2010, e successive modificazioni, stabilendo che ai fini della revisione della spesa pubblica, ed in particolare in campo sanitario, sulla base delle procedure previste dal decreto legislativo n. 216 del 2010 (fabbisogni standard di province e comuni) e dall'articolo 13 del decreto legislativo n. 68 del 2011 (livelli essenziali di

assistenza e livelli essenziali delle prestazioni), il Governo debba pubblicare i relativi dati entro il 31 dicembre 2012 e ridefinire i tempi per l'attuazione dei decreti di determinazione dei fabbisogni medesimi entro il **30 aprile 2013**, in tal modo **anticipando il vigente termine del 31 dicembre 2013** previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 216 del 2010, come modificato dal decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14 (decreto-legge proroga termini).

Per quanto concerne invece i **livelli essenziali delle prestazioni di competenza regionale** previsti dal D.Lgs. n. 68/2011, pur in presenza della tempistica di determinazione dei fabbisogni stabilita dall'articolo 1-bis del decreto-legge n. 52, rimane ferma la necessità che i **LEP siano comunque fissati con legge**, sulla base di quanto dispone l'articolo 13 del medesimo decreto legislativo n. 216.

Sulla materia è intervenuto altresì il **comma 25-ter dell'articolo 15 del D.L. n. 95 del 2012**, prevedendo che in relazione alla determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel **settore sanitario**, secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 68 del 2011, il Governo provveda all'**acquisizione** e alla **pubblicazione** dei relativi dati **entro il 31 ottobre 2012**, nonché a ridefinire i tempi per l'attuazione del medesimo decreto nella parte relativa ai costi e fabbisogni standard nel settore sanitario, entro il 31 dicembre 2012.

Individuazione delle funzioni fondamentali

L'**articolo 19 del D.L. n. 95** definisce le **funzioni fondamentali dei comuni** ai sensi dell'art. 117, primo comma, lett. *p*), modificando altresì la disciplina relativa agli obblighi di esercizio associato di funzioni contenuta nel Testo unico per gli enti locali (TUEL).

Il **comma 1, lett. a)** individua le **funzioni fondamentali** dei comuni in conformità all'**art. 117, comma secondo, lett. p), della Costituzione**, che attribuisce in via esclusiva allo Stato la competenza normativa in materia.

L'**individuazione delle funzioni fondamentali** è compiuta attraverso una **modifica dell'articolo 14, comma 27, del D.L. n. 78 del 2010**, che aveva definito le stesse funzioni mediante **rinvio all'articolo 21, comma 3, della legge n. 42 del 2009**, il quale, a sua volta, aveva definito le funzioni fondamentali dei comuni solo in **via provvisoria ed esclusivamente ai fini del procedimento di determinazione dei costi e fabbisogni standard** disciplinato dal medesimo decreto legislativo.

Il **comma 1, lett. a), dell'articolo 19**, reca un'individuazione di funzioni fondamentali non marcata da finalità specifiche o transitorie, bensì **a regime**. Essa comprende sia funzioni strumentali, relative alla gestione e organizzazione degli enti, sia funzioni dirette alla comunità territoriale.

Quanto agli specifici contenuti delle funzioni, possono valutarsi le differenze rispetto a quanto disposto dalla legge n. 42 del 2009 in base al seguente schema.

Art. 21, comma 3, della legge n. 42/2009	Art. 19, comma 1, lett. a), del D.L. n. 95/2012 (e successive modificazioni)
a) funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo, nella misura complessiva del 70 per cento delle spese come certificate dall'ultimo conto del bilancio disponibile alla data di entrata in vigore della presente legge;	a) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;
b) funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti;	b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;
	c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;
e) funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente, fatta eccezione per il servizio di edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia nonché per il servizio idrico integrato;	d) pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;
	e) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
	f) organizzazione e gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e riscossione dei relativi tributi;
f) funzioni del settore sociale;	g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;
c) funzioni di istruzione pubblica, ivi compresi i servizi per gli asili nido e quelli di assistenza scolastica e refezione, nonché l'edilizia scolastica;	h) edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;
b) funzioni di polizia locale;	i) polizia municipale e polizia amministrativa locale;
	l) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale.».

Art. 21, comma 3, della legge n. 42/2009	Art. 19, comma 1, lett. a), del D.L. n. 95/2012 (e successive modificazioni)
	<i>l-bis</i>) servizi in materia di statistica

Riguardo all'edilizia scolastica, la cui competenza ai sensi della normativa previgente in parte era attribuita ai comuni e in parte alle province (come da ultimo confermato dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 216 del 2010), il testo originario del decreto-legge n. 95 ne prevedeva la titolarità ai soli comuni. Nel corso dell'esame parlamentare, all'articolo 17 del medesimo decreto-legge n. 95, tra le funzioni di area vasta delle province è stata aggiunta la gestione dell'**edilizia scolastica** nelle scuole secondarie di secondo grado (*si veda sopra, paragrafo 1*) e, conseguentemente, alla lettera *h*) dell'articolo 19, che attribuisce ai comuni le competenze relative all'edilizia scolastica, è stato introdotto l'inciso "per la parte non attribuita alla competenza delle province".

L'articolo 1, comma 305, della legge di stabilità per il 2013 (legge n. 228 del 2012) ha soppresso il riferimento ai servizi statistici, associato nella lettera *l*) ai servizi elettorali, e ha individuato una nuova specifica funzione dei comuni (lettera *l-bis*), rappresentata dai **servizi in materia di statistica**.

Per quanto concerne le funzioni fondamentali delle province, come ridefinite in base alle disposizioni recate dal decreto-legge n. 95 del 2012, si rinvia al paragrafo 1 del presente capitolo.

L'individuazione delle funzioni fondamentali di province e comuni assume un'importanza basilare ai fini del procedimento di determinazione dei costi e fabbisogni standard, che sono riferiti, appunto, a tali funzioni. Per questo motivo, il decreto legislativo n. 216 del 2010, come sopra ricordato, ha individuato, sia pure in via transitoria e soltanto ai fini del procedimento di determinazione dei costi e fabbisogni standard di comuni e province, le funzioni fondamentali di tali enti.

E' pertanto emersa l'esigenza, più volte evidenziata dalla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, che **la diversa individuazione delle funzioni fondamentali dei comuni effettuata dall'articolo 19 del decreto-legge n. 95 (e quella da effettuare a regime per le province, all'esito della procedura di riordino, che non è ancora conclusa, secondo quanto stabilito dall'articolo 17 del medesimo decreto-legge n. 95) non comportasse ostacoli, ritardi o addirittura interruzioni rispetto alle attività in corso di svolgimento per la determinazione dei costi e fabbisogni standard**.

A tal fine, con il **comma 7-bis dell'articolo 3 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174**, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, è stato introdotto all'articolo 3 del decreto legislativo n. 216 del 2010 il comma 1-bis,

che dispone che "in ogni caso", ai fini della determinazione dei fabbisogni standard, le modifiche all'elenco delle funzioni fondamentali di comuni e province sono prese in considerazione dal primo anno successivo all'adeguamento dei certificati di conto consuntivo alle modifiche suddette, tenuto anche conto degli esiti dell'armonizzazione degli schemi di bilancio ai sensi del decreto legislativo n. 118 del 2011 (che si applicherà a decorrere dal 2014).

Per quanto la formulazione della disposizione richiamata non risulti del tutto perspicua, essa comporta che i lavori relativi alla determinazione dei costi e fabbisogni standard possano proseguire sulla base dell'impostazione dettata dal decreto legislativo n. 216, fino a quando (il termine temporale è peraltro lasciato indeterminato) i dati contabili che rappresentano la base per la determinazione dei costi e fabbisogni standard, vale a dire i dati dei certificati di conto consuntivo, saranno adeguati alla nuova classificazione a regime delle funzioni fondamentali degli enti locali.

Obbligo di esercizio di funzioni in forma associata

Connessi con l'individuazione delle funzioni fondamentali sono gli interventi attinenti alla disciplina delle modalità di esercizio di tali funzioni. Si richiama in proposito il **D.L. n. 95, all'articolo 19, comma 1, lett. b)-e)**, che ha modificato la vigente normativa relativa **all'obbligo di esercizio in forma associata di funzioni** da parte di **comuni**.

In particolare, la **lettera b)** sostituisce interamente il comma 28 dell'articolo 14 del D.L. n. 78/2010 sul cui testo erano già intervenute modifiche apportate sia dalla legge di conversione n. 122/2010, sia dall'articolo 16, comma 22, del D.L. n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 148/2011, sia, a fini di proroga di nove mesi, dall'art. 29, comma 11-bis, del D.L. n. 216/2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 14/2012.

Art. 14, comma 28 del D.L. 78/2010	Testo modificato dall'art. 19, comma 1, lett. b)
28 Le funzioni fondamentali dei comuni, previste dall'art. 21, comma 3 della citata legge n. 42 del 2009, sono obbligatoriamente esercitate in forma associata, attraverso convenzione o unione, da parte dei comuni con popolazione superiore a 1.000 e fino a 5.000 abitanti, esclusi i comuni il cui territorio coincide integralmente con quello di una o di più isole ed il comune di Campione d'Italia. Tali funzioni sono obbligatoriamente esercitate in forma associata, attraverso convenzione o unione, da parte dei comuni, appartenenti o già appartenuti a comunità montane, con	28. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero fino a 3.000 abitanti se appartengono o sono appartenuti a comunità montane, esclusi i comuni il cui territorio coincide integralmente con quello di una o di più isole e il comune di Campione d'Italia, esercitano obbligatoriamente in forma associata, mediante unione di comuni o convenzione, le funzioni fondamentali dei comuni di cui al comma 27, ad esclusione della lettera l). Se l'esercizio di tali funzioni è legato alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, i comuni le esercitano obbligatoriamente in forma associata secondo le modalità stabilite dal presente

Art. 14, comma 28 del D.L. 78/2010	Testo modificato dall'art. 19, comma 1, lett. b)
popolazione stabilita dalla legge regionale e comunque inferiore a 3.000 abitanti.	articolo, fermo restando che tali funzioni comprendono la realizzazione e la gestione di infrastrutture tecnologiche, rete dati, fonia, apparati, di banche dati, di applicativi software, l'approvvigionamento di licenze per il software, la formazione informatica e la consulenza nel settore dell'informatica.

Sono anche stati ridefiniti i tempi relativi all'attuazione dell'esercizio associato di funzioni. Introducendo una specifica previsione all'articolo 14 TUEL, sono state previste due fasi per l'attuazione da parte dei comuni dell'esercizio associato di funzioni:

- entro il 1° gennaio 2013 i comuni interessati devono svolgere in forma associata almeno 3 delle funzioni fondamentali indicate all'art. 14, comma 27 come sostituito dall'articolo in esame;
- entro il 1° gennaio 2014 l'obbligo di esercizio associato coinvolge anche le altre 7 funzioni.

Trasporto pubblico locale

Il **comma 12-undecies dell'articolo 23 del D.L. n. 95** prescrive che le compensazioni economiche per lo svolgimento degli obblighi di servizio pubblico nel settore del trasporto pubblico regionale e locale debbano essere determinate secondo il criterio dei **costi standard**.

Tale criterio dovrà essere **osservato** dagli enti affidanti **per la quantificazione dei corrispettivi** offerti ai soggetti che svolgono il servizio e posti come base d'asta per l'affidamento del servizio stesso. I corrispettivi, come sopra quantificati, dovranno essere **indicati nel bando di gara o nella lettera di invito** a partecipare alle procedure concorsuali.

In relazione a tale disposizione occorre peraltro segnalare che le **modalità del finanziamento statale del trasporto pubblico locale** sono state riformate dall'articolo 16-*bis* del decreto-legge n. 95 del 2012, il cui testo è stato poi integralmente sostituito dal **comma 301 dell'articolo 1 della legge di stabilità per il 2013**.

La disciplina dettata dalle legge di stabilità istituisce, a decorrere **dal 2013**, il **Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario**, nelle regioni a **statuto ordinario**. Il Fondo è alimentato da una quota di **compartecipazione al gettito** derivante dalle **accise sul gasolio per autotrazione e sulla benzina**.

Entro il 31 gennaio 2013 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, dovrà essere stabilita l'aliquota di compartecipazione al gettito delle accise sul gasolio per autotrazione

e sulla benzina, in misura tale da assicurare che la dotazione del Fondo sia equivalente alla somma delle seguenti risorse:

- a) 465 milioni di euro per l'anno 2013, 443 milioni di euro per l'anno 2014 e 507 milioni di euro annui a decorrere dal 2015, come stanziamento aggiuntivo rispetto alle risorse già attribuite;
- b) risorse derivanti, per l'anno 2011, dalla compartecipazione al gettito dell'accisa sul gasolio per autotrazione e al gettito dell'accisa sulla benzina, al netto della quota di accisa sulla benzina destinata al finanziamento corrente del Servizio Sanitario nazionale. Tali compartecipazioni sono soppresse;
- c) risorse derivanti dallo stanziamento iscritto nel Fondo per il finanziamento del trasporto pubblico locale, anche ferroviario di cui agli articoli 21, comma 3, del D.L. n. 98/2011 e 30, comma 3, del D.L. n. 201/2011, che viene contestualmente soppresso.

I criteri e le modalità con cui ripartire e trasferire alle regioni a statuto ordinario le risorse del Fondo sono definiti, anche in questo caso entro il termine del 31 gennaio 2013, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi d'intesa con la Conferenza unificata. Per la definizione dei criteri si dovrà tenere conto, in particolare, del rapporto tra ricavi da traffico e costi dei servizi previsto dalla normativa nazionale vigente in materia di servizi di trasporto pubblico locale e di servizi ferroviari regionali, salvaguardando le esigenze della mobilità nei territori, anche con differenziazione dei servizi. I criteri di ripartizione dovranno essere finalizzati ad incentivare le regioni e gli enti locali a razionalizzare e rendere efficiente la programmazione e la gestione dei servizi di trasporto pubblico locale.

Le regioni a statuto ordinario, al fine di ottenere l'assegnazione dei contributi per il trasporto pubblico locale e ferroviario regionale, entro quattro mesi dall'emanazione del D.P.C.M. che definisce i criteri di ripartizione e trasferimento delle risorse del Fondo, devono adottare un piano di riprogrammazione dei propri servizi, secondo le indicazioni dello stesso D.P.C.M., e rimodulare i servizi a domanda debole. Inoltre, entro centottanta giorni dall'emanazione del D.P.C.M., le stesse regioni dovranno sostituire modalità di trasporto diseconomiche, con altre modalità che consentano di garantire il servizio, raggiungendo il rapporto ricavi/costi pari ad almeno 0,35, fissato dall'articolo 19, comma 5, del D.Lgs. n. 422/1997.

La ripartizione del Fondo tra le regioni dovrà essere effettuata mediante decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi sentita la Conferenza unificata, previa verifica degli effetti prodotti, in ciascuna regione, dal piano di riprogrammazione dei servizi relativo all'anno precedente. Il decreto di ripartizione dovrà essere emanato entro il 30 giugno di ciascun anno. Per l'anno 2013, il riparto delle

risorse è effettuato sulla base dei criteri e delle modalità previsti dal relativo D.P.C.M., previa adozione da parte delle regioni del piano di riprogrammazione.

Nelle more dell'emanazione del decreto di ripartizione, il 60 per cento dello stanziamento del Fondo sarà ripartito tra le regioni, a titolo di anticipazione e salve successive verifiche e compensazioni, mediante decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata. L'erogazione delle risorse avviene con cadenza mensile.

Le aziende che effettuano servizi di trasporto pubblico locale e servizi ferroviari di interesse regionale sono tenute a trasmettere ogni sei mesi, per via telematica, i propri dati economici e trasportistici all'Osservatorio nazionale sulle politiche del trasporto pubblico locale, al fine della creazione di una banca dati e di un sistema informativo per la verifica dell'andamento del settore. I dati trasmessi dovranno essere certificati, con le modalità che saranno definite con decreto ministeriale. La mancata trasmissione dei dati, secondo le previste modalità, impedisce l'erogazione dei contributi pubblici e dei corrispettivi dei contratti di servizio.

Le regioni non possono avere completo accesso al Fondo, se non assicurano l'equilibrio economico della gestione e la sua appropriatezza. Al riguardo si prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con la Conferenza unificata, si stabiliscano, nel caso di squilibrio economico:

- a) le modalità di redazione del piano di riprogrammazione dei servizi, anche con la previsione della eventuale nomina di commissari *ad acta*;
- b) la decadenza dei direttori generali degli enti e società regionali che gestiscono il trasporto pubblico locale;
- c) le verifiche sull'attuazione del piano e dei relativi programmi operativi, anche in questo caso con l'eventuale nomina di commissari *ad acta*.

Disposizioni finanziarie relative a SOSE S.p.A. e IFEL

Con riferimento alla disciplina dei costi e fabbisogni standard, è opportuno ricordare anche le disposizioni intervenute nel periodo al quale si riferisce la presente Relazione concernenti SOSE S.p.A. e IFEL.

A SOSE S.p.A., che si avvale della collaborazione scientifica di IFEL, il decreto legislativo n. 216 del 2010 affida, infatti, la predisposizione delle metodologie per la determinazione dei fabbisogni standard relativi a ciascuna delle funzioni fondamentali, che sono poi approvate dalla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale.

Un primo intervento, recato dal **comma 3 dell'articolo 4 del D.L. n. 16 del 2012**, modifica la normativa in materia di **finanziamento dell'Istituto per la finanza e per l'economia locale - IFEL**, disponendo che esso sia alimentato mediante versamento all'istituto di un contributo annuale dello 0,8 per mille del

gettito dell'imposta municipale sugli immobili - IMU (in precedenza ICI) a carico dei Comuni.

Tale contributo è a carico della quota di gettito relativa agli immobili diversi da quelli destinati ad abitazione principale e relative pertinenze.

Il comma, in particolare, innova la previgente disciplina, nel far riferimento all'IMU in luogo dell'ICI, e nel porre il versamento - a decorrere dal 1° gennaio 2013 - a carico dei comuni e non più dei concessionari della riscossione.

Sulle **modalità di finanziamento e di spesa di SOSE S.p.A. e IFEL** è quindi intervenuta anche **la legge di stabilità per il 2013**.

L'articolo 1, comma 385, della legge n. 228 del 2012, prevede che non si applichi all'Istituto per la finanza e l'economia locale - IFEL quanto disposto dall'articolo 4, comma 6, del D.L. n. 95/2012, per cui le pubbliche amministrazioni possono acquisire a titolo oneroso servizi di qualsiasi tipo, anche in base a convenzioni, da enti di diritto privato soltanto in base a procedure previste dalla normativa nazionale e comunitaria. Sulla base di tale previsione, pertanto, IFEL può derogare dall'obbligo, previsto per la generalità delle amministrazioni pubbliche, di attivare procedure concorsuali per l'acquisto di servizi da enti di diritto privato.

Il comma 386 del medesimo articolo 1 ridetermina **il contributo destinato al finanziamento dell'Istituto per la finanza e l'economia locale - IFEL per gli anni 2013 e 2014**, fissandolo nella misura dello 0,6 per mille del gettito dell'IMU spettante ai comuni relativamente agli immobili diversi da quelli destinati ad abitazione principale e relative pertinenze.

Per l'anno 2012, il contributo in favore dell'IFEL, come sopra ricordato, è stato stabilito, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del D.L. n. 16 del 2012, nella misura dello 0,8 per mille della quota del gettito IMU spettante ai comuni, sempre in relazione agli immobili diversi da quelli destinati ad abitazione principale e relative pertinenze.

La previsione di una percentuale più bassa deve essere valutata tenendo conto anche del fatto che per il 2013 e il 2014 l'intero gettito IMU è attribuito ai comuni, ad esclusione di quello derivante dagli immobili ad uso produttivo (*si veda infra, paragrafo 4*).

Il comma 557 dell'articolo 1 della legge n. 228 del 2012 dispone, infine, una integrazione, pari a 1,3 milioni di euro per il 2013, del **finanziamento a favore di SOSE - Soluzioni per il Sistema Economico S.p.A.**, di cui all'articolo 1, comma 23, della legge n. 220 del 2010 (legge di stabilità 2011).

L'integrazione è finalizzata al finanziamento delle ulteriori attività svolte da SOSE S.p.A. in attuazione dell'articolo 1-bis del D.L. n. 52 del 2012, il quale,

come sopra segnalato, prevede che il procedimento di determinazione dei fabbisogni standard relativi alle funzioni fondamentali di comuni e province si concluda entro il 30 aprile 2013.

5.4 Decreto legislativo n. 23 del 2011 - Il federalismo municipale

La disciplina del sistema di entrate proprie di carattere fiscale spettanti ai comuni ha rappresentato la parte della normativa dettata in attuazione della legge n. 42 del 2009 che, a partire dal decreto-legge n. 201 del 2011 (il cosiddetto decreto-legge salva Italia), ha subito le più numerose e rilevanti modifiche.

Degli interventi adottati fino al 31 marzo 2012, con particolare riferimento alla disciplina dell'IMU, è stata data ampia illustrazione nella terza Relazione semestrale, alla quale si rinvia.

In questo paragrafo si dà conto degli interventi successivi.

Le modifiche alla disciplina dell'IMU – Decreti-legge n. 16 del 2012 e n. 174 del 2012

Una prima serie di modifiche alla disciplina dell'IMU è stata introdotta dal decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 ("Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento"), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44. In particolare, **all'articolo 4 del D.L. n. 16 del 2012** sono state apportate numerose modifiche e integrazioni alla disciplina dell'IMU – **imposta municipale propria**, dettato dall'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, che ne ha previsto l'applicazione sperimentale per gli anni 2012-2014.

Il **comma 1-ter, lettera a), dell'articolo 4 del decreto-legge n. 16** esenta dall'imposta municipale propria i **fabbricati rurali a uso strumentale**, a condizione che siano ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani. Contestualmente si inserisce una riserva a favore delle province autonome di Trento e Bolzano, che potranno assoggettare a IMU i fabbricati rurali strumentali con l'aliquota di legge, in conformità coi propri statuti, ferma la possibilità di introdurre esenzioni, detrazioni o deduzioni.

Il **comma 1-ter, lettera b)**, precisa che gli immobili esenti dall'IMU sono comunque assoggettati alle imposte sui redditi ed alle relative addizionali, ove dovute.

La **lettera a) del comma 5 del medesimo articolo 4** in primo luogo puntualizza che, per l'individuazione degli immobili colpiti da imposta municipale propria, restano ferme le definizioni contenute nell'articolo 2 del decreto legislativo n. 504 del 1992, recante la disciplina ICI. In secondo luogo introduce requisiti più stringenti **per l'individuazione dell'abitazione principale del contribuente**, precisando che l'aliquota ridotta IMU e la detrazione si applicano

ove il possessore ed anche il suo nucleo familiare abbiano stabilito dimora e residenza anagrafica nell'immobile di riferimento. Infine, relativamente alle **riduzioni di imposta riservate agli immobili rurali**, la medesima lettera individua i beneficiari di tali riduzioni nei coltivatori diretti e negli imprenditori agricoli professionali ai sensi dell'articolo 1 del D.Lgs. 99 del 2004, includendovi le persone fisiche e le società di capitali che operano nel settore.

Il **comma 5, lettera b)**, dispone la riduzione al 50 per cento della base imponibile IMU per i **fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili** e di fatto non utilizzati e per i **fabbricati di interesse storico o artistico**.

La **lettera c)** del **comma 5** innalza da 130 a 135 la misura del moltiplicatore da applicare per il calcolo della base imponibile IMU per i terreni agricoli e riduce tale moltiplicatore a 110 per tutti i terreni, compresi quelli non coltivati, purché siano posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola.

Il **comma 5, lettera d)** prevede che l'acconto IMU 2012 sui fabbricati rurali strumentali sia versato nella misura del 30 per cento dell'imposta dovuta, con saldo alla seconda rata; se i fabbricati sono di nuovo accatastamento, nel 2012 il versamento dell'imposta è effettuato in un'unica soluzione entro il 1° dicembre.

La **lettera e)** del **comma 5**, reca alcune limitazioni all'applicazione dell'IMU ai **terreni agricoli** posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali, commisurate al valore del terreno.

La **lettera f)** del **comma 5** esclude dal gettito IMU spettante allo Stato la quota di imposta dovuta sugli **immobili delle cooperative edilizie** a proprietà indivisa adibiti ad abitazione principale dei soci assegnatari e sugli **alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari**. Consente altresì ai comuni di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da **anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente**.

La **lettera g)** del **comma 5** esclude dal gettito IMU spettante allo Stato la quota di imposta dovuta sugli **immobili posseduti dai comuni**, siti sul proprio territorio, colpiti da imposta.

Le **lettere h) e i)** del **comma 5** integrano la disciplina dell'IMU con una serie di prescrizioni relative alle **dichiarazioni** d'imposta, ai **pagamenti** da effettuarsi nel **2012**, all'eventuale modificabilità delle aliquote e della detrazione fissate dalla legge, nonché agli adempimenti dei Comuni in relazione all'imposta municipale.

In primo luogo si consente, a decorrere dal 1° dicembre 2012, di pagare l'imposta – oltre che con F24 – anche tramite **bollettino postale**.

Per quanto riguarda il pagamento dell'imposta sull'abitazione principale e relative pertinenze, è prevista, per l'anno 2012, la possibilità di versarla, a scelta del contribuente, in due o tre rate.

Per tutti gli altri immobili, nel 2012 la prima rata dovrà essere pagata versando il 50 per cento dell'importo ottenuto applicando le aliquote di base e la detrazione prevista per l'abitazione principale, senza sanzioni e interessi. La seconda rata sarà versata a saldo dell'imposta complessivamente dovuta, salvo conguaglio.

Si consente altresì di modificare l'importo delle aliquote di base e della detrazione per l'abitazione principale con uno o più D.P.C.M..

La **lettera l) del comma 5** prevede che, a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni comunali di approvazione delle **aliquote** e della **detrazione** dell'IMU dovranno essere inviate esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico del Ministero dell'economia e delle finanze.

La **lettera m) del comma 5** ripristina, nei confronti dei **comuni delle regioni a statuto speciale**, il rimborso della minore imposta derivante dall'esenzione ICI dell'abitazione principale, disposta nel 2008.

Il **comma 5-bis** affida a un decreto ministeriale l'individuazione dei comuni nei quali si applica l'esenzione IMU per i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina.

I **commi da 5-ter a 5-septies**, abrogando alcune disposizioni vigenti in materia di determinazione della base imponibile (a fini ICI e delle imposte sui redditi) per gli immobili di interesse storico e artistico, ne modificano altresì il regime fiscale ai fini delle imposte dirette. Si introducono a tal fine modalità agevolate di determinazione dei redditi da locazione dei predetti immobili.

Il **comma 12-quinquies** specifica che l'assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione; in sostanza ciò costituisce presupposto per il pagamento dell'IMU.

Alcune misure concernenti l'IMU sono state inserite anche nel **decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213**, ("Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012"), che hanno riguardato, in particolare, la disciplina dell'esenzione dall'imposta degli immobili degli enti non commerciali.

Il **comma 3 dell'articolo 9** ha posticipato dal 30 settembre al **31 ottobre 2012** il **termine** a disposizione dei comuni per l'**approvazione** o la modifica del **regolamento** e delle **delibere** in materia di aliquote e detrazione IMU. Ha inoltre differito i **termini** per la presentazione della **dichiarazione IMU**, originariamente fissati al 30 settembre 2012, consentendo di presentarla **entro novanta giorni** dall'entrata in vigore del decreto di **approvazione del modello** di dichiarazione IMU e delle relative istruzioni per la combinazione.

Il **comma 6-bis dell'articolo 9** ha previsto che entro febbraio 2013 si provveda alla verifica del gettito IMU relativo all'anno 2012 e che, in base alla suddetta verifica, si provveda all'eventuale, conseguente regolazione dei rapporti finanziari tra lo Stato e i comuni.

Le altre disposizioni relative all'IMU recate dal decreto-legge n. 174 hanno riguardato, come detto, la disciplina dell'imposta in relazione agli **immobili degli enti non commerciali**

Il **comma 6 dell'articolo 9**, intervenendo, in particolare, sulla disciplina dell'IMU applicabile agli immobili a utilizzazione "mista", per i quali non è possibile individuare la frazione su cui si svolge l'attività non commerciale esente da imposta, affida alla disciplina regolamentare il compito ulteriore di individuare i requisiti atti a qualificare le attività come svolte con modalità non commerciali (in relazione alle quali sussiste l'esenzione), oltre che gli elementi volti a individuare il rapporto proporzionale tra uso commerciale e uso non commerciale dell'immobile.

Tale previsione è stata introdotta al fine di superare le riserve espresse dal Consiglio di Stato in ordine allo schema di regolamento che era intervenuto sulla materia.

La disciplina **dell'esenzione da IMU per gli immobili di enti non commerciali** rimanda alle esenzioni in precedenza vigenti per l'ICI, in base alle quali sono esenti gli immobili utilizzati dagli enti non commerciali e destinati esclusivamente allo svolgimento di determinate attività (attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché di attività di religione o di culto, ovvero dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all'educazione cristiana). L'articolo 91-bis del D.L. 1/2012 ha **specificato** che tale **esenzione** opera **solo** ove le predette attività siano svolte **con modalità non commerciali**. In caso contrario, qualora le attività siano svolte con **modalità commerciali**, i relativi immobili saranno assoggettati, dal 2013, all'IMU. Quando è possibile individuare gli immobili o le porzioni di immobili adibiti esclusivamente ad attività di natura non commerciale, l'esenzione si applica solo alla frazione di unità in cui tale attività si svolge. Quando, invece, tale individuazione non risulta possibile, dal 1° gennaio 2013 l'esenzione sarà applicata secondo un **criterio di proporzionalità** rispetto all'uso non commerciale dell'immobile, come risultante da apposita dichiarazione. La definizione delle modalità e delle procedure relative alla predetta dichiarazione, nonché degli elementi rilevanti ai fini dell'individuazione del rapporto proporzionale tra attività commerciali e non commerciali esercitate in uno stesso immobile, sono state demandate ad un apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Sullo schema di regolamento in questione sono intervenute le riserve del Consiglio di Stato, che ha osservato come lo schema intervenisse anche su profili che esulano dall'oggetto del regolamento, come stabilito dall'articolo 91-bis del decreto-legge n. 1/2012. Da qui il successivo intervento a livello di normativa primaria, volto ad ampliare i contenuti del regolamento, operato con il decreto-legge n. 174.

Il **comma 6-ter dell'articolo 9** individua quindi nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200, le disposizioni di attuazione delle norme sull'esenzione dell'imposta comunale sugli immobili degli enti non commerciali, recate dal comma 3, dell'articolo 91-bis, del decreto-legge n. 1 del 2012, come integrato dal comma 6 del medesimo articolo 9. Il decreto in questione, che viene pertanto legiferato, reca le definizioni, tra l'altro, di ente non commerciale, delle attività svolte, delle modalità che ne caratterizzano la natura non commerciale (attività istituzionali prive di scopo di lucro che non si pongono in concorrenza con altri operatori del mercato e costituiscono espressione dei principi di solidarietà e sussidiarietà) e dell'utilizzazione mista. Sono quindi definiti i **requisiti** generali per lo svolgimento con modalità non commerciali delle attività istituzionali.

Il **comma 6-quinquies** dell'articolo 9 **sottrae** espressamente gli **immobili delle fondazioni bancarie dall'esenzione IMU** prevista per gli **enti non commerciali**, in relazione allo svolgimento delle attività sopra indicate. Di conseguenza **anche nel caso in cui sugli immobili delle fondazioni bancarie insistano attività non qualificabili come "commerciali"**, tali immobili saranno assoggettati ad IMU.

Le misure relative alle altre imposte comunali – Decreto-legge n. 16 del 2012

Il decreto-legge n. 16 del 2012 ha introdotto anche altre disposizioni in materia di imposte comunali, concernenti, in particolare, l'addizionale comunale all'IRPEF, la disciplina delle esenzioni connesse alla cedolare secca sulle locazioni, l'imposta di scopo e l'imposta di sbarco.

L'articolo 4, comma 1, modificando l'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo n. 23 del 2011 (federalismo municipale), ha anticipato dal 31 dicembre al 20 dicembre il termine entro cui le **delibere di variazione dell'addizionale comunale all'IRPEF** devono essere pubblicate sul sito del Ministero dell'economia per avere effetto in relazione ai redditi percepiti dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione.

In tal modo viene disposto l'allineamento con il termine del 20 dicembre già previsto per la pubblicazione della delibera relativa alla variazione dell'acconto dell'addizionale medesima ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo n. 360 del 1998.

Al medesimo comma è altresì modificato il comma 6 dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 23, espungendo il riferimento all'articolo 59 del decreto legislativo n. 446 del 1997. Si stabilisce pertanto che i **comuni**, per i **nuovi tributi** istituiti sulla base del decreto legislativo n. 23 eserciteranno la propria **potestà regolamentare** secondo le **regole generali** di cui **all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997**, e non anche in base alle attribuzioni in materia di

imposta comunale sugli immobili (ICI) di cui all'articolo 59 del decreto legislativo n. 446 del 1997.

L'articolo 4, comma 1-bis, del D.L. n. 16 del 2012 ha esentato dall'imposta di registro e di bollo l'atto di fideiussione prestata per il conduttore in occasione della stipula di contratti di locazione su immobili ad uso abitativo, qualora assoggettati alla "cedolare secca".

A tal fine è aggiunto un periodo **all'articolo 3, comma 2**, del decreto legislativo n. 23 del 2011, che ha introdotto la "cedolare secca" sui contratti di locazione.

L'articolo 4, comma 1-quater, del D.L. n. 16 del 2012 interviene in tema di **imposta di scopo**, consentendo ai comuni di disciplinarla con proprio regolamento, anziché attraverso una revisione dell'imposta da effettuarsi con regolamento statale, e specificando che la base imponibile dell'imposta di scopo è la medesima dell'IMU.

Più precisamente, è novellato l'articolo 6 del decreto legislativo n. 23 del 2011, che disciplina l'imposta di scopo. Le novelle:

- modificano il comma 1 dell'articolo 6, consentendo ai comuni di **disciplinare con regolamento l'imposta di scopo**, nel quadro della disciplina recata dalla legge finanziaria 2007, in luogo della revisione dell'imposta da effettuarsi con regolamento statale;
- sostituiscono integralmente il comma 2, disponendo che, a decorrere dall'entrata in vigore dell'IMU sperimentale (e cioè dal 2012 ai sensi dell'articolo 13 del D.L. n. 201 del 2011), **l'imposta di scopo** si applichi o, se istituita, continui ad applicarsi con riferimento alla **base imponibile** e secondo la disciplina vigente per l'**IMU**. In sostanza la base imponibile dell'imposta di scopo è costituita dalla medesima base imponibile dell'IMU, vale a dire è determinata sulla base del valore dell'immobile e dei moltiplicatori previsti per l'IMU. La base imponibile è ridotta del 50% per i fabbricati di interesse storico o artistico e per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati.

Il comma 2-bis dell'articolo 4 del D.L. n. 16 del 2012, aggiungendo il comma 3-bis all'articolo 4 del D.Lgs. n. 23 del 2011 (federalismo municipale) consente ai **comuni delle isole minori**, ovvero a quelli nel cui territorio insistono isole minori, di istituire, in alternativa all'imposta di soggiorno, **un'imposta di sbarco**, destinata a finanziare interventi in materia di turismo, di fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali e dei servizi pubblici locali.

L'imposta si applica **nella misura massima di 1,50 euro** ed è riscossa dalle compagnie di navigazione che forniscono collegamenti marittimi di linea unitamente al prezzo del biglietto.

L'imposta non è dovuta:

- dai soggetti residenti nel comune;
- dai lavoratori (intendendosi le persone che si recano nell'isola per motivi di lavoro);
- dagli studenti pendolari (gli studenti non residenti che si recano nell'isola per motivi di studio);
- dai componenti dei nuclei familiari dei soggetti che risultino aver pagato l'imposta municipale propria (IMU) e che sono parificati ai residenti (vale a dire dai possessori di seconde case presenti sull'isola e relativo nucleo familiare).

La disposizione precisa inoltre che la compagnia di navigazione è responsabile del pagamento dell'imposta, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione e degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale.

In caso di omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile d'imposta (compagnia di navigazione) si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto.

In caso di omesso o parziale versamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa pari al 30 per cento di ogni importo non versato (art. 13, D.Lgs. n. 471/1997). Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni, la suddetta sanzione, oltre alle riduzioni previste in caso di ravvedimento ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 472 del 1997, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.

Per tutto quanto non espressamente previsto, si applica la normativa vigente in materia di notifica e accertamento dei tributi locali.

I comuni possono prevedere nel proprio regolamento modalità applicative del tributo, nonché eventuali esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo.

Gli interventi di riduzione delle risorse destinate a finalità perequative.

L'**articolo 67-sexies del D.L. n. 83**, nel recare la copertura finanziaria degli oneri recati dall'articolo 67-ter per la ricostruzione e gli altri interventi necessari per il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree abruzzesi colpite dal sisma del 6 aprile 2009 - quantificati in **14.164.000 euro** per ciascuno degli anni **2013-2015** e in **11.844.000 euro a decorrere dal 2016** - al **comma 1** ha disposto la **riduzione** delle disponibilità del Fondo sperimentale di riequilibrio di comuni, e, a decorrere dalla data della sua attivazione, del futuro Fondo perequativo, determinati ai sensi degli articoli 2 e 13 del decreto legislativo n. 23 del 2011.

Successivamente, il **comma 6 dell'articolo 16 del D.L. n. 95** ha disposto una ulteriore **riduzione** del fondo sperimentale di riequilibrio dei comuni, ovvero del fondo perequativo, e dei trasferimenti erariali dovuti ai comuni della Regione

Siciliana e della Regione Sardegna nei seguenti importi, come modificati nel corso dell'esame parlamentare:

- **500 milioni** di euro per il **2012**;
- **2.000 milioni** di euro per gli anni **2013 e 2014**;
- **2.100 milioni** a decorrere **dall'anno 2015**.

Le **riduzioni** da imputare a ciascun comune sono **determinate** dalla **Conferenza Stato-città**, sulla base dell'istruttoria condotta dall'ANCI, e **recepite con decreto del Ministero** dell'interno entro il 30 settembre 2012.

Nella determinazione delle riduzioni relative a ciascun comune si deve tener conto, tra l'altro:

- delle analisi della spesa effettuate dal commissario straordinario nominato, da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, per la razionalizzazione della spesa per acquisti e servizi, ai sensi del D.L. n. 52 del 2012;
- degli elementi di costo nei singoli settori merceologici;
- dei dati raccolti per la determinazione dei fabbisogni standard;
- dei conseguenti risparmi potenziali di ciascun ente.

In caso di mancata deliberazione della Conferenza Stato-città, il Ministero dell'interno procede comunque all'adozione del decreto entro il 15 ottobre 2012, ripartendo tra i comuni la riduzione complessiva in misura proporzionale alle spese sostenute per consumi intermedi, come desunte per l'anno 2011 dal SIOPE (Sistema Informativo delle operazioni degli enti pubblici).

In caso di incapienza, l'Agenzia delle entrate è autorizzata al recupero delle somme, nei confronti dei comuni interessati, all'atto del pagamento ai comuni medesimi dell'IMU propria (come disciplinata dall'art. 13 del D.L. n. 201/2011), sulla base dei dati comunicati dal Ministero dell'interno. Le somme così recuperate sono versate allo Stato contestualmente alla quota IMU riservata allo Stato. Qualora anche le somme da riversare ai comuni a titolo di IMU propria risultino incipienti, il versamento al bilancio dello Stato della parte non recuperata è effettuato a valere sulle disponibilità presenti sulla contabilità speciale n. 1778 "Agenzia delle entrate – Fondi di Bilancio". Tal contabilità dovrà tuttavia essere reintegrata con i successivi versamenti dell'IMU propria spettante ai comuni.

Sulle previsioni dell'articolo 16, comma 6, del decreto-legge n. 95 del 2012 è intervenuto successivamente il **decreto-legge n. 174 del 2012**, che, al **comma 2 dell'articolo 8**, ha previsto lo **slittamento dei termini** per l'adozione del decreto, da parte del Ministro dell'interno, **per la riduzione delle risorse del Fondo sperimentale di riequilibrio dei comuni e del Fondo sperimentale di riequilibrio delle province** - ovvero dei fondi perequativi - e dei trasferimenti erariali dovuti ai comuni e alle province della Regione Siciliana e della Regione Sardegna, da imputare a ciascun comune secondo le determinazioni della

Conferenza Stato-città ed autonomie locali. La data entro la quale il Ministero dell'interno è tenuto al recepimento, con apposito decreto, delle riduzioni da imputare a ciascun comune come determinate dalla Conferenza Stato-città, dal 30 settembre 2012 è fissata al 15 ottobre 2012, per le riduzioni da operare nell'anno 2012, e al 31 gennaio 2013, per le riduzioni da operare per gli anni 2013 e successivi. Viene conseguentemente modificato il termine entro cui il Ministero dell'interno è tenuto comunque a procedere all'adozione del decreto di riduzione in caso di mancata deliberazione della Conferenza Stato-città, fissandolo entro i 15 giorni successivi alle predette date.

Il comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge n. 174 del 2012, introducendo il comma 6-*bis* dell'articolo 16 del D.L. n. 95/2012, dispone che **ai comuni assoggettati nel 2012 alle regole del patto di stabilità interno** – vale a dire, quelli con popolazione superiore a 5.000 abitanti – **non si applichi per il 2012 la riduzione** delle risorse prevista dal comma 6 dell'articolo 16 (pari, complessivamente, a 500 milioni di euro). Le risorse "non tagliate", che restano nelle disponibilità degli enti, sono considerate **escluse dai vincoli del patto di stabilità** e dovranno essere **utilizzate** dai comuni **esclusivamente per l'estinzione o la riduzione anticipata del debito, ivi compresi gli eventuali indennizzi dovuti**.

Sull'articolo 16, comma 6 del decreto-legge n. 95/2012, è quindi intervenuta anche la **legge di stabilità per il 2013. L'articolo 1, comma 119, della legge n. 228 del 2012**, ha rideterminato, per il 2013 e gli anni successivi, la **riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio dei comuni**, ovvero del fondo perequativo, nei termini seguenti:

- **2.250 milioni di euro per l'anno 2013;**
- **2.500 milioni di euro per l'anno 2014;**
- **2.600 milioni a decorrere dall'anno 2015.**

Si stabilisce inoltre che, ai fini della imputazione delle riduzioni ai singoli comuni si dovrà tener conto dei **fabbisogni standard**.

Analoghe previsioni, recate rispettivamente dal decreto-legge n. 95 del 2012, dal decreto-legge n. 174 del 2012 e dalla legge di stabilità per il 2013, hanno interessato il fondo sperimentale di riequilibrio e il fondo perequativo delle province (*si veda infra, paragrafo 5.5*).

Nell'ambito della legge di stabilità per il 2013 sono state altresì rideterminate in aumento le risorse relative al **fondo di solidarietà comunale** istituito nell'ambito di un complessivo intervento di modifica delle destinazioni del gettito proveniente dall'IMU.

Il **comma 120 dell'articolo 1 della legge n. 228 del 2012** incrementa di **150 milioni di euro per l'anno 2013** la dotazione del **Fondo di solidarietà comunale**.

La previsione in materia di fondo di solidarietà comunale rende necessario sottolineare che i ripetuti interventi di rideterminazione delle risorse destinate a finalità perequative si sono associati, nell'ambito della **legge di stabilità per il 2013**, ad una **revisione complessiva degli strumenti contabili con i quali è effettuata la perequazione**. Tale revisione è strettamente connessa alle rilevanti modifiche rispetto alla disciplina dettata dal decreto-legge n. 201 del 2011, che la legge di stabilità per il 2013 ha apportato in ordine alla destinazione del gettito IMU, come di seguito illustrato.

Le misure in materia di IMU e di finanziamento dei comuni – Legge di stabilità per il 2013 (legge n. 228 del 2012)

Le più rilevanti **modifiche in materia di disciplina dell'IMU** successive al decreto-legge n. 201 del 2011 sono state introdotte dalla legge di stabilità per il 2013 e hanno interessato, in particolare, la destinazione del gettito di tale imposta.

I commi 380 e da 382 a 384 dell'articolo 1 della legge n. 228 del 2012 innovano l'attuale assetto della destinazione del gettito proveniente dall'IMU e, conseguentemente, ridefiniscono incisivamente i rapporti finanziari tra Stato e comuni, come attualmente delineati dal D.Lgs. n. 23 del 2011.

Con le disposizioni in questione **si attribuisce interamente ai comuni il gettito IMU, ad esclusione di quello derivante dagli immobili ad uso produttivo, che rimane destinato allo Stato**.

Contestualmente **si sopprime il Fondo sperimentale di riequilibrio** previsto dal decreto legislativo n. 23, nonché il meccanismo dei trasferimenti erariali "fiscalizzati" per i comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna.

E' altresì sospesa per il biennio 2013-2014 la devoluzione ai comuni del gettito della fiscalità immobiliare prevista nel medesimo decreto n. 23, nonché della compartecipazione comunale al gettito IVA.

Più precisamente, innanzitutto, con lo scopo di assicurare ai comuni il gettito dell'imposta municipale propria, **per gli anni 2013 e 2014 è soppressa la riserva di gettito IMU in favore dello Stato** di cui all'articolo 13, comma 11, del D.L. n. 201 del 2011 (**comma 380, lettera a)**). Il suddetto comma 11 viene abrogato.

Il gettito sarà dunque integralmente devoluto ai comuni, fatto salvo quanto previsto dalle successive **lettere f) e g)**. Rimane infatti allo stato il gettito IMU sugli **immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D**, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento. Rimane comunque ai comuni la facoltà di innalzare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota.

La soppressione della quota del gettito IMU riservata allo Stato comporta, tra l'altro una **semplificazione in ordine agli adempimenti a carico del contribuente**. Risulta infatti superato l'obbligo di distinguere, in sede di versamento, l'ammontare dell'imposta spettante al comune da quello spettante, per i medesimi immobili, allo Stato, come invece è stato necessario fare nel 2012 (con l'istituzione, da parte dell'Agenzia delle entrate, di distinti codici tributo).

E' contestualmente **istituito**, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, il **Fondo di solidarietà comunale** (ai sensi della **lettera b)**)

Esso è **alimentato da una quota dell'imposta municipale propria** (di spettanza dei comuni) da definirsi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previo accordo da sancire presso la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali. Il decreto dovrà essere emanato entro il 30 aprile 2013 per l'anno 2013 ed entro il 31 dicembre 2013 per l'anno 2014.

In caso di mancato accordo, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è comunque emanato entro i 15 giorni successivi alle predette date.

L'ammontare iniziale del Fondo di solidarietà comunale è pari:

- per l'anno 2013, a 4.717,9 milioni di euro;
- per l'anno 2014, a 4.145,9 milioni.

Secondo quanto desumibile dalla relazione tecnica, tali importi corrispondono sostanzialmente alla quota del gettito IMU destinata all'erario sulla base della disciplina dell'imposta dettata dall'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 (convertito nella legge n. 214 del medesimo anno), al netto della quota derivante dagli immobili ad uso produttivo, che rimane destinata all'erario medesimo.

Corrispondentemente, nei predetti esercizi è versata all'entrata del bilancio statale una quota di pari importo dell'imposta municipale propria, di spettanza dei comuni; tale importo è rideterminato a seguito dell'emanazione dei suddetti D.P.C.M.. Ove vi sia una differenza positiva tra il nuovo importo e lo stanziamento iniziale, tale quota è comunque versata al bilancio statale, per essere riassegnata al fondo medesimo.

Per gli anni **2013 e 2014** (ai sensi della **lettera c)**) la **dotazione** del Fondo è rispettivamente **incrementata di 890,5 milioni di euro** per l'anno 2013 e di **318,5 milioni di euro**.

Sulla base della relazione tecnica, tali importi corrispondono agli effetti positivi che si determinano per l'erario a seguito della nuova destinazione del gettito IMU disposta dall'articolo 2-bis in esame, che vengono pertanto riversati al Fondo.

Come indicato nella sezione precedente, **Il comma 120 dell'articolo 1 della legge di stabilità per il 2013** ha disposto l'ulteriore **incremento di 150 milioni di euro per l'anno 2013** della dotazione del **Fondo di solidarietà comunale**.

La **lettera d)** affida al D.P.C.M. che determina la quota dell'IMU che deve affluire al fondo anche i **criteri di formazione e di riparto** del Fondo stesso, tenendo conto, per i singoli comuni:

- 1) degli effetti finanziari derivanti dall'abolizione della riserva di gettito IMU a favore dello Stato e dalla contestuale attribuzione allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento ;
- 2) della definizione dei costi e dei fabbisogni standard;
- 3) della dimensione demografica e territoriale;
- 4) della dimensione del gettito dell'imposta municipale propria ad aliquota base di spettanza comunale;
- 5) della diversa incidenza sulle risorse complessive per l'anno 2012 del Fondo sperimentale di riequilibrio e dei trasferimenti erariali a favore dei comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna, soppressi ai sensi della successiva lettera e);
- 6) delle riduzioni di cui al comma 6 dell'articolo 16 del decreto-legge n. 95 del 2012, peraltro rideterminate in aumento dalla stessa legge di stabilità;
- 7) dell'esigenza di limitare le variazioni, in aumento ed in diminuzione, delle risorse disponibili ad aliquota base, attraverso l'introduzione di un'appropriata clausola di salvaguardia.

In sostanza, il gettito IMU affluirà ai comuni in parte direttamente, sulla base degli esiti della riscossione, e in parte, dopo essere stato versato al bilancio dello Stato, mediante trasferimento dal Fondo di solidarietà comunale iscritto nel bilancio statale, per la quota di spettanza di ciascun ente locale.

La **lettera e)**, come anticipato, **sopprime il Fondo sperimentale di riequilibrio**, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 23 del 2011, nonché i **trasferimenti erariali a favore dei comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna**, limitatamente alle tipologie di **trasferimenti fiscalizzati** di cui ai decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 21 giugno 2011 e del 4 maggio 2012.

Le **lettera h)**:

- **abroga** il comma 11 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, che, come indicato, riserva allo Stato quota parte del gettito IMU, nonché i commi 3 e 7 dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 23 del 2011, relativi all'istituzione ed alle modalità di alimentazione del citato Fondo sperimentale di riequilibrio;
- **sospende, per gli anni 2013 e 2014, la devoluzione di gettito di imposte erariali immobiliari in favore dei comuni e della compartecipazione comunale al gettito dell'IVA** disposta dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 23 del 2011 (commi 1, 2, 4, 5, 8 e 9). Si tratta, per quanto concerne le imposte

erariali immobiliari di cui è sospesa la devoluzione, dell'imposta di registro e di bollo sugli atti di trasferimento immobiliare, dell'imposta ipotecaria e catastale, dell'imposta di registro sulle locazioni, delle tasse ipotecarie e della cedolare secca sugli affitti.

La **lettera i)** condiziona la modifica di specifici importi, disciplinati dalle norme, alla **verifica del gettito dell'imposta municipale propria per il 2012**, da effettuarsi ai sensi del comma 3 dell'articolo 5 dell'Accordo del 1° marzo 2012 presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali, autorizzando il MEF ad apportare le conseguenti variazioni compensative di bilancio.

Il **comma 382** reca specifiche modalità di devoluzione delle risorse del Fondo di solidarietà comunale ai comuni delle **regioni a statuto ordinario e delle regioni Sicilia e Sardegna**. In particolare:

- entro il **28 febbraio 2013** il Ministero dell'interno eroga ai comuni delle regioni a statuto ordinario ed ai comuni della regione Sicilia e della regione Sardegna un importo, a titolo di anticipo su quanto spettante per l'anno 2013 sul Fondo di solidarietà comunale;
- l'**anticipo** è pari, per ciascun comune delle regioni a statuto ordinario, al 20 per cento di quanto spettante per l'anno 2012 a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio e pari al 20 per cento, per ciascun comune della Regione Siciliana e della Regione Sardegna, di quanto spettante per l'anno 2012 a titolo di trasferimenti erariali.

Il **comma 383** reca **ulteriori modalità** con le quali effettuare la **verifica del gettito IMU per l'anno 2012** disciplinata all'articolo 9, comma 6-*bis*, del decreto-legge n. 174 del 2012.

Il richiamato comma 6-*bis* ha stabilito che tale verifica sia effettuata entro febbraio 2013 e che sulla base di essa si provveda all'eventuale conseguente regolazione dei rapporti finanziari tra lo Stato e i comuni, nell'ambito delle dotazioni del fondo sperimentale di riequilibrio e dei trasferimenti erariali previsti a legislazione vigente.

Per effetto delle disposizioni introdotte dalla legge di stabilità - stante le modifiche ai rapporti finanziari tra Stato e comuni da esse apportate e la soppressione del predetto fondo sperimentale - la **verifica** avviene utilizzando anche i dati relativi alle aliquote e ai regimi agevolativi deliberati dai singoli comuni e raccolti dall'IFEL nell'ambito dei propri compiti istituzionali, sulla base di una metodologia concordata con il Ministero dell'economia e delle finanze.

Il **comma 384**, infine, a scopo di coordinamento normativo, riferisce al fondo di solidarietà comunale, relativamente agli anni 2013 e 2014, le disposizioni vigenti in materia di sanzioni che richiamano il fondo sperimentale di riequilibrio o

i trasferimenti erariali in favore dei comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna.

Le disposizioni in materia di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) recate dalla legge di stabilità per il 2013

Di notevole rilevanza sono anche gli interventi recati dalla legge di stabilità per il 2013 (legge n. 228 del 2012) con riferimento alla disciplina del **tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES)**.

L'articolo 1, comma 387, della legge n. 228 del 2012, ha infatti profondamente modificato la disciplina in questione, anche al fine di superare le difficoltà di applicazione che erano emerse rispetto alla normativa dettata dal decreto-legge n. 201 del 2011.

L'articolo 14 del decreto-legge n. 201 del 2011 ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2013, il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), a **copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti** urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, nonché dei **costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni**. Il tributo è dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni e le aree comuni condominiali che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

A decorrere dal 1° gennaio 2013, contestualmente all'istituzione della TARES, sono soppressi tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza.

La **tariffa**, che deve assicurare la **copertura integrale dei costi** di investimento e di esercizio, è composta da:

- una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti;
- una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione;
- una quota rapportata ai costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche.

Alla tariffa così determinata, si applica una **maggiorazione pari a 0,30 euro per metro quadrato**, a copertura dei **costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni**, i quali possono, con deliberazione del consiglio comunale, modificare in aumento la misura della maggiorazione per un importo massimo di **0,40 euro**, anche graduandola in ragione della tipologia dell'immobile e della zona ove è ubicato. Sono previste **specifiche ipotesi di riduzioni tariffarie**, salva la facoltà, per il consiglio comunale, di deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni. Il consiglio comunale determina, con apposito regolamento, la disciplina per l'applicazione del tributo e approva le tariffe.

Le modifiche dettate dall'articolo 1, comma 387, della legge di stabilità sono finalizzate in primo luogo a **recepire la sentenza della Corte costituzionale n. 199 del 2012**, che ha dichiarato **l'illegittimità costituzionale della disciplina sui servizi pubblici locali**.

Con **sentenza n. 199 del 2012**, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'articolo 4 del D.L. n. 138 del 2011, rilevando che, nonostante il titolo «Adeguamento della disciplina dei servizi pubblici locali al referendum popolare e alla normativa dall'Unione europea», la disciplina in esso contenuta abbia la stessa *ratio* di quella abrogata, di drastica riduzione delle ipotesi di affidamenti *in house* al di là di quanto prescritto dalla normativa comunitaria, e riproduca alla lettera, in buona parte, svariate disposizioni dell'art. 23-*bis* (e del relativo regolamento attuativo D.P.R. n. 168 del 2010) abrogate col referendum del giugno 2011.

Poiché l'illegittimità è dichiarata sia nel testo originario che in quello risultante dalle successive modificazioni, cioè anche quelle apportate dai D.L. n. 1/2012 e n. 83/2012, l'intera disciplinata contenuta nell'art. 4 risulta caducata dalla sentenza. Restano salve, invece, le disposizioni contenute nell'art. 3-*bis*, introdotto dal D.L. n. 1/2012 in tema di ambiti ottimali e di sottoposizione al patto di stabilità delle società *in house*, nonché di controllo da parte degli enti territoriali del rispetto dei relativi vincoli.

La sentenza ribadisce il principio già affermato in precedenti pronunce per cui il legislatore «conserva il potere di intervenire nella materia oggetto di referendum senza limiti particolari che non siano quelli connessi al divieto di far rivivere la normativa abrogata».

Il servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento deve essere pertanto svolto in **regime di privativa pubblica** ai sensi della vigente normativa ambientale.

Si ricorda che sussiste una situazione giuridica definibile di «privativa» allorché una determinata attività o servizio possano, o debbano a seconda dei casi, essere esercitati esclusivamente dal soggetto che ne detiene il diritto. L'articolo 198 del decreto legislativo n. 152 del 2006 prevede che i comuni concorrono, nell'ambito delle attività svolte a livello degli ambiti territoriali ottimali (ATO), alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati. Sino all'inizio delle attività del soggetto aggiudicatario della gara ad evidenza pubblica indetta dall'Autorità d'ambito ai sensi dell'articolo 202, i comuni continuano la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme di cui all'articolo 113, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

L'articolo 202 ha, infatti, previsto che l'Autorità d'ambito ottimale aggiudichi il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani mediante gara disciplinata dai principi e dalle disposizioni comunitarie, secondo la disciplina vigente in tema di affidamento dei servizi pubblici locali, in conformità ai criteri di cui all'articolo 113, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

In secondo luogo, la legge di stabilità per il 2013 provvede a **chiarire la base imponibile** alla quale applicare il tributo.

E' quindi disposta l'**applicazione a regime** dei criteri del **DPR 158 del 1999**, che ha dettato le norme per l'elaborazione del **metodo normalizzato** per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani. E' pertanto abrogata la disposizione che demandava ad un regolamento la definizione dei criteri per l'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti e per la determinazione della tariffa.

Quanto alla determinazione della **superficie tassabile**, la norma **rinvia l'applicazione del criterio della superficie catastale** previsto per le unità immobiliari a destinazione ordinaria al momento in cui sarà effettuato l'allineamento tra i dati catastali relativi a tali unità e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica di ciascun comune (**nuovo comma 9-bis**).

In **prima applicazione**, pertanto, la **superficie delle unità immobiliari** a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella **calpestabile** dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le **superfici dichiarate o accertate ai fini delle tariffe rifiuti applicate dai comuni: la TARSU** (Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 13 novembre 1993, n. 507), **la TIA 1** (Tariffa di igiene ambientale prevista dall'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22) **o la TIA 2** (articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152).

L'articolo 238 del decreto legislativo n. 152 del 2006 disciplina la "tariffa per la gestione dei rifiuti urbani" (comunemente indicata come "tariffa integrata ambientale" o **TIA2**) prevedendo, tra l'altro, che chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree che producano rifiuti urbani, è tenuto al pagamento di una tariffa che costituisce il corrispettivo per lo svolgimento del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

Contemporaneamente all'istituzione della TIA2, l'articolo 238 ha disposto **l'abrogazione della TIA1**, vale a dire la precedente "tariffa Ronchi" (istituita dall'articolo 49 del decreto legislativo 22 n. 1997 e comunemente indicata come "tariffa d'igiene ambientale").

L'attuazione della TIA2 è stata tuttavia differita fino all'emanazione di un apposito **decreto attuativo, non ancora emanato**. Nelle more dell'emanazione di tale decreto è stata disposta l'applicazione delle norme regolamentari vigenti, e quindi fatta salva l'applicazione della "tariffa Ronchi" nei comuni che l'avevano già adottata.

Alcuni comuni, poi, applicano ancora la **Tassa per lo smaltimento dei rifiuti (TARSU)**, disciplinata dal Capo III del D.Lgs. 507/1993), soppressa dall'articolo 49, comma 1, del cd. decreto Ronchi (D.Lgs. 22/1997), a decorrere dai termini indicati dal

citato D.P.R. 158/1999, entro i quali i comuni avrebbero dovuto provvedere all'integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani attraverso la tariffa. Il comma 1-bis del medesimo art. 49 ha comunque consentito ai comuni di deliberare, in via sperimentale, l'applicazione della tariffa anche prima dei citati termini. Termini però che, per effetto di successive proroghe legislative operate nei confronti delle disposizioni dell'articolo 11 del D.P.R. 158/1999, non sono mai diventati operativi.

Ai fini dell'attività di **accertamento**, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come **superficie assoggettabile** al tributo quella pari all'**80 per cento della superficie catastale**. Con apposito **provvedimento** sono stabilite le **procedure di interscambio dei dati** tra i comuni e quelli nella disponibilità dell'Agenzia del territorio (ora incorporata nell'Agenzia delle entrate). Resta invece confermato che per le **altre unità immobiliari** la **superficie assoggettabile** al tributo rimane quella **calpestable**.

Al fine di favorire l'allineamento dei dati, è introdotto l'**obbligo di indicare** nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria i **dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno**.

Si introduce altresì una **deroga** alla normativa per l'**affidamento dei servizi di riscossione** da parte dei comuni (articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446), in forza della quale questi ultimi possono affidare, **fino al 31 dicembre 2013**, la gestione del tributo o della tariffa **ai medesimi soggetti che attualmente svolgono**, anche disgiuntamente, il **servizio di gestione** dei rifiuti e di accertamento e riscossione della TARSU, della TIA1 o della TIA 2.

Il versamento è effettuato **esclusivamente al comune** - in **quattro rate trimestrali**, con scadenza nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre - tramite il **sistema dei versamenti unitari con compensazione** con il modello F24, nonché tramite bollettino di conto corrente postale. I comuni possono variare la scadenza e il numero delle rate di versamento.

Per l'anno **2013**, il **termine di versamento della prima rata è comunque posticipato ad aprile**, ferma restando la facoltà per il comune di posticipare ulteriormente tale termine. E' inoltre consentito il **pagamento in unica soluzione** entro il mese di **giugno** di ciascun anno.

Con uno o più **decreti** del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Direttore dell'Agenzia delle entrate e sentita l'Anci, sono stabilite le **modalità di versamento**, con il fine di assicurare la semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, prevedendo anche forme che rendano possibile la previa compilazione dei modelli di pagamento.

Per l'anno **2013**, fino alla determinazione delle tariffe, a seguito della quale si effettuerà il conguaglio, l'importo delle corrispondenti rate è determinato in **acconto**, commisurandolo all'importo versato, nell'anno precedente, a titolo di TARSU o di TIA 1 oppure di TIA 2.

Per l'anno **2013**, il pagamento della maggiorazione a copertura dei **costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni** è effettuato in base alla misura standard, pari a **0,30 euro per metro quadrato**.

Anche in tal caso, l'eventuale **conguaglio** riferito all'incremento della maggiorazione fino a 0,40 euro è effettuato al momento del pagamento dell'ultima rata.

5.5 Decreto legislativo n. 68 del 2011 - Il federalismo regionale e provinciale

Anche la disciplina in materia di federalismo fiscale regionale e provinciale, dettata dal decreto legislativo n. 68 del 2011, è stata, nel periodo preso in considerazione dalla presente Relazione, oggetto di interventi normativi di modifica (operati, in particolare, attraverso il decreto-legge n. 16 del 2012, il decreto-legge n. 95 del 2012 e la legge di stabilità per il 2013). Si tratta peraltro di interventi minori, sia per numero, sia per rilevanza, rispetto a quelli che hanno interessato la normativa concernente il federalismo fiscale municipale.

La variazione dell'aliquota dell'imposta sulle assicurazioni sulla responsabilità civile auto.

Un primo intervento di carattere puntuale è stato effettuato con il **comma 2 dell'articolo 4 del D.L. n. 16 del 2012, che ha esteso alle province ubicate nelle regioni a statuto speciale** la possibilità di **variare l'aliquota dell'imposta sulle assicurazioni sulla responsabilità civile** derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, consentita alle province appartenenti alle regioni a statuto ordinario dall'articolo 17 del decreto legislativo n. 68 del 2011.

Come noto, infatti, anche in considerazione del diverso sistema di finanziamento delle regioni a statuto ordinario e delle regioni a statuto speciale, la legge delega sul federalismo fiscale (legge n. 42 del 2009) ha previsto che le disposizioni dettate dai decreti legislativi attuativi si applicano, di norma, alle regioni a statuto speciale con la decorrenza e le modalità concordate tra la singola regione e lo Stato.

La facoltà in questione è quella prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo n. 68 del 2011, ai sensi del quale, a decorrere dal 2012 l'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile è "tributo proprio derivato" delle province. Le province, a decorrere dal 2011 possono variare l'aliquota - fissata dallo Stato al 12,5 % - in misura non superiore a 3,5 punti percentuali.

La riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio provinciale.

Altri interventi normativi hanno riguardato, analogamente a quanto previsto per il fondo sperimentale di riequilibrio comunale (*si veda sopra, paragrafo 5.4*), la rideterminazione mediante riduzione della dotazione del fondo sperimentale di riequilibrio provinciale.

L'**articolo 16 del D.L. n. 95**, al **comma 7**, ha disposto la **riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio provinciale**, ovvero del fondo perequativo, come determinati, rispettivamente, ai sensi dell'articolo 21 e dell'articolo 23 del decreto legislativo n. 68 del 2011, e dei trasferimenti erariali dovuti alle province della Regione Siciliana e della Regione Sardegna negli importi seguenti:

- **500 milioni** di euro per il **2012**;
- **1.000 milioni** di euro gli anni **2013 e 2014**;
- **1.050 milioni** a decorrere **dall'anno 2015**.

Occorre peraltro segnalare che, sempre nell'ambito del decreto-legge n. 95, è stato attribuito un **contributo pari a 100 milioni di euro** destinato proprio alle province interessate dalla riduzione dei contributi di cui all'articolo 16, comma 7, del medesimo decreto-legge.

Analogamente a quanto previsto per i comuni, le riduzioni da imputare a ciascuna provincia in attuazione di quanto disposto dall'articolo 16, comma 7, sono determinate dalla Conferenza Stato-città e recepite con decreto del Ministro dell'interno entro il 30 settembre 2012. Nella determinazione delle riduzioni si terrà conto delle analisi della spesa effettuate dal commissario straordinario per la razionalizzazione della spesa per acquisti e servizi, nominato ai sensi del D.L. n. 52 del 2012.

In caso di mancata deliberazione della Conferenza, il decreto avrebbe dovuto comunque essere emanato dal Ministro dell'interno entro il 15 ottobre 2012, ripartendo le riduzioni in proporzione alle spese sostenute per consumi intermedi desunte, per l'anno 2011, dal SIOPE.

In caso di incapienza, sulla base dei dati comunicati dal Ministero dell'interno, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero delle somme nei confronti delle province a valere sui versamenti dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori (di cui all'art. 60 del D.Lgs. n. 446/1997), riscossa tramite modello F24, all'atto del riversamento del relativo gettito alle province medesime.

Qualora le somme da riversare alle province a titolo di detta imposta risultino comunque incipienti per l'effettuazione del recupero, il versamento al bilancio dello Stato della parte non recuperata è effettuato - come per i comuni - a valere sulle disponibilità presenti sulla contabilità speciale n. 1778 "Agenzia delle entrate - Fondi di Bilancio" che verrà reintegrata con i successivi versamenti dell'imposta RCAuto.

Anche sulle misure recate dall'articolo 16, comma 7, del decreto-legge n. 95 del 2012 sono intervenute le previsioni di slittamento dei termini recate dal **comma 2 dell'articolo 8 del decreto-legge n. 174 del 2012**, già illustrate con riferimento al **Fondo sperimentale di riequilibrio dei comuni** (*si veda sopra, paragrafo 4*). Al 15 ottobre 2012 è stata fissata pertanto la data per l'adozione del decreto del Ministro dell'interno con cui si stabiliscono le riduzioni da imputare a ciascuna provincia per l'anno 2012, come determinate dalla Conferenza Stato-città; per le riduzioni da operare negli anni successivi, il termine per l'adozione del decreto è fissato al 31 gennaio 2013. In assenza di deliberazione della Conferenza Stato-città, il decreto del Ministro dell'interno deve essere comunque adottato entro i 15 giorni successivi ai termini sopra indicati.

In modo corrispondente con quanto stabilito per il fondo sperimentale di riequilibrio comunale, la **legge di stabilità per il 2013** ha quindi rideterminato (**comma 121 dell'articolo 1**) gli importi delle riduzioni stabilite dal decreto-legge n. 95 del 2012, modificando il comma 7 dell'articolo 16.

Le riduzioni, come rideterminate dalla legge di stabilità, risultano pari a:

- **1.200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014;**
- **1.250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.**

Si precisa, in analogia con quanto previsto per i comuni, che le riduzioni da imputare a ciascuna provincia sono determinate dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sulla base dell'istruttoria condotta dall'UPI, tenendo conto, oltre che delle analisi della spesa effettuate dal Commissario straordinario, anche degli elementi di costo nei singoli settori merceologici, dei dati raccolti nell'ambito della procedura per la determinazione dei fabbisogni standard, nonché dei fabbisogni standard stessi, e dei conseguenti risparmi potenziali per ciascun ente.

Costi e fabbisogni standard del settore sanitario

Come già segnalato nel paragrafo 5.3 del presente capitolo, il decreto legislativo n. 68 del 2011 è stato altresì richiamato dal **comma 25-ter dell'articolo 15 del D.L. n. 95 del 2012**, con il quale si è previsto che, in relazione alla determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel **settore sanitario**, secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 68, il Governo avrebbe dovuto provvedere all'**acquisizione** e alla **pubblicazione** dei relativi dati **entro il 31 ottobre 2012**, nonché a ridefinire i tempi per l'attuazione del medesimo decreto nella parte relativa ai costi e fabbisogni standard nel settore sanitario, entro il 31 dicembre 2012.

Misure in materia di addizionale regionale all'IRPEF

La legge di stabilità per il 2013 è intervenuta anche in materia di **disciplina dell'addizionale regionale all'IRPEF**.

In particolare, **l'articolo 1, comma 555, della legge n. 228 del 2012 posticipa dal 2013 al 2014 la decorrenza** di alcune disposizioni che disciplinano i poteri delle **Regioni** di manovrare l'**addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF)**.

Tali disposizioni sono quelle recate dall'articolo **6, commi da 3 a 6**, del decreto legislativo n. 68 del 2011.

Il **decreto legislativo n. 68 del 2011** ha apportato importanti novità in tema di aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF per le regioni a statuto ordinario.

In sintesi, si è previsto:

- la **rideterminazione, dal 2012, della predetta addizionale**, la cui misura di base è pari all'**1,23%**;
- la possibilità delle regioni di apportare **maggiorazioni** all'aliquota così rideterminata, **nel limite dello 0,5 per cento per il 2012 e il 2013, dell'1,1 per cento per il 2014 e del 2,1 per cento dal 2015**.

I commi da 3 a 6 del richiamato articolo 6 hanno disciplinato nel dettaglio i poteri delle regioni nel manovrare la predetta addizionale, ivi compresa la facoltà di introdurre specifiche agevolazioni fiscali. Secondo quanto dispone il successivo comma 7, che viene in tal senso modificato dal comma 555 dell'articolo 1 della legge di stabilità per il 2013, le disposizioni di cui ai commi da 3 a 6 si applicheranno a **decorrere dal 2014**, anziché dal 2013.

In particolare, sono stati introdotti **specifici limiti** alla facoltà di **modifica** dell'addizionale IRPEF da parte delle regioni.

Le regioni che hanno disposto la riduzione dell'IRAP non possono deliberare incrementi dell'addizionale IRPEF superiori allo 0,5 per cento.

Le maggiorazioni superiori allo 0,5% non possono comunque applicarsi ai redditi ricadenti nel primo scaglione IRPEF (reddito imponibile fino a 15.000 euro).

Nel caso in cui la regione intenda deliberare una **riduzione** dell'addizionale IRPEF, la nuova aliquota deve, in ogni caso, **assicurare un gettito** che, unitamente a quello derivante dagli altri tributi regionali, **non sia inferiore** all'ammontare dei **trasferimenti regionali** effettuati **in favore dei comuni** dei quali è disposta la soppressione a decorrere dal 2013.

Le regioni sono autorizzate a stabilire **aliquote** dell'addizionale regionale IRPEF **differenziate** esclusivamente in relazione agli **scaglioni di reddito** corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale, per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e garantire i criteri di progressività.

Le misure delle **detrazioni per carichi di famiglia** fissate dall'articolo 12 del TUIR possono essere incrementate ed il maggiore beneficio opera in riduzione dell'addizionale regionale dovuta.

Nel caso di "incapienza", ossia di impossibilità di beneficiare del pieno importo della detrazione in quanto quest'ultima è superiore all'imposta lorda dovuta, le regioni provvedono a disciplinare una erogazione di misure di sostegno economico diretto al contribuente. La situazione di incapienza deve risultare su base familiare, pertanto la detrazione dall'addizionale può essere fruita indistintamente da ciascun componente del nucleo.

Si stabilisce, infine, che allo scopo di favorire la sussidiarietà orizzontale, le regioni possono introdurre **detrazioni fiscali** in luogo dell'erogazione di sussidi, *voucher*, buoni servizio e altre misure di sostegno sociale previste dalla legislazione della regione stessa.

5.6 Decreto legislativo n. 118 del 2011 – Armonizzazione contabile

La sentenza della Corte costituzionale n. 178 del 2012

Per quanto concerne la disciplina dettata dal decreto legislativo n. 118 del 2011, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi", occorre segnalare la pronuncia della **Corte costituzionale (sentenza n. 178 dell'11 luglio 2012)** con la quale è stata dichiarata l'**illegittimità costituzionale del secondo periodo del comma 1 dell'articolo 37** del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nonché **dell'alineea e della lettera k) del comma 1 dell'articolo 29** del medesimo decreto, nella parte in cui si applicano direttamente alle Regioni autonome ed alle Province autonome.

La Corte costituzionale ha nuovamente sottolineato che, ai sensi del comma 2 dell'art. 1 della legge n. 42 del 2009, le uniche disposizioni di tale legge applicabili agli enti ad autonomia differenziata sono gli articoli 15, 22 e 27 (sentenze n. 71 e n. 64 del 2012; n. 201 del 2010).

In particolare l'articolo 27 fissa il principio secondo cui gli enti ad autonomia differenziata, «nel rispetto degli statuti speciali, concorrono al conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarietà e all'esercizio dei diritti e doveri da essi derivanti, nonché al patto di stabilità interno ed all'assolvimento degli obblighi posti dall'ordinamento comunitario» secondo le procedure "pattizie" previste per l'introduzione delle norme attuative degli statuti (cioè «secondo criteri e modalità stabiliti da norme di attuazione dei rispettivi statuti, da definire, con le procedure previste dagli statuti medesimi»). Detto articolo 27, dunque, non pone alcuna deroga all'adozione di tali procedure, con la conseguenza che, in base alla legge n. 42 del 2009, tutte le disposizioni attuative della legge di delegazione

si applicano agli enti ad autonomia differenziata non in via diretta, ma solo se recepite tramite le speciali procedure previste per le norme di attuazione statutaria.

Il comma 1 dell'articolo 37 del decreto legislativo n. 118 del 2011 stabilisce, invece, che, qualora «entro sei mesi dall'entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 36, comma 5, non risultino concluse le procedure» di attuazione statutaria, l'intero decreto delegato e gli indicati decreti legislativi «trovano immediata e diretta applicazione» nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano «sino al completamento delle procedure medesime». Tale diretta - ancorché transitoria - applicazione eccede, a giudizio della Corte, i limiti fissati dalla legge di delegazione, la quale non consente eccezioni, con riguardo ai suddetti enti, alla regola dell'adozione delle peculiari procedure "pattizie" previste per la determinazione delle norme di attuazione statutaria.

Per le medesime ragioni la Corte ha dichiarato altresì l'illegittimità costituzionale dell'alinea e della lettera k) del comma 1 dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 118, in quanto stabiliscono la propria applicazione diretta ai medesimi enti ad autonomia differenziata, senza l'intermediazione di norme adottate con le procedure previste per l'attuazione statutaria.

Le disposizioni della legge di stabilità per il 2013.

La legge n. 228 del 2012 (legge di stabilità per il 2013) reca anche alcune puntuali disposizioni riconducibili alla normativa in materia di armonizzazione dei bilanci dettata dal decreto legislativo n. 118 del 2011.

L'articolo 1, comma 36, della legge n. 228 del 2012 – sostituendo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 29 del D.Lgs. n. 118 del 2011 – **modifica l'attuale disciplina**, relativa alle modalità attraverso le quali contabilizzare nei bilanci dei servizi sanitari regionali l'ammortamento delle immobilizzazioni materiali e immateriali, prevedendo una nuova disciplina volta a definire - diversamente per ciascun esercizio dal 2012 al 2015 e per gli esercizi a decorrere dal 2016 – le modalità per la **contabilizzazione**, nei bilanci dei citati enti, **dell'ammortamento dei cespiti** acquistati utilizzando contributi in conto esercizio.

In particolare viene stabilito che i cespiti acquistati utilizzando contributi in conto esercizio devono essere interamente ammortizzati, indipendentemente dal loro valore:

- a decorrere **dall'esercizio 2016, nell'esercizio di acquisizione**;
- **per gli esercizi dal 2012 al 2015**, devono essere ammortizzati **utilizzando alcune specifiche percentuali** di ammortamento per ciascun anno, le quali dipendono **dall'esercizio in cui i cespiti vengono acquisiti**¹³.

¹³ Si tratta delle seguenti percentuali: esercizio di acquisizione 2012: per il 20% del loro valore nel 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016; esercizio di acquisizione 2013: per il 40% del loro valore nel 2013, 2014, per il 20% nel 2015; esercizio di acquisizione 2014: per il 60% del loro valore nel

Il **comma 429 dell'articolo 1 della legge n. 228 del 2012** integra inoltre le disposizioni dell'articolo 20 del D.L. n. 98/2011 aggiungendo il comma 3-*bis* il quale prevede la **riduzione**, nell'anno 2013, del **contributo alla manovra** di finanza pubblica **in favore degli enti territoriali** che partecipano alla **sperimentazione dell'armonizzazione dei bilanci e dei sistemi contabili** di cui all'articolo 36 del decreto legislativo n. 118.

In particolare, il comma prevede un miglioramento degli obiettivi del patto di stabilità interno **nel 2013** di tali enti di **20 milioni** di euro, sulla base di specifico decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sentita la Conferenza unificata.

Si ricorda che una misura analoga era già stata prevista dall'articolo 30, comma 2, della legge n. 183/2011, con riferimento all'anno 2012, in funzione premiale, in favore degli enti territoriali che hanno avviato nel 2012 la sperimentazione dell'armonizzazione dei bilanci e dei sistemi contabili, nella misura di 20 milioni di euro.

5.7 Decreto legislativo n. 149 del 2011 – Sanzioni e premi

Al di là di alcune puntuali disposizioni di carattere sanzionatorio e premiale contenute nel decreto-legge n. 95 del 2012 e nella legge di stabilità per il 2013, il complesso della disciplina dettata dal decreto legislativo n. 149 del 2011 ("Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni") è stato incisivamente modificato dal **decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213**, "Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012", che è stato adottato con la finalità principale di rafforzare gli strumenti di trasparenza e controllo della spesa degli enti territoriali, specie per quanto concerne le voci di spesa relative al funzionamento degli organi degli enti medesimi.

Le modifiche alla disciplina del decreto legislativo n. 149 del 2011 recate dal decreto-legge n. 174 del 2012.

L'**articolo 1-bis del decreto-legge n. 174 del 2012** ha introdotto alcune modifiche alla **disciplina sanzionatoria e premiale degli enti territoriali** dettata dal decreto legislativo n. 149 del 2011, con riguardo in particolare alla relazione di fine legislatura e di fine mandato prevista dal medesimo decreto per le regioni e gli enti locali, per la quale si prevede la trasmissione anche alla Corte dei conti; vengono inoltre estese anche alle autonomie speciali, in presenza di specifici presupposti, le verifiche di regolarità amministrativo-contabile previste nel

2014, per il 40% nel 2015; esercizio di acquisizione 2015: per l'80% del loro valore nel 2015; per il 20% nel 2016.

medesimo decreto legislativo ed, infine, si introduce per gli enti locali la relazione di inizio mandato.

L'obbligo per le regioni e gli enti locali di predisporre la **relazione di fine legislatura o di fine mandato** è stato previsto dal decreto legislativo n. 149 al fine di garantire il principio di trasparenza delle decisioni di entrata e di spesa.

Per quanto concerne le regioni, la **relazione di fine legislatura** è sottoscritta dal Presidente della Giunta regionale non oltre il novantesimo giorno antecedente la data di scadenza della legislatura. Entro e non oltre dieci giorni dalla sottoscrizione, la relazione deve essere sottoposta a certificazione dagli organi di controllo interno regionale e, nello stesso termine, trasmessa al Tavolo tecnico interistituzionale istituito presso la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, composto pariteticamente da rappresentanti ministeriali e regionali. Il Tavolo tecnico confronta i dati finanziari contenuti nella relazione con quelli in proprio possesso e con quelli della banca dati delle amministrazioni pubbliche ed invia, entro venti giorni, un rapporto al Presidente della Giunta regionale. Il rapporto e la relazione di fine legislatura sono pubblicati sul sito istituzionale della Regione entro il giorno successivo alla data di ricevimento del rapporto del citato Tavolo tecnico interistituzionale da parte del Presidente della Giunta regionale e da questi trasmessi alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica.

La relazione di fine legislatura contiene la descrizione dettagliata delle principali attività normative e amministrative svolte durante la legislatura relative alla gestione finanziaria della regione. Il decreto legislativo richiama in proposito il sistema e gli esiti dei controlli interni; eventuali rilievi della Corte dei conti; eventuali carenze riscontrate nella gestione degli enti comunque sottoposti al controllo della regione, nonché degli enti del servizio sanitario regionale, con indicazione delle azioni intraprese per porvi rimedio; eventuali azioni intraprese per contenere la spesa, con particolare riguardo a quella sanitaria, e lo stato del percorso di convergenza ai costi standard, affiancato da indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli *output* dei servizi resi; la situazione economica e finanziaria, in particolare del settore sanitario, e la quantificazione certificata della misura dell'indebitamento regionale; eventuali specifici atti legislativi, regolamentari o amministrativi cui sono riconducibili effetti di spesa incompatibili con gli obiettivi e i vincoli di bilancio; lo stato certificato del bilancio regionale.

Lo **schema tipo** per la redazione della relazione di fine legislatura avrebbe dovuto essere adottato con atto di natura non regolamentare dal Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, di concerto con i Ministri dell'economia, delle riforme e della salute, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 149/2011.

Il Presidente della Giunta regionale è tenuto a dare notizia, nella pagina principale del sito istituzionale dell'ente, del mancato adempimento dell'obbligo di redazione della relazione di fine legislatura, motivandone le ragioni

Anche per quanto concerne gli **enti locali**, il decreto legislativo n. 149 del 2011 ha previsto una analoga relazione, denominata **relazione di fine mandato provinciale e comunale**. La relazione di fine mandato è sottoscritta dal presidente della provincia o dal sindaco non oltre novanta giorni prima della scadenza del mandato. E' prevista, anche in questo caso, la trasmissione al Tavolo tecnico interistituzionale istituito presso la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, che predispone un rapporto. La relazione di fine mandato e il rapporto sono pubblicati sul sito istituzionale dell'ente locale.

Anche per quanto riguarda i contenuti della relazione di fine mandato, il decreto legislativo n. 149 indica le attività normative e amministrative più rilevanti sotto il profilo della gestione finanziaria: il sistema e gli esiti dei controlli interni; gli eventuali rilievi della Corte dei conti; le azioni intraprese per il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati e per il contenimento della spesa, nonché lo stato del percorso di convergenza verso i fabbisogni standard, con l'aggiunta di indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli *output* dei servizi resi; la situazione finanziaria e patrimoniale, con evidenziazione delle carenze riscontrate nella gestione degli enti controllati dal comune o dalla provincia e indicazione delle azioni intraprese per porvi rimedio; la quantificazione della misura dell'indebitamento provinciale o comunale.

Lo schema tipo per la redazione della relazione di fine mandato (e una forma semplificata per i comuni con meno di 5.000 abitanti), avrebbe dovuto essere adottato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 149.

In caso di mancato rispetto degli adempimenti relativi alla relazione di fine mandato, il presidente della provincia o il sindaco devono darne notizia sul sito dell'ente, motivandone le ragioni.

In realtà, la disciplina dettata dal decreto legislativo n. 149 relativamente alla relazione di fine legislatura e alla relazione di fine mandato non ha trovato attuazione, come più volte segnalato dalla Commissione parlamentare per il federalismo fiscale, per i ritardi che si sono registrati sia nell'adozione dei decreti ministeriali che avrebbero dovuto stabilire gli schemi tipo, sia nell'avvio dell'operatività della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica.

Alla data di redazione della presente Relazione i decreti non risultano ancora adottati e la Conferenza permanente non è stata resa operativa.

La consapevolezza degli ostacoli e dei ritardi che si sono registrati nella fase attuativa ha indotto, nell'ambito del decreto-legge n. 174, a intervenire nuovamente a livello legislativo sulla materia. Le modifiche introdotte rispondono alle finalità di superare gli ostacoli e i ritardi sopra richiamati, in modo da rendere immediatamente applicabile la disciplina dettata dal decreto legislativo n. 149; di rafforzare la procedura di predisposizione e di verifica della relazione, coinvolgendo, nel primo caso i servizi finanziari e il vertice dell'amministrazione dell'ente, e, nel secondo caso, la sezione regionale di controllo della Corte dei conti; di prevedere, infine, specifiche sanzioni in caso di mancato adempimento.

Più precisamente, l'articolo 1-bis del decreto-legge n. 174, novellando la disciplina dettata dal decreto legislativo n. 149, dispone, **quanto alle Regioni**, che la **relazione di fine legislatura** sia redatta dal servizio bilancio e finanze della Regione e dall'organo di vertice dell'amministrazione regionale.

L'attività affidata al Tavolo tecnico interistituzionale – tra cui, principalmente, la predisposizione del rapporto sulla regolarità ed attendibilità finanziaria di quanto riportato nella relazione – si svolge solo qualora tale Tavolo risulti effettivamente insediato.

La relazione di fine legislatura è **trasmessa** entro dieci giorni dalla sottoscrizione del Presidente della Giunta regionale alla **Sezione regionale di controllo della Corte dei conti**, le cui valutazioni sono comunicate entro i successivi trenta giorni al Presidente medesimo, e pubblicate entro il giorno successivo nel sito istituzionale della regione.

In caso di **mancata adozione**, da parte del Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, dello **schema tipo** previsto dal comma 5 dell'articolo 1 per la redazione della relazione di fine legislatura, **il Presidente** della Giunta regionale è **comunque tenuto a predisporre la relazione** di fine legislatura, sulla base dei contenuti previsti dal decreto legislativo n. 149.

Si prevedono, infine, specifiche sanzioni, qualora il Presidente della Giunta regionale **non proceda alla pubblicazione della relazione** sul sito istituzionale. **L'importo dell'indennità di mandato è ridotto della metà**, con riferimento alle successive tre mensilità, e in termini analoghi si **riducono gli emolumenti del responsabile** del servizio bilancio e finanze della regione e dell'organo di vertice dell'amministrazione regionale, qualora non abbiano predisposto la relazione, fermo restando comunque l'obbligo da parte del Presidente di dar notizia, motivandone le ragioni, della mancata pubblicazione della relazione sul sito istituzionale dell'ente.

Sostanzialmente corrispondenti sono le modifiche apportate dall'articolo 1-bis del decreto-legge n. 174 alla disciplina della relazione di fine mandato provinciale e comunale, dettata dal decreto legislativo n. 149.

Anche in questo caso si prevede che la relazione di fine mandato debba essere redatta dal responsabile del servizio finanziario dell'ente e dal segretario generale dello stesso.

Rispetto a quanto previsto dal decreto legislativo n. 149, si precisa che l'attività affidata al Tavolo tecnico interistituzionale si svolge solo qualora il Tavolo stesso risulti insediato, e si introduce l'obbligo di trasmettere la relazione di fine mandato, entro dieci giorni dalla sottoscrizione del Presidente della Provincia o del Sindaco, alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

Si puntualizza altresì che in caso di mancata adozione, da parte del Ministro dell'interno, dello schema tipo di relazione di fine mandato, sussiste comunque l'obbligo per il Presidente della provincia o per il Sindaco di predisporre la relazione medesima.

Analogamente a quanto stabilito per le regioni, si dispone, con finalità sanzionatorie, che, in caso di mancata redazione e pubblicazione sul sito istituzionale della relazione, l'importo dell'indennità di mandato del sindaco è ridotto della metà, con riferimento alle successive tre mensilità, e corrispondente riduzione si applica agli emolumenti del responsabile del servizio finanziario del comune e del segretario generale, qualora non abbiano predisposto la relazione, fermo restando comunque l'obbligo da parte del sindaco di dar notizia, motivandone le ragioni, della mancata pubblicazione della relazione sul sito istituzionale dell'ente.

Sempre con l'articolo 1-*bis* del decreto-legge n. 174 del 2012 è inserito un nuovo **articolo 4-bis** nel testo del decreto legislativo n. 149 del 2011, con cui si introduce la **relazione di inizio mandato comunale e provinciale**, mediante la quale ciascun ente locale verifica la propria situazione patrimoniale e finanziaria e la misura dell'indebitamento. La relazione deve essere predisposta dal responsabile del servizio finanziario o dal segretario generale e sottoscritta dal presidente della provincia o dal sindaco entro novanta giorni dall'inizio del mandato; sulla base delle risultanze di tale relazione l'ente locale interessato può ricorrere, sussistendone i presupposti, alle procedure di riequilibrio finanziario vigenti.

L'**articolo 1-bis** del decreto-legge n. 174 del 2012 interviene infine sulla disciplina delle **verifiche della regolarità della gestione amministrativo-contabile**, recata dall'**articolo 5 del decreto legislativo n. 149 del 2011**.

Secondo quanto previsto dal citato articolo 5, è affidato al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato – il compito di attivare, ai sensi della disciplina sui poteri di monitoraggio attribuiti al Dipartimento medesimo, dalla legge di contabilità (articolo 14, comma 1, lettera *d*), legge n. 196/2009), verifiche sulla regolarità della gestione amministrativo-contabile, qualora un ente, anche attraverso le rilevazioni SIOPE, evidenzi **situazioni di squilibrio finanziario** riferibili ai seguenti indicatori:

- a) ripetuto utilizzo delle anticipazioni di tesoreria;
- b) disequilibrio consolidato della parte corrente del bilancio;
- c) anomale modalità di gestione dei servizi per conto di terzi .

Le modalità di attuazione della previsione in esame sono demandate ad un decreto. Tali modalità devono comunque prevedere anche forme di contraddittorio tra il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e gli enti sottoposti alle verifiche; le verifiche devono inoltre eseguirsi prioritariamente nei confronti dei comuni capoluogo di provincia.

Il comma 4 dell'articolo 1-bis del decreto-legge n. 174 abroga il comma 2 dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 149, che demandava la definizione delle modalità di attuazione delle verifiche ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi di concerto con i Ministri dell'interno e per i rapporti con le regioni, previa intesa con la Conferenza unificata. Anche in questo caso si è trattato della soppressione di un adempimento amministrativo che non aveva ricevuto attuazione e che, proprio per questo ritardo, impediva l'applicazione delle misure in materia di verifica della regolarità della gestione amministrativo-contabile dettate dal decreto legislativo n. 149.

Sulla base del comma 4 dell'articolo 1-bis del decreto-legge n. 174 si prevede inoltre che le verifiche della regolarità della gestione amministrativo-contabile siano effettuate **anche nei confronti delle Regioni e delle province autonome** di Trento e Bolzano.

Agli indicatori di possibili squilibri finanziari già individuati dal decreto legislativo n. 149 ne viene aggiunto un quarto, rappresentato dall'aumento non giustificato delle spese in favore dei gruppi consiliari e degli organi istituzionali dell'ente interessato.

Si prevede inoltre che le verifiche possano essere attivate anche attraverso le rilevazioni SIOPE, per quanto concerne gli indicatori di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 149, e le rilevazioni del Ministero dell'interno e del Dipartimento per gli affari regionali, rispettivamente per gli enti locali e le regioni, quanto all'ulteriore indicatore inserito dal decreto-legge n. 174.

Qualora si evidenzino situazioni di squilibrio finanziario rispetto agli indicatori così individuati – squilibri che, analogamente all'attivazione delle verifiche, possono emergere anche in base alle rilevazioni SIOPE per i primi tre indicatori ed invece a quelle del Ministero dell'interno e del Dipartimento degli affari regionali per il quarto indicatore - il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ne dà immediata **comunicazione alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti**.

Ulteriori previsioni contenute nel decreto-legge n. 174 del 2012 intervengono su aspetti specifici della normativa dettata dal decreto legislativo n. 149 del 2011.

Il **comma 6 dell'articolo 3**, introducendo un nuovo comma 2-*bis* all'articolo 6 del decreto legislativo n. 149, prevede che il **decreto di scioglimento del Consiglio dell'ente locale che ha omesso di deliberare il dissesto** conserva i suoi effetti per un periodo di almeno dodici mesi, fino ad un massimo di quindici. Come indicato nella relazione illustrativa, la norma è finalizzata ad assicurare la gestione commissariale dell'ente per un periodo di tempo sufficientemente congruo per l'adozione di misure di risanamento e di ripristino delle condizioni di funzionamento complessivo dell'ente.

Il **comma 1 dell'articolo 8** reca una **norma interpretativa** ai fini della determinazione dell'importo massimo della riduzione del Fondo sperimentale di riequilibrio, o del Fondo perequativo, quale **misura sanzionatoria da applicare agli enti locali che non abbiano rispettato gli obiettivi del patto di stabilità interno**, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 149/2011.

La vigente formulazione della suddetta lettera a), come da ultimo modificata dall'articolo 4, comma 12-*bis*, del D.L. n. 16/2012, prevede, quale norma sanzionatoria, la riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo perequativo nell'anno successivo a quello dell'inadempienza, in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato.

La norma interpretativa dettata dal comma 1 dell'articolo 8 si riferisce peraltro al testo della disposizione come formulata prima della modifica apportata dall'articolo 4, comma 12-*bis*, del D.L. 2 marzo 2012, n. 16.

Prima di tale novella, infatti, la norma sanzionatoria recava la previsione di un limite massimo alla riduzione delle risorse del Fondo sperimentale di riequilibrio o del Fondo perequativo, da apportare nei confronti degli enti inadempienti nell'anno successivo a quello dell'inadempienza stessa, fissato in un importo comunque non superiore al 3 per cento delle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo.

La norma in esame è volta a precisare che il riferimento al "3 per cento delle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo" deve intendersi all'ultima annualità delle certificazioni al rendiconto di bilancio acquisita dal Ministero dell'interno, alle scadenze previste dai relativi decreti sulle certificazioni. Nel caso in cui l'ente locale, alla data in cui viene comunicata l'inadempienza da parte del Ministero dell'economia e finanze, non abbia ancora trasmesso la predetta certificazione al rendiconto di bilancio, il riferimento è da intendersi all'ultima certificazione acquisita alla banca dati del Ministero dell'interno.

Le disposizioni in materia di premi e sanzioni recate dalla legge di stabilità per il 2013.

Anche la legge di stabilità per il 2013 ha recato alcune misure in materia di premi e sanzioni.

Si tratta, in alcuni casi, di disposizioni con un ambito di applicazione circoscritto. Si può citare, ad esempio, il **comma 207 dell'articolo 1**, che dispone un **alleggerimento delle sanzioni** per gli enti locali assegnatari dei contributi per le finalità di cui all'articolo 6 della legge n. 798/1984 - nello specifico **Venezia e Chioggia** - i quali non hanno raggiunto l'obiettivo finanziario del Patto di stabilità 2012 a causa della mancata erogazione dei predetti contributi nell'esercizio 2012.

Di carattere generale sono invece le disposizioni in materia di disciplina sanzionatoria e premiale rispetto al raggiungimento degli obiettivi previsti dal patto di stabilità interno recate dalla legge di stabilità per il 2013 con riferimento, rispettivamente, agli enti locali e alle regioni e province autonome.

Per quanto concerne gli enti locali, l'**articolo 1, comma 439, della legge n. 228 del 2012** sostituisce il comma 26 dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011, che detta le **misure di carattere sanzionatorio applicabili, a regime, agli enti locali che non abbiano rispettato gli obiettivi del patto di stabilità**.

Il vigente comma 26 rinvia a tal fine alle disposizioni in materia introdotte dall'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo n. 149 del 2011.

Il **comma 439** in esame provvede, in sostanza, a **trasferire integralmente nel comma 26** dell'articolo 31 della legge di stabilità 2011 **il testo del comma 2 dell'articolo 7 del D.Lgs. n. 149/2011**.

Per gli enti locali inadempienti, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza, si prevede pertanto l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- a) l'assoggettamento ad una **riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo perequativo** in misura pari alla **differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico** predeterminato. Gli enti locali della Regione Siciliana e della regione Sardegna sono assoggettati alla riduzione dei trasferimenti erariali nella medesima misura. In caso di incapienza dei predetti fondi, gli enti interessati dovranno versare le somme residue all'entrata del bilancio dello Stato. Conformemente con quanto indicato nel principio di delega di cui all'articolo 17, lettera e), della legge n. 42, la norma precisa che la **sanzione** in questione **non si applica** nel caso in cui il **superamento degli obiettivi** del patto di stabilità interno sia determinato dalla maggiore spesa per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai **finanziamenti dell'Unione Europea** rispetto alla media della corrispondente spesa del triennio precedente;
- b) il **divieto di impegnare spese di parte corrente** in misura superiore all'importo annuale medio dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio;

- c) il **divieto di ricorrere all'indebitamento** per finanziare gli investimenti. Per quanto concerne la contrazione di mutui e il collocamento di prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti, si precisa, in linea con la normativa vigente, che essi devono essere corredati da apposita attestazione, da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno precedente. In assenza della predetta attestazione, l'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere all'erogazione del mutuo o al collocamento del prestito;
- d) il **divieto di procedere ad assunzioni di personale** a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento a processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della sanzione;
- e) l'obbligo di procedere ad una **rideterminazione delle indennità di funzione per il sindaco e il presidente della provincia, per i presidenti dei consigli comunali e provinciali, per gli assessori e dei gettoni di presenza per i consiglieri comunali e provinciali**, apportando una riduzione del 30 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2010.

Il **comma 440 dell'articolo 1**, con finalità di coordinamento, provvede ad **abrogare il comma 27 dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011**, il quale, attraverso una modifica al citato articolo 7, comma 2, del decreto legislativo n. 149 del 2011, introduce la sanzione della riduzione dei trasferimenti erariali in caso di mancato rispetto del patto anche per i comuni delle regioni a statuto speciale della Regione Siciliana e della Sardegna. L'abrogazione risulta conseguente al fatto che tale previsione è già contenuta nella nuova formulazione del comma 26 dell'articolo 31 della legge n. 183/2011, come riformulato dal precedente comma 439.

Per connessione di materia, è opportuno altresì ricordare il **comma 438 della legge n. 228 del 2012**, che interviene sulla disciplina **del sistema di premialità** per gli enti locali virtuosi dettata dal comma 122 dell'articolo 1 della legge n. 220/2010, al fine di tener conto dell'applicazione dei meccanismi premiali e sanzionatori ai comuni della **Regione Siciliana e della Sardegna**. Per queste due regioni, infatti, pur essendo regioni a statuto speciale, e, dunque, con competenza primaria in materia di enti locali, non sono intervenute le norme di attuazione necessarie a completare il trasferimento delle funzioni. Il finanziamento dei comuni delle regioni Sicilia e Sardegna continua perciò ad essere a carico dello Stato.

Il meccanismo della premialità, introdotto dal comma 122 dell'articolo 1 della legge n. 220/2010, autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze, con apposito decreto, emanato di concerto con il Ministro dell'interno e di intesa con la Conferenza Stato-città, a ridurre gli obiettivi annuali degli enti locali sottoposti al Patto, sulla base di criteri che saranno definiti con il medesimo decreto. L'importo della riduzione complessiva per comuni e province è commisurato agli effetti finanziari determinati dall'applicazione della sanzione operata a valere sul fondo sperimentale di riequilibrio e sul fondo perequativo, in caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo del patto di stabilità interno. Il comma 438 dell'articolo 1 della legge n. 228 del 2012 integra tale disposizione, al fine di chiarire che gli spazi finanziari funzionali a ridurre gli obiettivi degli enti virtuosi sono alimentati anche dagli effetti finanziari prodotti dall'applicazione della sanzione operata a valere sui trasferimenti erariali destinati ai comuni della Regione Siciliana e della Sardegna, in caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo del patto di stabilità interno.

Sempre per quanto concerne gli enti locali, il **comma 447 dell'articolo 1** dispone un **alleggerimento delle sanzioni per gli enti locali che hanno avviato procedure di privatizzazione di società partecipate nell'anno 2012**, con relativa riscossione conseguita entro il 28 febbraio 2013, che tuttavia non hanno raggiunto l'obiettivo finanziario del Patto di stabilità 2012 per la mancata riscossione nell'anno 2012. La mancata riscossione deve essere comprovata a seguito di apposita attestazione. Per tali enti, in via straordinaria per il 2013, la sanzione per il mancato rispetto del patto disposta dall'articolo 7, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 149/2011 - consistente nella riduzione delle risorse del Fondo sperimentale di riequilibrio in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato - viene ridefinita introducendo un limite massimo alla riduzione, nella misura del 5 per cento delle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo. In caso di incapienza dei predetti fondi, gli enti locali sono tenuti a versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue.

In generale, nel considerare le disposizioni sulla disciplina dei meccanismi sanzionatori e premiali dettate dalla legge di stabilità per il 2013, occorre ricordare che la medesima legge (articolo 1, comma 380, lettera e), ha previsto la **soppressione del Fondo sperimentale di riequilibrio** (*si veda il paragrafo 4 del presente capitolo*), **nonché dei trasferimenti erariali a favore dei comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna**, limitatamente alle tipologie di trasferimenti fiscalizzati, in ragione del nuovo assetto, per gli anni 2013 e 2014, della destinazione del gettito derivante dall'IMU e della contestuale istituzione del Fondo di solidarietà comunale, alimentato con quota parte dell'imposta municipale propria.

Pertanto il successivo comma 384 ha precisato che, per gli anni 2013 e 2014, le misure in materia di sanzioni che richiamano il fondo sperimentale di riequilibrio o i trasferimenti erariali in favore dei comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna devono intendersi riferite al fondo di solidarietà comunale.

Per quanto concerne le regioni, i **commi da 462 a 465 dell'articolo 1 della legge n. 228 del 2012** disciplinano il sistema sanzionatorio in caso di non raggiungimento degli obiettivi del patto di stabilità.

In particolare, le disposizioni del **comma 462 riproducono, con riferimento alle regioni e alle province autonome, le sanzioni già previste dall'articolo 7, comma 1, del D.Lgs. 149/2011.**

Nell'anno successivo a quello dell'inadempienza, la regione o la provincia autonoma:

- a) è tenuta a **versare all'entrata del bilancio statale l'importo corrispondente alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato;**
- b) **non può impegnare spese correnti** – sempre al netto delle spese sanitarie - in misura superiore all'importo annuale minimo dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio;
- c) **non può contrarre debiti per gli investimenti.** Mutui e prestiti obbligazionari dovranno essere corredati da una certificazione di attestazione dell'osservanza del patto di stabilità per l'anno precedente;
- d) **non può procedere ad assunzione di personale** a qualsiasi titolo, con qualsiasi tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
- e) è tenuta a **ridurre del 30%** rispetto all'ammontare risultante al 30 giugno 2010, **le indennità di funzione ed i gettoni di presenza del Presidente della Regione e dei componenti della Giunta regionale.**

Il **comma 463** riguarda le regioni che si trovano nelle condizioni di cui al citato articolo 7, comma 1, ultimo periodo, vale a dire le regioni in cui il superamento degli obiettivi del patto sia determinato dalla maggiore spesa per interventi correlati ai finanziamenti dell'Unione europea e realizzati con la quota di finanziamento nazionale. In questi casi, l'ente si considera adempiente al patto di stabilità interno a tutti gli effetti se, nell'anno successivo, procede a rispettare le seguenti prescrizioni di rigore finanziario:

- non impegna spese correnti, al netto delle spese per la sanità, in misura superiore all'importo annuale minimo dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio;
- non ricorre all'indebitamento per gli investimenti;
- non procede ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo con qualsivoglia tipologia contrattuale.

Il **comma 464** prevede l'applicazione delle sanzioni anche nel caso in cui il mancato rispetto del patto di stabilità interno sia accertato successivamente all'anno seguente a quello a cui la violazione si riferisce; la norma dispone altresì l'obbligo di comunicazione della violazione entro 30 giorni dall'accertamento dello stesso.

Il **comma 465**, infine, dispone la nullità dei contratti di servizio e degli altri atti posti in essere dalle regioni e dalle province autonome che si configurano elusivi delle regole del patto di stabilità interno.

Il **comma 472**, infine, modifica il comma 1 dell'art. 7 del decreto legislativo n. 149 del 2011, prevedendo, in primo luogo, che dal 2013, per le regioni per le quali il patto di stabilità interno è riferito al livello della spesa, si assume quale differenza il maggiore degli scostamenti registrati in termini di competenza eurocompatibile o di competenza finanziaria. Si stabilisce, in secondo luogo, che dal 2013 la sanzione non si applica nel caso in cui il superamento degli obiettivi del patto di stabilità interno sia determinato dalla maggiore spesa per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione europea rispetto alla corrispondente spesa del 2011 considerata ai fini del calcolo dell'obiettivo, diminuita della percentuale di manovra prevista per l'anno di riferimento, nonché, in caso di mancato rispetto del patto di stabilità nel triennio, dell'incidenza degli scostamenti tra i risultati finali e gli obiettivi del triennio e gli obiettivi programmatici stessi.

Tali modifiche sono finalizzate ad uniformare il testo del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 149 del 2011 con quello del comma 462 dell'articolo 1 della legge di stabilità per il 2013, tenendo conto, in particolare, della **nuova disciplina del patto di stabilità interno dettata per le regioni a statuto ordinario dai commi da 448 a 453 dell'articolo 1 della stessa legge di stabilità per il 2013**.

La disciplina relativa agli esercizi precedenti, fissava gli obiettivi del patto di stabilità indicando la misura del risparmio da realizzare in relazione al complesso delle spese finali sia in termini di competenza, sia in termini di cassa.

La disciplina in esame, invece, fissa un **tetto alle spese complessive** e introduce, al posto della cassa, una diversa modalità di calcolo dell'insieme da considerare, definita **competenza eurocompatibile** (o saldo eurocompatibile), definito in coerenza con le elaborazioni sull'indebitamento netto delle regioni secondo il sistema SEC '95. Le voci che costituiscono la competenza eurocompatibile, definite dal comma 451 dell'articolo 1, sono le seguenti:

- a) gli impegni di parte corrente al netto dei trasferimenti, delle spese per imposte e tasse e per gli oneri straordinari della gestione corrente;
- b) i pagamenti per trasferimenti correnti, per imposte e tasse e per gli oneri straordinari della gestione corrente;

- c) i pagamenti in conto capitale escluse le spese per concessione di crediti, per l'acquisto di titoli, di partecipazioni azionarie e per conferimenti.

PAGINA BIANCA

6. LE QUESTIONI DA AFFRONTARE. CONSIDERAZIONI PER LA XVII LEGISLATURA

Nel periodo successivo al 31 marzo 2012, preso in considerazione nella presente Relazione, è proseguita e si è ulteriormente accentuata la tendenza, già segnalata nella precedente Relazione semestrale, per la quale interventi legislativi nelle materie riconducibili alla disciplina del federalismo fiscale dettata dalla legge delega n. 42 del 2009 sono stati effettuati al di fuori dei decreti legislativi adottati in attuazione di tale legge, mediante decreti-legge (i decreti-legge n. 16, n. 95 e n. 174 del 2012, per richiamare soltanto i più importanti) e, da ultimo, mediante la legge di stabilità per il 2013 (legge n. 228 del 2012).

Gli interventi in questione hanno interessato diverse parti della normativa di cui alla legge n. 42 e ai decreti legislativi di attuazione e di essi, come già nella terza Relazione semestrale, si è ritenuto opportuno dare conto in modo dettagliato (*si veda il capitolo 5 della presente Relazione*). Alcuni di questi interventi, peraltro, assumono particolare rilievo, in quanto vanno ad incidere su elementi essenziali del sistema di federalismo fiscale definito con la legge n. 42 e, più in generale, dello stesso ordinamento dei singoli livelli di governo. Tra di essi possono sicuramente essere annoverati quelli che hanno interessato la disciplina di province e città metropolitane, la finanza dei comuni, i meccanismi sanzionatori e premiali.

Per quanto concerne il primo tema, dopo le misure radicalmente innovative dettate dal decreto-legge n. 201 del 2011 (attribuzione alle province esclusivamente di funzioni di indirizzo e coordinamento dell'attività dei comuni e configurazione degli organi di tali enti, ridotti al presidente della provincia e al consiglio provinciale, come organi ad elezione indiretta), la materia è stata di nuovo oggetto di un rilevante intervento normativo con il decreto-legge n. 95 del 2012, con cui si è inteso effettuare un riordino complessivo di tali enti, che ne riducesse significativamente il numero, e si è rivista, anche modificando quanto disposto dal decreto-legge n. 201, la disciplina di organi e funzioni. Lo stesso decreto-legge, proprio in connessione con il riordino delle province, ha disposto l'istituzione delle città metropolitane e ne ha definito la disciplina a regime, abrogando la normativa per la loro istituzione dettata, sia pure in via transitoria, dall'articolo 23 della legge n. 42.

Peraltro, la mancata conversione, anche a causa dello scioglimento delle Camere, del decreto-legge n. 188, con il quale si completava il procedimento di riordino delle province stabilito dal decreto-legge n. 95, e, tra l'altro, si puntualizzava la normativa relativa alle città metropolitane, ha lasciato che il disegno complessivo di riforma delle province e di istituzione delle città metropolitane, che era stato avviato, rimanesse incompiuto. La legge di stabilità per il 2013 non ha potuto che prendere atto della situazione che si era creata,

introducendo disposizioni di sospensione e di proroga, che rinviavano al 31 dicembre 2013 il termine sia per il riordino delle province sia per la definizione delle modalità di elezione degli organi dell'ente, nonché sospendono fino alla medesima data il trasferimento ai comuni delle relative funzioni e l'applicazione della disciplina istitutiva delle città metropolitane. Questa condizione di precarietà e incertezza sull'ordinamento di uno dei livelli di governo territoriale, oltre a riflettersi inevitabilmente in termini negativi sul funzionamento degli enti interessati, rappresenta un impedimento che occorre superare, se si intende pervenire ad una operatività a regime del sistema di federalismo fiscale.

Anche per quanto concerne le entrate proprie dei comuni e, specificamente, l'IMU, il decreto-legge n. 201 del 2011, nell'anticipare in via sperimentale l'applicazione dell'imposta al 2012, aveva modificato in misura molto significativa, per ragioni connesse in primo luogo all'emergenza finanziaria, elementi fondamentali della disciplina dettata dal decreto legislativo n. 23 del 2011. Successivamente, le previsioni recate dal decreto-legge n. 201, relative alla base imponibile, alle aliquote, alle modalità di versamento, sono state in più punti riviste, soprattutto con i decreti-legge n. 16 e n. 174 del 2012. Ancor più importante, tuttavia, è stata la scelta legislativa, adottata con la legge di stabilità per il 2013, di attribuire interamente ai comuni il gettito dell'IMU, ad esclusione di quello derivante dagli immobili ad uso produttivo, che spetta allo Stato. Tale decisione, per un verso, ripristina la configurazione dell'IMU come imposta essenzialmente municipale, in linea con gli intenti del decreto legislativo n. 23 (a partire dallo stesso nome adottato), oltre a determinare una semplificazione degli adempimenti a carico dei contribuenti, che nel 2012 hanno dovuto distinguere, in sede di versamento, la quota destinata allo Stato da quella destinata al comune. Per altro verso, ha comportato, al fine di assicurare la neutralità dell'intervento sotto il profilo dei rapporti finanziari tra Stato e comuni, rilevanti ricadute sul sistema perequativo definito dallo stesso decreto legislativo n. 23, con la soppressione del fondo sperimentale di riequilibrio e l'istituzione di un fondo di solidarietà comunale, che è alimentato con il gettito della stessa IMU spettante ai comuni (a differenza del fondo soppresso, la cui dotazione era costituita da un finanziamento a carico del bilancio dello Stato).

Occorre altresì rilevare come, a ridosso della conclusione della Legislatura (l'intervento è stato adottato con un emendamento approvato nel corso dell'esame parlamentare, in seconda lettura, del disegno di legge di stabilità per il 2013, a conclusione del cui iter parlamentare ha avuto luogo lo scioglimento delle Camere), la volontà di risolvere una questione essenziale rispetto alla natura e alle finalità dell'IMU si è associata alla consapevolezza di poterlo fare soltanto in modo temporaneo e provvisorio. Le disposizioni dettate dalla legge di stabilità, e, in primo luogo, la eliminazione della quota di gettito riservata allo Stato, si riferiscono agli anni 2013 e 2014 e la soppressione del fondo sperimentale di riequilibrio, che aveva esso stesso una natura transitoria, in vista dell'istituzione

del fondo perequativo, non intacca la disciplina dettata in relazione a quest'ultimo. Rimane dunque da assumere una decisione in ordine alla destinazione a regime del gettito dell'IMU, in correlazione con la quale non potrà altresì non essere riconsiderato se e come intervenire sulla struttura del sistema perequativo.

Un terzo ambito per il quale le modifiche introdotte ai decreti legislativi adottati in attuazione della legge n. 42 assumono particolare rilievo può essere individuato nella disciplina dei meccanismi sanzionatori e premiali, dettata dal decreto legislativo n. 149 del 2011. Come in più occasioni rilevato dalla Commissione, tale disciplina, in alcuni dei suoi strumenti più significativi, quali la relazione di fine legislatura o di fine mandato e le verifiche della regolarità della gestione amministrativo-contabile, è rimasta inapplicata per i ritardi nell'adozione degli atti amministrativi previsti dallo stesso decreto legislativo e necessari per dare attuazione alle misure in esso contenute. Nel momento in cui l'esigenza di rafforzare la trasparenza e i controlli sull'attività degli enti territoriali avente ricadute finanziarie si è acuita al punto da indurre all'adozione di un provvedimento di necessità e urgenza (il decreto-legge n. 174 del 2012), esso è diventato lo strumento anche per rivedere in ampia misura le disposizioni del decreto legislativo n. 149, al fine sia di rafforzare l'efficacia del complesso degli strumenti introdotti da tali disposizioni, sia di superare i ritardi e gli ostacoli registrati nella fase attuativa, rendendo le disposizioni stesse immediatamente applicabili.

In termini più generali si può pertanto osservare, riprendendo e sviluppando considerazioni già contenute nella precedente Relazione semestrale, come l'ultima fase della Legislatura sia stata caratterizzata, da un lato, a livello legislativo, dal numero e dalla rilevanza degli interventi adottati in materie riconducibili al federalismo fiscale al di fuori degli strumenti e delle procedure stabilite dalla legge n. 42; dall'altro, a livello amministrativo, da ritardi nell'attuazione degli adempimenti, sia pur complessi e numerosi, previsti dai decreti legislativi e necessari per rendere operativa la disciplina dettata dagli stessi decreti (*si rinvia al riguardo al quadro aggiornato degli adempimenti di cui all'allegato 4*).

In questo contesto l'attività svolta dalla Commissione ha accentuato i caratteri di attività di indirizzo nei confronti del Governo. Questa considerazione può riferirsi, nella sostanza, anche all'attività svolta sia in sede conoscitiva, sia in sede di espressione di pareri. Essa trova piena conferma nel fatto che per la prima volta la Commissione abbia impiegato la facoltà, prevista dalla legge n. 42 e dal proprio regolamento, di formulare osservazioni e fornire al Governo elementi di valutazione utili ai fini della predisposizione degli schemi di decreto legislativo, mediante l'approvazione di un documento con il quale, in una prospettiva di carattere complessivo, sono state individuate e indicate al Governo

le priorità di intervento per completare l'attuazione del federalismo fiscale (*si veda il capitolo 4 della presente Relazione*).

Alcune delle linee di indirizzo fornite dalla Commissione hanno trovato riscontro negli interventi successivamente adottati. A questo proposito, merita essere richiamata, a titolo esemplificativo, proprio la sollecitazione a superare, sulla base del principio di responsabilità fiscale di ogni livello istituzionale nei confronti dei cittadini, l'ambiguità della natura dell'IMU, dovuta alla compresenza di una quota spettante al comune e di una spettante allo Stato. Si può altresì ricordare l'impegno dedicato dalla Commissione a seguire e stimolare le attività relative alla procedura di determinazione dei fabbisogni standard e a valorizzarne i risultati, evitando, tra l'altro, che le modifiche normative concernenti le funzioni di comuni e province si traducevano in ostacoli o ritardi rispetto a tali attività. Altre indicazioni, invece, non hanno avuto seguito, in particolare quelle finalizzate a rendere pienamente operativi gli strumenti di raccordo e coordinamento tra i diversi livelli di governo, a partire dalla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica.

Al termine della Legislatura non si può non riconoscere che l'adozione di un consistente *corpus* normativo, costituito dal complesso dei decreti legislativi adottati in attuazione delle norme di delega recate dalla legge n. 42, alla cui definizione i pareri espressi dalla Commissione hanno fornito un contributo in molti casi determinante, non si è, tuttavia, tradotta nella compiuta definizione, a livello di disciplina di rango primario, di un sistema di federalismo fiscale, né, ancor meno, in concreto, nella piena operatività di tale sistema. Come emerge dalle questioni sopra richiamate (l'ordinamento e le funzioni delle province; la destinazione a regime del gettito dell'IMU; la natura e i meccanismi del sistema di perequazione tra i comuni e le modalità di utilizzo dei fabbisogni standard; gli strumenti per assicurare un coordinamento permanente e ordinato tra Stato, regioni ed enti locali in materia di finanza pubblica) la XVII Legislatura sarà chiamata a definire o ridefinire alcune questioni essenziali, rimaste in sospeso non soltanto sul piano attuativo, ma anche su quello normativo.

Sotto il profilo del metodo, la XVII Legislatura dovrà altresì considerare l'esigenza di affrontare questi temi in modo organico, mirando a definire un quadro coerente e stabile di organi, procedure, strumenti, in modo che di volta in volta possano essere rideterminati, in relazione agli andamenti dell'economia e agli obiettivi di finanza pubblica, i valori quantitativi, ma l'architettura dei rapporti istituzionali e delle modalità di decisione rimanga consolidata. Ripetuti interventi legislativi, anche a breve distanza di tempo, operati attraverso la decretazione d'urgenza, per quanto dettati da ragioni di emergenza, determinano una situazione di precarietà e incertezza, come si è verificato nel caso del riordino delle province, che dovrebbe sicuramente essere evitata, quando si mette mano a riforme di grande rilevanza istituzionale e/o economica, tendenzialmente destinate a esplicare i loro effetti nel medio-lungo periodo. L'obiettivo di pervenire

alla definizione di un quadro dei rapporti finanziari tra i diversi livelli di governo certo e stabile può essere conseguito in vario modo: utilizzando la facoltà di adottare decreti legislativi; rivedendo la legge delega; ad un piano superiore, anche intervenendo sul dettato della stessa Costituzione.

In ogni caso, al di là delle scelte di merito che saranno assunte, è opportuno salvaguardare l'ambizione, che è stata propria della legge n. 42, di affrontare in modo organico e interconnesso tutti i molteplici aspetti – le risorse, il patrimonio, l'armonizzazione degli strumenti contabili, i controlli, i premi e le sanzioni – rilevanti nell'ambito di un federalismo fiscale compiuto, vale a dire di un assetto dei rapporti finanziari tra i diversi livelli di governo, improntato ai principi dell'autonomia, della trasparenza e responsabilità delle decisioni assunte ad ogni livello, della differenziazione delle competenze, dell'efficienza ed efficacia nella gestione delle risorse pubbliche. Nel considerare l'esperienza compiuta in questa Legislatura, occorrerà altresì tener conto, sotto il profilo procedurale, che le pur complesse e articolate modalità di definizione della legislazione delegata hanno permesso di coinvolgere tutti i diversi livelli di governo interessati, Stato, regioni, enti locali, e di sviluppare una dialettica assai proficua tra Parlamento e Governo.

PAGINA BIANCA

Appendice

PAGINA BIANCA

**Elenco dei dossier di documentazione predisposti
dagli Uffici della Camera dei deputati**

Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione.	
Legge 5 maggio 2009, n. 42 - Schede di lettura (n. 111/2)	2 marzo 2010
Proroga dei termini per l'esercizio della delega di cui alla legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di federalismo fiscale A.C. 4299 - <i>Elementi per l'istruttoria legislativa</i> – (n. 484/0)	2 maggio 2011
Proroga dei termini per l'esercizio della delega di cui alla legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di federalismo fiscale - A.C. 4299-A <i>Elementi per l'esame in Assemblea</i> (n. 484/1)	12 maggio 2011
Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio	
Schema di D.Lgs. (Atto n. 196) - Schede di lettura (n. 179)	20 aprile 2010
D.Lgs. 28 maggio 2010, n. 85 - Schede di lettura (n. 179/1)	30 giugno 2010
D.Lgs. 28 maggio 2010, n. 85 – Lavori preparatori (n. 179/2)	29 giugno 2011
I bilanci delle Regioni riclassificati	
Entrate 2008 - Estratto su dati COPAFF (n. 142, p. I)	9 giugno 2010
Spese 2008 articolate per funzioni – Estratto su dati COPAFF (n. 142, p. II)	9 giugno 2010
I bilanci dei Comuni – 2008	
Estratto su dati COPAFF (n. 146)	15 giugno 2010
Aggregazione delle spese in base alle funzioni fondamentali previste dall'articolo 21, comma 3, della legge n. 42/2009 - Elaborazione su dati COPAFF (n. 146/1)	23 giugno 2010
Relazione governativa sul finanziamento degli enti territoriali prevista dalla legge delega sul federalismo fiscale (art. 2, co. 6, L. n. 42/2009) - Doc. XXVII, n. 22	
Sintesi del contenuto (n. 154, p. I)	12 luglio 2010
Elaborazione dei dati COPAFF sui bilanci di regioni ed enti locali (n. 154, p. II)	14 luglio 2010
I bilanci delle regioni e degli enti locali - Georeferenziazione di alcuni indicatori sintetici su dati COPAFF (n. 154, p. II - Appendice)	14 luglio 2010
Ordinamento transitorio di Roma capitale	
Schema di D.Lgs. (Atto n. 241) - Schede di lettura (n. 215)	13 settembre 2010

D.Lgs. 17 settembre 2010, n. 156 - Schede di lettura (n. 215/1)	7 ottobre 2010
D.Lgs. 17 settembre 2010, n. 156 - Lavori preparatori (n. 215/2)	7 luglio 2011
Determinazione dei fabbisogni standard di comuni, città metropolitane e province	
Schema di D.Lgs. (Atto n. 240) – Schede di lettura (n. 216)	14 settembre 2010
D.Lgs. 26 novembre 2010, n. 216 – Schede di lettura (n. 216/1)	13 gennaio 2011
D.Lgs. 26 novembre 2010, n. 216 – Lavori preparatori (n. 216/2)	19 luglio 2011
Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale	
Schema di D.Lgs. n. 292 – Schede di lettura (n. 260)	22 novembre 2010
Imposte su immobili suddivisi per comuni e aggregati per regione – Elaborazione su dati COPAFF (Doc. Ric. N. 176)	29 novembre 2010
Trasferimenti soppressi e nuove entrate nell'assetto transitorio del federalismo fiscale (Doc. Ric. n. 181)	15 dicembre 2010
Nota illustrativa della proposta di parere formulato dal relatore, on. La Loggia (n. 260/1)	20 gennaio 2011
Verifica degli oneri della proposta di parere formulato dal relatore, on. La Loggia (n. 261)	25 gennaio 2011
Il gettito IRPEF 2009 suddiviso per comuni aggregati per regione : Elaborazioni su dati COPAFF (Doc. Ric. n. 191)	31 gennaio 2011
Il nuovo assetto delle entrate comunali e del Fondo Sperimentale di Riequilibrio nell'assetto transitorio del federalismo municipale -Testo del 27 gennaio 2011 (Doc. Ric. n. 192)	1° febbraio 2011
Nota di verifica del Servizio Bilancio dello Stato (n. 264)	1° febbraio 2011
Testo a fronte (5 colonne) tra lo schema iniziale (Atto n. 292), i testi delle proposte di parere formulate dal relatore La Loggia, il testo posto in votazione nella seduta del 3 febbraio 2011 e il testo presentato alle Camere il 15 febbraio 2011 (Atto n. 292-bis) (n. 260/2)	28 febbraio 2011
Testo a fronte (3 colonne) tra lo schema di decreto legislativo (Atto n. 292), il testo della proposta di parere posta in votazione il 3 febbraio 2011 presso la Commissione bicamerale per l'attuazione del federalismo fiscale e il testo presentato alle Camere il 15 febbraio 2011 (Atto n. 292-bis) (n. 260/3)	28 febbraio 2011
Atto 292-bis - Opuscolo per l'Assemblea (n. 260/4)	28 febbraio 2011
D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 - Schede di lettura (n. 260/5)	8 aprile 2011
D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 – Lavori preparatori (n. 260/6)	29 luglio 2011
La variazione delle risorse degli Enti Locali 2010-2011 - D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 - (artt. 2, 11, 12, 21 e 26, L. 42/2009) - Dinamica delle spettanze e impatto del federalismo fiscale (Doc. Ric. n. 260)	26 luglio 2011
Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario	
Schema di D.Lgs. (Atto n. 317) - Schede di lettura (n. 291)	21 febbraio 2011

Trasferimenti fiscalizzati e nuove entrate nell'assetto transitorio del federalismo regionale (<i>Doc. Ric. n. 206</i>)	10 marzo 2011
D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68 - Schede di lettura (<i>n. 291/1</i>)	30 maggio 2011
D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68 - Lavori preparatori (<i>n. 291/2</i>)	13 ottobre 2011
Risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione degli squilibri economici e sociali	
Schema di D.Lgs. (Atto n. 328) - Schede di lettura (<i>n. 302</i>)	29 marzo 2011
D.Lgs. 31 maggio 2011, n. 88 - Schede di lettura (<i>n. 302/1</i>)	15 settembre 2011
D.Lgs. 31 maggio 2011, n. 88 - Lavori preparatori (<i>n. 302/2</i>)	2 novembre 2011
Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro enti e organismi	
Schema di D.Lgs. (Atto n. 339) - Schede di lettura (<i>n. 306</i>)	13 maggio 2011
D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - Schede di lettura (<i>n. 306/1</i>)	2 novembre 2011
D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - Lavori preparatori (<i>n. 306/2</i>)	2 novembre 2011
Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni	
Schema di D.Lgs. (Atto n. 365) - Schede di lettura (<i>n. 312</i>)	14 giugno 2011
D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 149 - Schede di lettura (<i>n. 312/1</i>)	8 novembre 2011
D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 149 - Lavori preparatori (<i>n. 312/2</i>)	26 gennaio 2012
Sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi	
Schema di D.P.C.M. (Atto n. 427) - Schede di lettura (<i>n. 373</i>)	5 dicembre 2011
Ulteriori disposizioni sull'ordinamento transitorio di Roma capitale	
Schema di D.Lgs. (Atto n. 425) - Schede di lettura (<i>n. 381</i>)	27 gennaio 2012
D.Lgs. 18 aprile 2012 - Schede di lettura (<i>n. 381/1</i>)	7 giugno 2012
D.Lgs. 18 aprile 2012 - Lavori preparatori (<i>n. 381/2</i>)	7 giugno 2012
Adozione della nota metodologica e del fabbisogno standard per ciascun comune e provincia, relativi alle funzioni di polizia locale, per quanto riguarda i comuni, e alle funzioni nel campo dello sviluppo economico - servizi del mercato del lavoro, per quanto riguarda le province	
Schema di D.Lgs. n. 508 - Verifica delle quantificazioni (<i>n. 465</i>)	31 ottobre 2012

Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61, recante ulteriori disposizioni in materia di ordinamento di Roma capitale	
Schema di D.Lgs. n. 513 - Schede di lettura (n. 470)	28 novembre 2012
Documentazione in aggiornamento periodico	
Prospetto degli adempimenti previsti dai decreti legislativi attuativi della legge n. 42 del 2009 sul federalismo fiscale (Doc. Ric. n. 218)	11 aprile 2011
Il federalismo fiscale. La legge delega n. 42 del 2009 e i decreti legislativi di attuazione (Doc. Ric. n. 276)	Aggiornato al 1° ottobre 2012
Le manovre del governo Monti	
Le modifiche alla disciplina sul federalismo fiscale recate dal decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Doc. Ric. n. 304)	12 dicembre 2011
Rapporti finanziari tra lo Stato ed i Comuni a seguito delle modifiche recate dal D.L. 201/2011 (Doc. Ric. n. 310)	11 gennaio 2012
Le modifiche alla disciplina sul federalismo fiscale recate dal decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (Doc. Ric. n. 304/1)	12 gennaio 2012
Le modifiche alla normativa sul federalismo fiscale e le ulteriori disposizioni sulle autonomie territoriali recate dai decreti-legge n. 52, n. 83 e n. 95 del 2012 (Doc. Ric. n. 385)	8 ottobre 2012

Allegati

PAGINA BIANCA

ALLEGATO 1

PAGINA BIANCA

**RAFFRONTO TRA GLI SCHEMI DI DECRETO LEGISLATIVO E I DECRETI
LEGISLATIVI APPROVATI IN VIA DEFINITIVA**

Decreto legislativo 28 aprile 2012, n. 61 “Ulteriori disposizioni recanti attuazione dell'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di ordinamento di Roma capitale”

Le parti del testo riportate in carattere grassetto nella prima colonna risultano soppresse nella versione finale.

Atto n. 425	D.Lgs. 18 aprile 2012, n. 61
Capo I Disposizioni generali Art. 1 (Oggetto) 1. Il presente decreto legislativo disciplina, ai sensi dell'articolo 24, commi 3 e 5, lettera a), della legge 5 maggio 2009, n. 42, di seguito denominata legge delega, il conferimento di funzioni e compiti amministrativi a Roma capitale. 2. Il conferimento a Roma capitale delle funzioni amministrative nell'ambito delle materie di competenza legislativa della Regione, è effettuato con legge regionale, sentiti la provincia di Roma e il comune di Roma, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.	Capo I Disposizioni generali Art. 1 (Oggetto) 1. In sede di prima applicazione, fino all'istituzione della città metropolitana di Roma capitale, il presente decreto legislativo disciplina, ai sensi dell'articolo 24, commi 3 e 5, della legge 5 maggio 2009, n. 42, di seguito denominata “legge delega”, il conferimento di funzioni amministrative a Roma capitale. A decorrere dall'istituzione della città metropolitana di Roma capitale, in attuazione dell'articolo 24, comma 9, della legge delega, le disposizioni di cui al presente decreto si intendono riferite alla città metropolitana di Roma capitale e possono essere integrate con riferimento alle funzioni di governo di area vasta. 2. Ferme restando le funzioni amministrative già attribuite dall'articolo 24, comma 3, della legge delega, nonché quanto previsto dall'articolo 2, comma 7, della medesima legge, con legge regionale, sentiti la Provincia di Roma e Roma capitale, possono essere conferite a quest'ultima ulteriori funzioni amministrative nell'ambito delle materie di competenza legislativa della Regione. Art. 2 <i>(Determinazione dei costi connessi al ruolo di capitale della Repubblica)</i> 1. In attuazione dell'articolo 24, comma 5,

Atto n. 425	D.Lgs. 18 aprile 2012, n. 61
	lettera <i>b</i>), della legge delega, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da pubblicare nella <i>Gazzetta Ufficiale</i>, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, è determinato il maggior onere derivante per Roma capitale dall'esercizio delle funzioni connesse al ruolo di capitale della Repubblica, tenuto conto anche dei benefici economici che derivano da tale ruolo e degli effetti che si determinano sul gettito delle entrate tributarie statali e locali. Lo schema del decreto di cui al presente comma è trasmesso alle Camere, ai fini dell'acquisizione del parere della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale e delle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario, da esprimere entro trenta giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può comunque essere adottato. 2. L'onere di cui al comma 1 è quantificato su proposta elaborata dalla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale, che si avvale della collaborazione dell'ISTAT e dell'Istituto per la finanza e l'economia locale-IFEL, e adottata dalla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica. Art. 3 <i>(Programmazione pluriennale degli interventi nel territorio di Roma capitale)</i> 1. Ai fini dell'individuazione ed attuazione degli interventi di sviluppo infrastrutturale, finalizzati anche ai trasporti, connessi al ruolo di capitale della Repubblica, ivi inclusi quelli inerenti all'espletamento delle funzioni di cui all'articolo 24, comma 3, della legge delega, Roma capitale adotta, per l'utilizzazione delle risorse finanziarie ad essa spettanti in conformità ai documenti di finanza pubblica, il metodo della programmazione pluriennale. 2. Allo scopo di dare organica attuazione agli interventi individuati ai sensi del comma 1, la cui realizzazione è perseguita mediante una più stretta cooperazione tra i diversi

Atto n. 425	D.Lgs. 18 aprile 2012, n. 61
	livelli istituzionali di governo, Roma capitale stipula una apposita intesa istituzionale di programma con la Regione Lazio e con le amministrazioni centrali competenti, che costituisce il quadro di riferimento per la sottoscrizione degli strumenti attuativi di cui all'articolo 2, comma 203, lettera c), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e, in quanto applicabile, all'articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88. 3. L'intesa istituzionale di programma di cui al comma 2 è approvata dal CIPE, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Gli interventi previsti dall'intesa istituzionale di programma possono essere inseriti nel programma di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, con le modalità previste dai commi 1 e 1-bis del medesimo articolo 1. 4. All'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole «e le regioni o province autonome interessate», sono inserite le seguenti: «, nonché l'ente Roma capitale ove interessato,»; b) al comma 2, lettera b), dopo le parole «i comuni interessati,», sono inserite le seguenti: «nonché con Roma capitale se competente,»; c) al comma 2, lettera c), primo periodo, dopo le parole «e delle province autonome interessate», sono inserite le seguenti: «nonché dal Sindaco di Roma capitale ove interessato,»; d) al comma 2, lettera c), secondo periodo, dopo le parole «o province autonome interessate», sono inserite le seguenti: «nonché dal Sindaco di Roma capitale ove interessato,». 5. Nell'ambito dell'intesa istituzionale di programma, le amministrazioni centrali concorrono al finanziamento degli interventi di interesse nazionale nel territorio di Roma capitale, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e di quelle allo scopo autorizzate ai sensi dell'articolo 10 della

Atto n. 425	D.Lgs. 18 aprile 2012, n. 61
Art. 2 (Raccordi istituzionali) 1. Per assicurare il raccordo istituzionale tra Roma capitale, lo Stato, la Regione Lazio e la Provincia di Roma sulle funzioni conferite in attuazione dell'articolo 24, comma 3, della legge delega, è istituita un'apposita sessione nell'ambito della Conferenza Unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o da un Ministro da lui delegato, composta dal Sindaco di Roma capitale, dal Presidente della Regione Lazio e dal Ministro competente per materia e, per le materie di competenza della Provincia di Roma, dal Presidente della medesima. 2. In tutti i casi in cui la Conferenza Unificata svolge le funzioni di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, relative a materie e compiti di interesse di Roma capitale, alle sedute della stessa partecipa, quale componente, il Sindaco di Roma capitale. Art. 2 (segue) 3. Al fine di assicurare il concorso alla valorizzazione dei beni storici e artistici, di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a), della legge delega, è istituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la Conferenza delle Soprintendenze ai beni culturali del territorio di Roma capitale, con funzioni di coordinamento delle attività di valorizzazione della Sovrintendenza ai beni culturali di Roma	legge 15 dicembre 1990, n. 396, anche in coerenza con quanto previsto dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in data 26 novembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 1° aprile 2011, in materia di perequazione infrastrutturale. 6. Sono abrogati gli articoli da 1 a 9 della legge 15 dicembre 1990, n. 396, e successive modificazioni. Art. 4 (Raccordi istituzionali) 1. Per assicurare il raccordo istituzionale tra Roma capitale, lo Stato, la Regione Lazio e la Provincia di Roma sulle funzioni conferite in attuazione dell'articolo 24, comma 3, della legge delega, è istituita un'apposita sessione nell'ambito della Conferenza Unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un Ministro da lui delegato, composta dal Sindaco di Roma capitale, dal Presidente della Regione Lazio, dal Presidente della Provincia di Roma e dal Ministro competente per materia. 2. In tutti i casi in cui la Conferenza Unificata svolge le funzioni di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, relative a materie e compiti di interesse di Roma capitale, alle sedute della stessa partecipa, quale componente, il Sindaco di Roma capitale. Capo II Beni storici, artistici, paesaggistici, ambientali e fluviali Art. 5 (Conferenza delle Soprintendenze) 1. Al fine di assicurare il concorso alla valorizzazione dei beni storici e artistici, è istituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la Conferenza delle Soprintendenze ai beni culturali del territorio di Roma capitale, con funzioni di coordinamento delle attività di valorizzazione della Sovrintendenza ai beni culturali di Roma capitale e degli organi centrali e periferici del

Atto n. 425	D.Lgs. 18 aprile 2012, n. 61
capitale e degli organi periferici del Ministero per i beni e le attività culturali aventi competenze sul patrimonio presente in Roma, anche ai fini del rilascio di titoli autorizzatori, nulla osta e pareri preventivi nell'ambito di procedimenti amministrativi concernenti beni culturali presenti nel territorio di Roma capitale. La Conferenza si pronuncia in merito agli interventi di valorizzazione ad iniziativa di Roma capitale, nonché, in ogni caso, sugli interventi di valorizzazione di particolare rilievo aventi ad oggetto i beni culturali statali caratterizzanti l'immagine di Roma capitale, individuati mediante apposito accordo ai sensi dell'articolo 112 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e, successive modificazioni, di seguito denominato "codice dei beni culturali e del paesaggio". 4. Componenti della Conferenza delle Soprintendenze sono la Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Lazio, la Sovrintendenza capitolina e le Soprintendenze statali aventi competenza sul territorio di Roma capitale. La partecipazione alla Conferenza è gratuita e non sono corrisposti indennità o rimborsi spese. 5. La Conferenza delle Soprintendenze, nel rispetto del principio di leale collaborazione, ai sensi dell'articolo 112 del codice dei beni culturali e del paesaggio: a) definisce strategie ed obiettivi comuni di valorizzazione nonché elabora piani strategici e programmi di sviluppo culturale, relativamente ai beni culturali di pertinenza pubblica; b) esercita funzioni di coordinamento strategico degli interventi di valorizzazione dei beni culturali rimessi alle rispettive competenze; c) promuove la stipula di accordi per la valorizzazione di beni di appartenenza pubblica	Ministero per i beni e le attività culturali aventi competenze sul patrimonio storico e artistico presente in Roma. 2. La Conferenza decide il piano degli interventi di valorizzazione di particolare rilievo aventi ad oggetto i beni storici e artistici caratterizzanti l'immagine di Roma capitale. L'individuazione dei beni e delle tipologie di interventi da sottoporre alla Conferenza avviene mediante uno o più accordi da stipulare ai sensi dell'articolo 112, comma 4, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, di seguito denominato «codice dei beni culturali e del paesaggio». La Conferenza si pronuncia in merito al rilascio dei titoli autorizzatori, nulla osta e pareri preventivi eventualmente necessari per la realizzazione degli specifici interventi di valorizzazione ad essa sottoposti ai sensi del presente comma. 3. Componenti della Conferenza delle Soprintendenze sono la Direzione generale per la valorizzazione del patrimonio culturale, la Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Lazio, la Sovrintendenza capitolina, la Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Roma e le altre Soprintendenze statali aventi competenza sui beni storici e artistici nel territorio di Roma capitale. La partecipazione alla Conferenza è gratuita e non sono corrisposti indennità o rimborsi spese. 4. La Conferenza delle Soprintendenze, nel rispetto del principio di leale collaborazione, ai sensi dell'articolo 112 del codice dei beni culturali e del paesaggio: a) definisce strategie e obiettivi comuni di valorizzazione, nonché elabora piani strategici e programmi di sviluppo culturale, relativamente ai beni culturali di pertinenza pubblica; b) esercita funzioni di coordinamento strategico degli interventi di valorizzazione dei beni culturali rimessi alle rispettive competenze; c) promuove la stipula di accordi per la valorizzazione di beni di appartenenza pubblica,

Atto n. 425	D.Lgs. 18 aprile 2012, n. 61
nonché forme di collaborazione per regolare servizi strumentali comuni destinati alla fruizione e valorizzazione degli stessi. 6. La Conferenza è indetta dal Ministero per i beni le attività culturali, tramite il Direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici, o dal Sovrintendente dei beni culturali di Roma capitale. Il funzionamento e gli effetti della Conferenza sono disciplinati in base agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Roma capitale ed il Ministero per i beni e le attività culturali stipulano accordi per definire modalità acceleratorie e di semplificazione dei lavori della Conferenza. 7. Le attività di cui al presente articolo sono svolte nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.	nonché forme di collaborazione per regolare servizi strumentali comuni destinati alla fruizione e valorizzazione degli stessi; d) adotta i piani di gestione dei siti iscritti nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO presenti nel territorio di Roma capitale. 5. Il funzionamento e gli effetti della Conferenza sono disciplinati in base agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Roma capitale e il Ministero per i beni e le attività culturali stipulano accordi per definire ulteriori modalità acceleratorie e di semplificazione dei lavori della Conferenza. 6. In caso di realizzazione di opere pubbliche ricadenti in aree di interesse archeologico nel territorio di Roma capitale, la Sovrintendenza capitolina partecipa all'accordo previsto dall'articolo 96, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni. 7. Le attività di cui al presente articolo sono svolte nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 3 <i>(Valorizzazione dei beni storici, artistici, ambientali e fluviali)</i> 1. Sono conferite a Roma capitale per l'esercizio, attraverso le forme di raccordo interistituzionale di cui all'articolo 2, comma 3, le funzioni e i compiti amministrativi relativi alla valorizzazione dei beni culturali, ambientali e fluviali specificate dal presente decreto legislativo.	Art. 6 <i>(Concorso alla valorizzazione dei beni storici e artistici)</i> 1. In materia di beni storici e artistici sono conferite a Roma capitale, previa definizione dell'accordo con il Ministero per i beni e le attività culturali di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a), della legge delega e secondo le modalità operative di esercizio congiunto definite dalla Conferenza delle Soprintendenze di cui all'articolo 5, le funzioni amministrative concernenti il concorso alla valorizzazione dei beni presenti nel territorio di Roma capitale appartenenti allo Stato, con le modalità e nei limiti stabiliti dal presente decreto.

Atto n. 425	D.Lgs. 18 aprile 2012, n. 61
2. Ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del codice dei beni culturali e del paesaggio, la valorizzazione consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso, anche da parte delle persone diversamente abili, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura. Essa comprende anche la promozione ed il sostegno degli interventi di conservazione del patrimonio culturale. Art. 4 (Funzioni e compiti in materia di beni culturali) 1. Per beni culturali, agli effetti del presente decreto, si intendono le cose immobili e mobili, di cui all'articolo 10 del codice dei beni culturali e del paesaggio. 2. In materia di beni culturali sono conferiti a Roma capitale, previa definizione dell'accordo di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a), della legge delega e secondo le modalità operative di esercizio congiunto definite nella Conferenza dei Soprintendenti di cui all'articolo 2, le funzioni e i compiti amministrativi concernenti: a) il concorso nella valorizzazione dei beni culturali presenti in Roma capitale appartenenti allo Stato, mediante la partecipazione alla Conferenza delle Soprintendenze di cui all'articolo 2, comma 3, nel perseguimento delle finalità di coordinamento, armonizzazione e integrazione delle attività di valorizzazione dei beni pubblici di cui all'articolo 7, comma 2, del Codice dei beni culturali e del paesaggio e all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; b) il concorso, in caso di realizzazione di opere pubbliche ricadenti in aree di interesse archeologico, con i competenti uffici ministeriali,	2. L'attività di valorizzazione è svolta in conformità alla normativa di tutela e nel rispetto dei principi stabiliti dal codice dei beni culturali e del paesaggio. Art. 6 (segue) 3. Per beni storici e artistici, agli effetti del presente decreto, si intendono le cose immobili e mobili di interesse storico e artistico di cui all'articolo 10 del codice dei beni culturali e del paesaggio. 4. Resta ferma la facoltà del Ministero per i beni e le attività culturali e di Roma capitale di stipulare uno o più accordi di valorizzazione, relativamente ai beni culturali di pertinenza pubblica, ai sensi dell'articolo 112, comma 4, del codice dei beni culturali e del paesaggio. Vedi art. 6, co. 1

Atto n. 425	D.Lgs. 18 aprile 2012, n. 61
nella procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico, ai sensi degli articoli 95 e 96 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, mediante la stipula degli accordi di cui all'articolo 96, comma 7, del medesimo decreto legislativo, ai quali Roma partecipa anche nel caso in cui non rivesta il ruolo di amministrazione appaltante; c) il concorso, attraverso la Conferenza delle Soprintendenze di cui all'articolo 2, nel procedimento di rilascio di titoli autorizzatori, nulla osta e pareri preventivi limitatamente agli interventi di valorizzazione specificamente concordati; d) la definizione di modalità procedurali condivise tra Stato, Regione Lazio e Roma capitale per l'applicazione di misure sanzionatorie e di repressione degli abusi edilizi concernenti beni vincolati, ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio. 3. Roma capitale, limitatamente al patrimonio culturale presente nel proprio territorio, concorre con il Ministero per i beni e le attività culturali, la Regione Lazio ed altri enti preposti: a) alla catalogazione dei beni culturali e al coordinamento delle relative attività, ai sensi dell'articolo 17 del codice dei beni culturali e del paesaggio; b) alla definizione di programmi concernenti studi, ricerche ed iniziative scientifiche in tema di metodologie di catalogazione e inventariazione, ai sensi dell'articolo 17 del codice dei beni culturali e del paesaggio; c) alla definizione, anche con la collaborazione delle università e degli istituti di ricerca competenti, di linee di indirizzo, di norme tecniche, dei criteri e dei modelli di intervento in materia di conservazione dei beni culturali, ai sensi dell'articolo 29, comma 5, del codice dei beni culturali e del paesaggio; d) alla stipulazione di intese per coordinare l'accesso agli istituti ed ai luoghi pubblici della cultura, ai sensi dell'articolo 103 del codice dei beni culturali e del paesaggio; e) alla stipulazione di accordi, anche con gli altri enti interessati, per la definizione di obiettivi, tempi e modalità di attuazione delle attività di valorizzazione dei beni del patrimonio culturale	Soppresso

Atto n. 425	D.Lgs. 18 aprile 2012, n. 61
di appartenenza pubblica, ai sensi dell'articolo 112 del codice dei beni culturali e del paesaggio; f) alla realizzazione e promozione, anche con il concorso delle università e di altri soggetti pubblici e privati, di ricerche, studi ed altre attività conoscitive aventi ad oggetto il patrimonio culturale ai sensi dell'articolo 118 del codice dei beni culturali e del paesaggio. 4. Restano esclusi dalle funzioni conferite a Roma capitale dal presente articolo i compiti e le attività connessi con la tutela e la valorizzazione dei beni storici ed architettonici ricadenti nel territorio della città di Roma, amministrati dal Fondo edifici di culto (FEC), istituito dalla legge 20 maggio 1985, n. 222. Art. 5 <i>(Teatro dell'Opera di Roma)</i> 1. Le funzioni di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali relative al Teatro dell'Opera di Roma, dotato di autonomia gestionale, finanziaria e patrimoniale, sono conferite a Roma capitale. 2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, sono definite le modalità di determinazione concordata della quota delle risorse a valere sul fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, da attribuire annualmente al Teatro dell'Opera di Roma. 3. Lo Statuto della Fondazione Teatro dell'Opera di Roma è adeguato entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto in modo da assicurare la separazione tra le funzioni di vigilanza e le funzioni di gestione. Art. 7 <i>(Funzioni e compiti in materia di beni ambientali)</i> 1. Fermo restando il potere statale d'indirizzo e coordinamento, sono conferite a Roma capitale le funzioni e i compiti amministrativi riguardanti l'individuazione, sulla base di criteri di cui all'articolo 78, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 stabiliti d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, delle	Art. 6 (segue) 5. Restano esclusi dalle funzioni conferite a Roma capitale dal presente articolo i compiti e le attività connessi con la tutela e la valorizzazione dei beni storici ed architettonici ricadenti nel territorio della città di Roma, amministrati dal Fondo edifici di culto (FEC), istituito dalla legge 20 maggio 1985, n. 222. Soppresso Art. 7 <i>(Funzioni in materia di beni ambientali e fluviali)</i> 1. Fermo restando il potere statale d'indirizzo e coordinamento, sono conferite a Roma capitale le funzioni amministrative riguardanti l'individuazione, sulla base di criteri di cui all'articolo 78, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, stabiliti d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, delle riserve statali

Atto n. 425	D.Lgs. 18 aprile 2012, n. 61
riserve statali non collocate nei parchi nazionali, la cui gestione viene affidata a Roma capitale. Art. 6 (Funzioni e compiti in materia di beni paesaggistici) 1. Roma capitale, limitatamente ai beni ambientali e paesaggistici ricadenti nel proprio territorio, concorre, con il Ministero per i beni e le attività culturali, la Regione Lazio, e gli altri enti preposti, alla: a) definizione delle politiche di tutela e valorizzazione del paesaggio, tenuto conto anche degli studi, delle analisi e delle proposte formulati dall'Osservatorio nazionale per la qualità del paesaggio nonché dagli Osservatori istituiti in ogni regione e presso Roma capitale con le medesime finalità, ai sensi dell'articolo 133 del codice dei beni culturali e del paesaggio; b) definizione di indirizzi e criteri riguardanti le attività di tutela, pianificazione, recupero, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio e di gestione dei relativi interventi, ai sensi dell'articolo 133 del codice dei beni culturali e del paesaggio; c) attività di formazione e di educazione al fine di diffondere ed accrescere la conoscenza del paesaggio; d) attività di vigilanza sui beni paesaggistici tutelati dal codice dei beni culturali e del paesaggio. CAPO III (Sviluppo economico e sociale con particolare riferimento al settore produttivo e turistico) Art. 8 (Funzioni e compiti in materia di fiere) 1. Sono conferite a Roma capitale le funzioni e i compiti amministrativi di cui all'articolo 40 del decreto legislativo n. 112 del 1998, concernenti il coordinamento dei tempi di svolgimento delle manifestazioni fieristiche di rilevanza internazionale e nazionale, promosse sul territorio di Roma capitale.	non collocate nei parchi nazionali, la cui gestione viene affidata a Roma capitale. Art. 7(segue) 2. Roma capitale concorre, con il Ministero per i beni e le attività culturali, la Regione Lazio, e gli altri enti preposti: a) alla definizione delle politiche di tutela e valorizzazione del paesaggio di Roma capitale, tenuto conto anche degli studi, delle analisi e delle proposte formulati dall'Osservatorio nazionale per la qualità del paesaggio, nonché dagli Osservatori istituiti in ogni regione e presso Roma capitale con le medesime finalità, ai sensi dell'articolo 133 del codice dei beni culturali e del paesaggio; b) alla definizione di indirizzi e criteri riguardanti le attività di tutela, pianificazione, recupero, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio di Roma capitale e di gestione dei relativi interventi, ai sensi dell'articolo 133 del codice dei beni culturali e del paesaggio; c) alle attività di formazione e di educazione al fine di diffondere ed accrescere la conoscenza del paesaggio di Roma capitale; d) alle attività di vigilanza sui beni paesaggistici del territorio di Roma capitale tutelati dal codice dei beni culturali e del paesaggio. CAPO III (Sviluppo economico e sociale con particolare riferimento al settore produttivo e turistico) Art. 8 (Funzioni in materia di fiere) 1. Sono conferite a Roma capitale le funzioni amministrative di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernenti il coordinamento dei tempi di svolgimento delle manifestazioni fieristiche di rilevanza internazionale e nazionale, promosse sul territorio di Roma capitale.

Atto n. 425	D.Lgs. 18 aprile 2012, n. 61
Art. 9 (Funzioni e compiti in materia di turismo) 1. Sono conferiti a Roma capitale le funzioni e i compiti amministrativi di cui all'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, riguardanti l'istituzione e gestione di uffici di rappresentanza, di informazione e di promozione all'estero di Roma capitale nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 2. All'articolo 56, comma 2, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, dopo le parole: «della Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano,» sono inserite le seguenti: «del Sindaco di Roma capitale,». 3. All'articolo 56 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, dopo il comma 3 è inserito il seguente comma: «3-bis. Il documento contenente le linee guida del piano strategico nazionale contiene, altresì, una sezione per la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico di Roma capitale. Le connesse linee guida sono attuate dal Sindaco di Roma capitale d'intesa con il Ministro per il turismo e lo sport e le competenti amministrazioni dello Stato e delle Regioni, sentite le associazioni di cui al comma 2.»	Art. 9 (Funzioni in materia di turismo) 1. Per la promozione turistica all'estero Roma capitale opera in coordinamento con lo Stato e la Regione avvalendosi degli uffici di cui all'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ove istituiti, nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 2. All'articolo 56, comma 2, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, dopo le parole: «della Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano,» sono inserite le seguenti: «del Sindaco di Roma capitale,». 3. All'articolo 56 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, dopo il comma 3 è inserito il seguente comma: «3-bis. Il documento contenente le linee guida del piano strategico nazionale contiene, altresì, una sezione per la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico di Roma capitale. Le connesse linee guida sono attuate dal Sindaco di Roma capitale d'intesa con il Ministro per il turismo e lo sport e le competenti amministrazioni dello Stato e delle Regioni, sentite le associazioni di cui al comma 2.».
CAPO IV Protezione civile	CAPO IV Protezione civile
Art. 10 (Funzioni e compiti in materia di protezione civile) 1. A Roma capitale, nell'ambito del proprio territorio e senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, sono conferiti le funzioni e i compiti amministrativi relativi alla emanazione di ordinanze per l'attuazione di interventi di emergenza in relazione agli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), della legge 24 febbraio 1992, n. 225, al fine di evitare situazioni di pericolo, o maggiori danni a persone o a cose e favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi. Restano ferme le funzioni attribuite al Prefetto di Roma dall'articolo 14 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.	Art. 10 (Funzioni in materia di protezione civile) 1. A Roma capitale, nell'ambito del proprio territorio e senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, sono conferite le funzioni amministrative relative alla emanazione di ordinanze per l'attuazione di interventi di emergenza in relazione agli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), della legge 24 febbraio 1992, n. 225, al fine di evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose e favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi. Restano ferme le funzioni attribuite al prefetto di Roma dall'articolo 14 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

Atto n. 425	D.Lgs. 18 aprile 2012, n. 61
CAPO V <i>Disposizioni in materia di organizzazione</i> Art. 11 <i>(Organizzazione e personale)</i> 1. Roma capitale disciplina, con propri regolamenti, in conformità allo statuto, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità. Con appositi regolamenti provvede a disciplinare l'ordinamento del personale appartenente alla polizia locale e ad organizzare i relativi uffici sulla base delle norme di indirizzo recate dalla legislazione nazionale ai sensi di quanto previsto dall'articolo 118, terzo comma, della Costituzione. 2. La potestà regolamentare di cui al comma 1 si esercita nel rispetto dei principi contenuti nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, nonché nelle altre disposizioni vigenti in materia di organizzazione e lavoro nelle pubbliche amministrazioni, tenendo conto di quanto demandato alla contrattazione collettiva nazionale. 3. La Giunta capitolina, nell'esercizio dell'autonomia normativa ed organizzativa di Roma capitale, provvede alla definizione del fabbisogno di personale dell'Ente e della relativa dotazione organica in ragione dell'acquisizione e dello sviluppo delle funzioni conferite a Roma capitale nel rispetto della vigente normativa in materia di personale riguardante gli enti locali.	CAPO V <i>Disposizioni in materia di organizzazione</i> Art. 11 <i>(Organizzazione e personale)</i> 1. Roma capitale disciplina, con propri regolamenti, in conformità allo statuto, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, efficacia ed efficienza, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità. Con appositi regolamenti provvede a disciplinare l'ordinamento del personale appartenente alla polizia locale e ad organizzare i relativi uffici nel rispetto della normativa vigente in materia. 2. La potestà regolamentare di cui al comma 1 si esercita nel rispetto del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché delle altre disposizioni vigenti in materia di organizzazione e lavoro nelle pubbliche amministrazioni e degli ambiti riservati alla contrattazione collettiva, nazionale e decentrata integrativa. 3. La Giunta capitolina, nell'esercizio dell'autonomia normativa, finanziaria e organizzativa di Roma capitale, provvede alla definizione della dotazione organica in ragione dell'acquisizione e dello sviluppo delle funzioni conferite a Roma capitale, nel rispetto della vigente normativa in materia di personale riguardante gli enti locali.
CAPO VI <i>Disposizioni finali</i>	CAPO VI <i>Disposizioni finanziarie e finali</i> Art. 12 <i>(Disposizioni finanziarie)</i> 1. Entro il 31 maggio di ciascun anno Roma capitale concorda con il Ministero dell'economia e delle finanze le modalità e l'entità del proprio concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica; a tal fine, entro il 31 marzo di ciascun anno, il Sindaco trasmette la proposta di accordo. In caso di mancato accordo, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, il concorso di Roma

Atto n. 425	D.Lgs. 18 aprile 2012, n. 61
	capitale alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica è determinato sulla base delle disposizioni applicabili ai restanti comuni. 2. Nel saldo finanziario utile ai fini del rispetto del patto di stabilità interno non sono computate le risorse trasferite dal bilancio dello Stato e le spese, nei limiti delle predette risorse, relative alle funzioni amministrative conferite a Roma capitale in attuazione dell'articolo 24 della legge delega e del presente decreto. Non sono altresì computate le spese relative all'esercizio delle funzioni di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto, previa individuazione, nella legge di stabilità, della copertura degli eventuali effetti finanziari. 3. Le risorse destinate dallo Stato ai sensi dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione ovvero connesse al finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni e degli obiettivi di servizio di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, sono erogate direttamente a Roma capitale, secondo modalità da definire con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze. 4. Per l'esclusivo finanziamento degli investimenti compresi nei programmi di cui all'articolo 3 del presente decreto, Roma capitale può istituire, limitatamente al periodo di ammortamento delle opere, un'ulteriore addizionale comunale sui diritti di imbarco dei passeggeri sugli aeromobili in partenza dagli aeroporti della città di Roma, fino ad un massimo di 1 euro per passeggero. 5. Le disposizioni in materia di imposta di soggiorno, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, si applicano a Roma capitale anche per il finanziamento degli investimenti compresi nei programmi di cui all'articolo 3 del presente decreto e limitatamente al periodo di ammortamento delle opere. Restano ferme le misure di imposta di soggiorno stabilite dall'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Atto n. 425	D.Lgs. 18 aprile 2012, n. 61
Art. 12 (Disposizioni finali) 1. Al trasferimento delle risorse umane e finanziarie necessarie all'esercizio delle funzioni amministrative conferite dal presente decreto si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri definisce altresì forme e meccanismi procedurali del trasferimento. Le amministrazioni interessate al trasferimento delle funzioni amministrative di cui al presente decreto provvedono, conseguentemente, alla contestuale riduzione delle relative risorse finanziarie, delle strutture e delle dotazioni organiche del personale.	Art. 13 (Rendicontazione della gestione commissariale) 1. All'articolo 14 del decreto-legge 5 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo il comma 13-ter è aggiunto il seguente: «13-<i>quater</i>. Il Commissario straordinario invia annualmente una relazione al Parlamento e al Ministero dell'interno contenente la rendicontazione delle attività svolte all'interno della gestione commissariale e l'illustrazione dei criteri che hanno informato le procedure di selezione dei creditori da soddisfare.» 2. Restano fermi gli adempimenti in materia di rendicontazione dei flussi trimestrali di cassa della gestione commissariale, previsti in attuazione dell'articolo 78 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Art. 14 (Disposizioni finali) 1. Al trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie all'esercizio delle funzioni amministrative conferite dal presente decreto si provvede, sentite Roma capitale e le amministrazioni di provenienza interessate, previa verifica degli organici disponibili e dei fabbisogni dell'amministrazione di Roma capitale correlati al conferimento delle funzioni, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro interessato, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e la semplificazione, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. I decreti di cui al precedente periodo definiscono altresì forme e meccanismi procedurali del trasferimento. Al fine di assicurare che non si determinino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con i medesimi decreti si provvede alla contestuale e corrispondente riduzione delle dotazioni organiche, delle strutture e

Atto n. 425	D.Lgs. 18 aprile 2012, n. 61
2. La Regione Lazio disciplina il trasferimento delle risorse umane e finanziarie necessarie all'adempimento delle funzioni amministrative conferite con la legge regionale di cui all'articolo 1, comma 2. 3. E' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un tavolo tra Stato, Regione Lazio, Provincia di Roma e Roma capitale con funzioni di coordinamento per il trasferimento delle funzioni sopra individuate. 4. A norma dell'articolo 28, comma 4, della legge delega, dal presente decreto legislativo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.	delle risorse finanziarie delle amministrazioni che, in conformità al presente decreto, conferiscono funzioni a Roma capitale. 2. La Regione Lazio disciplina il trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie all'adempimento delle funzioni amministrative conferite con la legge regionale di cui all'articolo 1, comma 2. 3. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un tavolo di raccordo interistituzionale tra Stato, Regione Lazio, Provincia di Roma e Roma capitale con funzioni di coordinamento per il trasferimento delle funzioni sopra individuate e di monitoraggio, con il concorso delle amministrazioni coinvolte, delle relazioni sindacali previste sulla base della normativa vigente. 4. A norma dell'articolo 28, comma 4, della legge delega, dal presente decreto legislativo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 5. L'articolo 4, comma 5, secondo e terzo periodo, e l'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 17 settembre 2010, n. 156, sono abrogati.

PAGINA BIANCA

ALLEGATO 2

PAGINA BIANCA

**RAFFRONTO TRA IL TESTO INIZIALE DELLA LEGGE N. 42 DEL 2009 E IL
TESTO VIGENTE ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE 2012**

Legge 5 maggio 2009, n. 42

**“Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione
dell'articolo 119 della Costituzione.”**

<i>Legge 5 maggio 2009, n. 42</i>	<i>Testo vigente al 31 dicembre 2012</i>
Capo I CONTENUTI E REGOLE DI COORDINAMENTO FINANZIARIO Art. 1. <i>(Ambito di intervento)</i> 1. La presente legge costituisce attuazione dell' articolo 119 della Costituzione, assicurando autonomia di entrata e di spesa di comuni, province, città metropolitane e regioni e garantendo i principi di solidarietà e di coesione sociale, in maniera da sostituire gradualmente, per tutti i livelli di governo, il criterio della spesa storica e da garantire la loro massima responsabilizzazione e l'effettività e la trasparenza del controllo democratico nei confronti degli eletti. A tali fini, la presente legge reca disposizioni volte a stabilire in via esclusiva i principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, a disciplinare l'istituzione ed il funzionamento del fondo perequativo per i territori con minore capacità fiscale per abitante nonché l'utilizzazione delle risorse aggiuntive e l'effettuazione degli interventi speciali di cui all' articolo 119, quinto comma, della Costituzione perseguendo lo sviluppo delle aree sottoutilizzate nella prospettiva del superamento del dualismo economico del Paese. Disciplina altresì i principi generali per l'attribuzione di un proprio patrimonio a comuni, province, città metropolitane e regioni e detta norme transitorie sull'ordinamento, anche finanziario, di Roma capitale. 2. Alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano si applicano, in conformità con gli statuti, esclusivamente le disposizioni di cui agli articoli	Capo I CONTENUTI E REGOLE DI COORDINAMENTO FINANZIARIO Art. 1. <i>(Ambito di intervento)</i> 1. La presente legge costituisce attuazione dell' articolo 119 della Costituzione, assicurando autonomia di entrata e di spesa di comuni, province, città metropolitane e regioni e garantendo i principi di solidarietà e di coesione sociale, in maniera da sostituire gradualmente, per tutti i livelli di governo, il criterio della spesa storica e da garantire la loro massima responsabilizzazione e l'effettività e la trasparenza del controllo democratico nei confronti degli eletti. A tali fini, la presente legge reca disposizioni volte a stabilire in via esclusiva i principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, a disciplinare l'istituzione ed il funzionamento del fondo perequativo per i territori con minore capacità fiscale per abitante nonché l'utilizzazione delle risorse aggiuntive e l'effettuazione degli interventi speciali di cui all' articolo 119, quinto comma, della Costituzione perseguendo lo sviluppo delle aree sottoutilizzate nella prospettiva del superamento del dualismo economico del Paese. Disciplina altresì i principi generali per l'attribuzione di un proprio patrimonio a comuni, province, città metropolitane e regioni e detta norme transitorie sull'ordinamento, anche finanziario, di Roma capitale. 2. Alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano si applicano, in conformità con gli statuti, esclusivamente le disposizioni di cui agli articoli

Legge 5 maggio 2009, n. 42	Testo vigente al 31 dicembre 2012
15, 22 e 27. Art. 2. (Oggetto e finalità) 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi aventi ad oggetto l'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, al fine di assicurare, attraverso la definizione dei principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario e la definizione della perequazione, l'autonomia finanziaria di comuni, province, città metropolitane e regioni. 2. Fermi restando gli specifici principi e criteri direttivi stabiliti dalle disposizioni di cui agli articoli 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 28 e 29, i decreti legislativi di cui al comma 1 del presente articolo sono informati ai seguenti principi e criteri direttivi generali: a) autonomia di entrata e di spesa e maggiore responsabilizzazione amministrativa, finanziaria e contabile di tutti i livelli di governo; b) lealtà istituzionale fra tutti i livelli di governo e concorso di tutte le amministrazioni pubbliche al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica nazionale in coerenza con i vincoli posti dall'Unione europea e dai trattati internazionali; c) razionalità e coerenza dei singoli tributi e del sistema tributario nel suo complesso; semplificazione del sistema tributario, riduzione degli adempimenti a carico dei contribuenti, trasparenza del prelievo, efficienza nell'amministrazione dei tributi; rispetto dei principi sanciti dallo statuto dei diritti del contribuente di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212; d) coinvolgimento dei diversi livelli istituzionali nell'attività di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale prevedendo meccanismi di carattere premiale; e) attribuzione di risorse autonome ai	15, 22 e 27. Art. 2. (Oggetto e finalità) 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro trenta mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi aventi ad oggetto l'attuazione dell' articolo 119 della Costituzione, al fine di assicurare, attraverso la definizione dei principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario e la definizione della perequazione, l'autonomia finanziaria di comuni, province, città metropolitane e regioni nonché al fine di armonizzare i sistemi contabili e gli schemi di bilancio dei medesimi enti e i relativi termini di presentazione e approvazione, in funzione delle esigenze di programmazione, gestione e rendicontazione della finanza pubblica. 2. Fermi restando gli specifici principi e criteri direttivi stabiliti dalle disposizioni di cui agli articoli 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 28 e 29, i decreti legislativi di cui al comma 1 del presente articolo sono informati ai seguenti principi e criteri direttivi generali: a) autonomia di entrata e di spesa e maggiore responsabilizzazione amministrativa, finanziaria e contabile di tutti i livelli di governo; b) lealtà istituzionale fra tutti i livelli di governo e concorso di tutte le amministrazioni pubbliche al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica nazionale in coerenza con i vincoli posti dall'Unione europea e dai trattati internazionali; c) razionalità e coerenza dei singoli tributi e del sistema tributario nel suo complesso; semplificazione del sistema tributario, riduzione degli adempimenti a carico dei contribuenti, trasparenza del prelievo, efficienza nell'amministrazione dei tributi; rispetto dei principi sanciti dallo statuto dei diritti del contribuente di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212; d) coinvolgimento dei diversi livelli istituzionali nell'attività di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale prevedendo meccanismi di carattere premiale; e) attribuzione di risorse autonome ai

Legge 5 maggio 2009, n. 42	Testo vigente al 31 dicembre 2012
comuni, alle province, alle città metropolitane e alle regioni, in relazione alle rispettive competenze, secondo il principio di territorialità e nel rispetto del principio di solidarietà e dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza di cui all' articolo 118 della Costituzione; le risorse derivanti dai tributi e dalle entrate propri di regioni ed enti locali, dalle compartecipazioni al gettito di tributi erariali e dal fondo perequativo consentono di finanziare integralmente il normale esercizio delle funzioni pubbliche attribuite; f) determinazione del costo e del fabbisogno standard quale costo e fabbisogno che, valorizzando l'efficienza e l'efficacia, costituisce l'indicatore rispetto al quale comparare e valutare l'azione pubblica; definizione degli obiettivi di servizio cui devono tendere le amministrazioni regionali e locali nell'esercizio delle funzioni riconducibili ai livelli essenziali delle prestazioni o alle funzioni fondamentali di cui all' articolo 117, secondo comma, lettere m) e p), della Costituzione; g) adozione per le proprie politiche di bilancio da parte di regioni, città metropolitane, province e comuni di regole coerenti con quelle derivanti dall'applicazione del patto di stabilità e crescita; h) individuazione dei principi fondamentali dell'armonizzazione dei bilanci pubblici, in modo da assicurare la redazione dei bilanci di comuni, province, città metropolitane e regioni in base a criteri predefiniti e uniformi, concordati in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di seguito denominata «Conferenza unificata», coerenti con quelli che disciplinano la redazione del bilancio dello Stato. La registrazione delle poste di entrata e di spesa nei bilanci dello Stato, delle regioni, delle città metropolitane, delle province e dei comuni deve essere eseguita in forme che consentano di ricondurre tali poste ai criteri rilevanti per l'osservanza del patto di stabilità e crescita; al fine di dare attuazione agli articoli 9 e 13, individuazione del termine entro il quale regioni ed enti locali devono comunicare al Governo i propri bilanci preventivi e consuntivi, come approvati, e previsione di sanzioni ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera e), in caso di mancato rispetto di tale termine; individuazione dei principi fondamentali per la redazione, entro un determinato termine, dei bilanci consolidati delle	comuni, alle province, alle città metropolitane e alle regioni, in relazione alle rispettive competenze, secondo il principio di territorialità e nel rispetto del principio di solidarietà e dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza di cui all' articolo 118 della Costituzione; le risorse derivanti dai tributi e dalle entrate propri di regioni ed enti locali, dalle compartecipazioni al gettito di tributi erariali e dal fondo perequativo consentono di finanziare integralmente il normale esercizio delle funzioni pubbliche attribuite; f) determinazione del costo e del fabbisogno standard quale costo e fabbisogno che, valorizzando l'efficienza e l'efficacia, costituisce l'indicatore rispetto al quale comparare e valutare l'azione pubblica; definizione degli obiettivi di servizio cui devono tendere le amministrazioni regionali e locali nell'esercizio delle funzioni riconducibili ai livelli essenziali delle prestazioni o alle funzioni fondamentali di cui all' articolo 117, secondo comma, lettere m) e p), della Costituzione; g) adozione per le proprie politiche di bilancio da parte di regioni, città metropolitane, province e comuni di regole coerenti con quelle derivanti dall'applicazione del patto di stabilità e crescita; h) adozione di regole contabili uniformi e di un comune piano dei conti integrato; adozione di comuni schemi di bilancio articolati in missioni e programmi coerenti con la classificazione economica e funzionale individuata dagli appositi regolamenti comunitari in materia di contabilità nazionale e relativi conti satellite; adozione di un bilancio consolidato con le proprie aziende, società o altri organismi controllati, secondo uno schema comune; affiancamento, a fini conoscitivi, al sistema di contabilità finanziaria di un sistema e di schemi di contabilità economico-patrimoniale ispirati a comuni criteri di contabilizzazione; raccordabilità dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti territoriali con quelli adottati in ambito europeo ai fini della procedura per i disavanzi eccessivi; definizione di una tassonomia per la riclassificazione dei dati contabili e di bilancio per le amministrazioni pubbliche di cui alla presente legge tenute al regime di contabilità civilistica, ai fini del raccordo con le regole contabili uniformi;

Legge 5 maggio 2009, n. 42	Testo vigente al 31 dicembre 2012
regioni e degli enti locali in modo tale da assicurare le informazioni relative ai servizi esternalizzati, con previsione di sanzioni ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera e), a carico dell'ente in caso di mancato rispetto di tale termine; i) previsione dell'obbligo di pubblicazione in siti internet dei bilanci delle regioni, delle città metropolitane, delle province e dei comuni, tali da riportare in modo semplificato le entrate e le spese pro capite secondo modelli uniformi concordati in sede di Conferenza unificata; l) salvaguardia dell'obiettivo di non alterare il criterio della progressività del sistema tributario e rispetto del principio della capacità contributiva ai fini del concorso alle spese pubbliche; m) superamento graduale, per tutti i livelli istituzionali, del criterio della spesa storica a favore: 1) del fabbisogno standard per il finanziamento dei livelli essenziali di cui all' articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, e delle funzioni fondamentali di cui all' articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione; 2) della perequazione della capacità fiscale per le altre funzioni; n) rispetto della ripartizione delle competenze legislative fra Stato e regioni in tema di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; o) esclusione di ogni doppia imposizione sul medesimo presupposto, salvo le addizionali previste dalla legge statale o regionale; p) tendenziale correlazione tra prelievo fiscale e beneficio connesso alle funzioni esercitate sul territorio in modo da favorire la corrispondenza tra responsabilità finanziaria e amministrativa; continenza e responsabilità nell'imposizione di tributi propri; q) previsione che la legge regionale possa, con riguardo ai presupposti non assoggettati ad imposizione da parte dello Stato: 1) istituire tributi regionali e locali;	definizione di un sistema di indicatori di risultato semplici, misurabili e riferiti ai programmi del bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni ai diversi enti territoriali; al fine di dare attuazione agli articoli 9 e 13, individuazione del termine entro il quale regioni ed enti locali devono comunicare al Governo i propri bilanci preventivi e consuntivi, come approvati, e previsione di sanzioni ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera e), in caso di mancato rispetto di tale termine; i) previsione dell'obbligo di pubblicazione in siti internet dei bilanci delle regioni, delle città metropolitane, delle province e dei comuni, tali da riportare in modo semplificato le entrate e le spese pro capite secondo modelli uniformi concordati in sede di Conferenza unificata; l) salvaguardia dell'obiettivo di non alterare il criterio della progressività del sistema tributario e rispetto del principio della capacità contributiva ai fini del concorso alle spese pubbliche; m) superamento graduale, per tutti i livelli istituzionali, del criterio della spesa storica a favore: 1) del fabbisogno standard per il finanziamento dei livelli essenziali di cui all' articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, e delle funzioni fondamentali di cui all' articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione; 2) della perequazione della capacità fiscale per le altre funzioni; n) rispetto della ripartizione delle competenze legislative fra Stato e regioni in tema di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; o) esclusione di ogni doppia imposizione sul medesimo presupposto, salvo le addizionali previste dalla legge statale o regionale; p) tendenziale correlazione tra prelievo fiscale e beneficio connesso alle funzioni esercitate sul territorio in modo da favorire la corrispondenza tra responsabilità finanziaria e amministrativa; continenza e responsabilità nell'imposizione di tributi propri; q) previsione che la legge regionale possa, con riguardo ai presupposti non assoggettati ad imposizione da parte dello Stato: 1) istituire tributi regionali e locali;

Legge 5 maggio 2009, n. 42	Testo vigente al 31 dicembre 2012
2) determinare le variazioni delle aliquote o le agevolazioni che comuni, province e città metropolitane possono applicare nell'esercizio della propria autonomia con riferimento ai tributi locali di cui al numero 1); r) previsione che la legge regionale possa, nel rispetto della normativa comunitaria e nei limiti stabiliti dalla legge statale, valutare la modulazione delle accise sulla benzina, sul gasolio e sul gas di petrolio liquefatto, utilizzati dai cittadini residenti e dalle imprese con sede legale e operativa nelle regioni interessate dalle concessioni di coltivazione di cui all' articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, e successive modificazioni; s) facoltà delle regioni di istituire a favore degli enti locali compartecipazioni al gettito dei tributi e delle compartecipazioni regionali; t) esclusione di interventi sulle basi imponibili e sulle aliquote dei tributi che non siano del proprio livello di governo; ove i predetti interventi siano effettuati dallo Stato sulle basi imponibili e sulle aliquote riguardanti i tributi degli enti locali e quelli di cui all' articolo 7, comma 1, lettera b), numeri 1) e 2), essi sono possibili, a parità di funzioni amministrative conferite, solo se prevedono la contestuale adozione di misure per la completa compensazione tramite modifica di aliquota o attribuzione di altri tributi e previa quantificazione finanziaria delle predette misure nella Conferenza di cui all' articolo 5; se i predetti interventi sono accompagnati da una riduzione di funzioni amministrative dei livelli di governo i cui tributi sono oggetto degli interventi medesimi, la compensazione è effettuata in misura corrispondente alla riduzione delle funzioni; u) previsione di strumenti e meccanismi di accertamento e di riscossione che assicurino modalità efficienti di accreditamento diretto o di riversamento automatico del riscosso agli enti titolari del tributo; previsione che i tributi erariali compartecipati abbiano integrale evidenza contabile nel bilancio dello Stato; v) definizione di modalità che assicurino a ciascun soggetto titolare del tributo l'accesso diretto alle anagrafi e a ogni altra banca dati utile alle attività di gestione tributaria, assicurando il rispetto della normativa a tutela della riservatezza dei dati personali; z) premialità dei comportamenti virtuosi ed	2) determinare le variazioni delle aliquote o le agevolazioni che comuni, province e città metropolitane possono applicare nell'esercizio della propria autonomia con riferimento ai tributi locali di cui al numero 1); r) previsione che la legge regionale possa, nel rispetto della normativa comunitaria e nei limiti stabiliti dalla legge statale, valutare la modulazione delle accise sulla benzina, sul gasolio e sul gas di petrolio liquefatto, utilizzati dai cittadini residenti e dalle imprese con sede legale e operativa nelle regioni interessate dalle concessioni di coltivazione di cui all' articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, e successive modificazioni; s) facoltà delle regioni di istituire a favore degli enti locali compartecipazioni al gettito dei tributi e delle compartecipazioni regionali; t) esclusione di interventi sulle basi imponibili e sulle aliquote dei tributi che non siano del proprio livello di governo; ove i predetti interventi siano effettuati dallo Stato sulle basi imponibili e sulle aliquote riguardanti i tributi degli enti locali e quelli di cui all' articolo 7, comma 1, lettera b), numeri 1) e 2), essi sono possibili, a parità di funzioni amministrative conferite, solo se prevedono la contestuale adozione di misure per la completa compensazione tramite modifica di aliquota o attribuzione di altri tributi e previa quantificazione finanziaria delle predette misure nella Conferenza di cui all' articolo 5; se i predetti interventi sono accompagnati da una riduzione di funzioni amministrative dei livelli di governo i cui tributi sono oggetto degli interventi medesimi, la compensazione è effettuata in misura corrispondente alla riduzione delle funzioni; u) previsione di strumenti e meccanismi di accertamento e di riscossione che assicurino modalità efficienti di accreditamento diretto o di riversamento automatico del riscosso agli enti titolari del tributo; previsione che i tributi erariali compartecipati abbiano integrale evidenza contabile nel bilancio dello Stato; v) definizione di modalità che assicurino a ciascun soggetto titolare del tributo l'accesso diretto alle anagrafi e a ogni altra banca dati utile alle attività di gestione tributaria, assicurando il rispetto della normativa a tutela della riservatezza dei dati personali; z) premialità dei comportamenti virtuosi ed

Legge 5 maggio 2009, n. 42	Testo vigente al 31 dicembre 2012
efficienti nell'esercizio della potestà tributaria, nella gestione finanziaria ed economica e previsione di meccanismi sanzionatori per gli enti che non rispettano gli equilibri economico-finanziari o non assicurano i livelli essenziali delle prestazioni di cui all' articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione o l'esercizio delle funzioni fondamentali di cui all' articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione; previsione delle specifiche modalità attraverso le quali il Governo, nel caso in cui la regione o l'ente locale non assicuri i livelli essenziali delle prestazioni di cui all' articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, o l'esercizio delle funzioni fondamentali di cui all' articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, o qualora gli scostamenti dal patto di convergenza di cui all' articolo 18 della presente legge abbiano caratteristiche permanenti e sistematiche, adotta misure sanzionatorie ai sensi dell' articolo 17, comma 1, lettera e), che sono commisurate all'entità di tali scostamenti e possono comportare l'applicazione di misure automatiche per l'incremento delle entrate tributarie ed extra-tributarie, e può esercitare nei casi più gravi il potere sostitutivo di cui all' articolo 120, secondo comma, della Costituzione, secondo quanto disposto dall' articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, e secondo il principio di responsabilità amministrativa e finanziaria; aa) previsione che le sanzioni di cui alla lettera z) a carico degli enti inadempienti si applichino anche nel caso di mancato rispetto dei criteri uniformi di redazione dei bilanci, predefiniti ai sensi della lettera h), o nel caso di mancata o tardiva comunicazione dei dati ai fini del coordinamento della finanza pubblica; bb) garanzia del mantenimento di un adeguato livello di flessibilità fiscale nella costituzione di insiemi di tributi e compartecipazioni, da attribuire alle regioni e agli enti locali, la cui composizione sia rappresentata in misura rilevante da tributi manovrabili, con determinazione, per ciascun livello di governo, di un adeguato grado di autonomia di entrata, derivante da tali tributi; cc) previsione di una adeguata flessibilità fiscale articolata su più tributi con una base imponibile stabile e distribuita in modo tendenzialmente uniforme sul territorio nazionale, tale da consentire a tutte le regioni ed	efficienti nell'esercizio della potestà tributaria, nella gestione finanziaria ed economica e previsione di meccanismi sanzionatori per gli enti che non rispettano gli equilibri economico-finanziari o non assicurano i livelli essenziali delle prestazioni di cui all' articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione o l'esercizio delle funzioni fondamentali di cui all' articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione; previsione delle specifiche modalità attraverso le quali il Governo, nel caso in cui la regione o l'ente locale non assicuri i livelli essenziali delle prestazioni di cui all' articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, o l'esercizio delle funzioni fondamentali di cui all' articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, o qualora gli scostamenti dal patto di convergenza di cui all' articolo 18 della presente legge abbiano caratteristiche permanenti e sistematiche, adotta misure sanzionatorie ai sensi dell' articolo 17, comma 1, lettera e), che sono commisurate all'entità di tali scostamenti e possono comportare l'applicazione di misure automatiche per l'incremento delle entrate tributarie ed extra-tributarie, e può esercitare nei casi più gravi il potere sostitutivo di cui all' articolo 120, secondo comma, della Costituzione, secondo quanto disposto dall' articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, e secondo il principio di responsabilità amministrativa e finanziaria; aa) previsione che le sanzioni di cui alla lettera z) a carico degli enti inadempienti si applichino anche nel caso di mancato rispetto dei criteri uniformi di redazione dei bilanci, predefiniti ai sensi della lettera h), o nel caso di mancata o tardiva comunicazione dei dati ai fini del coordinamento della finanza pubblica; bb) garanzia del mantenimento di un adeguato livello di flessibilità fiscale nella costituzione di insiemi di tributi e compartecipazioni, da attribuire alle regioni e agli enti locali, la cui composizione sia rappresentata in misura rilevante da tributi manovrabili, con determinazione, per ciascun livello di governo, di un adeguato grado di autonomia di entrata, derivante da tali tributi; cc) previsione di una adeguata flessibilità fiscale articolata su più tributi con una base imponibile stabile e distribuita in modo tendenzialmente uniforme sul territorio nazionale, tale da consentire a tutte le regioni ed

Legge 5 maggio 2009, n. 42	Testo vigente al 31 dicembre 2012
enti locali, comprese quelle a più basso potenziale fiscale, di finanziare, attivando le proprie potenzialità, il livello di spesa non riconducibile ai livelli essenziali delle prestazioni e alle funzioni fondamentali degli enti locali; dd) trasparenza ed efficienza delle decisioni di entrata e di spesa, rivolte a garantire l'effettiva attuazione dei principi di efficacia, efficienza ed economicità di cui all' articolo 5, comma 1, lettera b); ee) riduzione della imposizione fiscale statale in misura corrispondente alla più ampia autonomia di entrata di regioni ed enti locali calcolata ad aliquota standard e corrispondente riduzione delle risorse statali umane e strumentali; eliminazione dal bilancio dello Stato delle previsioni di spesa relative al finanziamento delle funzioni attribuite a regioni, province, comuni e città metropolitane, con esclusione dei fondi perequativi e delle risorse per gli interventi di cui all' articolo 119, quinto comma, della Costituzione; ff) definizione di una disciplina dei tributi locali in modo da consentire anche una più piena valorizzazione della sussidiarietà orizzontale; gg) individuazione di strumenti idonei a favorire la piena attuazione degli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione, con riguardo ai diritti e alla formazione della famiglia e all'adempimento dei relativi compiti; hh) territorialità dei tributi regionali e locali e riferibilità al territorio delle compartecipazioni al gettito dei tributi erariali, in conformità a quanto previsto dall' articolo 119 della Costituzione; ii) tendenziale corrispondenza tra autonomia impositiva e autonomia di gestione delle proprie risorse umane e strumentali da parte del settore pubblico; previsione di strumenti che consentano autonomia ai diversi livelli di governo nella gestione della contrattazione collettiva; ll) certezza delle risorse e stabilità tendenziale del quadro di finanziamento, in misura corrispondente alle funzioni attribuite; mm) individuazione, in conformità con il diritto comunitario, di forme di fiscalità di sviluppo, con particolare riguardo alla creazione di nuove attività di impresa nelle aree sottoutilizzate.	enti locali, comprese quelle a più basso potenziale fiscale, di finanziare, attivando le proprie potenzialità, il livello di spesa non riconducibile ai livelli essenziali delle prestazioni e alle funzioni fondamentali degli enti locali; dd) trasparenza ed efficienza delle decisioni di entrata e di spesa, rivolte a garantire l'effettiva attuazione dei principi di efficacia, efficienza ed economicità di cui all' articolo 5, comma 1, lettera b); ee) riduzione della imposizione fiscale statale in misura corrispondente alla più ampia autonomia di entrata di regioni ed enti locali calcolata ad aliquota standard e corrispondente riduzione delle risorse statali umane e strumentali; eliminazione dal bilancio dello Stato delle previsioni di spesa relative al finanziamento delle funzioni attribuite a regioni, province, comuni e città metropolitane, con esclusione dei fondi perequativi e delle risorse per gli interventi di cui all' articolo 119, quinto comma, della Costituzione; ff) definizione di una disciplina dei tributi locali in modo da consentire anche una più piena valorizzazione della sussidiarietà orizzontale; gg) individuazione di strumenti idonei a favorire la piena attuazione degli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione, con riguardo ai diritti e alla formazione della famiglia e all'adempimento dei relativi compiti; hh) territorialità dei tributi regionali e locali e riferibilità al territorio delle compartecipazioni al gettito dei tributi erariali, in conformità a quanto previsto dall' articolo 119 della Costituzione; ii) tendenziale corrispondenza tra autonomia impositiva e autonomia di gestione delle proprie risorse umane e strumentali da parte del settore pubblico; previsione di strumenti che consentano autonomia ai diversi livelli di governo nella gestione della contrattazione collettiva; ll) certezza delle risorse e stabilità tendenziale del quadro di finanziamento, in misura corrispondente alle funzioni attribuite; mm) individuazione, in conformità con il diritto comunitario, di forme di fiscalità di sviluppo, con particolare riguardo alla creazione di nuove attività di impresa nelle aree sottoutilizzate.

Legge 5 maggio 2009, n. 42	Testo vigente al 31 dicembre 2012
3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro per le riforme per il federalismo, del Ministro per la semplificazione normativa, del Ministro per i rapporti con le regioni e del Ministro per le politiche europee, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e con gli altri Ministri volta a volta competenti nelle materie oggetto di tali decreti. Gli schemi di decreto legislativo, previa intesa da sancire in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono trasmessi alle Camere, ciascuno corredato di relazione tecnica che evidenzia gli effetti delle disposizioni recate dal medesimo schema di decreto sul saldo netto da finanziare, sull'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche e sul fabbisogno del settore pubblico, perché su di essi sia espresso il parere della Commissione di cui all'articolo 3 e delle Commissioni parlamentari competenti per le conseguenze di carattere finanziario, entro sessanta giorni dalla trasmissione. In mancanza di intesa nel termine di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Consiglio dei ministri delibera, approvando una relazione che è trasmessa alle Camere. Nella relazione sono indicate le specifiche motivazioni per cui l'intesa non è stata raggiunta. 4. Decorso il termine per l'espressione dei pareri di cui al comma 3, i decreti possono essere comunque adottati. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni e rende comunicazioni davanti a ciascuna Camera. Decorso trenta giorni dalla data della nuova trasmissione, i decreti possono comunque essere adottati in via definitiva dal Governo. Il Governo, qualora, anche a seguito dell'espressione dei pareri parlamentari, non intenda conformarsi all'intesa raggiunta in Conferenza unificata, trasmette alle Camere e alla stessa Conferenza unificata una relazione nella quale sono indicate le specifiche motivazioni di difformità dall'intesa. 5. Il Governo assicura, nella predisposizione dei decreti legislativi di cui al comma 1, piena collaborazione con le regioni e gli enti locali. 6. Almeno uno dei decreti legislativi di cui al comma 1 è adottato entro dodici mesi dalla data	3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro per le riforme per il federalismo, del Ministro per la semplificazione normativa, del Ministro per i rapporti con le regioni e del Ministro per le politiche europee, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e con gli altri Ministri volta a volta competenti nelle materie oggetto di tali decreti. Gli schemi di decreto legislativo, previa intesa da sancire in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono trasmessi alle Camere, ciascuno corredato di relazione tecnica che evidenzia gli effetti delle disposizioni recate dal medesimo schema di decreto sul saldo netto da finanziare, sull'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche e sul fabbisogno del settore pubblico, perché su di essi sia espresso il parere della Commissione di cui all'articolo 3 e delle Commissioni parlamentari competenti per le conseguenze di carattere finanziario, entro novanta giorni dalla trasmissione. In mancanza di intesa nel termine di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Consiglio dei ministri delibera, approvando una relazione che è trasmessa alle Camere. Nella relazione sono indicate le specifiche motivazioni per cui l'intesa non è stata raggiunta. 4. Decorso il termine per l'espressione dei pareri di cui al comma 3, i decreti possono essere comunque adottati. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni e rende comunicazioni davanti a ciascuna Camera. Decorso trenta giorni dalla data della nuova trasmissione, i decreti possono comunque essere adottati in via definitiva dal Governo. Il Governo, qualora, anche a seguito dell'espressione dei pareri parlamentari, non intenda conformarsi all'intesa raggiunta in Conferenza unificata, trasmette alle Camere e alla stessa Conferenza unificata una relazione nella quale sono indicate le specifiche motivazioni di difformità dall'intesa. 5. Il Governo assicura, nella predisposizione dei decreti legislativi di cui al comma 1, piena collaborazione con le regioni e gli enti locali. 6. Almeno uno dei decreti legislativi di cui al comma 1 è adottato entro dodici mesi dalla data

Legge 5 maggio 2009, n. 42	Testo vigente al 31 dicembre 2012
di entrata in vigore della presente legge e reca i principi fondamentali in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici di cui al comma 2, lettera h). Un altro decreto legislativo, da adottare entro il termine previsto al comma 1 del presente articolo, contiene la determinazione dei costi e dei fabbisogni standard sulla base dei livelli essenziali delle prestazioni di cui al comma 2 dell'articolo 20. Contestualmente all'adozione del primo schema di decreto legislativo, il Governo trasmette alle Camere, in allegato a tale schema, una relazione concernente il quadro generale di finanziamento degli enti territoriali ed ipotesi di definizione su base quantitativa della struttura fondamentale dei rapporti finanziari tra lo Stato, le regioni a statuto ordinario e a statuto speciale, le province autonome e gli enti locali, con l'indicazione delle possibili distribuzioni delle risorse. 7. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, possono essere adottati decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dalla presente legge e con la procedura di cui ai commi 3 e 4.	di entrata in vigore della presente legge. Un decreto legislativo, da adottare entro il termine previsto al comma 1 del presente articolo, disciplina la determinazione dei costi e dei fabbisogni standard sulla base dei livelli essenziali delle prestazioni di cui al comma 2 dell'articolo 20. Il Governo trasmette alle Camere, entro il 30 giugno 2010, una relazione concernente il quadro generale di finanziamento degli enti territoriali e ipotesi di definizione su base quantitativa della struttura fondamentale dei rapporti finanziari tra lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, con l'indicazione delle possibili distribuzioni delle risorse. Tale relazione è comunque trasmessa alle Camere prima degli schemi di decreto legislativo concernenti i tributi, le compartecipazioni e la perequazione degli enti territoriali. 7. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, possono essere adottati decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dalla presente legge e con la procedura di cui ai commi 3 e 4.
Art. 3. (Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale) 1. E' istituita la Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, composta da quindici senatori e da quindici deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, su designazione dei gruppi parlamentari, in modo da rispecchiarne la proporzione. Il presidente della Commissione è nominato tra i componenti della stessa dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati d'intesa tra loro. La Commissione si riunisce per la sua prima seduta entro venti giorni dalla nomina del presidente, per l'elezione di due vicepresidenti e di due segretari che, insieme con il presidente, compongono l'ufficio di presidenza. 2. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla	Art. 3. (Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale) 1. E' istituita la Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, composta da quindici senatori e da quindici deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, su designazione dei gruppi parlamentari, in modo da rispecchiarne la proporzione. Il presidente della Commissione è nominato tra i componenti della stessa dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati d'intesa tra loro. La Commissione si riunisce per la sua prima seduta entro venti giorni dalla nomina del presidente, per l'elezione di due vicepresidenti e di due segretari che, insieme con il presidente, compongono l'ufficio di presidenza. 2. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla

Legge 5 maggio 2009, n. 42	Testo vigente al 31 dicembre 2012
Commissione stessa prima dell'inizio dei propri lavori. 3. Gli oneri derivanti dall'istituzione e dal funzionamento della Commissione e del Comitato di cui al comma 4 sono posti per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati. Gli oneri connessi alla partecipazione alle riunioni del Comitato di cui al comma 4 sono a carico dei rispettivi soggetti istituzionali rappresentati, i quali provvedono a valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai componenti del Comitato di cui al comma 4 non spetta alcun compenso. 4. Al fine di assicurare il raccordo della Commissione con le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni, è istituito un Comitato di rappresentanti delle autonomie territoriali, nominato dalla componente rappresentativa delle regioni e degli enti locali nell'ambito della Conferenza unificata. Il Comitato, che si riunisce, previo assenso dei rispettivi Presidenti, presso le sedi del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati, è composto da dodici membri, dei quali sei in rappresentanza delle regioni, due in rappresentanza delle province e quattro in rappresentanza dei comuni. La Commissione, ogniqualvolta lo ritenga necessario, procede allo svolgimento di audizioni del Comitato e ne acquisisce il parere. 5. La Commissione: a) esprime i pareri sugli schemi dei decreti legislativi di cui all' articolo 2; b) verifica lo stato di attuazione di quanto previsto dalla presente legge e ne riferisce ogni sei mesi alle Camere fino alla conclusione della fase transitoria di cui agli articoli 20 e 21. A tal fine può ottenere tutte le informazioni necessarie dalla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale di cui all' articolo 4 o dalla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica di cui all' articolo 5; c) sulla base dell'attività conoscitiva svolta, formula osservazioni e fornisce al Governo elementi di valutazione utili alla predisposizione dei decreti legislativi di cui all' articolo 2. 6. La Commissione può chiedere ai	Commissione stessa prima dell'inizio dei propri lavori. 3. Gli oneri derivanti dall'istituzione e dal funzionamento della Commissione e del Comitato di cui al comma 4 sono posti per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati. Gli oneri connessi alla partecipazione alle riunioni del Comitato di cui al comma 4 sono a carico dei rispettivi soggetti istituzionali rappresentati, i quali provvedono a valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai componenti del Comitato di cui al comma 4 non spetta alcun compenso. 4. Al fine di assicurare il raccordo della Commissione con le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni, è istituito un Comitato di rappresentanti delle autonomie territoriali, nominato dalla componente rappresentativa delle regioni e degli enti locali nell'ambito della Conferenza unificata. Il Comitato, che si riunisce, previo assenso dei rispettivi Presidenti, presso le sedi del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati, è composto da dodici membri, dei quali sei in rappresentanza delle regioni, due in rappresentanza delle province e quattro in rappresentanza dei comuni. La Commissione, ogniqualvolta lo ritenga necessario, procede allo svolgimento di audizioni del Comitato e ne acquisisce il parere. 5. La Commissione: a) esprime i pareri sugli schemi dei decreti legislativi di cui all' articolo 2; b) verifica lo stato di attuazione di quanto previsto dalla presente legge e ne riferisce ogni sei mesi alle Camere fino alla conclusione della fase transitoria di cui agli articoli 20 e 21. A tal fine può ottenere tutte le informazioni necessarie dalla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale di cui all' articolo 4 o dalla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica di cui all' articolo 5; c) sulla base dell'attività conoscitiva svolta, formula osservazioni e fornisce al Governo elementi di valutazione utili alla predisposizione dei decreti legislativi di cui all' articolo 2. 6. Qualora il termine per l'espressione del

<i>Legge 5 maggio 2009, n. 42</i>	<i>Testo vigente al 31 dicembre 2012</i>
Presidenti delle Camere una proroga di venti giorni per l'espressione del parere, qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia o per il numero di schemi trasmessi nello stesso periodo all'esame della Commissione. Con la proroga del termine per l'espressione del parere si intende prorogato di venti giorni anche il termine finale per l'esercizio della delega. Qualora il termine per l'espressione del parere scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine finale per l'esercizio della delega, quest'ultimo è prorogato di novanta giorni. 7. La Commissione è sciolta al termine della fase transitoria di cui agli articoli 20 e 21. Art. 4. <i>(Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale)</i> 1. Al fine di acquisire ed elaborare elementi conoscitivi per la predisposizione dei contenuti dei decreti legislativi di cui all'articolo 2, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, una Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale, di seguito denominata «Commissione», formata da trenta componenti e composta per metà da rappresentanti tecnici dello Stato e per metà da rappresentanti tecnici degli enti di cui all'articolo 114, secondo comma, della Costituzione. Partecipano alle riunioni della Commissione un rappresentante tecnico della Camera dei deputati e uno del Senato della Repubblica, designati dai rispettivi Presidenti, nonché un rappresentante tecnico delle Assemblee legislative regionali e delle province autonome, designato d'intesa tra di loro nell'ambito della Conferenza dei presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome di cui agli articoli 5, 8 e 15 della legge 4 febbraio 2005, n. 11. 2. La Commissione è sede di condivisione delle basi informative finanziarie, economiche e tributarie, promuove la realizzazione delle rilevazioni e delle attività necessarie per	parere scada nei trenta giorni che precedono il termine finale per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di centocinquanta giorni. 7. La Commissione è sciolta al termine della fase transitoria di cui agli articoli 20 e 21. Art. 4. <i>(Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale)</i> 1. Al fine di acquisire ed elaborare elementi conoscitivi per la predisposizione dei contenuti dei decreti legislativi di cui all' articolo 2, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, una Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale, di seguito denominata «Commissione», formata da trentadue componenti, due dei quali rappresentanti dell'ISTAT, e, per i restanti trenta componenti, composta per metà da rappresentanti tecnici dello Stato e per metà da rappresentanti tecnici degli enti di cui all' articolo 114, secondo comma, della Costituzione. Partecipano alle riunioni della Commissione un rappresentante tecnico della Camera dei deputati e uno del Senato della Repubblica, designati dai rispettivi Presidenti, nonché un rappresentante tecnico delle Assemblee legislative regionali e delle province autonome, designato d'intesa tra di loro nell'ambito della Conferenza dei presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome di cui agli articoli 5, 8 e 15 della legge 4 febbraio 2005, n. 11. 2. La Commissione è sede di condivisione delle basi informative finanziarie, economiche e tributarie, promuove la realizzazione delle rilevazioni e delle attività necessarie per

Legge 5 maggio 2009, n. 42	Testo vigente al 31 dicembre 2012
soddisfare gli eventuali ulteriori fabbisogni informativi e svolge attività consultiva per il riordino dell'ordinamento finanziario di comuni, province, città metropolitane e regioni e delle relazioni finanziarie intergovernative. A tale fine, le amministrazioni statali, regionali e locali forniscono i necessari elementi informativi sui dati finanziari, economici e tributari. 3. La Commissione adotta, nella sua prima seduta, da convocare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, la tempistica e la disciplina procedurale dei propri lavori. 4. La Commissione opera nell'ambito della Conferenza unificata e svolge le funzioni di segreteria tecnica della Conferenza di cui all'articolo 5 a decorrere dall'istituzione di quest'ultima. Trasmette informazioni e dati alle Camere, su richiesta di ciascuna di esse, e ai Consigli regionali e delle province autonome, su richiesta di ciascuno di essi.	soddisfare gli eventuali ulteriori fabbisogni informativi e svolge attività consultiva per il riordino dell'ordinamento finanziario di comuni, province, città metropolitane e regioni e delle relazioni finanziarie intergovernative. A tale fine, le amministrazioni statali, regionali e locali forniscono i necessari elementi informativi sui dati finanziari, economici e tributari. 3. La Commissione adotta, nella sua prima seduta, da convocare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, la tempistica e la disciplina procedurale dei propri lavori. 4. La Commissione opera nell'ambito della Conferenza unificata e svolge le funzioni di segreteria tecnica della Conferenza di cui all'articolo 5 a decorrere dall'istituzione di quest'ultima. Trasmette informazioni e dati alle Camere, su richiesta di ciascuna di esse, e ai Consigli regionali e delle province autonome, su richiesta di ciascuno di essi.
Art. 5. <i>(Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica)</i> 1. I decreti legislativi di cui all' articolo 2 prevedono l'istituzione, nell'ambito della Conferenza unificata, della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica come organismo stabile di coordinamento della finanza pubblica, di seguito denominata «Conferenza», di cui fanno parte i rappresentanti dei diversi livelli istituzionali di governo, e ne disciplinano il funzionamento e la composizione, secondo i seguenti principi e criteri direttivi: a) la Conferenza concorre alla definizione degli obiettivi di finanza pubblica per comparto, anche in relazione ai livelli di pressione fiscale e di indebitamento; concorre alla definizione delle procedure per accertare eventuali scostamenti dagli obiettivi di finanza pubblica e promuove l'attivazione degli eventuali interventi necessari per il rispetto di tali obiettivi, in particolare per ciò che concerne la procedura del Patto di convergenza di cui all' articolo 18; verifica la loro attuazione ed efficacia; avanza proposte per la determinazione degli indici di virtuosità e dei relativi incentivi; vigila sull'applicazione dei meccanismi di premialità, sul rispetto dei meccanismi sanzionatori e sul loro	Art. 5. <i>(Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica)</i> 1. I decreti legislativi di cui all' articolo 2 prevedono l'istituzione, nell'ambito della Conferenza unificata, della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica come organismo stabile di coordinamento della finanza pubblica, di seguito denominata «Conferenza», di cui fanno parte i rappresentanti dei diversi livelli istituzionali di governo, e ne disciplinano il funzionamento e la composizione, secondo i seguenti principi e criteri direttivi: a) la Conferenza concorre alla definizione degli obiettivi di finanza pubblica per comparto, anche in relazione ai livelli di pressione fiscale e di indebitamento; concorre alla definizione delle procedure per accertare eventuali scostamenti dagli obiettivi di finanza pubblica e promuove l'attivazione degli eventuali interventi necessari per il rispetto di tali obiettivi, in particolare per ciò che concerne la procedura del Patto di convergenza di cui all' articolo 18; verifica la loro attuazione ed efficacia; avanza proposte per la determinazione degli indici di virtuosità e dei relativi incentivi; vigila sull'applicazione dei meccanismi di premialità, sul rispetto dei meccanismi sanzionatori e sul loro

Legge 5 maggio 2009, n. 42	Testo vigente al 31 dicembre 2012
funzionamento; b) la Conferenza propone criteri per il corretto utilizzo dei fondi perequativi secondo principi di efficacia, efficienza e trasparenza e ne verifica l'applicazione; c) la Conferenza verifica l'utilizzo dei fondi per gli interventi di cui all' articolo 16; d) la Conferenza assicura la verifica periodica del funzionamento del nuovo ordinamento finanziario di comuni, province, città metropolitane e regioni, ivi compresa la congruità di cui all' articolo 10, comma 1, lettera d); assicura altresì la verifica delle relazioni finanziarie tra i livelli diversi di governo e l'adeguatezza delle risorse finanziarie di ciascun livello di governo rispetto alle funzioni svolte, proponendo eventuali modifiche o adeguamenti del sistema; e) la Conferenza verifica la congruità dei dati e delle basi informative finanziarie e tributarie, fornite dalle amministrazioni territoriali; f) la Conferenza mette a disposizione del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati, dei Consigli regionali e di quelli delle province autonome tutti gli elementi informativi raccolti; g) la Conferenza si avvale della Commissione di cui all' articolo 4 quale segreteria tecnica per lo svolgimento delle attività istruttorie e di supporto necessarie; a tali fini, è istituita una banca dati comprendente indicatori di costo, di copertura e di qualità dei servizi, utilizzati per definire i costi e i fabbisogni standard e gli obiettivi di servizio nonché per valutare il grado di raggiungimento degli obiettivi di servizio; h) la Conferenza verifica periodicamente la realizzazione del percorso di convergenza ai costi e ai fabbisogni standard nonché agli obiettivi di servizio e promuove la conciliazione degli interessi tra i diversi livelli di governo interessati all'attuazione delle norme sul federalismo fiscale, oggetto di confronto e di valutazione congiunta in sede di Conferenza unificata. 2. Le determinazioni della Conferenza sono trasmesse alle Camere.	funzionamento; b) la Conferenza propone criteri per il corretto utilizzo dei fondi perequativi secondo principi di efficacia, efficienza e trasparenza e ne verifica l'applicazione; c) la Conferenza verifica l'utilizzo dei fondi per gli interventi di cui all' articolo 16; d) la Conferenza assicura la verifica periodica del funzionamento del nuovo ordinamento finanziario di comuni, province, città metropolitane e regioni, ivi compresa la congruità di cui all' articolo 10, comma 1, lettera d); assicura altresì la verifica delle relazioni finanziarie tra i livelli diversi di governo e l'adeguatezza delle risorse finanziarie di ciascun livello di governo rispetto alle funzioni svolte, proponendo eventuali modifiche o adeguamenti del sistema; e) la Conferenza verifica la congruità dei dati e delle basi informative finanziarie e tributarie, fornite dalle amministrazioni territoriali; f) la Conferenza mette a disposizione del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati, dei Consigli regionali e di quelli delle province autonome tutti gli elementi informativi raccolti; g) la Conferenza si avvale della Commissione di cui all' articolo 4 quale segreteria tecnica per lo svolgimento delle attività istruttorie e di supporto necessarie; a tali fini, è istituita una banca dati comprendente indicatori di costo, di copertura e di qualità dei servizi, utilizzati per definire i costi e i fabbisogni standard e gli obiettivi di servizio nonché per valutare il grado di raggiungimento degli obiettivi di servizio; h) la Conferenza verifica periodicamente la realizzazione del percorso di convergenza ai costi e ai fabbisogni standard nonché agli obiettivi di servizio e promuove la conciliazione degli interessi tra i diversi livelli di governo interessati all'attuazione delle norme sul federalismo fiscale, oggetto di confronto e di valutazione congiunta in sede di Conferenza unificata. 2. Le determinazioni della Conferenza sono trasmesse alle Camere.

Legge 5 maggio 2009, n. 42	Testo vigente al 31 dicembre 2012
Art. 6. <i>(Compiti della Commissione parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria)</i> 1. All' articolo 2, primo comma, della legge 27 marzo 1976, n. 60, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché il compito di effettuare indagini conoscitive e ricerche sulla gestione dei servizi di accertamento e riscossione dei tributi locali, vigilando altresì sui sistemi informativi ad essi riferibili». Capo II RAPPORTI FINANZIARI STATO-REGIONI Art. 7. <i>(Principi e criteri direttivi relativi ai tributi delle regioni e alle compartecipazioni al gettito dei tributi erariali)</i> 1. I decreti legislativi di cui all' articolo 2 disciplinano i tributi delle regioni, in base ai seguenti principi e criteri direttivi: a) le regioni dispongono di tributi e di compartecipazioni al gettito dei tributi erariali, in via prioritaria a quello dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), in grado di finanziare le spese derivanti dall'esercizio delle funzioni nelle materie che la Costituzione attribuisce alla loro competenza esclusiva e concorrente nonché le spese relative a materie di competenza esclusiva statale, in relazione alle quali le regioni esercitano competenze amministrative; b) per tributi delle regioni si intendono: 1) i tributi propri derivati, istituiti e regolati da leggi statali, il cui gettito è attribuito alle regioni; 2) le addizionali sulle basi imponibili dei tributi erariali; 3) i tributi propri istituiti dalle regioni con proprie leggi in relazione ai presupposti non già assoggettati ad imposizione erariale; c) per i tributi di cui alla lettera b), numero 1), le regioni, con propria legge, possono modificare le aliquote e disporre esenzioni, detrazioni e deduzioni nei limiti e secondo criteri fissati dalla legislazione statale e nel rispetto della normativa comunitaria; per i tributi di cui alla lettera b), numero 2), le regioni, con propria legge, possono introdurre variazioni percentuali delle	Art. 6. <i>(Compiti della Commissione parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria)</i> 1. All' articolo 2, primo comma, della legge 27 marzo 1976, n. 60, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché il compito di effettuare indagini conoscitive e ricerche sulla gestione dei servizi di accertamento e riscossione dei tributi locali, vigilando altresì sui sistemi informativi ad essi riferibili». Capo II RAPPORTI FINANZIARI STATO-REGIONI Art. 7. <i>(Principi e criteri direttivi relativi ai tributi delle regioni e alle compartecipazioni al gettito dei tributi erariali)</i> 1. I decreti legislativi di cui all' articolo 2 disciplinano i tributi delle regioni, in base ai seguenti principi e criteri direttivi: a) le regioni dispongono di tributi e di compartecipazioni al gettito dei tributi erariali, in via prioritaria a quello dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), in grado di finanziare le spese derivanti dall'esercizio delle funzioni nelle materie che la Costituzione attribuisce alla loro competenza esclusiva e concorrente nonché le spese relative a materie di competenza esclusiva statale, in relazione alle quali le regioni esercitano competenze amministrative; b) per tributi delle regioni si intendono: 1) i tributi propri derivati, istituiti e regolati da leggi statali, il cui gettito è attribuito alle regioni; 2) le addizionali sulle basi imponibili dei tributi erariali; 3) i tributi propri istituiti dalle regioni con proprie leggi in relazione ai presupposti non già assoggettati ad imposizione erariale; c) per i tributi di cui alla lettera b), numero 1), le regioni, con propria legge, possono modificare le aliquote e disporre esenzioni, detrazioni e deduzioni nei limiti e secondo criteri fissati dalla legislazione statale e nel rispetto della normativa comunitaria; per i tributi di cui alla lettera b), numero 2), le regioni, con propria legge, possono introdurre variazioni percentuali delle

Legge 5 maggio 2009, n. 42	Testo vigente al 31 dicembre 2012
aliquote delle addizionali e possono disporre detrazioni entro i limiti fissati dalla legislazione statale; d) le modalità di attribuzione alle regioni del gettito dei tributi regionali istituiti con legge dello Stato e delle compartecipazioni ai tributi erariali sono definite in conformità al principio di territorialità di cui all' articolo 119 della Costituzione. A tal fine, le suddette modalità devono tenere conto: 1) del luogo di consumo, per i tributi aventi quale presupposto i consumi; per i servizi, il luogo di consumo può essere identificato nel domicilio del soggetto fruitore finale; 2) della localizzazione dei cespiti, per i tributi basati sul patrimonio; 3) del luogo di prestazione del lavoro, per i tributi basati sulla produzione; 4) della residenza del percettore, per i tributi riferiti ai redditi delle persone fisiche; e) il gettito dei tributi regionali derivati e le compartecipazioni al gettito dei tributi erariali sono senza vincolo di destinazione.	aliquote delle addizionali e possono disporre detrazioni entro i limiti fissati dalla legislazione statale; d) le modalità di attribuzione alle regioni del gettito dei tributi regionali istituiti con legge dello Stato e delle compartecipazioni ai tributi erariali sono definite in conformità al principio di territorialità di cui all' articolo 119 della Costituzione. A tal fine, le suddette modalità devono tenere conto: 1) del luogo di consumo, per i tributi aventi quale presupposto i consumi; per i servizi, il luogo di consumo può essere identificato nel domicilio del soggetto fruitore finale; 2) della localizzazione dei cespiti, per i tributi basati sul patrimonio; 3) del luogo di prestazione del lavoro, per i tributi basati sulla produzione; 4) della residenza del percettore, per i tributi riferiti ai redditi delle persone fisiche; e) il gettito dei tributi regionali derivati e le compartecipazioni al gettito dei tributi erariali sono senza vincolo di destinazione.
Art. 8. <i>(Principi e criteri direttivi sulle modalità di esercizio delle competenze legislative e sui mezzi di finanziamento)</i> 1. Al fine di adeguare le regole di finanziamento alla diversa natura delle funzioni spettanti alle regioni, nonché al principio di autonomia di entrata e di spesa fissato dall' articolo 119 della Costituzione, i decreti legislativi di cui all' articolo 2 sono adottati secondo i seguenti principi e criteri direttivi: a) classificazione delle spese connesse a materie di competenza legislativa di cui all' articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione nonché delle spese relative a materie di competenza esclusiva statale, in relazione alle quali le regioni esercitano competenze amministrative; tali spese sono: 1) spese riconducibili al vincolo dell' articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione; 2) spese non riconducibili al vincolo di cui al numero 1); 3) spese finanziate con i contributi speciali, con i finanziamenti dell'Unione europea e con i	Art. 8. <i>(Principi e criteri direttivi sulle modalità di esercizio delle competenze legislative e sui mezzi di finanziamento)</i> 1. Al fine di adeguare le regole di finanziamento alla diversa natura delle funzioni spettanti alle regioni, nonché al principio di autonomia di entrata e di spesa fissato dall' articolo 119 della Costituzione, i decreti legislativi di cui all' articolo 2 sono adottati secondo i seguenti principi e criteri direttivi: a) classificazione delle spese connesse a materie di competenza legislativa di cui all' articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione nonché delle spese relative a materie di competenza esclusiva statale, in relazione alle quali le regioni esercitano competenze amministrative; tali spese sono: 1) spese riconducibili al vincolo dell' articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione; 2) spese non riconducibili al vincolo di cui al numero 1); 3) spese finanziate con i contributi speciali, con i finanziamenti dell'Unione europea e con i

Legge 5 maggio 2009, n. 42	Testo vigente al 31 dicembre 2012
cofinanziamenti nazionali di cui all' articolo 16; b) definizione delle modalità per cui le spese riconducibili alla lettera a), numero 1), sono determinate nel rispetto dei costi standard associati ai livelli essenziali delle prestazioni fissati dalla legge statale in piena collaborazione con le regioni e gli enti locali, da erogare in condizioni di efficienza e di appropriatezza su tutto il territorio nazionale; c) definizione delle modalità per cui per la spesa per il trasporto pubblico locale, nella determinazione dell'ammontare del finanziamento, si tiene conto della fornitura di un livello adeguato del servizio su tutto il territorio nazionale nonché dei costi standard; d) definizione delle modalità per cui le spese di cui alla lettera a), numero 1), sono finanziate con il gettito, valutato ad aliquota e base imponibile uniformi, di tributi propri derivati, di cui all' articolo 7, comma 1, lettera b), numero 1), dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e della compartecipazione regionale all'IVA nonché con quote specifiche del fondo perequativo, in modo tale da garantire nelle predette condizioni il finanziamento integrale in ciascuna regione; in via transitoria, le spese di cui al primo periodo sono finanziate anche con il gettito dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) fino alla data della sua sostituzione con altri tributi; e) definizione delle modalità per cui le spese di cui alla lettera a), numero 2), sono finanziate con il gettito dei tributi di cui all' articolo 7, comma 1, lettera b), e con quote del fondo perequativo di cui all' articolo 9; f) soppressione dei trasferimenti statali diretti al finanziamento delle spese di cui alla lettera a), numeri 1) e 2), ad eccezione dei contributi erariali in essere sulle rate di ammortamento dei mutui contratti dalle regioni; g) definizione delle modalità per cui le aliquote dei tributi e delle compartecipazioni destinati al finanziamento delle spese di cui alla lettera a), numero 1), sono determinate al livello minimo assoluto sufficiente ad assicurare il pieno finanziamento del fabbisogno corrispondente ai livelli essenziali delle prestazioni, valutati secondo quanto previsto dalla lettera b), in una sola regione; definizione, altresì, delle modalità per cui al finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni nelle regioni ove il gettito tributario è	cofinanziamenti nazionali di cui all' articolo 16; b) definizione delle modalità per cui le spese riconducibili alla lettera a), numero 1), sono determinate nel rispetto dei costi standard associati ai livelli essenziali delle prestazioni fissati dalla legge statale in piena collaborazione con le regioni e gli enti locali, da erogare in condizioni di efficienza e di appropriatezza su tutto il territorio nazionale; c) definizione delle modalità per cui per la spesa per il trasporto pubblico locale, nella determinazione dell'ammontare del finanziamento, si tiene conto della fornitura di un livello adeguato del servizio su tutto il territorio nazionale nonché dei costi standard; d) definizione delle modalità per cui le spese di cui alla lettera a), numero 1), sono finanziate con il gettito, valutato ad aliquota e base imponibile uniformi, di tributi propri derivati, di cui all' articolo 7, comma 1, lettera b), numero 1), dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e della compartecipazione regionale all'IVA nonché con quote specifiche del fondo perequativo, in modo tale da garantire nelle predette condizioni il finanziamento integrale in ciascuna regione; in via transitoria, le spese di cui al primo periodo sono finanziate anche con il gettito dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) fino alla data della sua sostituzione con altri tributi; e) definizione delle modalità per cui le spese di cui alla lettera a), numero 2), sono finanziate con il gettito dei tributi di cui all' articolo 7, comma 1, lettera b), e con quote del fondo perequativo di cui all' articolo 9; f) soppressione dei trasferimenti statali diretti al finanziamento delle spese di cui alla lettera a), numeri 1) e 2), ad eccezione dei contributi erariali in essere sulle rate di ammortamento dei mutui contratti dalle regioni; g) definizione delle modalità per cui le aliquote dei tributi e delle compartecipazioni destinati al finanziamento delle spese di cui alla lettera a), numero 1), sono determinate al livello minimo assoluto sufficiente ad assicurare il pieno finanziamento del fabbisogno corrispondente ai livelli essenziali delle prestazioni, valutati secondo quanto previsto dalla lettera b), in una sola regione; definizione, altresì, delle modalità per cui al finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni nelle regioni ove il gettito tributario è

Legge 5 maggio 2009, n. 42	Testo vigente al 31 dicembre 2012
insufficiente concorrono le quote del fondo perequativo di cui all' articolo 9; h) definizione delle modalità per cui l'importo complessivo dei trasferimenti statali diretti al finanziamento delle spese di cui alla lettera a), numero 2), fatta eccezione per quelli già destinati al fondo perequativo di cui all'articolo 3, commi 2 e 3, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e attualmente corrisposti a valere sul gettito dell'IRAP, è sostituito dal gettito derivante dall'aliquota media di equilibrio dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche. Il nuovo valore dell'aliquota deve essere stabilito sul livello sufficiente ad assicurare al complesso delle regioni un ammontare di risorse tale da pareggiare esattamente l'importo complessivo dei trasferimenti soppressi; i) definizione delle modalità per cui agli oneri delle funzioni amministrative eventualmente trasferite dallo Stato alle regioni, in attuazione dell' articolo 118 della Costituzione, si provvede con adeguate forme di copertura finanziaria coerenti con i principi della presente legge e secondo le modalità di cui all' articolo 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131, e successive modificazioni. 2. Nelle forme in cui le singole regioni daranno seguito all'intesa Stato-regioni sull'istruzione, al relativo finanziamento si provvede secondo quanto previsto dal presente articolo per le spese riconducibili al comma 1, lettera a), numero 1). 3. Nelle spese di cui al comma 1, lettera a), numero 1), sono comprese quelle per la sanità, l'assistenza e, per quanto riguarda l'istruzione, le spese per lo svolgimento delle funzioni amministrative attribuite alle regioni dalle norme vigenti.	insufficiente concorrono le quote del fondo perequativo di cui all' articolo 9; h) definizione delle modalità per cui l'importo complessivo dei trasferimenti statali diretti al finanziamento delle spese di cui alla lettera a), numero 2), fatta eccezione per quelli già destinati al fondo perequativo di cui all'articolo 3, commi 2 e 3, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e attualmente corrisposti a valere sul gettito dell'IRAP, è sostituito dal gettito derivante dall'aliquota media di equilibrio dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche. Il nuovo valore dell'aliquota deve essere stabilito sul livello sufficiente ad assicurare al complesso delle regioni un ammontare di risorse tale da pareggiare esattamente l'importo complessivo dei trasferimenti soppressi; i) definizione delle modalità per cui agli oneri delle funzioni amministrative eventualmente trasferite dallo Stato alle regioni, in attuazione dell' articolo 118 della Costituzione, si provvede con adeguate forme di copertura finanziaria coerenti con i principi della presente legge e secondo le modalità di cui all' articolo 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131, e successive modificazioni. 2. Nelle forme in cui le singole regioni daranno seguito all'intesa Stato-regioni sull'istruzione, al relativo finanziamento si provvede secondo quanto previsto dal presente articolo per le spese riconducibili al comma 1, lettera a), numero 1). 3. Nelle spese di cui al comma 1, lettera a), numero 1), sono comprese quelle per la sanità, l'assistenza e, per quanto riguarda l'istruzione, le spese per lo svolgimento delle funzioni amministrative attribuite alle regioni dalle norme vigenti.
Art. 9. <i>(Principi e criteri direttivi in ordine alla determinazione dell'entità e del riparto del fondo perequativo a favore delle regioni)</i> 1. I decreti legislativi di cui all' articolo 2, in relazione alla determinazione dell'entità e del riparto del fondo perequativo statale di carattere verticale a favore delle regioni, in attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera e), e 119, terzo comma, della Costituzione, sono adottati secondo i seguenti principi e criteri direttivi: a) istituzione del fondo perequativo a favore delle regioni con minore capacità fiscale per	Art. 9. <i>(Principi e criteri direttivi in ordine alla determinazione dell'entità e del riparto del fondo perequativo a favore delle regioni)</i> 1. I decreti legislativi di cui all' articolo 2, in relazione alla determinazione dell'entità e del riparto del fondo perequativo statale di carattere verticale a favore delle regioni, in attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera e), e 119, terzo comma, della Costituzione, sono adottati secondo i seguenti principi e criteri direttivi: a) istituzione del fondo perequativo a favore delle regioni con minore capacità fiscale per

Legge 5 maggio 2009, n. 42	Testo vigente al 31 dicembre 2012
abitante, alimentato dal gettito prodotto da una compartecipazione al gettito dell'IVA assegnata per le spese di cui all' articolo 8, comma 1, lettera a), numero 1), nonché da una quota del gettito del tributo regionale di cui all' articolo 8, comma 1, lettera h), per le spese di cui all' articolo 8, comma 1, lettera a), numero 2); le quote del fondo sono assegnate senza vincolo di destinazione; b) applicazione del principio di perequazione delle differenze delle capacità fiscali in modo tale da ridurre adeguatamente le differenze tra i territori con diverse capacità fiscali per abitante senza alterarne l'ordine e senza impedirne la modifica nel tempo conseguente all'evoluzione del quadro economico-territoriale; c) definizione delle modalità per cui le risorse del fondo devono finanziare: 1) la differenza tra il fabbisogno finanziario necessario alla copertura delle spese di cui all' articolo 8, comma 1, lettera a), numero 1), calcolate con le modalità di cui alla lettera b) del medesimo comma 1 dell' articolo 8 e il gettito regionale dei tributi ad esse dedicati, determinato con l'esclusione delle variazioni di gettito prodotte dall'esercizio dell'autonomia tributaria nonché dall'emersione della base imponibile riferibile al concorso regionale nell'attività di recupero fiscale, in modo da assicurare l'integrale copertura delle spese corrispondenti al fabbisogno standard per i livelli essenziali delle prestazioni; 2) le esigenze finanziarie derivanti dalla lettera g) del presente articolo; d) definizione delle modalità per cui la determinazione delle spettanze di ciascuna regione sul fondo perequativo tiene conto delle capacità fiscali da perequare e dei vincoli risultanti dalla legislazione intervenuta in attuazione dell' articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, in modo da assicurare l'integrale copertura delle spese al fabbisogno standard; e) è garantita la copertura del differenziale certificato positivo tra i dati previsionali e l'effettivo gettito dei tributi, escluso il gettito derivante dalla lotta contro l'evasione e l'elusione fiscale, alla regione con riferimento alla quale è stato determinato il livello minimo sufficiente delle aliquote dei tributi ai sensi dell' articolo 8, comma 1, lettere d) e g), tali da	abitante, alimentato dal gettito prodotto da una compartecipazione al gettito dell'IVA assegnata per le spese di cui all' articolo 8, comma 1, lettera a), numero 1), nonché da una quota del gettito del tributo regionale di cui all' articolo 8, comma 1, lettera h), per le spese di cui all' articolo 8, comma 1, lettera a), numero 2); le quote del fondo sono assegnate senza vincolo di destinazione; b) applicazione del principio di perequazione delle differenze delle capacità fiscali in modo tale da ridurre adeguatamente le differenze tra i territori con diverse capacità fiscali per abitante senza alterarne l'ordine e senza impedirne la modifica nel tempo conseguente all'evoluzione del quadro economico-territoriale; c) definizione delle modalità per cui le risorse del fondo devono finanziare: 1) la differenza tra il fabbisogno finanziario necessario alla copertura delle spese di cui all' articolo 8, comma 1, lettera a), numero 1), calcolate con le modalità di cui alla lettera b) del medesimo comma 1 dell' articolo 8 e il gettito regionale dei tributi ad esse dedicati, determinato con l'esclusione delle variazioni di gettito prodotte dall'esercizio dell'autonomia tributaria nonché dall'emersione della base imponibile riferibile al concorso regionale nell'attività di recupero fiscale, in modo da assicurare l'integrale copertura delle spese corrispondenti al fabbisogno standard per i livelli essenziali delle prestazioni; 2) le esigenze finanziarie derivanti dalla lettera g) del presente articolo; d) definizione delle modalità per cui la determinazione delle spettanze di ciascuna regione sul fondo perequativo tiene conto delle capacità fiscali da perequare e dei vincoli risultanti dalla legislazione intervenuta in attuazione dell' articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, in modo da assicurare l'integrale copertura delle spese al fabbisogno standard; e) è garantita la copertura del differenziale certificato positivo tra i dati previsionali e l'effettivo gettito dei tributi, escluso il gettito derivante dalla lotta contro l'evasione e l'elusione fiscale, alla regione con riferimento alla quale è stato determinato il livello minimo sufficiente delle aliquote dei tributi ai sensi dell' articolo 8, comma 1, lettere d) e g), tali da

Legge 5 maggio 2009, n. 42	Testo vigente al 31 dicembre 2012
assicurare l'integrale finanziamento delle spese per i livelli essenziali delle prestazioni; nel caso in cui l'effettivo gettito dei tributi sia superiore ai dati previsionali, il differenziale certificato è acquisito al bilancio dello Stato; f) definizione delle modalità per cui le quote del fondo perequativo per le spese di parte corrente per il trasporto pubblico locale sono assegnate in modo da ridurre adeguatamente le differenze tra i territori con diverse capacità fiscali per abitante e, per le spese in conto capitale, tenendo conto del fabbisogno standard di cui è assicurata l'integrale copertura; g) definizione delle modalità in base alle quali per le spese di cui all' articolo 8, comma 1, lettera a), numero 2), le quote del fondo perequativo sono assegnate in base ai seguenti criteri: 1) le regioni con maggiore capacità fiscale, ossia quelle nelle quali il gettito per abitante del tributo regionale di cui all' articolo 8, comma 1, lettera h), supera il gettito medio nazionale per abitante, non ricevono risorse dal fondo; 2) le regioni con minore capacità fiscale, ossia quelle nelle quali il gettito per abitante del tributo regionale di cui all' articolo 8, comma 1, lettera h), è inferiore al gettito medio nazionale per abitante, partecipano alla ripartizione del fondo perequativo, alimentato da una quota del gettito prodotto nelle altre regioni, in relazione all'obiettivo di ridurre le differenze interregionali di gettito per abitante per il medesimo tributo rispetto al gettito medio nazionale per abitante; 3) la ripartizione del fondo perequativo tiene conto, per le regioni con popolazione al di sotto di una soglia da individuare con i decreti legislativi di cui all' articolo 2, del fattore della dimensione demografica in relazione inversa alla dimensione demografica stessa; h) definizione delle modalità per cui le quote del fondo perequativo risultanti dalla applicazione della lettera d) sono distintamente indicate nelle assegnazioni annuali. L'indicazione non comporta vincoli di destinazione.	assicurare l'integrale finanziamento delle spese per i livelli essenziali delle prestazioni; nel caso in cui l'effettivo gettito dei tributi sia superiore ai dati previsionali, il differenziale certificato è acquisito al bilancio dello Stato; f) definizione delle modalità per cui le quote del fondo perequativo per le spese di parte corrente per il trasporto pubblico locale sono assegnate in modo da ridurre adeguatamente le differenze tra i territori con diverse capacità fiscali per abitante e, per le spese in conto capitale, tenendo conto del fabbisogno standard di cui è assicurata l'integrale copertura; g) definizione delle modalità in base alle quali per le spese di cui all' articolo 8, comma 1, lettera a), numero 2), le quote del fondo perequativo sono assegnate in base ai seguenti criteri: 1) le regioni con maggiore capacità fiscale, ossia quelle nelle quali il gettito per abitante del tributo regionale di cui all' articolo 8, comma 1, lettera h), supera il gettito medio nazionale per abitante, non ricevono risorse dal fondo; 2) le regioni con minore capacità fiscale, ossia quelle nelle quali il gettito per abitante del tributo regionale di cui all' articolo 8, comma 1, lettera h), è inferiore al gettito medio nazionale per abitante, partecipano alla ripartizione del fondo perequativo, alimentato da una quota del gettito prodotto nelle altre regioni, in relazione all'obiettivo di ridurre le differenze interregionali di gettito per abitante per il medesimo tributo rispetto al gettito medio nazionale per abitante; 3) la ripartizione del fondo perequativo tiene conto, per le regioni con popolazione al di sotto di una soglia da individuare con i decreti legislativi di cui all' articolo 2, del fattore della dimensione demografica in relazione inversa alla dimensione demografica stessa; h) definizione delle modalità per cui le quote del fondo perequativo risultanti dalla applicazione della lettera d) sono distintamente indicate nelle assegnazioni annuali. L'indicazione non comporta vincoli di destinazione.

Legge 5 maggio 2009, n. 42	Testo vigente al 31 dicembre 2012
Art. 10. <i>(Principi e criteri direttivi concernenti il finanziamento delle funzioni trasferite alle regioni)</i> 1. I decreti legislativi di cui all' articolo 2, con riferimento al finanziamento delle funzioni trasferite alle regioni, nelle materie di loro competenza legislativa ai sensi dell' articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione, sono adottati secondo i seguenti principi e criteri direttivi: a) cancellazione dei relativi stanziamenti di spesa, comprensivi dei costi del personale e di funzionamento, nel bilancio dello Stato; b) riduzione delle aliquote dei tributi erariali e corrispondente aumento: 1) per le spese di cui all' articolo 8, comma 1, lettera a), numero 1), dei tributi di cui all' articolo 7, comma 1, lettera b), numeri 1) e 2); 2) per le spese di cui all' articolo 8, comma 1, lettera a), numero 2), del tributo regionale di cui all' articolo 8, comma 1, lettera h), fatto salvo quanto previsto dall' articolo 27, comma 4; c) aumento dell' aliquota della compartecipazione regionale al gettito dell' IVA destinata ad alimentare il fondo perequativo a favore delle regioni con minore capacità fiscale per abitante ovvero della compartecipazione all' imposta sul reddito delle persone fisiche; d) definizione delle modalità secondo le quali si effettua la verifica periodica della congruità dei tributi presi a riferimento per la copertura del fabbisogno standard di cui all' articolo 8, comma 1, lettera g), sia in termini di gettito sia in termini di correlazione con le funzioni svolte.	Art. 10. <i>(Principi e criteri direttivi concernenti il finanziamento delle funzioni trasferite alle regioni)</i> 1. I decreti legislativi di cui all' articolo 2, con riferimento al finanziamento delle funzioni trasferite alle regioni, nelle materie di loro competenza legislativa ai sensi dell' articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione, sono adottati secondo i seguenti principi e criteri direttivi: a) cancellazione dei relativi stanziamenti di spesa, comprensivi dei costi del personale e di funzionamento, nel bilancio dello Stato; b) riduzione delle aliquote dei tributi erariali e corrispondente aumento: 1) per le spese di cui all' articolo 8, comma 1, lettera a), numero 1), dei tributi di cui all' articolo 7, comma 1, lettera b), numeri 1) e 2); 2) per le spese di cui all' articolo 8, comma 1, lettera a), numero 2), del tributo regionale di cui all' articolo 8, comma 1, lettera h), fatto salvo quanto previsto dall' articolo 27, comma 4; c) aumento dell' aliquota della compartecipazione regionale al gettito dell' IVA destinata ad alimentare il fondo perequativo a favore delle regioni con minore capacità fiscale per abitante ovvero della compartecipazione all' imposta sul reddito delle persone fisiche; d) definizione delle modalità secondo le quali si effettua la verifica periodica della congruità dei tributi presi a riferimento per la copertura del fabbisogno standard di cui all' articolo 8, comma 1, lettera g), sia in termini di gettito sia in termini di correlazione con le funzioni svolte.
Capo III FINANZA DEGLI ENTI LOCALI	Capo III FINANZA DEGLI ENTI LOCALI
Art. 11. <i>(Principi e criteri direttivi concernenti il finanziamento delle funzioni di comuni, province e città metropolitane)</i> 1. I decreti legislativi di cui all' articolo 2, con riguardo al finanziamento delle funzioni di comuni, province e città metropolitane, sono adottati secondo i seguenti principi e criteri direttivi:	Art. 11. <i>(Principi e criteri direttivi concernenti il finanziamento delle funzioni di comuni, province e città metropolitane)</i> 1. I decreti legislativi di cui all' articolo 2, con riguardo al finanziamento delle funzioni di comuni, province e città metropolitane, sono adottati secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

Legge 5 maggio 2009, n. 42	Testo vigente al 31 dicembre 2012
a) classificazione delle spese relative alle funzioni di comuni, province e città metropolitane, in: 1) spese riconducibili alle funzioni fondamentali ai sensi dell' articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, come individuate dalla legislazione statale; 2) spese relative alle altre funzioni; 3) spese finanziate con i contributi speciali, con i finanziamenti dell'Unione europea e con i cofinanziamenti nazionali di cui all' articolo 16; b) definizione delle modalità per cui il finanziamento delle spese di cui alla lettera a), numero 1), e dei livelli essenziali delle prestazioni eventualmente da esse implicate avviene in modo da garantirne il finanziamento integrale in base al fabbisogno standard ed è assicurato dai tributi propri, da compartecipazioni al gettito di tributi erariali e regionali, da addizionali a tali tributi, la cui manovrabilità è stabilita tenendo conto della dimensione demografica dei comuni per fasce, e dal fondo perequativo; c) definizione delle modalità per cui le spese di cui alla lettera a), numero 2), sono finanziate con il gettito dei tributi propri, con compartecipazioni al gettito di tributi e con il fondo perequativo basato sulla capacità fiscale per abitante; d) definizione delle modalità per tenere conto del trasferimento di ulteriori funzioni ai comuni, alle province e alle città metropolitane ai sensi dell' articolo 118 della Costituzione e secondo le modalità di cui all' articolo 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131, al fine di assicurare, per il complesso degli enti, l'integrale finanziamento di tali funzioni, ove non si sia provveduto contestualmente al finanziamento ed al trasferimento; e) soppressione dei trasferimenti statali e regionali diretti al finanziamento delle spese di cui alla lettera a), numeri 1) e 2), ad eccezione degli stanziamenti destinati ai fondi perequativi ai sensi dell' articolo 13 e dei contributi erariali e regionali in essere sulle rate di ammortamento dei mutui contratti dagli enti locali; f) il gettito delle compartecipazioni a tributi erariali e regionali è senza vincolo di destinazione;	a) classificazione delle spese relative alle funzioni di comuni, province e città metropolitane, in: 1) spese riconducibili alle funzioni fondamentali ai sensi dell' articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, come individuate dalla legislazione statale; 2) spese relative alle altre funzioni; 3) spese finanziate con i contributi speciali, con i finanziamenti dell'Unione europea e con i cofinanziamenti nazionali di cui all' articolo 16; b) definizione delle modalità per cui il finanziamento delle spese di cui alla lettera a), numero 1), e dei livelli essenziali delle prestazioni eventualmente da esse implicate avviene in modo da garantirne il finanziamento integrale in base al fabbisogno standard ed è assicurato dai tributi propri, da compartecipazioni al gettito di tributi erariali e regionali, da addizionali a tali tributi, la cui manovrabilità è stabilita tenendo conto della dimensione demografica dei comuni per fasce, e dal fondo perequativo; c) definizione delle modalità per cui le spese di cui alla lettera a), numero 2), sono finanziate con il gettito dei tributi propri, con compartecipazioni al gettito di tributi e con il fondo perequativo basato sulla capacità fiscale per abitante; d) definizione delle modalità per tenere conto del trasferimento di ulteriori funzioni ai comuni, alle province e alle città metropolitane ai sensi dell' articolo 118 della Costituzione e secondo le modalità di cui all' articolo 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131, al fine di assicurare, per il complesso degli enti, l'integrale finanziamento di tali funzioni, ove non si sia provveduto contestualmente al finanziamento ed al trasferimento; e) soppressione dei trasferimenti statali e regionali diretti al finanziamento delle spese di cui alla lettera a), numeri 1) e 2), ad eccezione degli stanziamenti destinati ai fondi perequativi ai sensi dell' articolo 13 e dei contributi erariali e regionali in essere sulle rate di ammortamento dei mutui contratti dagli enti locali; f) il gettito delle compartecipazioni a tributi erariali e regionali è senza vincolo di destinazione;

Legge 5 maggio 2009, n. 42	Testo vigente al 31 dicembre 2012
g) valutazione dell'adeguatezza delle dimensioni demografiche e territoriali degli enti locali per l'ottimale svolgimento delle rispettive funzioni e salvaguardia delle peculiarità territoriali, con particolare riferimento alla specificità dei piccoli comuni, ove, associandosi, raggiungano una popolazione complessiva non inferiore a una soglia determinata con i decreti legislativi di cui all' articolo 2, dei territori montani e delle isole minori. Art. 12. <i>(Principi e criteri direttivi concernenti il coordinamento e l'autonomia di entrata e di spesa degli enti locali)</i> 1. I decreti legislativi di cui all' articolo 2, con riferimento al coordinamento ed all'autonomia di entrata e di spesa degli enti locali, sono adottati secondo i seguenti principi e criteri direttivi: a) la legge statale individua i tributi propri dei comuni e delle province, anche in sostituzione o trasformazione di tributi già esistenti e anche attraverso l'attribuzione agli stessi comuni e province di tributi o parti di tributi già erariali; ne definisce presupposti, soggetti passivi e basi imponibili; stabilisce, garantendo una adeguata flessibilità, le aliquote di riferimento valide per tutto il territorio nazionale; b) definizione delle modalità secondo cui le spese dei comuni relative alle funzioni fondamentali di cui all' articolo 11, comma 1, lettera a), numero 1), sono prioritariamente finanziate da una o più delle seguenti fonti: dal gettito derivante da una compartecipazione all'IVA, dal gettito derivante da una compartecipazione all'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla imposizione immobiliare, con esclusione della tassazione patrimoniale sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo secondo quanto previsto dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore della presente legge in materia di imposta comunale sugli immobili, ai sensi dell' articolo 1 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126; c) definizione delle modalità secondo cui le spese delle province relative alle funzioni fondamentali di cui all' articolo 11, comma 1, lettera a), numero 1), sono prioritariamente finanziate dal gettito derivante da tributi il cui	g) valutazione dell'adeguatezza delle dimensioni demografiche e territoriali degli enti locali per l'ottimale svolgimento delle rispettive funzioni e salvaguardia delle peculiarità territoriali, con particolare riferimento alla specificità dei piccoli comuni, ove, associandosi, raggiungano una popolazione complessiva non inferiore a una soglia determinata con i decreti legislativi di cui all' articolo 2, dei territori montani e delle isole minori. Art. 12. <i>(Principi e criteri direttivi concernenti il coordinamento e l'autonomia di entrata e di spesa degli enti locali)</i> 1. I decreti legislativi di cui all' articolo 2, con riferimento al coordinamento ed all'autonomia di entrata e di spesa degli enti locali, sono adottati secondo i seguenti principi e criteri direttivi: a) la legge statale individua i tributi propri dei comuni e delle province, anche in sostituzione o trasformazione di tributi già esistenti e anche attraverso l'attribuzione agli stessi comuni e province di tributi o parti di tributi già erariali; ne definisce presupposti, soggetti passivi e basi imponibili; stabilisce, garantendo una adeguata flessibilità, le aliquote di riferimento valide per tutto il territorio nazionale; b) definizione delle modalità secondo cui le spese dei comuni relative alle funzioni fondamentali di cui all' articolo 11, comma 1, lettera a), numero 1), sono prioritariamente finanziate da una o più delle seguenti fonti: dal gettito derivante da una compartecipazione all'IVA, dal gettito derivante da una compartecipazione all'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla imposizione immobiliare, con esclusione della tassazione patrimoniale sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo secondo quanto previsto dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore della presente legge in materia di imposta comunale sugli immobili, ai sensi dell' articolo 1 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126; c) definizione delle modalità secondo cui le spese delle province relative alle funzioni fondamentali di cui all' articolo 11, comma 1, lettera a), numero 1), sono prioritariamente finanziate dal gettito derivante da tributi il cui

Legge 5 maggio 2009, n. 42	Testo vigente al 31 dicembre 2012
presupposto è connesso al trasporto su gomma e dalla compartecipazione ad un tributo erariale; d) disciplina di uno o più tributi propri comunali che, valorizzando l'autonomia tributaria, attribuisca all'ente la facoltà di stabilirli e applicarli in riferimento a particolari scopi quali la realizzazione di opere pubbliche e di investimenti pluriennali nei servizi sociali ovvero il finanziamento degli oneri derivanti da eventi particolari quali flussi turistici e mobilità urbana; e) disciplina di uno o più tributi propri provinciali che, valorizzando l'autonomia tributaria, attribuisca all'ente la facoltà di stabilirli e applicarli in riferimento a particolari scopi istituzionali; f) previsione di forme premiali per favorire unioni e fusioni tra comuni, anche attraverso l'incremento dell'autonomia impositiva o maggiori aliquote di compartecipazione ai tributi erariali; g) previsione che le regioni, nell'ambito dei propri poteri legislativi in materia tributaria, possano istituire nuovi tributi dei comuni, delle province e delle città metropolitane nel proprio territorio, specificando gli ambiti di autonomia riconosciuti agli enti locali; h) previsione che gli enti locali, entro i limiti fissati dalle leggi, possano disporre del potere di modificare le aliquote dei tributi loro attribuiti da tali leggi e di introdurre agevolazioni; i) previsione che gli enti locali, nel rispetto delle normative di settore e delle delibere delle autorità di vigilanza, dispongano di piena autonomia nella fissazione delle tariffe per prestazioni o servizi offerti anche su richiesta di singoli cittadini; l) previsione che la legge statale, nell'ambito della premialità ai comuni e alle province virtuosi, in sede di individuazione dei principi di coordinamento della finanza pubblica riconducibili al rispetto del patto di stabilità e crescita, non possa imporre vincoli alle politiche di bilancio degli enti locali per ciò che concerne la spesa in conto capitale limitatamente agli importi resi disponibili dalla regione di appartenenza dell'ente locale o da altri enti locali della medesima regione.	presupposto è connesso al trasporto su gomma e dalla compartecipazione ad un tributo erariale; d) disciplina di uno o più tributi propri comunali che, valorizzando l'autonomia tributaria, attribuisca all'ente la facoltà di stabilirli e applicarli in riferimento a particolari scopi quali la realizzazione di opere pubbliche e di investimenti pluriennali nei servizi sociali ovvero il finanziamento degli oneri derivanti da eventi particolari quali flussi turistici e mobilità urbana; e) disciplina di uno o più tributi propri provinciali che, valorizzando l'autonomia tributaria, attribuisca all'ente la facoltà di stabilirli e applicarli in riferimento a particolari scopi istituzionali; f) previsione di forme premiali per favorire unioni e fusioni tra comuni, anche attraverso l'incremento dell'autonomia impositiva o maggiori aliquote di compartecipazione ai tributi erariali; g) previsione che le regioni, nell'ambito dei propri poteri legislativi in materia tributaria, possano istituire nuovi tributi dei comuni, delle province e delle città metropolitane nel proprio territorio, specificando gli ambiti di autonomia riconosciuti agli enti locali; h) previsione che gli enti locali, entro i limiti fissati dalle leggi, possano disporre del potere di modificare le aliquote dei tributi loro attribuiti da tali leggi e di introdurre agevolazioni; i) previsione che gli enti locali, nel rispetto delle normative di settore e delle delibere delle autorità di vigilanza, dispongano di piena autonomia nella fissazione delle tariffe per prestazioni o servizi offerti anche su richiesta di singoli cittadini; l) previsione che la legge statale, nell'ambito della premialità ai comuni e alle province virtuosi, in sede di individuazione dei principi di coordinamento della finanza pubblica riconducibili al rispetto del patto di stabilità e crescita, non possa imporre vincoli alle politiche di bilancio degli enti locali per ciò che concerne la spesa in conto capitale limitatamente agli importi resi disponibili dalla regione di appartenenza dell'ente locale o da altri enti locali della medesima regione.

Legge 5 maggio 2009, n. 42	Testo vigente al 31 dicembre 2012
Art. 13. <i>(Principi e criteri direttivi concernenti l'entità e il riparto dei fondi perequativi per gli enti locali)</i> 1. I decreti legislativi di cui all' articolo 2, con riferimento all'entità e al riparto dei fondi perequativi per gli enti locali, sono adottati secondo i seguenti principi e criteri direttivi: a) istituzione nel bilancio delle regioni di due fondi, uno a favore dei comuni, l'altro a favore delle province e delle città metropolitane, alimentati da un fondo perequativo dello Stato alimentato dalla fiscalità generale con indicazione separata degli stanziamenti per le diverse tipologie di enti, a titolo di concorso per il finanziamento delle funzioni da loro svolte; la dimensione del fondo è determinata, per ciascun livello di governo, con riguardo all'esercizio delle funzioni fondamentali, in misura uguale alla differenza tra il totale dei fabbisogni standard per le medesime funzioni e il totale delle entrate standardizzate di applicazione generale spettanti ai comuni e alle province ai sensi dell' articolo 12, con esclusione dei tributi di cui al comma 1, lettere d) ed e), del medesimo articolo e dei contributi di cui all'articolo 16, tenendo conto dei principi previsti dall' articolo 2, comma 2, lettera m), numeri 1) e 2), relativamente al superamento del criterio della spesa storica; b) definizione delle modalità con cui viene periodicamente aggiornata l'entità dei fondi di cui alla lettera a) e sono ridefinite le relative fonti di finanziamento; c) la ripartizione del fondo perequativo tra i singoli enti, per la parte afferente alle funzioni fondamentali di cui all' articolo 11, comma 1, lettera a), numero 1), avviene in base a: 1) un indicatore di fabbisogno finanziario calcolato come differenza tra il valore standardizzato della spesa corrente al netto degli interessi e il valore standardizzato del gettito dei tributi ed entrate proprie di applicazione generale; 2) indicatori di fabbisogno di infrastrutture, in coerenza con la programmazione regionale di settore, per il finanziamento della spesa in conto capitale; tali indicatori tengono conto dell'entità dei finanziamenti dell'Unione europea di carattere infrastrutturale ricevuti dagli enti locali e del vincolo di addizionalità cui questi sono soggetti;	Art. 13. <i>(Principi e criteri direttivi concernenti l'entità e il riparto dei fondi perequativi per gli enti locali)</i> 1. I decreti legislativi di cui all' articolo 2, con riferimento all'entità e al riparto dei fondi perequativi per gli enti locali, sono adottati secondo i seguenti principi e criteri direttivi: a) istituzione nel bilancio delle regioni di due fondi, uno a favore dei comuni, l'altro a favore delle province e delle città metropolitane, alimentati da un fondo perequativo dello Stato alimentato dalla fiscalità generale con indicazione separata degli stanziamenti per le diverse tipologie di enti, a titolo di concorso per il finanziamento delle funzioni da loro svolte; la dimensione del fondo è determinata, per ciascun livello di governo, con riguardo all'esercizio delle funzioni fondamentali, in misura uguale alla differenza tra il totale dei fabbisogni standard per le medesime funzioni e il totale delle entrate standardizzate di applicazione generale spettanti ai comuni e alle province ai sensi dell' articolo 12, con esclusione dei tributi di cui al comma 1, lettere d) ed e), del medesimo articolo e dei contributi di cui all'articolo 16, tenendo conto dei principi previsti dall' articolo 2, comma 2, lettera m), numeri 1) e 2), relativamente al superamento del criterio della spesa storica; b) definizione delle modalità con cui viene periodicamente aggiornata l'entità dei fondi di cui alla lettera a) e sono ridefinite le relative fonti di finanziamento; c) la ripartizione del fondo perequativo tra i singoli enti, per la parte afferente alle funzioni fondamentali di cui all' articolo 11, comma 1, lettera a), numero 1), avviene in base a: 1) un indicatore di fabbisogno finanziario calcolato come differenza tra il valore standardizzato della spesa corrente al netto degli interessi e il valore standardizzato del gettito dei tributi ed entrate proprie di applicazione generale; 2) indicatori di fabbisogno di infrastrutture, in coerenza con la programmazione regionale di settore, per il finanziamento della spesa in conto capitale; tali indicatori tengono conto dell'entità dei finanziamenti dell'Unione europea di carattere infrastrutturale ricevuti dagli enti locali e del vincolo di addizionalità cui questi sono soggetti;

Legge 5 maggio 2009, n. 42	Testo vigente al 31 dicembre 2012
d) definizione delle modalità per cui la spesa corrente standardizzata è computata ai fini di cui alla lettera c) sulla base di una quota uniforme per abitante, corretta per tenere conto della diversità della spesa in relazione all'ampiezza demografica, alle caratteristiche territoriali, con particolare riferimento alla presenza di zone montane, alle caratteristiche demografiche, sociali e produttive dei diversi enti. Il peso delle caratteristiche individuali dei singoli enti nella determinazione del fabbisogno è determinato con tecniche statistiche, utilizzando i dati di spesa storica dei singoli enti, tenendo conto anche della spesa relativa a servizi esternalizzati o svolti in forma associata; e) definizione delle modalità per cui le entrate considerate ai fini della standardizzazione per la ripartizione del fondo perequativo tra i singoli enti sono rappresentate dai tributi propri valutati ad aliquota standard; f) definizione delle modalità in base alle quali, per le spese relative all'esercizio delle funzioni diverse da quelle fondamentali, il fondo perequativo per i comuni e quello per le province e le città metropolitane sono diretti a ridurre le differenze tra le capacità fiscali, tenendo conto, per gli enti con popolazione al di sotto di una soglia da individuare con i decreti legislativi di cui all' articolo 2, del fattore della dimensione demografica in relazione inversa alla dimensione demografica stessa e della loro partecipazione a forme associative; g) definizione delle modalità per cui le regioni, sulla base di criteri stabiliti con accordi sanciti in sede di Conferenza unificata, e previa intesa con gli enti locali, possono, avendo come riferimento il complesso delle risorse assegnate dallo Stato a titolo di fondo perequativo ai comuni, alle province e alle città metropolitane inclusi nel territorio regionale, procedere a proprie valutazioni della spesa corrente standardizzata, sulla base dei criteri di cui alla lettera d), e delle entrate standardizzate, nonché a stime autonome dei fabbisogni di infrastrutture; in tal caso il riparto delle predette risorse è effettuato sulla base dei parametri definiti con le modalità di cui alla presente lettera; h) i fondi ricevuti dalle regioni a titolo di fondo perequativo per i comuni e per le province e le città metropolitane del territorio sono trasferiti	d) definizione delle modalità per cui la spesa corrente standardizzata è computata ai fini di cui alla lettera c) sulla base di una quota uniforme per abitante, corretta per tenere conto della diversità della spesa in relazione all'ampiezza demografica, alle caratteristiche territoriali, con particolare riferimento alla presenza di zone montane, alle caratteristiche demografiche, sociali e produttive dei diversi enti. Il peso delle caratteristiche individuali dei singoli enti nella determinazione del fabbisogno è determinato con tecniche statistiche, utilizzando i dati di spesa storica dei singoli enti, tenendo conto anche della spesa relativa a servizi esternalizzati o svolti in forma associata; e) definizione delle modalità per cui le entrate considerate ai fini della standardizzazione per la ripartizione del fondo perequativo tra i singoli enti sono rappresentate dai tributi propri valutati ad aliquota standard; f) definizione delle modalità in base alle quali, per le spese relative all'esercizio delle funzioni diverse da quelle fondamentali, il fondo perequativo per i comuni e quello per le province e le città metropolitane sono diretti a ridurre le differenze tra le capacità fiscali, tenendo conto, per gli enti con popolazione al di sotto di una soglia da individuare con i decreti legislativi di cui all' articolo 2, del fattore della dimensione demografica in relazione inversa alla dimensione demografica stessa e della loro partecipazione a forme associative; g) definizione delle modalità per cui le regioni, sulla base di criteri stabiliti con accordi sanciti in sede di Conferenza unificata, e previa intesa con gli enti locali, possono, avendo come riferimento il complesso delle risorse assegnate dallo Stato a titolo di fondo perequativo ai comuni, alle province e alle città metropolitane inclusi nel territorio regionale, procedere a proprie valutazioni della spesa corrente standardizzata, sulla base dei criteri di cui alla lettera d), e delle entrate standardizzate, nonché a stime autonome dei fabbisogni di infrastrutture; in tal caso il riparto delle predette risorse è effettuato sulla base dei parametri definiti con le modalità di cui alla presente lettera; h) i fondi ricevuti dalle regioni a titolo di fondo perequativo per i comuni e per le province e le città metropolitane del territorio sono trasferiti

Legge 5 maggio 2009, n. 42	Testo vigente al 31 dicembre 2012
dalla regione agli enti di competenza entro venti giorni dal loro ricevimento. Le regioni, qualora non provvedano entro tale termine alla ridefinizione della spesa standardizzata e delle entrate standardizzate, e di conseguenza delle quote del fondo perequativo di competenza dei singoli enti locali secondo le modalità previste dalla lettera g), applicano comunque i criteri di riparto del fondo stabiliti dai decreti legislativi di cui all' articolo 2 della presente legge. La eventuale ridefinizione della spesa standardizzata e delle entrate standardizzate non può comportare ritardi nell'assegnazione delle risorse perequative agli enti locali. Nel caso in cui la regione non ottemperi alle disposizioni di cui alla presente lettera, lo Stato esercita il potere sostitutivo di cui all' articolo 120, secondo comma, della Costituzione, in base alle disposizioni di cui all' articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131. Art. 14. (Attuazione dell' articolo 116, terzo comma, della Costituzione) 1. Con la legge con cui si attribuiscono, ai sensi dell' articolo 116, terzo comma, della Costituzione, forme e condizioni particolari di autonomia a una o più regioni si provvede altresì all'assegnazione delle necessarie risorse finanziarie, in conformità all' articolo 119 della Costituzione e ai principi della presente legge. Capo IV FINANZIAMENTO DELLE CITTÀ METROPOLITANE Art. 15. (Finanziamento delle città metropolitane) 1. Con specifico decreto legislativo, adottato in base all' articolo 2 e in coerenza con i principi di cui agli articoli 11, 12 e 13, è assicurato il finanziamento delle funzioni delle città metropolitane mediante l'attribuzione ad esse dell'autonomia impositiva corrispondente alle funzioni esercitate dagli altri enti territoriali e il contestuale definanziamento nei confronti degli enti locali le cui funzioni sono trasferite, anche attraverso l'attribuzione di specifici tributi, in modo da garantire loro una più ampia autonomia di entrata e di spesa in misura corrispondente	dalla regione agli enti di competenza entro venti giorni dal loro ricevimento. Le regioni, qualora non provvedano entro tale termine alla ridefinizione della spesa standardizzata e delle entrate standardizzate, e di conseguenza delle quote del fondo perequativo di competenza dei singoli enti locali secondo le modalità previste dalla lettera g), applicano comunque i criteri di riparto del fondo stabiliti dai decreti legislativi di cui all' articolo 2 della presente legge. La eventuale ridefinizione della spesa standardizzata e delle entrate standardizzate non può comportare ritardi nell'assegnazione delle risorse perequative agli enti locali. Nel caso in cui la regione non ottemperi alle disposizioni di cui alla presente lettera, lo Stato esercita il potere sostitutivo di cui all' articolo 120, secondo comma, della Costituzione, in base alle disposizioni di cui all' articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131. Art. 14. (Attuazione dell' articolo 116, terzo comma, della Costituzione) 1. Con la legge con cui si attribuiscono, ai sensi dell' articolo 116, terzo comma, della Costituzione, forme e condizioni particolari di autonomia a una o più regioni si provvede altresì all'assegnazione delle necessarie risorse finanziarie, in conformità all' articolo 119 della Costituzione e ai principi della presente legge. Capo IV FINANZIAMENTO DELLE CITTÀ METROPOLITANE Art. 15. (Finanziamento delle città metropolitane) 1. Con specifico decreto legislativo, adottato in base all' articolo 2 e in coerenza con i principi di cui agli articoli 11, 12 e 13, è assicurato il finanziamento delle funzioni delle città metropolitane mediante l'attribuzione ad esse dell'autonomia impositiva corrispondente alle funzioni esercitate dagli altri enti territoriali e il contestuale definanziamento nei confronti degli enti locali le cui funzioni sono trasferite, anche attraverso l'attribuzione di specifici tributi, in modo da garantire loro una più ampia autonomia di entrata e di spesa in misura corrispondente

Legge 5 maggio 2009, n. 42	Testo vigente al 31 dicembre 2012
alla complessità delle medesime funzioni. Il medesimo decreto legislativo assegna alle città metropolitane tributi ed entrate propri, anche diversi da quelli assegnati ai comuni, nonché disciplina la facoltà delle città metropolitane di applicare tributi in relazione al finanziamento delle spese riconducibili all'esercizio delle loro funzioni fondamentali, fermo restando quanto previsto dall' articolo 12, comma 1, lettera d).	alla complessità delle medesime funzioni. Il medesimo decreto legislativo assegna alle città metropolitane tributi ed entrate propri, anche diversi da quelli assegnati ai comuni, nonché disciplina la facoltà delle città metropolitane di applicare tributi in relazione al finanziamento delle spese riconducibili all'esercizio delle loro funzioni fondamentali, fermo restando quanto previsto dall' articolo 12, comma 1, lettera d).
Capo V INTERVENTI SPECIALI	Capo V INTERVENTI SPECIALI
Art. 16. <i>(Interventi di cui al quinto comma dell' articolo 119 della Costituzione)</i>	Art. 16. <i>(Interventi di cui al quinto comma dell' articolo 119 della Costituzione)</i>
1. I decreti legislativi di cui all' articolo 2, con riferimento all'attuazione dell' articolo 119, quinto comma, della Costituzione, sono adottati secondo i seguenti principi e criteri direttivi:	1. I decreti legislativi di cui all' articolo 2, con riferimento all'attuazione dell' articolo 119, quinto comma, della Costituzione, sono adottati secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) definizione delle modalità in base alle quali gli interventi finalizzati agli obiettivi di cui al quinto comma dell' articolo 119 della Costituzione sono finanziati con contributi speciali dal bilancio dello Stato, con i finanziamenti dell'Unione europea e con i cofinanziamenti nazionali, secondo il metodo della programmazione pluriennale. I finanziamenti dell'Unione europea non possono essere sostitutivi dei contributi speciali dello Stato;	a) definizione delle modalità in base alle quali gli interventi finalizzati agli obiettivi di cui al quinto comma dell' articolo 119 della Costituzione sono finanziati con contributi speciali dal bilancio dello Stato, con i finanziamenti dell'Unione europea e con i cofinanziamenti nazionali, secondo il metodo della programmazione pluriennale. I finanziamenti dell'Unione europea non possono essere sostitutivi dei contributi speciali dello Stato;
b) confluenza dei contributi speciali dal bilancio dello Stato, mantenendo le proprie finalizzazioni, in appositi fondi a destinazione vincolata attribuiti ai comuni, alle province, alle città metropolitane e alle regioni;	b) confluenza dei contributi speciali dal bilancio dello Stato, mantenendo le proprie finalizzazioni, in appositi fondi a destinazione vincolata attribuiti ai comuni, alle province, alle città metropolitane e alle regioni;
c) considerazione delle specifiche realtà territoriali, con particolare riguardo alla realtà socio-economica, al deficit infrastrutturale, ai diritti della persona, alla collocazione geografica degli enti, alla loro prossimità al confine con altri Stati o con regioni a statuto speciale, ai territori montani e alle isole minori, all'esigenza di tutela del patrimonio storico e artistico ai fini della promozione dello sviluppo economico e sociale;	c) considerazione delle specifiche realtà territoriali, con particolare riguardo alla realtà socio-economica, al deficit infrastrutturale, ai diritti della persona, alla collocazione geografica degli enti, alla loro prossimità al confine con altri Stati o con regioni a statuto speciale, ai territori montani e alle isole minori, all'esigenza di tutela del patrimonio storico e artistico ai fini della promozione dello sviluppo economico e sociale;
d) individuazione di interventi diretti a promuovere lo sviluppo economico, la coesione delle aree sottoutilizzate del Paese e la solidarietà sociale, a rimuovere gli squilibri economici e sociali e a favorire l'effettivo	d) individuazione di interventi diretti a promuovere lo sviluppo economico, la coesione delle aree sottoutilizzate del Paese e la solidarietà sociale, a rimuovere gli squilibri economici e sociali e a favorire l'effettivo

Legge 5 maggio 2009, n. 42	Testo vigente al 31 dicembre 2012
esercizio dei diritti della persona; l'azione per la rimozione degli squilibri strutturali di natura economica e sociale a sostegno delle aree sottoutilizzate si attua attraverso interventi speciali organizzati in piani organici finanziati con risorse pluriennali, vincolate nella destinazione; e) definizione delle modalità per cui gli obiettivi e i criteri di utilizzazione delle risorse stanziato dallo Stato ai sensi del presente articolo sono oggetto di intesa in sede di Conferenza unificata e disciplinati con i provvedimenti annuali che determinano la manovra finanziaria. L'entità delle risorse è determinata dai medesimi provvedimenti.	esercizio dei diritti della persona; l'azione per la rimozione degli squilibri strutturali di natura economica e sociale a sostegno delle aree sottoutilizzate si attua attraverso interventi speciali organizzati in piani organici finanziati con risorse pluriennali, vincolate nella destinazione; e) definizione delle modalità per cui gli obiettivi e i criteri di utilizzazione delle risorse stanziato dallo Stato ai sensi del presente articolo sono oggetto di intesa in sede di Conferenza unificata e disciplinati con i provvedimenti annuali che determinano la manovra finanziaria. L'entità delle risorse è determinata dai medesimi provvedimenti. 1-bis. Gli interventi di cui al comma 1 sono riferiti a tutti gli enti territoriali per i quali ricorrano i requisiti di cui all'articolo 119, quinto comma, della Costituzione.
Capo VI COORDINAMENTO DEI DIVERSI LIVELLI DI GOVERNO	Capo VI COORDINAMENTO DEI DIVERSI LIVELLI DI GOVERNO
Art. 17. <i>(Coordinamento e disciplina fiscale dei diversi livelli di governo)</i> 1. I decreti legislativi di cui all' articolo 2, con riguardo al coordinamento e alla disciplina fiscale dei diversi livelli di governo, sono adottati secondo i seguenti principi e criteri direttivi: a) garanzia della trasparenza delle diverse capacità fiscali e delle risorse complessive per abitante prima e dopo la perequazione, in modo da salvaguardare il principio dell'ordine della graduatoria delle capacità fiscali e la sua eventuale modifica a seguito dell'evoluzione del quadro economico territoriale; b) rispetto degli obiettivi del conto consuntivo, sia in termini di competenza sia di cassa, per il concorso all'osservanza del patto di stabilità e crescita per ciascuna regione e ciascun ente locale; determinazione dei parametri fondamentali sulla base dei quali è valutata la virtuosità dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle regioni, anche in relazione ai meccanismi premiali o sanzionatori dell'autonomia finanziaria;	Art. 17. <i>(Coordinamento e disciplina fiscale dei diversi livelli di governo)</i> 1. I decreti legislativi di cui all' articolo 2, con riguardo al coordinamento e alla disciplina fiscale dei diversi livelli di governo, sono adottati secondo i seguenti principi e criteri direttivi: a) garanzia della trasparenza delle diverse capacità fiscali e delle risorse complessive per abitante prima e dopo la perequazione, in modo da salvaguardare il principio dell'ordine della graduatoria delle capacità fiscali e la sua eventuale modifica a seguito dell'evoluzione del quadro economico territoriale; b) rispetto degli obiettivi del conto consuntivo, sia in termini di competenza sia di cassa, per il concorso all'osservanza del patto di stabilità e crescita per ciascuna regione e ciascun ente locale; determinazione dei parametri fondamentali sulla base dei quali è valutata la virtuosità dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle regioni, anche in relazione ai meccanismi premiali o sanzionatori dell'autonomia finanziaria;

Legge 5 maggio 2009, n. 42	Testo vigente al 31 dicembre 2012
c) assicurazione degli obiettivi sui saldi di finanza pubblica da parte delle regioni che possono adattare, previa concertazione con gli enti locali ricadenti nel proprio territorio regionale, le regole e i vincoli posti dal legislatore nazionale, differenziando le regole di evoluzione dei flussi finanziari dei singoli enti in relazione alla diversità delle situazioni finanziarie esistenti nelle diverse regioni; d) individuazione di indicatori di efficienza e di adeguatezza atti a garantire adeguati livelli qualitativi dei servizi resi da parte di regioni ed enti locali; e) introduzione di un sistema premiante nei confronti degli enti che assicurano elevata qualità dei servizi e livello della pressione fiscale inferiore alla media degli altri enti del proprio livello di governo a parità di servizi offerti, ovvero degli enti che garantiscono il rispetto di quanto previsto dalla presente legge e partecipano a progetti strategici mediante l'assunzione di oneri e di impegni nell'interesse della collettività nazionale, ivi compresi quelli di carattere ambientale, ovvero degli enti che incentivano l'occupazione e l'imprenditorialità femminile; introduzione nei confronti degli enti meno virtuosi rispetto agli obiettivi di finanza pubblica di un sistema sanzionatorio che, fino alla dimostrazione della messa in atto di provvedimenti, fra i quali anche l'alienazione di beni mobiliari e immobiliari rientranti nel patrimonio disponibile dell'ente nonché l'attivazione nella misura massima dell'autonomia impositiva, atti a raggiungere gli obiettivi, determini il divieto di procedere alla copertura di posti di ruolo vacanti nelle piante organiche e di iscrivere in bilancio spese per attività discrezionali, fatte salve quelle afferenti al cofinanziamento regionale o dell'ente locale per l'attuazione delle politiche comunitarie; previsione di meccanismi automatici sanzionatori degli organi di governo e amministrativi nel caso di mancato rispetto degli equilibri e degli obiettivi economico-finanziari assegnati alla regione e agli enti locali, con individuazione dei casi di ineleggibilità nei confronti degli amministratori responsabili degli enti locali per i quali sia stato dichiarato lo stato di dissesto finanziario di cui all'articolo 244 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, oltre che dei casi di interdizione dalle cariche in enti vigilati o	c) assicurazione degli obiettivi sui saldi di finanza pubblica da parte delle regioni che possono adattare, previa concertazione con gli enti locali ricadenti nel proprio territorio regionale, le regole e i vincoli posti dal legislatore nazionale, differenziando le regole di evoluzione dei flussi finanziari dei singoli enti in relazione alla diversità delle situazioni finanziarie esistenti nelle diverse regioni; d) individuazione di indicatori di efficienza e di adeguatezza atti a garantire adeguati livelli qualitativi dei servizi resi da parte di regioni ed enti locali; e) introduzione di un sistema premiante nei confronti degli enti che assicurano elevata qualità dei servizi e livello della pressione fiscale inferiore alla media degli altri enti del proprio livello di governo a parità di servizi offerti, ovvero degli enti che garantiscono il rispetto di quanto previsto dalla presente legge e partecipano a progetti strategici mediante l'assunzione di oneri e di impegni nell'interesse della collettività nazionale, ivi compresi quelli di carattere ambientale, ovvero degli enti che incentivano l'occupazione e l'imprenditorialità femminile; introduzione nei confronti degli enti meno virtuosi rispetto agli obiettivi di finanza pubblica di un sistema sanzionatorio che, fino alla dimostrazione della messa in atto di provvedimenti, fra i quali anche l'alienazione di beni mobiliari e immobiliari rientranti nel patrimonio disponibile dell'ente nonché l'attivazione nella misura massima dell'autonomia impositiva, atti a raggiungere gli obiettivi, determini il divieto di procedere alla copertura di posti di ruolo vacanti nelle piante organiche e di iscrivere in bilancio spese per attività discrezionali, fatte salve quelle afferenti al cofinanziamento regionale o dell'ente locale per l'attuazione delle politiche comunitarie; previsione di meccanismi automatici sanzionatori degli organi di governo e amministrativi nel caso di mancato rispetto degli equilibri e degli obiettivi economico-finanziari assegnati alla regione e agli enti locali, con individuazione dei casi di ineleggibilità nei confronti degli amministratori responsabili degli enti locali per i quali sia stato dichiarato lo stato di dissesto finanziario di cui all'articolo 244 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, oltre che dei casi di interdizione dalle cariche in enti vigilati o

Legge 5 maggio 2009, n. 42	Testo vigente al 31 dicembre 2012
partecipati da enti pubblici. Tra i casi di grave violazione di legge di cui all' articolo 126, primo comma, della Costituzione, rientrano le attività che abbiano causato un grave dissesto nelle finanze regionali. Art. 18. (<i>Patto di convergenza</i>) 1. Nell'ambito del disegno di legge finanziaria, in coerenza con gli obiettivi e gli interventi appositamente individuati da parte del Documento di programmazione economico-finanziaria, il Governo, previo confronto e valutazione congiunta in sede di Conferenza unificata, propone norme di coordinamento dinamico della finanza pubblica volte a realizzare l'obiettivo della convergenza dei costi e dei fabbisogni standard dei vari livelli di governo nonché un percorso di convergenza degli obiettivi di servizio ai livelli essenziali delle prestazioni e alle funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere m) e p), della Costituzione e a stabilire, per ciascun livello di governo territoriale, il livello programmato dei saldi da rispettare, le modalità di ricorso al debito nonché l'obiettivo programmato della pressione fiscale complessiva, nel rispetto dell'autonomia tributaria delle regioni e degli enti locali. Nel caso in cui il monitoraggio, effettuato in sede di Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, rilevi che uno o più enti non hanno raggiunto gli obiettivi loro assegnati, lo Stato attiva, previa intesa in sede di Conferenza unificata, e limitatamente agli enti che presentano i maggiori scostamenti nei costi per abitante, un procedimento, denominato «Piano per il conseguimento degli obiettivi di convergenza», volto ad accertare le cause degli scostamenti e a stabilire le azioni correttive da intraprendere, anche fornendo agli enti la necessaria assistenza tecnica e utilizzando, ove possibile, il metodo della diffusione delle migliori pratiche fra gli enti dello stesso livello.	partecipati da enti pubblici. Tra i casi di grave violazione di legge di cui all' articolo 126, primo comma, della Costituzione, rientrano le attività che abbiano causato un grave dissesto nelle finanze regionali. Art. 18. (<i>Patto di convergenza</i>) 1. Nell'ambito del disegno di legge finanziaria ovvero con apposito disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica, in coerenza con gli obiettivi e gli interventi appositamente individuati da parte del Documento di programmazione economico-finanziaria, il Governo, previo confronto e valutazione congiunta in sede di Conferenza unificata, propone norme di coordinamento dinamico della finanza pubblica volte a realizzare l'obiettivo della convergenza dei costi e dei fabbisogni standard dei vari livelli di governo nonché un percorso di convergenza degli obiettivi di servizio ai livelli essenziali delle prestazioni e alle funzioni fondamentali di cui all' articolo 117, secondo comma, lettere m) e p), della Costituzione. Nel caso in cui il monitoraggio, effettuato in sede di Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, rilevi che uno o più enti non hanno raggiunto gli obiettivi loro assegnati, lo Stato attiva, previa intesa in sede di Conferenza unificata, e limitatamente agli enti che presentano i maggiori scostamenti nei costi per abitante, un procedimento, denominato «Piano per il conseguimento degli obiettivi di convergenza», volto ad accertare le cause degli scostamenti e a stabilire le azioni correttive da intraprendere, anche fornendo agli enti la necessaria assistenza tecnica e utilizzando, ove possibile, il metodo della diffusione delle migliori pratiche fra gli enti dello stesso livello.

Legge 5 maggio 2009, n. 42	Testo vigente al 31 dicembre 2012
Capo VII PATRIMONIO DI REGIONI ED ENTI LOCALI Art. 19. <i>(Patrimonio di comuni, province, città metropolitane e regioni)</i> 1. I decreti legislativi di cui all' articolo 2, con riguardo all'attuazione dell' articolo 119, sesto comma, della Costituzione, stabiliscono i principi generali per l'attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: a) attribuzione a titolo non oneroso ad ogni livello di governo di distinte tipologie di beni, commisurate alle dimensioni territoriali, alle capacità finanziarie ed alle competenze e funzioni effettivamente svolte o esercitate dalle diverse regioni ed enti locali, fatta salva la determinazione da parte dello Stato di apposite liste che individuino nell'ambito delle citate tipologie i singoli beni da attribuire; b) attribuzione dei beni immobili sulla base del criterio di territorialità; c) ricorso alla concertazione in sede di Conferenza unificata, ai fini dell'attribuzione dei beni a comuni, province, città metropolitane e regioni; d) individuazione delle tipologie di beni di rilevanza nazionale che non possono essere trasferiti, ivi compresi i beni appartenenti al patrimonio culturale nazionale.	Capo VII PATRIMONIO DI REGIONI ED ENTI LOCALI Art. 19. <i>(Patrimonio di comuni, province, città metropolitane e regioni)</i> 1. I decreti legislativi di cui all' articolo 2, con riguardo all'attuazione dell' articolo 119, sesto comma, della Costituzione, stabiliscono i principi generali per l'attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: a) attribuzione a titolo non oneroso ad ogni livello di governo di distinte tipologie di beni, commisurate alle dimensioni territoriali, alle capacità finanziarie ed alle competenze e funzioni effettivamente svolte o esercitate dalle diverse regioni ed enti locali, fatta salva la determinazione da parte dello Stato di apposite liste che individuino nell'ambito delle citate tipologie i singoli beni da attribuire; b) attribuzione dei beni immobili sulla base del criterio di territorialità; c) ricorso alla concertazione in sede di Conferenza unificata, ai fini dell'attribuzione dei beni a comuni, province, città metropolitane e regioni; d) individuazione delle tipologie di beni di rilevanza nazionale che non possono essere trasferiti, ivi compresi i beni appartenenti al patrimonio culturale nazionale.
Capo VIII NORME TRANSITORIE E FINALI Art. 20. <i>(Principi e criteri direttivi concernenti norme transitorie per le regioni)</i> 1. I decreti legislativi di cui all' articolo 2 recano una disciplina transitoria per le regioni, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: a) i criteri di computo delle quote del fondo perequativo di cui all' articolo 9 si applicano a regime dopo l'esaurimento di una fase di transizione diretta a garantire il passaggio graduale dai valori dei trasferimenti rilevati nelle	Capo VIII NORME TRANSITORIE E FINALI Art. 20. <i>(Principi e criteri direttivi concernenti norme transitorie per le regioni)</i> 1. I decreti legislativi di cui all' articolo 2 recano una disciplina transitoria per le regioni, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: a) i criteri di computo delle quote del fondo perequativo di cui all' articolo 9 si applicano a regime dopo l'esaurimento di una fase di transizione diretta a garantire il passaggio graduale dai valori dei trasferimenti rilevati nelle

Legge 5 maggio 2009, n. 42	Testo vigente al 31 dicembre 2012
singole regioni come media nel triennio 2006-2008, al netto delle risorse erogate in via straordinaria, ai valori determinati con i criteri dello stesso articolo 9; b) l'utilizzo dei criteri definiti dall' articolo 9 avviene a partire dall'effettiva determinazione del contenuto finanziario dei livelli essenziali delle prestazioni, mediante un processo di convergenza dalla spesa storica al fabbisogno standard in un periodo di cinque anni; c) per le materie diverse da quelle di cui all' articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, il sistema di finanziamento deve divergere progressivamente dal criterio della spesa storica a favore delle capacità fiscali per abitante in cinque anni. Nel caso in cui, in sede di attuazione dei decreti legislativi, emergano situazioni oggettive di significativa e giustificata insostenibilità per alcune regioni, lo Stato può attivare, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, meccanismi correttivi di natura compensativa di durata pari al periodo transitorio di cui alla presente lettera; d) i meccanismi compensativi di cui alla lettera c) vengono attivati in presenza di un organico piano di riorganizzazione dell'ente, coordinato con il Piano per il conseguimento degli obiettivi di convergenza di cui all' articolo 18; e) specificazione del termine da cui decorre il periodo di cinque anni di cui alle lettere b) e c); f) garanzia per le regioni, durante la fase transitoria, della copertura del differenziale certificato, ove positivo, tra i dati previsionali e l'effettivo gettito dei tributi di cui all' articolo 8, comma 1, lettera g); g) acquisizione al bilancio dello Stato, durante la fase transitoria, del differenziale certificato, ove negativo, tra i dati previsionali e l'effettivo gettito dei tributi di cui all' articolo 8, comma 1, lettera g); h) garanzia che la somma del gettito delle nuove entrate regionali di cui all' articolo 10, comma 1, lettere b) e c), sia, per il complesso delle regioni di cui al medesimo articolo, non inferiore al valore degli stanziamenti di cui al comma 1, lettera a), del medesimo articolo 10 e che si effettui una verifica, concordata in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo	singole regioni come media nel triennio 2006-2008, al netto delle risorse erogate in via straordinaria, ai valori determinati con i criteri dello stesso articolo 9; b) l'utilizzo dei criteri definiti dall' articolo 9 avviene a partire dall'effettiva determinazione del contenuto finanziario dei livelli essenziali delle prestazioni, mediante un processo di convergenza dalla spesa storica al fabbisogno standard in un periodo di cinque anni; c) per le materie diverse da quelle di cui all' articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, il sistema di finanziamento deve divergere progressivamente dal criterio della spesa storica a favore delle capacità fiscali per abitante in cinque anni. Nel caso in cui, in sede di attuazione dei decreti legislativi, emergano situazioni oggettive di significativa e giustificata insostenibilità per alcune regioni, lo Stato può attivare, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, meccanismi correttivi di natura compensativa di durata pari al periodo transitorio di cui alla presente lettera; d) i meccanismi compensativi di cui alla lettera c) vengono attivati in presenza di un organico piano di riorganizzazione dell'ente, coordinato con il Piano per il conseguimento degli obiettivi di convergenza di cui all' articolo 18; e) specificazione del termine da cui decorre il periodo di cinque anni di cui alle lettere b) e c); f) garanzia per le regioni, durante la fase transitoria, della copertura del differenziale certificato, ove positivo, tra i dati previsionali e l'effettivo gettito dei tributi di cui all' articolo 8, comma 1, lettera g); g) acquisizione al bilancio dello Stato, durante la fase transitoria, del differenziale certificato, ove negativo, tra i dati previsionali e l'effettivo gettito dei tributi di cui all' articolo 8, comma 1, lettera g); h) garanzia che la somma del gettito delle nuove entrate regionali di cui all' articolo 10, comma 1, lettere b) e c), sia, per il complesso delle regioni di cui al medesimo articolo, non inferiore al valore degli stanziamenti di cui al comma 1, lettera a), del medesimo articolo 10 e che si effettui una verifica, concordata in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo

Legge 5 maggio 2009, n. 42	Testo vigente al 31 dicembre 2012
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, dell'adeguatezza e della congruità delle risorse finanziarie delle funzioni già trasferite. 2. La legge statale disciplina la determinazione dei livelli essenziali di assistenza e dei livelli essenziali delle prestazioni. Fino a loro nuova determinazione in virtù della legge statale si considerano i livelli essenziali di assistenza e i livelli essenziali delle prestazioni già fissati in base alla legislazione statale. Art. 21. <i>(Norme transitorie per gli enti locali)</i> 1. In sede di prima applicazione, i decreti legislativi di cui all' articolo 2 recano norme transitorie per gli enti locali, secondo i seguenti principi e criteri direttivi: a) nel processo di attuazione dell' articolo 118 della Costituzione, al finanziamento delle ulteriori funzioni amministrative nelle materie di competenza legislativa dello Stato o delle regioni, nonché agli oneri derivanti dall'eventuale ridefinizione dei contenuti delle funzioni svolte dagli stessi alla data di entrata in vigore dei medesimi decreti legislativi, provvedono lo Stato o le regioni, determinando contestualmente adeguate forme di copertura finanziaria coerenti con i principi della presente legge; b) garanzia che la somma del gettito delle nuove entrate di comuni e province in base alla presente legge sia, per il complesso dei comuni ed il complesso delle province, corrispondente al valore dei trasferimenti di cui all' articolo 11, comma 1, lettera e), e che si effettui una verifica di congruità in sede di Conferenza unificata; c) considerazione, nel processo di determinazione del fabbisogno standard, dell'esigenza di riequilibrio delle risorse in favore degli enti locali sottodotati in termini di trasferimenti erariali ai sensi della normativa vigente rispetto a quelli sovradotati; d) determinazione dei fondi perequativi di comuni e province in misura uguale, per ciascun livello di governo, alla differenza fra i trasferimenti statali soppressi ai sensi dell' articolo 11, comma 1, lettera e), destinati al finanziamento delle spese di comuni e province,	Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, dell'adeguatezza e della congruità delle risorse finanziarie delle funzioni già trasferite. 2. La legge statale disciplina la determinazione dei livelli essenziali di assistenza e dei livelli essenziali delle prestazioni. Fino a loro nuova determinazione in virtù della legge statale si considerano i livelli essenziali di assistenza e i livelli essenziali delle prestazioni già fissati in base alla legislazione statale. Art. 21. <i>(Norme transitorie per gli enti locali)</i> 1. In sede di prima applicazione, i decreti legislativi di cui all' articolo 2 recano norme transitorie per gli enti locali, secondo i seguenti principi e criteri direttivi: a) nel processo di attuazione dell' articolo 118 della Costituzione, al finanziamento delle ulteriori funzioni amministrative nelle materie di competenza legislativa dello Stato o delle regioni, nonché agli oneri derivanti dall'eventuale ridefinizione dei contenuti delle funzioni svolte dagli stessi alla data di entrata in vigore dei medesimi decreti legislativi, provvedono lo Stato o le regioni, determinando contestualmente adeguate forme di copertura finanziaria coerenti con i principi della presente legge; b) garanzia che la somma del gettito delle nuove entrate di comuni e province in base alla presente legge sia, per il complesso dei comuni ed il complesso delle province, corrispondente al valore dei trasferimenti di cui all' articolo 11, comma 1, lettera e), e che si effettui una verifica di congruità in sede di Conferenza unificata; c) considerazione, nel processo di determinazione del fabbisogno standard, dell'esigenza di riequilibrio delle risorse in favore degli enti locali sottodotati in termini di trasferimenti erariali ai sensi della normativa vigente rispetto a quelli sovradotati; d) determinazione dei fondi perequativi di comuni e province in misura uguale, per ciascun livello di governo, alla differenza fra i trasferimenti statali soppressi ai sensi dell' articolo 11, comma 1, lettera e), destinati al finanziamento delle spese di comuni e province,

Legge 5 maggio 2009, n. 42	Testo vigente al 31 dicembre 2012
esclusi i contributi di cui all' articolo 16, e le maggiori entrate spettanti in luogo di tali trasferimenti ai comuni ed alle province, ai sensi dell' articolo 12, tenendo conto dei principi previsti dall' articolo 2, comma 2, lettera m), numeri 1) e 2), relativamente al superamento del criterio della spesa storica; e) sono definite regole, tempi e modalità della fase transitoria in modo da garantire il superamento del criterio della spesa storica in un periodo di cinque anni, per le spese riconducibili all'esercizio delle funzioni fondamentali e per le altre spese. Fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni concernenti l'individuazione delle funzioni fondamentali degli enti locali: 1) il fabbisogno delle funzioni di comuni e province è finanziato considerando l'80 per cento delle spese come fondamentali ed il 20 per cento di esse come non fondamentali, ai sensi del comma 2; 2) per comuni e province l'80 per cento delle spese di cui al numero 1) è finanziato dalle entrate derivanti dall'autonomia finanziaria, comprese le compartecipazioni a tributi erariali, e dal fondo perequativo; il 20 per cento delle spese di cui al numero 1) è finanziato dalle entrate derivanti dall'autonomia finanziaria, ivi comprese le compartecipazioni a tributi regionali, e dal fondo perequativo; 3) ai fini del numero 2) si prende a riferimento l'ultimo bilancio certificato a rendiconto, alla data di predisposizione degli schemi di decreto legislativo di cui all' articolo 2; f) specificazione del termine da cui decorre il periodo di cinque anni di cui alla lettera e). 2. Ai soli fini dell'attuazione della presente legge, e in particolare della determinazione dell'entità e del riparto dei fondi perequativi degli enti locali in base al fabbisogno standard o alla capacità fiscale di cui agli articoli 11 e 13, in sede di prima applicazione, nei decreti legislativi di cui all' articolo 2 sono provvisoriamente considerate ai sensi del presente articolo, ai fini del finanziamento integrale sulla base del fabbisogno standard, le funzioni individuate e quantificate dalle corrispondenti voci di spesa, sulla base dell'articolazione in funzioni e relativi servizi prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1996, n. 194.	esclusi i contributi di cui all' articolo 16, e le maggiori entrate spettanti in luogo di tali trasferimenti ai comuni ed alle province, ai sensi dell' articolo 12, tenendo conto dei principi previsti dall' articolo 2, comma 2, lettera m), numeri 1) e 2), relativamente al superamento del criterio della spesa storica; e) sono definite regole, tempi e modalità della fase transitoria in modo da garantire il superamento del criterio della spesa storica in un periodo di cinque anni, per le spese riconducibili all'esercizio delle funzioni fondamentali e per le altre spese. Fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni concernenti l'individuazione delle funzioni fondamentali degli enti locali: 1) il fabbisogno delle funzioni di comuni e province è finanziato considerando l'80 per cento delle spese come fondamentali ed il 20 per cento di esse come non fondamentali, ai sensi del comma 2; 2) per comuni e province l'80 per cento delle spese di cui al numero 1) è finanziato dalle entrate derivanti dall'autonomia finanziaria, comprese le compartecipazioni a tributi erariali, e dal fondo perequativo; il 20 per cento delle spese di cui al numero 1) è finanziato dalle entrate derivanti dall'autonomia finanziaria, ivi comprese le compartecipazioni a tributi regionali, e dal fondo perequativo; 3) ai fini del numero 2) si prende a riferimento l'ultimo bilancio certificato a rendiconto, alla data di predisposizione degli schemi di decreto legislativo di cui all' articolo 2; f) specificazione del termine da cui decorre il periodo di cinque anni di cui alla lettera e). 2. Ai soli fini dell'attuazione della presente legge, e in particolare della determinazione dell'entità e del riparto dei fondi perequativi degli enti locali in base al fabbisogno standard o alla capacità fiscale di cui agli articoli 11 e 13, in sede di prima applicazione, nei decreti legislativi di cui all' articolo 2 sono provvisoriamente considerate ai sensi del presente articolo, ai fini del finanziamento integrale sulla base del fabbisogno standard, le funzioni individuate e quantificate dalle corrispondenti voci di spesa, sulla base dell'articolazione in funzioni e relativi servizi prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1996, n. 194.

Legge 5 maggio 2009, n. 42	Testo vigente al 31 dicembre 2012
3. Per i comuni, le funzioni, e i relativi servizi, da considerare ai fini del comma 2 sono provvisoriamente individuate nelle seguenti: a) funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo, nella misura complessiva del 70 per cento delle spese come certificate dall'ultimo conto del bilancio disponibile alla data di entrata in vigore della presente legge; b) funzioni di polizia locale; c) funzioni di istruzione pubblica, ivi compresi i servizi per gli asili nido e quelli di assistenza scolastica e refezione, nonché l'edilizia scolastica; d) funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti; e) funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente, fatta eccezione per il servizio di edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia nonché per il servizio idrico integrato; f) funzioni del settore sociale. 4. Per le province, le funzioni, e i relativi servizi, da considerare ai fini del comma 2 sono provvisoriamente individuate nelle seguenti: a) funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo, nella misura complessiva del 70 per cento delle spese come certificate dall'ultimo conto del bilancio disponibile alla data di entrata in vigore della presente legge; b) funzioni di istruzione pubblica, ivi compresa l'edilizia scolastica; c) funzioni nel campo dei trasporti; d) funzioni riguardanti la gestione del territorio; e) funzioni nel campo della tutela ambientale; f) funzioni nel campo dello sviluppo economico relative ai servizi del mercato del lavoro. 5. I decreti legislativi di cui all' articolo 2 disciplinano la possibilità che l'elenco delle funzioni di cui ai commi 3 e 4 sia adeguato attraverso accordi tra Stato, regioni, province e comuni, da concludere in sede di Conferenza unificata.	3. Per i comuni, le funzioni, e i relativi servizi, da considerare ai fini del comma 2 sono provvisoriamente individuate nelle seguenti: a) funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo, nella misura complessiva del 70 per cento delle spese come certificate dall'ultimo conto del bilancio disponibile alla data di entrata in vigore della presente legge; b) funzioni di polizia locale; c) funzioni di istruzione pubblica, ivi compresi i servizi per gli asili nido e quelli di assistenza scolastica e refezione, nonché l'edilizia scolastica; d) funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti; e) funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente, fatta eccezione per il servizio di edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia nonché per il servizio idrico integrato; f) funzioni del settore sociale. 4. Per le province, le funzioni, e i relativi servizi, da considerare ai fini del comma 2 sono provvisoriamente individuate nelle seguenti: a) funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo, nella misura complessiva del 70 per cento delle spese come certificate dall'ultimo conto del bilancio disponibile alla data di entrata in vigore della presente legge; b) funzioni di istruzione pubblica, ivi compresa l'edilizia scolastica; c) funzioni nel campo dei trasporti; d) funzioni riguardanti la gestione del territorio; e) funzioni nel campo della tutela ambientale; f) funzioni nel campo dello sviluppo economico relative ai servizi del mercato del lavoro. 5. I decreti legislativi di cui all' articolo 2 disciplinano la possibilità che l'elenco delle funzioni di cui ai commi 3 e 4 sia adeguato attraverso accordi tra Stato, regioni, province e comuni, da concludere in sede di Conferenza unificata.

Legge 5 maggio 2009, n. 42	Testo vigente al 31 dicembre 2012
Art. 22. (<i>Perequazione infrastrutturale</i>) 1. In sede di prima applicazione, il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro per le riforme per il federalismo, il Ministro per la semplificazione normativa, il Ministro per i rapporti con le regioni e gli altri Ministri competenti per materia, predispone una ricognizione degli interventi infrastrutturali, sulla base delle norme vigenti, riguardanti le strutture sanitarie, assistenziali, scolastiche nonché la rete stradale, autostradale e ferroviaria, la rete fognaria, la rete idrica, elettrica e di trasporto e distribuzione del gas, le strutture portuali ed aeroportuali. La ricognizione è effettuata tenendo conto, in particolare, dei seguenti elementi: a) estensione delle superfici territoriali; b) valutazione della rete viaria con particolare riferimento a quella del Mezzogiorno; c) deficit infrastrutturale e deficit di sviluppo; d) densità della popolazione e densità delle unità produttive; e) particolari requisiti delle zone di montagna; f) carenze della dotazione infrastrutturale esistente in ciascun territorio; g) specificità insulare con definizione di parametri oggettivi relativi alla misurazione degli effetti conseguenti al divario di sviluppo economico derivante dall'insularità, anche con riguardo all'entità delle risorse per gli interventi speciali di cui all' articolo 119, quinto comma, della Costituzione. 2. Nella fase transitoria di cui agli articoli 20 e 21, al fine del recupero del deficit infrastrutturale, ivi compreso quello riguardante il trasporto pubblico locale e i collegamenti con le isole, sono individuati, sulla base della ricognizione di cui al comma 1 del presente articolo, interventi finalizzati agli obiettivi di cui all' articolo 119, quinto comma, della Costituzione, che tengano conto anche della virtuosità degli enti nell'adeguamento al processo di convergenza ai costi o al fabbisogno standard. Gli interventi di cui al presente comma da effettuare nelle aree sottoutilizzate sono individuati nel programma da inserire nel Documento di programmazione economico-finanziaria ai sensi dell' articolo 1, commi 1 e 1-bis, della legge 21 dicembre 2001, n. 443.	Art. 22. (<i>Perequazione infrastrutturale</i>) 1. In sede di prima applicazione, il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro per le riforme per il federalismo, il Ministro per la semplificazione normativa, il Ministro per i rapporti con le regioni e gli altri Ministri competenti per materia, predispone una ricognizione degli interventi infrastrutturali, sulla base delle norme vigenti, riguardanti le strutture sanitarie, assistenziali, scolastiche nonché la rete stradale, autostradale e ferroviaria, la rete fognaria, la rete idrica, elettrica e di trasporto e distribuzione del gas, le strutture portuali ed aeroportuali. La ricognizione è effettuata tenendo conto, in particolare, dei seguenti elementi: a) estensione delle superfici territoriali; b) valutazione della rete viaria con particolare riferimento a quella del Mezzogiorno; c) deficit infrastrutturale e deficit di sviluppo; d) densità della popolazione e densità delle unità produttive; e) particolari requisiti delle zone di montagna; f) carenze della dotazione infrastrutturale esistente in ciascun territorio; g) specificità insulare con definizione di parametri oggettivi relativi alla misurazione degli effetti conseguenti al divario di sviluppo economico derivante dall'insularità, anche con riguardo all'entità delle risorse per gli interventi speciali di cui all' articolo 119, quinto comma, della Costituzione. 2. Nella fase transitoria di cui agli articoli 20 e 21, al fine del recupero del deficit infrastrutturale, ivi compreso quello riguardante il trasporto pubblico locale e i collegamenti con le isole, sono individuati, sulla base della ricognizione di cui al comma 1 del presente articolo, interventi finalizzati agli obiettivi di cui all' articolo 119, quinto comma, della Costituzione, che tengano conto anche della virtuosità degli enti nell'adeguamento al processo di convergenza ai costi o al fabbisogno standard. Gli interventi di cui al presente comma da effettuare nelle aree sottoutilizzate sono individuati nel programma da inserire nel Documento di programmazione economico-finanziaria ai sensi dell' articolo 1, commi 1 e 1-bis, della legge 21 dicembre 2001, n. 443.

Legge 5 maggio 2009, n. 42	Testo vigente al 31 dicembre 2012
Art. 23. (Norme transitorie per le città metropolitane) 1. Il presente articolo reca in via transitoria, fino alla data di entrata in vigore della disciplina ordinaria riguardante le funzioni fondamentali, gli organi e il sistema elettorale delle città metropolitane che sarà determinata con apposita legge, la disciplina per la prima istituzione delle stesse. 2. Le città metropolitane possono essere istituite, nell'ambito di una regione, nelle aree metropolitane in cui sono compresi i comuni di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria. La proposta di istituzione spetta: a) al comune capoluogo congiuntamente alla provincia; b) al comune capoluogo congiuntamente ad almeno il 20 per cento dei comuni della provincia interessata che rappresentino, unitamente al comune capoluogo, almeno il 60 per cento della popolazione; c) alla provincia, congiuntamente ad almeno il 20 per cento dei comuni della provincia medesima che rappresentino almeno il 60 per cento della popolazione. 3. La proposta di istituzione di cui al comma 2 contiene: a) la perimetrazione della città metropolitana, che, secondo il principio della continuità territoriale, comprende almeno tutti i comuni proponenti. Il territorio metropolitano coincide con il territorio di una provincia o di una sua parte e comprende il comune capoluogo; b) l'articolazione del territorio della città metropolitana al suo interno in comuni; c) una proposta di statuto provvisorio della città metropolitana, che definisce le forme di coordinamento dell'azione complessiva di governo all'interno del territorio metropolitano e disciplina le modalità per l'elezione o l'individuazione del presidente del consiglio provvisorio di cui al comma 6, lettera b). 4. Sulla proposta di cui al comma 2, previa acquisizione del parere della regione da esprimere entro novanta giorni, è indetto un referendum tra tutti i cittadini della provincia. Il	Art. 23. (Norme transitorie per le città metropolitane) Articolo abrogato dall' art. 18, comma 1, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95

Legge 5 maggio 2009, n. 42	Testo vigente al 31 dicembre 2012
referendum è senza quorum di validità se il parere della regione è favorevole o in mancanza di parere. In caso di parere regionale negativo il quorum di validità è del 30 per cento degli aventi diritto. 5. Con regolamento da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell' articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, per le riforme per il federalismo, per la semplificazione normativa e per i rapporti con le regioni, è disciplinato il procedimento di indizione e di svolgimento del referendum di cui al comma 4, osservando le disposizioni della legge 25 maggio 1970, n. 352, in quanto compatibili. 6. Al fine dell'istituzione di ciascuna città metropolitana, il Governo è delegato ad adottare, entro quarantotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'interno, del Ministro per le riforme per il federalismo, del Ministro per la semplificazione normativa e del Ministro per i rapporti con le regioni, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione, dell'economia e delle finanze e per i rapporti con il Parlamento, uno o più decreti legislativi, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: a) istituzione della città metropolitana in conformità con la proposta approvata nel referendum di cui al comma 4; b) istituzione, in ciascuna città metropolitana, fino alla data di insediamento dei rispettivi organi così come disciplinati dalla legge di cui al comma 1, di un'assemblea rappresentativa, denominata «consiglio provvisorio della città metropolitana», composta dai sindaci dei comuni che fanno parte della città metropolitana e dal presidente della provincia; c) esclusione della corresponsione di emolumenti, gettoni di presenza o altre forme di retribuzione ai componenti del consiglio provvisorio della città metropolitana in ragione di tale incarico; d) previsione che, fino alla data di insediamento dei rispettivi organi così come disciplinati dalla legge di cui al comma 1, il finanziamento degli enti che compongono la città metropolitana assicura loro una più ampia autonomia di entrata e di spesa in misura	

Legge 5 maggio 2009, n. 42	Testo vigente al 31 dicembre 2012
corrispondente alla complessità delle funzioni da esercitare in forma associata o congiunta, nel limite degli stanziamenti previsti a legislazione vigente; e) previsione che, ai soli fini delle disposizioni concernenti le spese e l'attribuzione delle risorse finanziarie alle città metropolitane, con riguardo alla popolazione e al territorio metropolitano, le funzioni fondamentali della provincia sono considerate, in via provvisoria, funzioni fondamentali della città metropolitana, con efficacia dalla data di insediamento dei suoi organi definitivi; f) previsione che, per le finalità di cui alla lettera e), siano altresì considerate funzioni fondamentali della città metropolitana, con riguardo alla popolazione e al territorio metropolitano: 1) la pianificazione territoriale generale e delle reti infrastrutturali; 2) la strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici; 3) la promozione e il coordinamento dello sviluppo economico e sociale. 7. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 6, corredati delle deliberazioni e dei pareri prescritti, sono trasmessi al Consiglio di Stato e alla Conferenza unificata, che rendono il parere nel termine di trenta giorni. Successivamente sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari, da rendere entro trenta giorni dall'assegnazione alle Commissioni medesime. 8. La provincia di riferimento cessa di esistere e sono soppressi tutti i relativi organi a decorrere dalla data di insediamento degli organi della città metropolitana, individuati dalla legge di cui al comma 1, che provvede altresì a disciplinare il trasferimento delle funzioni e delle risorse umane, strumentali e finanziarie inerenti alle funzioni trasferite e a dare attuazione alle nuove perimetrazioni stabilite ai sensi del presente articolo. Lo statuto definitivo della città metropolitana è adottato dai competenti organi entro sei mesi dalla data del loro insediamento in base alla legge di cui al comma 1. 9. La legge di cui al comma 1 stabilisce la disciplina per l'esercizio dell'iniziativa da parte dei comuni della provincia non inclusi nella perimetrazione dell'area metropolitana, in modo	

Legge 5 maggio 2009, n. 42	Testo vigente al 31 dicembre 2012
da assicurare la scelta da parte di ciascuno di tali comuni circa l'inclusione nel territorio della città metropolitana ovvero in altra provincia già esistente, nel rispetto della continuità territoriale. Art. 24. <i>(Ordinamento transitorio di Roma capitale ai sensi dell' articolo 114, terzo comma, della Costituzione)</i> 1. In sede di prima applicazione, fino all'attuazione della disciplina delle città metropolitane, il presente articolo detta norme transitorie sull'ordinamento, anche finanziario, di Roma capitale. 2. Roma capitale è un ente territoriale, i cui attuali confini sono quelli del comune di Roma, e dispone di speciale autonomia, statutaria, amministrativa e finanziaria, nei limiti stabiliti dalla Costituzione. L'ordinamento di Roma capitale è diretto a garantire il miglior assetto delle funzioni che Roma è chiamata a svolgere quale sede degli organi costituzionali nonché delle rappresentanze diplomatiche degli Stati esteri, ivi presenti presso la Repubblica italiana, presso lo Stato della Città del Vaticano e presso le istituzioni internazionali. 3. Oltre a quelle attualmente spettanti al comune di Roma, sono attribuite a Roma capitale le seguenti funzioni amministrative: a) concorso alla valorizzazione dei beni storici, artistici, ambientali e fluviali, previo accordo con il Ministero per i beni e le attività culturali; b) sviluppo economico e sociale di Roma capitale con particolare riferimento al settore produttivo e turistico; c) sviluppo urbano e pianificazione territoriale; d) edilizia pubblica e privata; e) organizzazione e funzionamento dei servizi urbani, con particolare riferimento al trasporto pubblico ed alla mobilità; f) protezione civile, in collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei ministri e la regione Lazio; g) ulteriori funzioni conferite dallo Stato e dalla regione Lazio, ai sensi dell' articolo 118, secondo comma, della Costituzione.	Art. 24. <i>(Ordinamento transitorio di Roma capitale ai sensi dell' articolo 114, terzo comma, della Costituzione)</i> 1. In sede di prima applicazione, fino all'attuazione della disciplina delle città metropolitane, il presente articolo detta norme transitorie sull'ordinamento, anche finanziario, di Roma capitale. 2. Roma capitale è un ente territoriale, i cui attuali confini sono quelli del comune di Roma, e dispone di speciale autonomia, statutaria, amministrativa e finanziaria, nei limiti stabiliti dalla Costituzione. L'ordinamento di Roma capitale è diretto a garantire il miglior assetto delle funzioni che Roma è chiamata a svolgere quale sede degli organi costituzionali nonché delle rappresentanze diplomatiche degli Stati esteri, ivi presenti presso la Repubblica italiana, presso lo Stato della Città del Vaticano e presso le istituzioni internazionali. 3. Oltre a quelle attualmente spettanti al comune di Roma, sono attribuite a Roma capitale le seguenti funzioni amministrative: a) concorso alla valorizzazione dei beni storici, artistici, ambientali e fluviali, previo accordo con il Ministero per i beni e le attività culturali; b) sviluppo economico e sociale di Roma capitale con particolare riferimento al settore produttivo e turistico; c) sviluppo urbano e pianificazione territoriale; d) edilizia pubblica e privata; e) organizzazione e funzionamento dei servizi urbani, con particolare riferimento al trasporto pubblico ed alla mobilità; f) protezione civile, in collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei ministri e la regione Lazio; g) ulteriori funzioni conferite dallo Stato e dalla regione Lazio, ai sensi dell' articolo 118, secondo comma, della Costituzione.

Legge 5 maggio 2009, n. 42	Testo vigente al 31 dicembre 2012
4. L'esercizio delle funzioni di cui al comma 3 è disciplinato con regolamenti adottati dal consiglio comunale, che assume la denominazione di <i>Assemblea capitolina</i>, nel rispetto della Costituzione, dei vincoli comunitari ed internazionali, della legislazione statale e di quella regionale nel rispetto dell' articolo 117, sesto comma, della Costituzione nonché in conformità al principio di funzionalità rispetto alle speciali attribuzioni di Roma capitale. L'Assemblea capitolina, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 5, approva, ai sensi dell' articolo 6, commi 2, 3 e 4, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con particolare riguardo al decentramento municipale, lo statuto di Roma capitale che entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 5. Con specifico decreto legislativo, adottato ai sensi dell'articolo 2, sentiti la regione Lazio, la provincia di Roma e il comune di Roma, è disciplinato l'ordinamento transitorio, anche finanziario, di Roma capitale, secondo i seguenti principi e criteri direttivi: a) specificazione delle funzioni di cui al comma 3 e definizione delle modalità per il trasferimento a Roma capitale delle relative risorse umane e dei mezzi; b) fermo quanto stabilito dalle disposizioni di legge per il finanziamento dei comuni, assegnazione di ulteriori risorse a Roma capitale, tenendo conto delle specifiche esigenze di finanziamento derivanti dal ruolo di capitale della Repubblica, previa la loro determinazione specifica, e delle funzioni di cui al comma 3. 6. Il decreto legislativo di cui al comma 5 assicura i raccordi istituzionali, il coordinamento e la collaborazione di Roma capitale con lo Stato, la regione Lazio e la provincia di Roma, nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 3. Con il medesimo decreto è disciplinato lo status dei membri dell'Assemblea capitolina. 7. Il decreto legislativo di cui al comma 5, con riguardo all'attuazione dell' articolo 119, sesto comma, della Costituzione, stabilisce i principi generali per l'attribuzione alla città di Roma, capitale della Repubblica, di un proprio patrimonio, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi	4. L'esercizio delle funzioni di cui al comma 3 è disciplinato con regolamenti adottati dal consiglio comunale, che assume la denominazione di <i>Assemblea capitolina</i>, nel rispetto della Costituzione, dei vincoli comunitari ed internazionali, della legislazione statale e di quella regionale nel rispetto dell' articolo 117, sesto comma, della Costituzione nonché in conformità al principio di funzionalità rispetto alle speciali attribuzioni di Roma capitale. L'Assemblea capitolina, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 5, approva, ai sensi dell' articolo 6, commi 2, 3 e 4, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con particolare riguardo al decentramento municipale, lo statuto di Roma capitale che entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 5. Con uno o più decreti legislativi, adottati ai sensi dell' articolo 2, sentiti la regione Lazio, la provincia di Roma e il comune di Roma, è disciplinato l'ordinamento transitorio, anche finanziario, di Roma capitale, secondo i seguenti principi e criteri direttivi: a) specificazione delle funzioni di cui al comma 3 e definizione delle modalità per il trasferimento a Roma capitale delle relative risorse umane e dei mezzi; b) fermo quanto stabilito dalle disposizioni di legge per il finanziamento dei comuni, assegnazione di ulteriori risorse a Roma capitale, tenendo conto delle specifiche esigenze di finanziamento derivanti dal ruolo di capitale della Repubblica, previa la loro determinazione specifica, e delle funzioni di cui al comma 3. 6. Il decreto legislativo di cui al comma 5 assicura i raccordi istituzionali, il coordinamento e la collaborazione di Roma capitale con lo Stato, la regione Lazio e la provincia di Roma, nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 3. Con il medesimo decreto è disciplinato lo status dei membri dell'Assemblea capitolina. 7. Il decreto legislativo di cui al comma 5, con riguardo all'attuazione dell' articolo 119, sesto comma, della Costituzione, stabilisce i principi generali per l'attribuzione alla città di Roma, capitale della Repubblica, di un proprio patrimonio, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi

Legge 5 maggio 2009, n. 42	Testo vigente al 31 dicembre 2012
specifici: a) attribuzione a Roma capitale di un patrimonio commisurato alle funzioni e competenze ad essa attribuite; b) trasferimento, a titolo gratuito, a Roma capitale dei beni appartenenti al patrimonio dello Stato non più funzionali alle esigenze dell'Amministrazione centrale, in conformità a quanto previsto dall' articolo 19, comma 1, lettera d). 8. Le disposizioni di cui al presente articolo e quelle contenute nel decreto legislativo adottato ai sensi del comma 5 possono essere modificate, derogate o abrogate solo espressamente. Per quanto non disposto dal presente articolo, continua ad applicarsi a Roma capitale quanto previsto con riferimento ai comuni dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 9. A seguito dell'attuazione della disciplina delle città metropolitane e a decorrere dall'istituzione della città metropolitana di Roma capitale, le disposizioni di cui al presente articolo si intendono riferite alla città metropolitana di Roma capitale. 10. Per la città metropolitana di Roma capitale si applica l' articolo 23 ad eccezione del comma 2, lettere b) e c), e del comma 6, lettera d). La città metropolitana di Roma capitale, oltre alle funzioni della città metropolitana, continua a svolgere le funzioni di cui al presente articolo.	specifici: a) attribuzione a Roma capitale di un patrimonio commisurato alle funzioni e competenze ad essa attribuite; b) trasferimento, a titolo gratuito, a Roma capitale dei beni appartenenti al patrimonio dello Stato non più funzionali alle esigenze dell'Amministrazione centrale, in conformità a quanto previsto dall' articolo 19, comma 1, lettera d). 8. Le disposizioni di cui al presente articolo e quelle contenute nel decreto legislativo adottato ai sensi del comma 5 possono essere modificate, derogate o abrogate solo espressamente. Per quanto non disposto dal presente articolo, continua ad applicarsi a Roma capitale quanto previsto con riferimento ai comuni dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Comma abrogato dall' art. 18, comma 1, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 Comma abrogato dall' art. 18, comma 1, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95
Art. 25. <i>(Principi e criteri direttivi relativi alla gestione dei tributi e delle partecipazioni)</i> 1. I decreti legislativi di cui all' articolo 2, con riguardo al sistema gestionale dei tributi e delle partecipazioni, nel rispetto della autonomia organizzativa di regioni ed enti locali nella scelta delle forme di organizzazione delle attività di gestione e di riscossione, sono adottati secondo i seguenti principi e criteri direttivi: a) previsione di adeguate forme di collaborazione delle regioni e degli enti locali con il Ministero dell'economia e delle finanze e con l'Agenzia delle entrate, al fine di utilizzare le direzioni regionali delle entrate per la gestione organica dei tributi erariali, regionali e degli enti locali;	Art. 25. <i>(Principi e criteri direttivi relativi alla gestione dei tributi e delle partecipazioni)</i> 1. I decreti legislativi di cui all' articolo 2, con riguardo al sistema gestionale dei tributi e delle partecipazioni, nel rispetto della autonomia organizzativa di regioni ed enti locali nella scelta delle forme di organizzazione delle attività di gestione e di riscossione, sono adottati secondo i seguenti principi e criteri direttivi: a) previsione di adeguate forme di collaborazione delle regioni e degli enti locali con il Ministero dell'economia e delle finanze e con l'Agenzia delle entrate, al fine di utilizzare le direzioni regionali delle entrate per la gestione organica dei tributi erariali, regionali e degli enti locali;

Legge 5 maggio 2009, n. 42	Testo vigente al 31 dicembre 2012
b) definizione, con apposita e specifica convenzione fra il Ministero dell'economia e delle finanze, le singole regioni e gli enti locali, delle modalità gestionali, operative, di ripartizione degli oneri, degli introiti di attività di recupero dell'evasione. Art. 26. <i>(Contrasto dell'evasione fiscale)</i> 1. I decreti legislativi di cui all' articolo 2, con riguardo al sistema gestionale dei tributi e delle compartecipazioni, nel rispetto dell'autonomia organizzativa delle regioni e degli enti locali nella scelta delle forme di organizzazione delle attività di gestione e di riscossione, sono adottati secondo i seguenti principi e criteri direttivi: a) previsione di adeguate forme di reciproca integrazione delle basi informative di cui dispongono le regioni, gli enti locali e lo Stato per le attività di contrasto dell'evasione dei tributi erariali, regionali e degli enti locali, nonché di diretta collaborazione volta a fornire dati ed elementi utili ai fini dell'accertamento dei predetti tributi; b) previsione di adeguate forme premiali per le regioni e gli enti locali che abbiano ottenuto risultati positivi in termini di maggior gettito derivante dall'azione di contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale. Capo IX OBIETTIVI DI PEREQUAZIONE E DI SOLIDARIETA' PER LE REGIONI A STATUTO SPECIALE E PER LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO Art. 27. <i>(Coordinamento della finanza delle regioni a statuto speciale e delle province autonome)</i> 1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto degli statuti speciali, concorrono al conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarietà ed all'esercizio dei diritti e doveri da essi derivanti, nonché al patto di stabilità interno e all'assolvimento degli obblighi posti dall'ordinamento comunitario, secondo criteri e	b) definizione, con apposita e specifica convenzione fra il Ministero dell'economia e delle finanze, le singole regioni e gli enti locali, delle modalità gestionali, operative, di ripartizione degli oneri, degli introiti di attività di recupero dell'evasione. Art. 26. <i>(Contrasto dell'evasione fiscale)</i> 1. I decreti legislativi di cui all' articolo 2, con riguardo al sistema gestionale dei tributi e delle compartecipazioni, nel rispetto dell'autonomia organizzativa delle regioni e degli enti locali nella scelta delle forme di organizzazione delle attività di gestione e di riscossione, sono adottati secondo i seguenti principi e criteri direttivi: a) previsione di adeguate forme di reciproca integrazione delle basi informative di cui dispongono le regioni, gli enti locali e lo Stato per le attività di contrasto dell'evasione dei tributi erariali, regionali e degli enti locali, nonché di diretta collaborazione volta a fornire dati ed elementi utili ai fini dell'accertamento dei predetti tributi; b) previsione di adeguate forme premiali per le regioni e gli enti locali che abbiano ottenuto risultati positivi in termini di maggior gettito derivante dall'azione di contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale. Capo IX OBIETTIVI DI PEREQUAZIONE E DI SOLIDARIETA' PER LE REGIONI A STATUTO SPECIALE E PER LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO Art. 27. <i>(Coordinamento della finanza delle regioni a statuto speciale e delle province autonome)</i> 1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto degli statuti speciali, concorrono al conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarietà ed all'esercizio dei diritti e doveri da essi derivanti, nonché al patto di stabilità interno e all'assolvimento degli obblighi posti dall'ordinamento comunitario, secondo criteri e

Legge 5 maggio 2009, n. 42	Testo vigente al 31 dicembre 2012
modalità stabiliti da norme di attuazione dei rispettivi statuti, da definire, con le procedure previste dagli statuti medesimi, entro il termine di ventiquattro mesi stabilito per l'emanazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 2 e secondo il principio del graduale superamento del criterio della spesa storica di cui all'articolo 2, comma 2, lettera m). 2. Le norme di attuazione di cui al comma 1 tengono conto della dimensione della finanza delle predette regioni e province autonome rispetto alla finanza pubblica complessiva, delle funzioni da esse effettivamente esercitate e dei relativi oneri, anche in considerazione degli svantaggi strutturali permanenti, ove ricorrano, dei costi dell'insularità e dei livelli di reddito pro capite che caratterizzano i rispettivi territori o parte di essi, rispetto a quelli corrispondentemente sostenuti per le medesime funzioni dallo Stato, dal complesso delle regioni e, per le regioni e province autonome che esercitano le funzioni in materia di finanza locale, dagli enti locali. Le medesime norme di attuazione disciplinano altresì le specifiche modalità attraverso le quali lo Stato assicura il conseguimento degli obiettivi costituzionali di perequazione e di solidarietà per le regioni a statuto speciale i cui livelli di reddito pro capite siano inferiori alla media nazionale, ferma restando la copertura del fabbisogno standard per il finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali di cui all' articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, conformemente a quanto previsto dall' articolo 8, comma 1, lettera b), della presente legge. 3. Le disposizioni di cui al comma 1 sono attuate, nella misura stabilita dalle norme di attuazione degli statuti speciali e alle condizioni stabilite dalle stesse norme in applicazione dei criteri di cui al comma 2, anche mediante l'assunzione di oneri derivanti dal trasferimento o dalla delega di funzioni statali alle medesime regioni a statuto speciale e province autonome ovvero da altre misure finalizzate al conseguimento di risparmi per il bilancio dello Stato, nonché con altre modalità stabilite dalle norme di attuazione degli statuti speciali. Inoltre, le predette norme, per la parte di propria competenza: a) disciplinano il coordinamento tra le leggi statali in materia di finanza pubblica e le	modalità stabiliti da norme di attuazione dei rispettivi statuti, da definire, con le procedure previste dagli statuti medesimi, e secondo il principio del graduale superamento del criterio della spesa storica di cui all' articolo 2, comma 2, lettera m). 2. Le norme di attuazione di cui al comma 1 tengono conto della dimensione della finanza delle predette regioni e province autonome rispetto alla finanza pubblica complessiva, delle funzioni da esse effettivamente esercitate e dei relativi oneri, anche in considerazione degli svantaggi strutturali permanenti, ove ricorrano, dei costi dell'insularità e dei livelli di reddito pro capite che caratterizzano i rispettivi territori o parte di essi, rispetto a quelli corrispondentemente sostenuti per le medesime funzioni dallo Stato, dal complesso delle regioni e, per le regioni e province autonome che esercitano le funzioni in materia di finanza locale, dagli enti locali. Le medesime norme di attuazione disciplinano altresì le specifiche modalità attraverso le quali lo Stato assicura il conseguimento degli obiettivi costituzionali di perequazione e di solidarietà per le regioni a statuto speciale i cui livelli di reddito pro capite siano inferiori alla media nazionale, ferma restando la copertura del fabbisogno standard per il finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali di cui all' articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, conformemente a quanto previsto dall' articolo 8, comma 1, lettera b), della presente legge. 3. Le disposizioni di cui al comma 1 sono attuate, nella misura stabilita dalle norme di attuazione degli statuti speciali e alle condizioni stabilite dalle stesse norme in applicazione dei criteri di cui al comma 2, anche mediante l'assunzione di oneri derivanti dal trasferimento o dalla delega di funzioni statali alle medesime regioni a statuto speciale e province autonome ovvero da altre misure finalizzate al conseguimento di risparmi per il bilancio dello Stato, nonché con altre modalità stabilite dalle norme di attuazione degli statuti speciali. Inoltre, le predette norme, per la parte di propria competenza: a) disciplinano il coordinamento tra le leggi statali in materia di finanza pubblica e le

Legge 5 maggio 2009, n. 42	Testo vigente al 31 dicembre 2012
corrispondenti leggi regionali e provinciali in materia, rispettivamente, di finanza regionale e provinciale, nonché di finanza locale nei casi in cui questa rientri nella competenza della regione a statuto speciale o provincia autonoma; b) definiscono i principi fondamentali di coordinamento del sistema tributario con riferimento alla potestà legislativa attribuita dai rispettivi statuti alle regioni a statuto speciale e alle province autonome in materia di tributi regionali, provinciali e locali; c) individuano forme di fiscalità di sviluppo, ai sensi dell' articolo 2, comma 2, lettera mm), e alle condizioni di cui all' articolo 16, comma 1, lettera d). 4. A fronte dell'assegnazione di ulteriori nuove funzioni alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, così come alle regioni a statuto ordinario, nei casi diversi dal concorso al conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarietà ai sensi del comma 2, rispettivamente le norme di attuazione e i decreti legislativi di cui all' articolo 2 definiranno le corrispondenti modalità di finanziamento aggiuntivo attraverso forme di compartecipazione a tributi erariali e alle accise, fatto salvo quanto previsto dalle leggi costituzionali in vigore. 5. Alle riunioni del Consiglio dei ministri per l'esame degli schemi concernenti le norme di attuazione di cui al presente articolo sono invitati a partecipare, in conformità ai rispettivi statuti, i Presidenti delle regioni e delle province autonome interessate. 6. La Commissione di cui all' articolo 4 svolge anche attività meramente ricognitiva delle disposizioni vigenti concernenti l'ordinamento finanziario delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano e della relativa applicazione. Nell'esercizio di tale funzione la Commissione è integrata da un rappresentante tecnico della singola regione o provincia interessata. 7. Al fine di assicurare il rispetto delle norme fondamentali della presente legge e dei principi che da essa derivano, nel rispetto delle peculiarità di ciascuna regione a statuto speciale e di ciascuna provincia autonoma, è istituito presso la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione del principio di	corrispondenti leggi regionali e provinciali in materia, rispettivamente, di finanza regionale e provinciale, nonché di finanza locale nei casi in cui questa rientri nella competenza della regione a statuto speciale o provincia autonoma; b) definiscono i principi fondamentali di coordinamento del sistema tributario con riferimento alla potestà legislativa attribuita dai rispettivi statuti alle regioni a statuto speciale e alle province autonome in materia di tributi regionali, provinciali e locali; c) individuano forme di fiscalità di sviluppo, ai sensi dell' articolo 2, comma 2, lettera mm), e alle condizioni di cui all' articolo 16, comma 1, lettera d). 4. A fronte dell'assegnazione di ulteriori nuove funzioni alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, così come alle regioni a statuto ordinario, nei casi diversi dal concorso al conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarietà ai sensi del comma 2, rispettivamente le norme di attuazione e i decreti legislativi di cui all' articolo 2 definiranno le corrispondenti modalità di finanziamento aggiuntivo attraverso forme di compartecipazione a tributi erariali e alle accise, fatto salvo quanto previsto dalle leggi costituzionali in vigore. 5. Alle riunioni del Consiglio dei ministri per l'esame degli schemi concernenti le norme di attuazione di cui al presente articolo sono invitati a partecipare, in conformità ai rispettivi statuti, i Presidenti delle regioni e delle province autonome interessate. 6. La Commissione di cui all' articolo 4 svolge anche attività meramente ricognitiva delle disposizioni vigenti concernenti l'ordinamento finanziario delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano e della relativa applicazione. Nell'esercizio di tale funzione la Commissione è integrata da un rappresentante tecnico della singola regione o provincia interessata. 7. Al fine di assicurare il rispetto delle norme fondamentali della presente legge e dei principi che da essa derivano, nel rispetto delle peculiarità di ciascuna regione a statuto speciale e di ciascuna provincia autonoma, è istituito presso la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione del principio di

Legge 5 maggio 2009, n. 42	Testo vigente al 31 dicembre 2012
leale collaborazione, un tavolo di confronto tra il Governo e ciascuna regione a statuto speciale e ciascuna provincia autonoma, costituito dai Ministri per i rapporti con le regioni, per le riforme per il federalismo, per la semplificazione normativa, dell'economia e delle finanze e per le politiche europee nonché dai Presidenti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome. Il tavolo individua linee guida, indirizzi e strumenti per assicurare il concorso delle regioni a statuto speciale e delle province autonome agli obiettivi di perequazione e di solidarietà e per valutare la congruità delle attribuzioni finanziarie ulteriori intervenute successivamente all'entrata in vigore degli statuti, verificandone la coerenza con i principi di cui alla presente legge e con i nuovi assetti della finanza pubblica. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è assicurata l'organizzazione del tavolo.	leale collaborazione, un tavolo di confronto tra il Governo e ciascuna regione a statuto speciale e ciascuna provincia autonoma, costituito dai Ministri per i rapporti con le regioni, per le riforme per il federalismo, per la semplificazione normativa, dell'economia e delle finanze e per le politiche europee nonché dai Presidenti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome. Il tavolo individua linee guida, indirizzi e strumenti per assicurare il concorso delle regioni a statuto speciale e delle province autonome agli obiettivi di perequazione e di solidarietà e per valutare la congruità delle attribuzioni finanziarie ulteriori intervenute successivamente all'entrata in vigore degli statuti, verificandone la coerenza con i principi di cui alla presente legge e con i nuovi assetti della finanza pubblica. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è assicurata l'organizzazione del tavolo.
Capo X SALVAGUARDIA FINANZIARIA ED ABROGAZIONI	Capo X SALVAGUARDIA FINANZIARIA ED ABROGAZIONI
Art. 28. (<i>Salvaguardia finanziaria</i>) 1. L'attuazione della presente legge deve essere compatibile con gli impegni finanziari assunti con il patto di stabilità e crescita. 2. I decreti legislativi di cui all' articolo 2 individuano meccanismi idonei ad assicurare che: a) vi sia la coerenza tra il riordino e la riallocazione delle funzioni e la dotazione delle risorse umane e finanziarie, con il vincolo che al trasferimento delle funzioni corrisponda un trasferimento del personale tale da evitare ogni duplicazione di funzioni; b) sia garantita la determinazione periodica del limite massimo della pressione fiscale nonché del suo riparto tra i diversi livelli di governo e sia salvaguardato l'obiettivo di non produrre aumenti della pressione fiscale complessiva anche nel corso della fase transitoria. 3. All'istituzione e al funzionamento della Commissione e della Conferenza di cui agli	Art. 28. (<i>Salvaguardia finanziaria</i>) 1. L'attuazione della presente legge deve essere compatibile con gli impegni finanziari assunti con il patto di stabilità e crescita. 2. I decreti legislativi di cui all' articolo 2 individuano meccanismi idonei ad assicurare che: a) vi sia la coerenza tra il riordino e la riallocazione delle funzioni e la dotazione delle risorse umane e finanziarie, con il vincolo che al trasferimento delle funzioni corrisponda un trasferimento del personale tale da evitare ogni duplicazione di funzioni; b) sia garantita la determinazione periodica del limite massimo della pressione fiscale nonché del suo riparto tra i diversi livelli di governo e sia salvaguardato l'obiettivo di non produrre aumenti della pressione fiscale complessiva anche nel corso della fase transitoria. 3. All'istituzione e al funzionamento della Commissione e della Conferenza di cui agli

Legge 5 maggio 2009, n. 42	Testo vigente al 31 dicembre 2012
articoli 4 e 5 si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Gli oneri connessi alla partecipazione alle riunioni della Commissione e della Conferenza di cui al primo periodo sono a carico dei rispettivi soggetti istituzionali rappresentati, i quali provvedono a valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai componenti della Commissione e della Conferenza non spetta alcun compenso. 4. Dalla presente legge e da ciascuno dei decreti legislativi di cui all' articolo 2 e all' articolo 23 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Art. 29. (<i>Abrogazioni</i>) 1. I decreti legislativi di cui all' articolo 2 individuano le disposizioni incompatibili con la presente legge, prevedendone l'abrogazione.	articoli 4 e 5 si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Gli oneri connessi alla partecipazione alle riunioni della Commissione e della Conferenza di cui al primo periodo sono a carico dei rispettivi soggetti istituzionali rappresentati, i quali provvedono a valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai componenti della Commissione e della Conferenza non spetta alcun compenso. 4. Dalla presente legge e da ciascuno dei decreti legislativi di cui all' articolo 2 e all' articolo 23 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Art. 29. (<i>Abrogazioni</i>) 1. I decreti legislativi di cui all' articolo 2 individuano le disposizioni incompatibili con la presente legge, prevedendone l'abrogazione.

PAGINA BIANCA

ALLEGATO 3

PAGINA BIANCA

**RAFFRONTO TRA I TESTI INIZIALI DEI DECRETI LEGISLATIVI
N. 85 DEL 2010, N. 23 DEL 2011 E N. 149 DEL 2011 E I TESTI VIGENTI
ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE 2012**

Decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85

“Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio” (c.d. Federalismo demaniale)

<i>D.Lgs. 28 maggio 2010, n. 85</i>	<i>Testo vigente al 31 dicembre 2012</i>
Art. 1 (Oggetto) 1. Nel rispetto della Costituzione, con le disposizioni del presente decreto legislativo e con uno o più decreti attuativi del Presidente del Consiglio dei Ministri sono individuati i beni statali che possono essere attribuiti a titolo non oneroso a Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni. Gli enti territoriali cui sono attribuiti i beni sono tenuti a garantirne la massima valorizzazione funzionale.	Art. 1 (Oggetto) 1. Nel rispetto della Costituzione, con le disposizioni del presente decreto legislativo e con uno o più decreti attuativi del Presidente del Consiglio dei Ministri sono individuati i beni statali che possono essere attribuiti a titolo non oneroso a Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni. Gli enti territoriali cui sono attribuiti i beni sono tenuti a garantirne la massima valorizzazione funzionale.
Art. 2 (Parametri per l'attribuzione del patrimonio) 1. Lo Stato, previa intesa conclusa in sede di Conferenza Unificata, individua i beni da attribuire a titolo non oneroso a Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni, secondo criteri di territorialità, sussidiarietà, adeguatezza, semplificazione, capacità finanziaria, correlazione con competenze e funzioni, nonché valorizzazione ambientale, in base a quanto previsto dall'articolo 3. 2. Gli enti locali in stato di dissesto finanziario ai sensi dell'articolo 244 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fino a quando perdura lo stato di dissesto, non possono alienare i beni ad essi attribuiti, che possono essere utilizzati solo per finalità di carattere istituzionale. 3. In applicazione del principio di sussidiarietà, nei casi previsti dall'articolo 3, qualora un bene non sia attribuito a un ente territoriale di un determinato livello di governo, lo Stato procede, sulla base delle domande avanzate, all'attribuzione del medesimo bene a un ente	Art. 2 (Parametri per l'attribuzione del patrimonio) 1. Lo Stato, previa intesa conclusa in sede di Conferenza Unificata, individua i beni da attribuire a titolo non oneroso a Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni, secondo criteri di territorialità, sussidiarietà, adeguatezza, semplificazione, capacità finanziaria, correlazione con competenze e funzioni, nonché valorizzazione ambientale, in base a quanto previsto dall'articolo 3. 2. Gli enti locali in stato di dissesto finanziario ai sensi dell'articolo 244 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fino a quando perdura lo stato di dissesto, non possono alienare i beni ad essi attribuiti, che possono essere utilizzati solo per finalità di carattere istituzionale. 3. In applicazione del principio di sussidiarietà, nei casi previsti dall'articolo 3, qualora un bene non sia attribuito a un ente territoriale di un determinato livello di governo, lo Stato procede, sulla base delle domande avanzate, all'attribuzione del medesimo bene a un ente

D.Lgs. 28 maggio 2010, n. 85	Testo vigente al 31 dicembre 2012
territoriale di un diverso livello di governo. 4. L'ente territoriale, a seguito del trasferimento, dispone del bene nell'interesse della collettività rappresentata ed è tenuto a favorire la massima valorizzazione funzionale del bene attribuito, a vantaggio diretto o indiretto della medesima collettività territoriale rappresentata. Ciascun ente assicura l'informazione della collettività circa il processo di valorizzazione, anche tramite divulgazione sul proprio sito internet istituzionale. Ciascun ente può indire forme di consultazione popolare, anche in forma telematica, in base alle norme dei rispettivi Statuti. 5. I beni statali sono attribuiti, a titolo non oneroso, a Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni, anche in quote indivise, sulla base dei seguenti criteri: a) sussidiarietà, adeguatezza e territorialità. In applicazione di tali criteri, i beni sono attribuiti, considerando il loro radicamento sul territorio, ai Comuni, salvo che per l'entità o tipologia del singolo bene o del gruppo di beni, esigenze di carattere unitario richiedano l'attribuzione a Province, Città metropolitane o Regioni quali livelli di governo maggiormente idonei a soddisfare le esigenze di tutela, gestione e valorizzazione tenendo conto del rapporto che deve esistere tra beni trasferiti e funzioni di ciascun livello istituzionale; b) semplificazione. In applicazione di tale criterio, i beni possono essere inseriti dalle Regioni e dagli enti locali in processi di alienazione e dismissione secondo le procedure di cui all'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. A tal fine, per assicurare la massima valorizzazione dei beni trasferiti, la deliberazione da parte dell'ente territoriale di approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni è trasmessa ad un'apposita conferenza di servizi, che opera ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter e 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, a cui partecipano il Comune, la Provincia, la Città metropolitana e la Regione interessati, volta ad acquisire le autorizzazioni, gli assensi e le approvazioni comunque denominati necessari alla variazione di destinazione urbanistica. Sono fatte salve le procedure e le determinazioni adottate da organismi istituiti da	territoriale di un diverso livello di governo. 4. L'ente territoriale, a seguito del trasferimento, dispone del bene nell'interesse della collettività rappresentata ed è tenuto a favorire la massima valorizzazione funzionale del bene attribuito, a vantaggio diretto o indiretto della medesima collettività territoriale rappresentata. Ciascun ente assicura l'informazione della collettività circa il processo di valorizzazione, anche tramite divulgazione sul proprio sito internet istituzionale. Ciascun ente può indire forme di consultazione popolare, anche in forma telematica, in base alle norme dei rispettivi Statuti. 5. I beni statali sono attribuiti, a titolo non oneroso, a Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni, anche in quote indivise, sulla base dei seguenti criteri: a) sussidiarietà, adeguatezza e territorialità. In applicazione di tali criteri, i beni sono attribuiti, considerando il loro radicamento sul territorio, ai Comuni, salvo che per l'entità o tipologia del singolo bene o del gruppo di beni, esigenze di carattere unitario richiedano l'attribuzione a Province, Città metropolitane o Regioni quali livelli di governo maggiormente idonei a soddisfare le esigenze di tutela, gestione e valorizzazione tenendo conto del rapporto che deve esistere tra beni trasferiti e funzioni di ciascun livello istituzionale; b) semplificazione. In applicazione di tale criterio, i beni possono essere inseriti dalle Regioni e dagli enti locali in processi di alienazione e dismissione secondo le procedure di cui all'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. A tal fine, per assicurare la massima valorizzazione dei beni trasferiti, la deliberazione da parte dell'ente territoriale di approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni è trasmessa ad un'apposita conferenza di servizi, che opera ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter e 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, a cui partecipano il Comune, la Provincia, la Città metropolitana e la Regione interessati, volta ad acquisire le autorizzazioni, gli assensi e le approvazioni comunque denominati necessari alla variazione di destinazione urbanistica. Sono fatte salve le procedure e le determinazioni adottate da organismi istituiti da

<i>D.Lgs. 28 maggio 2010, n. 85</i>	<i>Testo vigente al 31 dicembre 2012</i>
leggi regionali, con le modalità ivi stabilite. La determinazione finale della conferenza di servizi costituisce provvedimento unico di autorizzazione delle varianti allo strumento urbanistico generale e ne fissa i limiti e i vincoli; c) capacità finanziaria, intesa come idoneità finanziaria necessaria a soddisfare le esigenze di tutela, gestione e valorizzazione dei beni. d) correlazione con competenze e funzioni, intesa come connessione tra le competenze e le funzioni effettivamente svolte o esercitate dall'ente cui è attribuito il bene e le esigenze di tutela, gestione e valorizzazione del bene stesso; e) valorizzazione ambientale. In applicazione di tale criterio la valorizzazione del bene è realizzata avendo riguardo alle caratteristiche fisiche, morfologiche, ambientali, paesaggistiche, culturali e sociali dei beni trasferiti, al fine di assicurare lo sviluppo del territorio e la salvaguardia dei valori ambientali.	leggi regionali, con le modalità ivi stabilite. La determinazione finale della conferenza di servizi costituisce provvedimento unico di autorizzazione delle varianti allo strumento urbanistico generale e ne fissa i limiti e i vincoli; c) capacità finanziaria, intesa come idoneità finanziaria necessaria a soddisfare le esigenze di tutela, gestione e valorizzazione dei beni. d) correlazione con competenze e funzioni, intesa come connessione tra le competenze e le funzioni effettivamente svolte o esercitate dall'ente cui è attribuito il bene e le esigenze di tutela, gestione e valorizzazione del bene stesso; e) valorizzazione ambientale. In applicazione di tale criterio la valorizzazione del bene è realizzata avendo riguardo alle caratteristiche fisiche, morfologiche, ambientali, paesaggistiche, culturali e sociali dei beni trasferiti, al fine di assicurare lo sviluppo del territorio e la salvaguardia dei valori ambientali.
Art. 3 (Trasferimento dei beni)	Art. 3 (Trasferimento dei beni)
1. Ferme restando le funzioni amministrative già conferite agli enti territoriali in base alla normativa vigente, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le riforme per il federalismo, con il Ministro per i rapporti con le Regioni e con gli altri Ministri competenti per materia, adottati entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo:	1. Ferme restando le funzioni amministrative già conferite agli enti territoriali in base alla normativa vigente, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le riforme per il federalismo, con il Ministro per i rapporti con le Regioni e con gli altri Ministri competenti per materia, adottati entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo:
a) sono trasferiti alle Regioni, unitamente alle relative pertinenze, i beni del demanio marittimo di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) ed i beni del demanio idrico di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), salvo quanto previsto dalla lettera b) del presente comma;	a) sono trasferiti alle Regioni, unitamente alle relative pertinenze, le miniere di cui all'articolo 5, comma 1, lettera d), che non comprendono i giacimenti petroliferi e di gas e le relative pertinenze nonché i siti di stoccaggio di gas naturale e le relative pertinenze, e i beni del demanio marittimo di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) ed i beni del demanio idrico di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), salvo quanto previsto dalla lettera b) del presente comma;
b) sono trasferiti alle Province, unitamente alle relative pertinenze, i beni del demanio idrico di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), limitatamente ai laghi chiusi privi di emissari di superficie che insistono sul territorio di una sola Provincia, e le miniere di cui all'articolo 5, comma 1, lettera	b) sono trasferiti alle Province, unitamente alle relative pertinenze, i beni del demanio idrico di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), limitatamente ai laghi chiusi privi di emissari di superficie che insistono sul territorio di una sola Provincia.

<i>D.Lgs. 28 maggio 2010, n. 85</i>	<i>Testo vigente al 31 dicembre 2012</i>
d), che non comprendono i giacimenti petroliferi e di gas e le relative pertinenze nonché i siti di stoccaggio di gas naturale e le relative pertinenze. 2. Una quota dei proventi dei canoni ricavati dalla utilizzazione del demanio idrico trasferito ai sensi della lettera a) del comma 1, tenendo conto dell'entità delle risorse idriche che insistono sul territorio della Provincia e delle funzioni amministrative esercitate dalla medesima, è destinata da ciascuna Regione alle Province, sulla base di una intesa conclusa fra la Regione e le singole Province sul cui territorio insistono i medesimi beni del demanio idrico. Decorso un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto senza che sia stata conclusa la predetta intesa, il Governo determina, tenendo conto dei medesimi criteri, la quota da destinare alle singole Province, attraverso l'esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131. 3. Salvo quanto previsto dai commi 1 e 2, i beni sono individuati ai fini dell'attribuzione ad uno o più enti appartenenti ad uno o più livelli di governo territoriale mediante l'inserimento in appositi elenchi contenuti in uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri adottati entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, previa intesa sancita in sede di Conferenza Unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le riforme per il federalismo, con il Ministro per i rapporti con le Regioni e con gli altri Ministri competenti per materia, sulla base delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto legislativo. I beni possono essere individuati singolarmente o per gruppi. Gli elenchi sono corredati da adeguati elementi informativi, anche relativi allo stato giuridico, alla consistenza, al valore del bene, alle entrate corrispondenti e ai relativi costi di gestione e acquistano efficacia dalla data della pubblicazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri nella Gazzetta Ufficiale. 4. Sulla base dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 3, le Regioni e gli enti locali che intendono acquisire i beni contenuti negli elenchi di cui al comma 3 presentano, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella	2. Una quota dei proventi dei canoni ricavati dalla utilizzazione del demanio idrico trasferito ai sensi della lettera a) del comma 1, tenendo conto dell'entità delle risorse idriche che insistono sul territorio della Provincia e delle funzioni amministrative esercitate dalla medesima, è destinata da ciascuna Regione alle Province, sulla base di una intesa conclusa fra la Regione e le singole Province sul cui territorio insistono i medesimi beni del demanio idrico. Decorso un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto senza che sia stata conclusa la predetta intesa, il Governo determina, tenendo conto dei medesimi criteri, la quota da destinare alle singole Province, attraverso l'esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131. 3. Salvo quanto previsto dai commi 1 e 2, i beni sono individuati ai fini dell'attribuzione ad uno o più enti appartenenti ad uno o più livelli di governo territoriale mediante l'inserimento in appositi elenchi contenuti in uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri adottati entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, previa intesa sancita in sede di Conferenza Unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le riforme per il federalismo, con il Ministro per i rapporti con le Regioni e con gli altri Ministri competenti per materia, sulla base delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto legislativo. I beni possono essere individuati singolarmente o per gruppi. Gli elenchi sono corredati da adeguati elementi informativi, anche relativi allo stato giuridico, alla consistenza, al valore del bene, alle entrate corrispondenti e ai relativi costi di gestione e acquistano efficacia dalla data della pubblicazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri nella Gazzetta Ufficiale. 4. Sulla base dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 3, le Regioni e gli enti locali che intendono acquisire i beni contenuti negli elenchi di cui al comma 3 presentano, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella

D.Lgs. 28 maggio 2010, n. 85	Testo vigente al 31 dicembre 2012
Gazzetta Ufficiale dei citati decreti un'apposita domanda di attribuzione all'Agenzia del demanio. Le specifiche finalità e modalità di utilizzazione del bene, la relativa tempistica ed economicità nonché la destinazione del bene medesimo sono contenute in una relazione allegata alla domanda, sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente. Per i beni che negli elenchi di cui al comma 3 sono individuati in gruppi, la domanda di attribuzione deve riferirsi a tutti i beni compresi in ciascun gruppo e la relazione deve indicare le finalità e le modalità prevalenti di utilizzazione. Sulla base delle richieste di assegnazione pervenute è adottato, entro i successivi sessanta giorni, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le Regioni e gli enti locali interessati, un ulteriore decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, riguardante l'attribuzione dei beni, che produce effetti dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e che costituisce titolo per la trascrizione e per la voltura catastale dei beni a favore di ciascuna Regione o ciascun Ente locale. 5. Qualora l'ente territoriale non utilizzi il bene nel rispetto delle finalità e dei tempi indicati nella relazione di cui al comma 4, il Governo esercita il potere sostitutivo di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, ai fini di assicurare la migliore utilizzazione del bene, anche attraverso il conferimento al patrimonio vincolato di cui al comma 6. 6. I beni per i quali non è stata presentata la domanda di cui al comma 4 del presente articolo ovvero al comma 3 dell'articolo 2, confluiscono, in base ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato con la procedura di cui al comma 3, in un patrimonio vincolato affidato all'Agenzia del demanio o all'Amministrazione che ne cura la gestione, che provvede alla valorizzazione e alienazione degli stessi beni, d'intesa con le Regioni e gli enti locali interessati, sulla base di appositi accordi o programma o protocolli di intesa. Decorsi trentasei mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di inserimento nel patrimonio vincolato, i beni per i quali non si è proceduto alla stipula degli accordi di programma ovvero dei protocolli d'intesa rientrano nella piena disponibilità dello Stato e possono essere comunque attribuiti con i decreti di cui all'articolo 7.	Gazzetta Ufficiale dei citati decreti, un'apposita domanda di attribuzione all'Agenzia del demanio. Le specifiche finalità e modalità di utilizzazione del bene, la relativa tempistica ed economicità nonché la destinazione del bene medesimo sono contenute in una relazione allegata alla domanda, sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente. Per i beni che negli elenchi di cui al comma 3 sono individuati in gruppi, la domanda di attribuzione deve riferirsi a tutti i beni compresi in ciascun gruppo e la relazione deve indicare le finalità e le modalità prevalenti di utilizzazione. Sulla base delle richieste di assegnazione pervenute è adottato, entro i successivi sessanta giorni, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le Regioni e gli enti locali interessati, un ulteriore decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, riguardante l'attribuzione dei beni, che produce effetti dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e che costituisce titolo per la trascrizione e per la voltura catastale dei beni a favore di ciascuna Regione o ciascun ente locale. 5. Qualora l'ente territoriale non utilizzi il bene nel rispetto delle finalità e dei tempi indicati nella relazione di cui al comma 4, il Governo esercita il potere sostitutivo di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, ai fini di assicurare la migliore utilizzazione del bene, anche attraverso il conferimento al patrimonio vincolato di cui al comma 6. Comma abrogato dall'art. 23-ter, comma 2, lett. a), del D.L. 6 luglio 2012, n. 95,

<i>D.Lgs. 28 maggio 2010, n. 85</i>	<i>Testo vigente al 31 dicembre 2012</i>
Art. 4 (<i>Status dei beni</i>) 1. I beni, trasferiti con tutte le pertinenze, accessori, oneri e pesi, salvo quanto previsto dall'articolo 111 del codice di procedura civile, entrano a far parte del patrimonio disponibile dei Comuni, delle Province, delle Città metropolitane e delle Regioni, ad eccezione di quelli appartenenti al demanio marittimo, idrico e aeroportuale, che restano assoggettati al regime stabilito dal codice civile, nonché alla disciplina di tutela e salvaguardia dettata dal medesimo codice, dal codice della navigazione, dalle leggi regionali e statali e dalle norme comunitarie di settore, con particolare riguardo a quelle di tutela della concorrenza. Ove ne ricorrano i presupposti, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di attribuzione di beni demaniali diversi da quelli appartenenti al demanio marittimo, idrico e aeroportuale, può disporre motivatamente il mantenimento dei beni stessi nel demanio o l'inclusione nel patrimonio indisponibile. Per i beni trasferiti che restano assoggettati al regime dei beni demaniali ai sensi del presente articolo, l'eventuale passaggio al patrimonio è dichiarato dall'amministrazione dello Stato ai sensi dell'articolo 829, primo comma, del codice civile. Sui predetti beni non possono essere costituiti diritti di superficie. 2. Il trasferimento dei beni ha effetto dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 3, commi 1 e 4, quarto periodo. Il trasferimento ha luogo nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano, con contestuale immissione di ciascuna Regione ed Ente locale nel possesso giuridico e subentro in tutti i rapporti attivi e passivi relativi ai beni trasferiti, fermi restando i limiti derivanti dai vincoli storici, artistici e ambientali. 3. I beni trasferiti in attuazione del presente decreto che entrano a far parte del patrimonio	Art. 4 (<i>Status dei beni</i>) 1. I beni, trasferiti con tutte le pertinenze, accessori, oneri e pesi, salvo quanto previsto dall'articolo 111 del codice di procedura civile, entrano a far parte del patrimonio disponibile dei Comuni, delle Province, delle Città metropolitane e delle Regioni, ad eccezione delle miniere di cui all'articolo 5, comma 1, lettera d), che non comprendono i giacimenti petroliferi e di gas e le relative pertinenze nonché i siti di stoccaggio di gas naturale e le relative pertinenze e di quelli appartenenti al demanio marittimo, idrico e aeroportuale, che restano assoggettati al regime stabilito dal codice civile, nonché alla disciplina di tutela e salvaguardia dettata dal medesimo codice, dal codice della navigazione, dalle leggi regionali e statali e dalle norme comunitarie di settore, con particolare riguardo a quelle di tutela della concorrenza. Ove ne ricorrano i presupposti, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di attribuzione di beni demaniali diversi dalle miniere di cui all'articolo 5, comma 1, lettera d), che non comprendono i giacimenti petroliferi e di gas e le relative pertinenze nonché i siti di stoccaggio di gas naturale e le relative pertinenze, e da quelli appartenenti al demanio marittimo, idrico e aeroportuale, può disporre motivatamente il mantenimento dei beni stessi nel demanio o l'inclusione nel patrimonio indisponibile. Per i beni trasferiti che restano assoggettati al regime dei beni demaniali ai sensi del presente articolo, l'eventuale passaggio al patrimonio è dichiarato dall'amministrazione dello Stato ai sensi dell'articolo 829, primo comma, del codice civile. Sui predetti beni non possono essere costituiti diritti di superficie. 2. Il trasferimento dei beni ha effetto dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 3, commi 1 e 4, quarto periodo. Il trasferimento ha luogo nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano, con contestuale immissione di ciascuna Regione ed Ente locale nel possesso giuridico e subentro in tutti i rapporti attivi e passivi relativi ai beni trasferiti, fermi restando i limiti derivanti dai vincoli storici, artistici e ambientali. 3. I beni trasferiti in attuazione del presente decreto che entrano a far parte del patrimonio

D.Lgs. 28 maggio 2010, n. 85	Testo vigente al 31 dicembre 2012
disponibile dei Comuni, delle Province, delle Città metropolitane e delle Regioni possono essere alienati solo previa valorizzazione attraverso le procedure per l'adozione delle varianti allo strumento urbanistico, e a seguito di attestazione di congruità rilasciata, entro il termine di trenta giorni dalla relativa richiesta, da parte dell'Agenzia del demanio o dell'Agenzia del territorio, secondo le rispettive competenze. Art. 5 (<i>Tipologie dei beni</i>) 1. I beni immobili statali e i beni mobili statali in essi eventualmente presenti che ne costituiscono arredo o che sono posti al loro servizio che, a titolo non oneroso, sono trasferiti ai sensi dell'articolo 3 a Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni sono i seguenti: a) i beni appartenenti al demanio marittimo e relative pertinenze, come definiti dall'articolo 822 del codice civile e dall'articolo 28 del codice della navigazione, con esclusione di quelli direttamente utilizzati dalle amministrazioni statali; b) i beni appartenenti al demanio idrico e relative pertinenze, nonché le opere idrauliche e di bonifica di competenza statale, come definiti dagli articoli 822, 942, 945, 946 e 947 del codice civile e dalle leggi speciali di settore, ad esclusione: 1) dei fiumi di ambito sovranazionale; 2) dei laghi di ambito sovranazionale per i quali non intervenga un'intesa tra le Regioni interessate, ferma restando comunque la eventuale disciplina di livello internazionale; c) gli aeroporti di interesse regionale o locale appartenenti al demanio aeronautico civile statale e le relative pertinenze, diversi da quelli di interesse nazionale così come definiti dall'articolo 698 del codice della navigazione; d) le miniere e le relative pertinenze ubicate su terraferma; e) gli altri beni immobili dello Stato, ad eccezione di quelli esclusi dal trasferimento. 2. Fatto salvo quanto previsto al comma 4, sono in ogni caso esclusi dal trasferimento: gli immobili in uso per comprovate ed effettive finalità istituzionali alle Amministrazioni dello Stato, anche a ordinamento autonomo, agli enti pubblici destinatari di beni immobili dello Stato in	disponibile dei Comuni, delle Province, delle Città metropolitane e delle Regioni possono essere alienati solo previa valorizzazione attraverso le procedure per l'adozione delle varianti allo strumento urbanistico, e a seguito di attestazione di congruità rilasciata, entro il termine di trenta giorni dalla relativa richiesta, da parte dell'Agenzia del demanio o dell'Agenzia del territorio, secondo le rispettive competenze. Art. 5 (<i>Tipologie dei beni</i>) 1. I beni immobili statali e i beni mobili statali in essi eventualmente presenti che ne costituiscono arredo o che sono posti al loro servizio che, a titolo non oneroso, sono trasferiti ai sensi dell'articolo 3 a Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni sono i seguenti: a) i beni appartenenti al demanio marittimo e relative pertinenze, come definiti dall'articolo 822 del codice civile e dall'articolo 28 del codice della navigazione, con esclusione di quelli direttamente utilizzati dalle amministrazioni statali; b) i beni appartenenti al demanio idrico e relative pertinenze, nonché le opere idrauliche e di bonifica di competenza statale, come definiti dagli articoli 822, 942, 945, 946 e 947 del codice civile e dalle leggi speciali di settore, ad esclusione: 1) dei fiumi di ambito sovranazionale; 2) dei laghi di ambito sovranazionale per i quali non intervenga un'intesa tra le Regioni interessate, ferma restando comunque la eventuale disciplina di livello internazionale; c) gli aeroporti di interesse regionale o locale appartenenti al demanio aeronautico civile statale e le relative pertinenze, diversi da quelli di interesse nazionale così come definiti dall'articolo 698 del codice della navigazione; d) le miniere e le relative pertinenze ubicate su terraferma; e) gli altri beni immobili dello Stato, ad eccezione di quelli esclusi dal trasferimento. 2. Fatto salvo quanto previsto al comma 4, sono in ogni caso esclusi dal trasferimento: gli immobili in uso per comprovate ed effettive finalità istituzionali alle amministrazioni dello Stato, anche a ordinamento autonomo, agli enti pubblici destinatari di beni immobili dello Stato in

D.Lgs. 28 maggio 2010, n. 85	Testo vigente al 31 dicembre 2012
uso governativo e alle Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni; i porti e gli aeroporti di rilevanza economica nazionale e internazionale, secondo la normativa di settore; i beni appartenenti al patrimonio culturale, salvo quanto previsto dalla normativa vigente e dal comma 7 del presente articolo; i beni oggetto di accordi o intese con gli enti territoriali per la razionalizzazione o la valorizzazione dei rispettivi patrimoni immobiliari sottoscritti alla data di entrata in vigore del presente decreto; le reti di interesse statale, ivi comprese quelle stradali ed energetiche; le strade ferrate in uso di proprietà dello Stato; sono altresì esclusi dal trasferimento di cui al presente decreto i parchi nazionali e le riserve naturali statali. I beni immobili in uso per finalità istituzionali sono inseriti negli elenchi dei beni esclusi dal trasferimento in base a criteri di economicità e di concreta cura degli interessi pubblici perseguiti. 3. Le amministrazioni statali e gli altri enti di cui al comma 2 trasmettono, in modo adeguatamente motivato, ai sensi del medesimo comma 2, alla Agenzia del demanio entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo gli elenchi dei beni immobili di cui richiedono l'esclusione. L'Agenzia del demanio può chiedere chiarimenti in ordine alle motivazioni trasmesse, anche nella prospettiva della riduzione degli oneri per locazioni passive a carico del bilancio dello Stato. Entro il predetto termine anche l'Agenzia del demanio compila l'elenco di cui al primo periodo. Entro i successivi quarantacinque giorni, previo parere della Conferenza Unificata, da esprimersi entro il termine di trenta giorni, con provvedimento del direttore dell'Agenzia l'elenco complessivo dei beni esclusi dal trasferimento è redatto ed è reso pubblico, a fini notiziali, con l'indicazione delle motivazioni pervenute, sul sito internet dell'Agenzia. Con il medesimo procedimento, il predetto elenco può essere integrato o modificato. 4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per le riforme per il federalismo, previa intesa sancita in sede di Conferenza Unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,	uso governativo e alle Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni; i porti e gli aeroporti di rilevanza economica nazionale e internazionale, secondo la normativa di settore; i beni appartenenti al patrimonio culturale, salvo quanto previsto dalla normativa vigente e dal comma 7 del presente articolo; le reti di interesse statale, ivi comprese quelle stradali ed energetiche; le strade ferrate in uso di proprietà dello Stato; sono altresì esclusi dal trasferimento di cui al presente decreto i parchi nazionali e le riserve naturali statali. I beni immobili in uso per finalità istituzionali sono inseriti negli elenchi dei beni esclusi dal trasferimento in base a criteri di economicità e di concreta cura degli interessi pubblici perseguiti. 3. Le amministrazioni statali e gli altri enti di cui al comma 2 trasmettono, in modo adeguatamente motivato, ai sensi del medesimo comma 2, alla Agenzia del demanio entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo gli elenchi dei beni immobili di cui richiedono l'esclusione. L'Agenzia del demanio può chiedere chiarimenti in ordine alle motivazioni trasmesse, anche nella prospettiva della riduzione degli oneri per locazioni passive a carico del bilancio dello Stato. Entro il predetto termine anche l'Agenzia del demanio compila l'elenco di cui al primo periodo. Entro i successivi quarantacinque giorni, previo parere della Conferenza Unificata, da esprimersi entro il termine di trenta giorni, con provvedimento del direttore dell'Agenzia l'elenco complessivo dei beni esclusi dal trasferimento è redatto ed è reso pubblico, a fini notiziali, con l'indicazione delle motivazioni pervenute, sul sito internet dell'Agenzia. Con il medesimo procedimento, il predetto elenco può essere integrato o modificato. 4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per le riforme per il federalismo, previa intesa sancita in sede di Conferenza Unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,

D.Lgs. 28 maggio 2010, n. 85	Testo vigente al 31 dicembre 2012
sono individuati e attribuiti i beni immobili comunque in uso al Ministero della difesa che possono essere trasferiti ai sensi del comma 1, in quanto non ricompresi tra quelli utilizzati per le funzioni di difesa e sicurezza nazionale, non oggetto delle procedure di cui all'articolo 14-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, di cui all'articolo 2, comma 628, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e di cui alla legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché non funzionali alla realizzazione dei programmi di riorganizzazione dello strumento militare finalizzati all'efficace ed efficiente esercizio delle citate funzioni, attraverso gli specifici strumenti riconosciuti al Ministero della difesa dalla normativa vigente. 5. In sede di prima applicazione del presente decreto legislativo, nell'ambito di specifici accordi di valorizzazione e dei conseguenti programmi e piani strategici di sviluppo culturale, definiti ai sensi e con i contenuti di cui all'articolo 112, comma 4, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, lo Stato provvede, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al trasferimento alle Regioni e agli altri enti territoriali, ai sensi dell'articolo 54, comma 3 del citato codice, dei beni e delle cose indicati nei suddetti accordi di valorizzazione. 6. Nelle città sedi di porti di rilevanza nazionale possono essere trasferite dall'Agenzia del demanio al Comune aree già comprese nei porti e non più funzionali all'attività portuale e suscettibili di programmi pubblici di riqualificazione urbanistica, previa autorizzazione dell'Autorità portuale, se istituita, o della competente Autorità marittima. 7. Sono in ogni caso esclusi dai beni di cui al comma 1 i beni costituenti la dotazione della Presidenza della Repubblica, nonché i beni in uso a qualsiasi titolo al Senato della Repubblica, alla Camera dei Deputati, alla Corte Costituzionale e agli organi di rilevanza costituzionale.	sono individuati e attribuiti i beni immobili comunque in uso al Ministero della difesa che possono essere trasferiti ai sensi del comma 1, in quanto non ricompresi tra quelli utilizzati per le funzioni di difesa e sicurezza nazionale, non oggetto delle procedure di cui all'articolo 14-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, di cui all'articolo 2, comma 628, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e di cui alla legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché non funzionali alla realizzazione dei programmi di riorganizzazione dello strumento militare finalizzati all'efficace ed efficiente esercizio delle citate funzioni, attraverso gli specifici strumenti riconosciuti al Ministero della difesa dalla normativa vigente. 5. Nell'ambito di specifici accordi di valorizzazione e dei conseguenti programmi e piani strategici di sviluppo culturale, definiti ai sensi e con i contenuti di cui all'articolo 112, comma 4, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, lo Stato provvede, entro un anno dalla data di presentazione della domanda di trasferimento, al trasferimento alle Regioni e agli altri enti territoriali, ai sensi dell'articolo 54, comma 3, del citato codice, dei beni e delle cose indicati nei suddetti accordi di valorizzazione. 6. Nelle città sedi di porti di rilevanza nazionale possono essere trasferite dall'Agenzia del demanio al Comune aree già comprese nei porti e non più funzionali all'attività portuale e suscettibili di programmi pubblici di riqualificazione urbanistica, previa autorizzazione dell'Autorità portuale, se istituita, o della competente Autorità marittima. 7. Sono in ogni caso esclusi dai beni di cui al comma 1 i beni costituenti la dotazione della Presidenza della Repubblica, nonché i beni in uso a qualsiasi titolo al Senato della Repubblica, alla Camera dei Deputati, alla Corte Costituzionale e agli organi di rilevanza costituzionale.

D.Lgs. 28 maggio 2010, n. 85	Testo vigente al 31 dicembre 2012
Art. 6 (Valorizzazione dei beni attraverso fondi comuni di investimento immobiliare) 1. Al fine di favorire la massima valorizzazione dei beni e promuovere la capacità finanziaria degli enti territoriali, anche in attuazione del criterio di cui all'articolo 2, comma 5, lettera c), i beni trasferiti agli enti territoriali possono, previa loro valorizzazione, attraverso le procedure per l'adozione delle varianti allo strumento urbanistico di cui all'articolo 2, comma 5, lettera b), essere conferiti ad uno o più fondi comuni di investimento immobiliare istituiti ai sensi dell'articolo 37 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero dell'articolo 14-bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86. Ciascun bene è conferito, dopo la relativa valorizzazione attraverso le procedure per l'adozione delle varianti allo strumento urbanistico, per un valore la cui congruità è attestata, entro il termine di trenta giorni dalla relativa richiesta, da parte dell'Agenzia del demanio o dell'Agenzia del territorio, secondo le rispettive competenze. 2. La Cassa depositi e prestiti, secondo le modalità di cui all'articolo 3, comma 4-bis, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, può partecipare ai fondi di cui al comma 1. 3. Agli apporti di beni immobili ai fondi effettuati ai sensi del presente decreto si applicano, in ogni caso, i commi 10 e 11 dell'articolo 14-bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86.	Art. 6 (Valorizzazione dei beni attraverso fondi comuni di investimento immobiliare) Articolo abrogato dall'art. 33, comma 2, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98
Art. 7 (Decreti biennali di attribuzione) 1. A decorrere dal 1° gennaio del secondo anno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottati ogni due anni su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le riforme per il federalismo, con il Ministro per i rapporti con le Regioni e con gli altri Ministri competenti per materia, su richiesta di Regioni ed enti locali sulla base delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 4 e 5 del presente decreto legislativo, possono essere attribuiti ulteriori beni eventualmente resisi disponibili per ulteriori trasferimenti.	Art. 7 (Decreti biennali di attribuzione) Articolo abrogato dall'art. 23-ter, comma 2, lett. a), del D.L. 6 luglio 2012, n. 95

D.Lgs. 28 maggio 2010, n. 85	Testo vigente al 31 dicembre 2012
2. Gli enti territoriali interessati possono individuare e richiedere ulteriori beni non inseriti in precedenti decreti né in precedenti provvedimenti del Direttore dell'Agenzia del demanio. Tali beni sono trasferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato ai sensi del comma 1. A tali richieste è allegata una relazione attestante i benefici derivanti alle pubbliche amministrazioni da una diversa utilizzazione funzionale dei beni o da una loro migliore valorizzazione in sede locale.	
Art. 8 (Utilizzo ottimale di beni pubblici da parte degli enti territoriali)	Art. 8 (Utilizzo ottimale di beni pubblici da parte degli enti territoriali)
1. Gli enti territoriali, al fine di assicurare la migliore utilizzazione dei beni pubblici per lo svolgimento delle funzioni pubbliche primarie attribuite, possono procedere a consultazioni tra di loro e con le amministrazioni periferiche dello Stato, anche all'uopo convocando apposite conferenze di servizi coordinate dal Presidente della Giunta regionale o da un suo delegato. Le risultanze delle consultazioni sono trasmesse al Ministero dell'economia e delle finanze ai fini della migliore elaborazione delle successive proposte di sua competenza e possono essere richiamate a sostegno delle richieste avanzate da ciascun ente.	1. Gli enti territoriali, al fine di assicurare la migliore utilizzazione dei beni pubblici per lo svolgimento delle funzioni pubbliche primarie attribuite, possono procedere a consultazioni tra di loro e con le amministrazioni periferiche dello Stato, anche all'uopo convocando apposite conferenze di servizi coordinate dal Presidente della Giunta regionale o da un suo delegato. Le risultanze delle consultazioni sono trasmesse al Ministero dell'economia e delle finanze ai fini della migliore elaborazione delle successive proposte di sua competenza e possono essere richiamate a sostegno delle richieste avanzate da ciascun ente.
Art. 9 (Disposizioni finali)	Art. 9 (Disposizioni finali)
1. Tutti gli atti, contratti, formalità e altri adempimenti necessari per l'attuazione del presente decreto sono esenti da ogni diritto e tributo. 2. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro dell'interno, il Ministro per la semplificazione normativa, il Ministro per le riforme per il federalismo e il Ministro per i rapporti con le Regioni, previa intesa sancita in sede di Conferenza Unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono determinate le modalità, per ridurre, a decorrere dal primo esercizio finanziario successivo alla data del trasferimento, le risorse a qualsiasi titolo spettanti alle Regioni e agli Enti locali contestualmente e in misura pari alla riduzione	1. Tutti gli atti, contratti, formalità e altri adempimenti necessari per l'attuazione del presente decreto sono esenti da ogni diritto e tributo. 2. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro dell'interno, il Ministro per la semplificazione normativa, il Ministro per le riforme per il federalismo e il Ministro per i rapporti con le Regioni, previa intesa sancita in sede di Conferenza Unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono determinate le modalità, per ridurre, a decorrere dal primo esercizio finanziario successivo alla data del trasferimento, le risorse a qualsiasi titolo spettanti alle Regioni e agli Enti locali contestualmente e in misura pari alla riduzione

D.Lgs. 28 maggio 2010, n. 85	Testo vigente al 31 dicembre 2012
delle entrate erariali conseguente alla adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui agli articoli 3 e 7. 3. Alle procedure di spesa relative ai beni trasferiti ai sensi delle disposizioni del presente decreto non si applicano i vincoli relativi al rispetto del patto di stabilità interno, per un importo corrispondente alle spese già sostenute dallo Stato per la gestione e la manutenzione dei beni trasferiti. Tale importo è determinato secondo i criteri e con le modalità individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio per la riduzione degli stanziamenti dei capitoli di spesa interessati. 4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, in relazione ai trasferimenti dei beni immobili di cui al presente decreto legislativo, è assicurata la coerenza tra il riordino e la riallocazione delle funzioni e la dotazione delle risorse umane e finanziarie, con il vincolo che al trasferimento delle funzioni corrisponda un trasferimento del personale tale da evitare ogni duplicazione di funzioni. 5. Le risorse nette derivanti a ciascuna Regione ed Ente locale dalla eventuale alienazione degli immobili del patrimonio disponibile loro attribuito ai sensi del presente decreto nonché quelle derivanti dalla eventuale cessione di quote di fondi immobiliari cui i medesimi beni siano stati conferiti sono acquisite dall'ente territoriale per un ammontare pari al settantacinque per cento delle stesse. Le predette risorse sono destinate alla riduzione del debito dell'ente e, solo in assenza del debito o comunque per la parte eventualmente eccedente, a spese di investimento. La residua quota del venticinque per cento è destinata al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro per i rapporti con le Regioni ed il Ministro per le riforme per il federalismo, sono definite le modalità di applicazione del presente comma.	delle entrate erariali conseguente alla adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui agli articoli 3 e 7. 3. Alle procedure di spesa relative ai beni trasferiti ai sensi delle disposizioni del presente decreto non si applicano i vincoli relativi al rispetto del patto di stabilità interno, per un importo corrispondente alle spese già sostenute dallo Stato per la gestione e la manutenzione dei beni trasferiti. Tale importo è determinato secondo i criteri e con le modalità individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio per la riduzione degli stanziamenti dei capitoli di spesa interessati. 4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, in relazione ai trasferimenti dei beni immobili di cui al presente decreto legislativo, è assicurata la coerenza tra il riordino e la riallocazione delle funzioni e la dotazione delle risorse umane e finanziarie, con il vincolo che al trasferimento delle funzioni corrisponda un trasferimento del personale tale da evitare ogni duplicazione di funzioni. 5. Le risorse nette derivanti a ciascuna Regione ed Ente locale dalla eventuale alienazione degli immobili del patrimonio disponibile loro attribuito ai sensi del presente decreto nonché quelle derivanti dalla eventuale cessione di quote di fondi immobiliari cui i medesimi beni siano stati conferiti sono acquisite dall'ente territoriale per un ammontare pari al settantacinque per cento delle stesse. Le predette risorse sono destinate alla riduzione del debito dell'ente e, solo in assenza del debito o comunque per la parte eventualmente eccedente, a spese di investimento. La residua quota del venticinque per cento è destinata al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro per i rapporti con le Regioni ed il Ministro per le riforme per il federalismo, sono definite le modalità di applicazione del presente comma.

D.Lgs. 28 maggio 2010, n. 85	Testo vigente al 31 dicembre 2012
Ciascuna Regione o ente locale può procedere all'alienazione di immobili attribuiti ai sensi del presente decreto legislativo previa attestazione della congruità del valore del bene da parte dell'Agenzia del demanio o dell'Agenzia del territorio, secondo le rispettive competenze. L'attestazione è resa entro il termine di trenta giorni dalla relativa richiesta. 6. Nell'attuazione del presente decreto legislativo è comunque assicurato il rispetto di quanto previsto dall'articolo 28 della legge 5 maggio 2009, n. 42.	Ciascuna Regione o ente locale può procedere all'alienazione di immobili attribuiti ai sensi del presente decreto legislativo previa attestazione della congruità del valore del bene da parte dell'Agenzia del demanio o dell'Agenzia del territorio, secondo le rispettive competenze. L'attestazione è resa entro il termine di trenta giorni dalla relativa richiesta. 6. Nell'attuazione del presente decreto legislativo è comunque assicurato il rispetto di quanto previsto dall'articolo 28 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

PAGINA BIANCA

Decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23**“Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale”**

D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23	Testo vigente al 31 dicembre 2012
Art. 1 (Norme di coordinamento) 1. I decreti legislativi che disciplinano i tributi dalle regioni, emanati ai sensi degli articoli 2 e 7 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, si coordinano con le disposizioni del presente decreto. Art. 2 (Devoluzione ai comuni della fiscalità immobiliare) 1. In attuazione della citata legge n. 42 del 2009, e successive modificazioni, ed in anticipazione rispetto a quanto previsto in base al disposto del seguente articolo 7, a decorrere dall'anno 2011 sono attribuiti ai comuni, relativamente agli immobili ubicati nel loro territorio e con le modalità di cui al presente articolo, il gettito o quote del gettito derivante dai seguenti tributi: a) imposta di registro ed imposta di bollo sugli atti indicati all'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131; b) imposte ipotecaria e catastale, salvo quanto stabilito dal comma 5; c) imposta sul reddito delle persone fisiche, in relazione ai redditi fondiari, escluso il reddito agrario; d) imposta di registro ed imposta di bollo sui contratti di locazione relativi ad immobili; e) tributi speciali catastali; f) tasse ipotecarie; g) cedolare secca sugli affitti di cui all'articolo 3, con riferimento alla quota di gettito determinata ai sensi del comma 8 del presente articolo. 2. Con riferimento ai tributi di cui alle lettere a), b), e) ed f), del comma 1, l'attribuzione del	Art. 1 (Norme di coordinamento) 1. I decreti legislativi che disciplinano i tributi dalle regioni, emanati ai sensi degli articoli 2 e 7 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, si coordinano con le disposizioni del presente decreto. Art. 2 ¹⁴ (Devoluzione ai comuni della fiscalità immobiliare) 1. In attuazione della citata legge n. 42 del 2009, e successive modificazioni, ed in anticipazione rispetto a quanto previsto in base al disposto del seguente articolo 7, a decorrere dall'anno 2011 sono attribuiti ai comuni, relativamente agli immobili ubicati nel loro territorio e con le modalità di cui al presente articolo, il gettito o quote del gettito derivante dai seguenti tributi: a) imposta di registro ed imposta di bollo sugli atti indicati all'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131; b) imposte ipotecaria e catastale, salvo quanto stabilito dal comma 5; c) imposta sul reddito delle persone fisiche, in relazione ai redditi fondiari, escluso il reddito agrario; d) imposta di registro ed imposta di bollo sui contratti di locazione relativi ad immobili; e) tributi speciali catastali; f) tasse ipotecarie; g) cedolare secca sugli affitti di cui all'articolo 3, con riferimento alla quota di gettito determinata ai sensi del comma 8 del presente articolo. 2. Con riferimento ai tributi di cui alle lettere a), b), e) ed f), del comma 1, l'attribuzione del

¹⁴ L'articolo 1, comma 380, lettera h), della legge 24 dicembre 2012, n. 228 ha disposto la non operatività per gli anni 2013 e 2014 dei commi 1, 2, 4, 5, 6, 8 e 9 dell'articolo 2.

D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23	Testo vigente al 31 dicembre 2012
gettito ivi prevista ha per oggetto una quota pari al 30 per cento dello stesso. 3. Per realizzare in forma progressiva e territorialmente equilibrata la devoluzione ai comuni della fiscalità immobiliare di cui ai commi 1 ed 2, è istituito un Fondo sperimentale di riequilibrio. La durata del Fondo è stabilita in tre anni e, comunque, fino alla data di attivazione del fondo perequativo previsto dall'articolo 13 della citata legge n. 42 del 2009. Il Fondo è alimentato con il gettito di cui ai commi 1 e 2, secondo le modalità stabilite ai sensi del comma 7. 4. Ai comuni è attribuita una compartecipazione al gettito dell'imposta sul valore aggiunto; con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare d'intesa con la Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è fissata la percentuale della predetta compartecipazione e sono stabilite le modalità di attuazione del presente periodo, con particolare riferimento all'attribuzione ai singoli comuni del relativo gettito, assumendo a riferimento il territorio su cui si è determinato il consumo che ha dato luogo al prelievo. La percentuale della compartecipazione al gettito dell'imposta sul valore aggiunto prevista dal presente comma è fissata, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica, in misura finanziariamente equivalente alla compartecipazione del 2 per cento al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. In sede di prima applicazione, e in attesa della determinazione del gettito dell'imposta sul valore aggiunto ripartito per ogni comune, l'assegnazione del gettito ai comuni avviene sulla base del gettito dell'imposta sul valore aggiunto per provincia, suddiviso per il numero degli abitanti di ciascun comune. 5. Il gettito delle imposte ipotecaria e catastale relative agli atti soggetti ad imposta sul valore aggiunto resta attribuito allo Stato. 6. A decorrere dall'anno 2012 l'addizionale all'accisa sull'energia elettrica di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, cessa di essere applicata nelle Regioni a statuto ordinario ed è corrispondentemente aumentata, nei predetti territori, l'accisa erariale in modo tale da assicurare la neutralità finanziaria del presente	gettito ivi prevista ha per oggetto una quota pari al 30 per cento dello stesso. Comma abrogato dall'art. 1, comma 380, lettera h), della legge 24 dicembre 2012, n. 228 4. Ai comuni è attribuita una compartecipazione al gettito dell'imposta sul valore aggiunto; con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare d'intesa con la Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è fissata la percentuale della predetta compartecipazione e sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma, con particolare riferimento all'attribuzione ai singoli comuni del relativo gettito, assumendo a riferimento il territorio su cui si è determinato il consumo che ha dato luogo al prelievo. La percentuale della compartecipazione al gettito dell'imposta sul valore aggiunto prevista dal presente comma è fissata, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica, in misura finanziariamente equivalente alla compartecipazione del 2 per cento al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. In sede di prima applicazione, e in attesa della determinazione del gettito dell'imposta sul valore aggiunto ripartito per ogni comune, l'assegnazione del gettito ai comuni avviene sulla base del gettito dell'imposta sul valore aggiunto per provincia, suddiviso per il numero degli abitanti di ciascun comune. 5. Il gettito delle imposte ipotecaria e catastale relative agli atti soggetti ad imposta sul valore aggiunto resta attribuito allo Stato. 6. A decorrere dall'anno 2012 l'addizionale all'accisa sull'energia elettrica di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, cessa di essere applicata nelle regioni a statuto ordinario ed è corrispondentemente aumentata, nei predetti territori, l'accisa erariale in modo tale da assicurare la neutralità finanziaria del presente

D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23	Testo vigente al 31 dicembre 2012
provvedimento ai fini del rispetto dei saldi di finanza pubblica. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 31 dicembre 2011 sono stabilite le modalità attuative del presente comma. 7. Previo accordo sancito in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di alimentazione e di riparto del Fondo sperimentale di cui al comma 3, nonché le quote del gettito dei tributi di cui al comma 1 che, anno per anno, sono devolute al comune ove sono ubicati gli immobili oggetto di imposizione. Nel riparto si tiene conto della determinazione dei fabbisogni <i>standard</i>, ove effettuata, nonché, sino al 2013, anche della necessità che una quota pari al 30 per cento della dotazione del Fondo sia ridistribuito tra i comuni in base al numero dei residenti. Ai fini della determinazione del Fondo sperimentale di cui al comma 3 non si tiene conto delle variazioni di gettito prodotte dall'esercizio dell'autonomia tributaria. Ai fini del raggiungimento dell'accordo lo schema di decreto è trasmesso alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali entro il 15 ottobre. In caso di mancato accordo entro il 30 novembre dell'anno precedente, il decreto di cui al primo periodo può essere comunque emanato; in sede di prima applicazione del presente provvedimento, il termine per l'accordo scade il quarantacinquesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Per i comuni che esercitano in forma associata le funzioni fondamentali ai sensi dell'articolo 14, commi 28 e seguenti del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché per le isole monocomune, sono, in ogni caso, stabilite modalità di riparto differenziate, forfettizzate e semplificate, idonee comunque ad assicurare che sia ripartita, in favore dei predetti enti, una quota non inferiore al 20 per cento della dotazione del fondo al netto della quota del 30 per cento di cui al secondo periodo del presente comma. 8. La quota di gettito del tributo di cui al comma 1, lettera g), devoluta ai comuni delle Regioni a statuto ordinario è pari al 21,7 per cento per l'anno 2011 e al 21,6 per cento a decorrere dall'anno	provvedimento ai fini del rispetto dei saldi di finanza pubblica. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 31 dicembre 2011 sono stabilite le modalità attuative del presente comma. Comma abrogato dall'art. 1, comma 380, lettera h), della legge 24 dicembre 2012, n. 228 8. La quota di gettito del tributo di cui al comma 1, lettera g), devoluta ai comuni delle Regioni a statuto ordinario è pari al 21,7 per cento per l'anno 2011 e al 21,6 per cento a decorrere dall'anno

D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23	Testo vigente al 31 dicembre 2012
2012. I trasferimenti erariali sono ridotti, con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in misura corrispondente al gettito che confluisce nel Fondo sperimentale di riequilibrio di cui al comma 3, nonché al gettito devoluto ai comuni ed al gettito derivante dalla compartecipazione di cui al comma 4 e al netto del gettito di cui al comma 6. Per gli anni 2011 e 2012, al fine di garantire il rispetto dei saldi di finanza pubblica e di assicurare ai comuni un ammontare di risorse pari ai trasferimenti soppressi, la predetta quota di gettito del tributo di cui al comma 1, lettera g), può essere rideterminata sulla base dei dati definitivi, tenendo conto del monitoraggio effettuato dalla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale ovvero, ove istituita, dalla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica. La quota di gettito del tributo di cui al comma 1, lettera g), può essere successivamente incrementata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in misura corrispondente alla individuazione di ulteriori trasferimenti suscettibili di riduzione. 9. Ai comuni è garantito che le variazioni annuali del gettito loro attribuito ai sensi del presente articolo non determinano la modifica delle aliquote e delle quote indicate nei commi 2, 4 e 8. Le aliquote e le quote indicate nei commi 2, 4 e 8, nonché nell'articolo 7, comma 2, possono essere modificate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica; in particolare, dal 2014 la quota di gettito devoluta ai comuni del tributo di cui al comma 1, lettera g), può essere incrementata sino alla devoluzione della totalità del gettito stesso, con la contestuale ed equivalente riduzione della quota di cui all'articolo 7, comma 2, e, ove necessario, della quota di cui al comma 4 del presente articolo. 10. In ogni caso, al fine di rafforzare la capacità di gestione delle entrate comunali e di incentivare la partecipazione dei comuni all'attività di accertamento tributario: a) è assicurato al comune interessato il maggior gettito derivante dall'accatastamento degli immobili finora non dichiarati in catasto;	2012. I trasferimenti erariali sono ridotti, con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in misura corrispondente al gettito che confluisce nel Fondo sperimentale di riequilibrio di cui al comma 3, nonché al gettito devoluto ai comuni ed al gettito derivante dalla compartecipazione di cui al comma 4 e al netto del gettito di cui al comma 6. Per gli anni 2011 e 2012, al fine di garantire il rispetto dei saldi di finanza pubblica e di assicurare ai comuni un ammontare di risorse pari ai trasferimenti soppressi, la predetta quota di gettito del tributo di cui al comma 1, lettera g), può essere rideterminata sulla base dei dati definitivi, tenendo conto del monitoraggio effettuato dalla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale ovvero, ove istituita, dalla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica. La quota di gettito del tributo di cui al comma 1, lettera g), può essere successivamente incrementata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in misura corrispondente alla individuazione di ulteriori trasferimenti suscettibili di riduzione. 9. Ai comuni è garantito che le variazioni annuali del gettito loro attribuito ai sensi del presente articolo non determinano la modifica delle aliquote e delle quote indicate nei commi 2, 4 e 8. Le aliquote e le quote indicate nei commi 2, 4 e 8, nonché nell'articolo 7, comma 2, possono essere modificate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica; in particolare, dal 2014 la quota di gettito devoluta ai comuni del tributo di cui al comma 1, lettera g), può essere incrementata sino alla devoluzione della totalità del gettito stesso, con la contestuale ed equivalente riduzione della quota di cui all'articolo 7, comma 2, e, ove necessario, della quota di cui al comma 4 del presente articolo. 10. In ogni caso, al fine di rafforzare la capacità di gestione delle entrate comunali e di incentivare la partecipazione dei comuni all'attività di accertamento tributario: a) è assicurato al comune interessato il maggior gettito derivante dall'accatastamento degli immobili finora non dichiarati in catasto;

D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23	Testo vigente al 31 dicembre 2012
b) è elevata al 50 per cento la quota dei tributi statali riconosciuta ai comuni ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248 e successive modificazioni. La quota del 50 per cento è attribuita ai comuni in via provvisoria anche in relazione alle somme riscosse a titolo non definitivo. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le modalità di recupero delle somme attribuite ai comuni in via provvisoria e rimborsate ai contribuenti a qualunque titolo; c) i singoli comuni hanno accesso, secondo le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, ai dati contenuti nell'anagrafe tributaria relativi: 1) ai contratti di locazione nonché ad ogni altra informazione riguardante il possesso o la detenzione degli immobili ubicati nel proprio territorio; 2) alla somministrazione di energia elettrica, di servizi idrici e del gas relativi agli immobili ubicati nel proprio territorio; 3) ai soggetti che hanno il domicilio fiscale nel proprio territorio; 4) ai soggetti che esercitano nello stesso un'attività di lavoro autonomo o di impresa; d) i comuni hanno altresì accesso, con le modalità di cui alla precedente lettera c) a qualsiasi altra banca dati pubblica, limitatamente ad immobili presenti ovvero a soggetti aventi domicilio fiscale nel comune, che possa essere rilevante per il controllo dell'evasione erariale o di tributi locali; e) il sistema informativo della fiscalità è integrato, d'intesa con l'Associazione Nazionale Comuni Italiani, con i dati relativi alla fiscalità locale, al fine di assicurare ai comuni i dati, le informazioni ed i servizi necessari per la gestione dei tributi di cui agli articoli 7 e 11 e per la formulazione delle previsioni di entrata. 11. Il sistema informativo della fiscalità assicura comunque l'interscambio dei dati relativi all'effettivo utilizzo degli immobili, con particolare riferimento alle risultanze catastali, alle dichiarazioni presentate dai contribuenti, ai contratti di locazione ed ai contratti di sommini-	b) è elevata al 50 per cento la quota dei tributi statali riconosciuta ai comuni ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248 e successive modificazioni. La quota del 50 per cento è attribuita ai comuni in via provvisoria anche in relazione alle somme riscosse a titolo non definitivo. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le modalità di recupero delle somme attribuite ai comuni in via provvisoria e rimborsate ai contribuenti a qualunque titolo; c) i singoli comuni hanno accesso, secondo le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, ai dati contenuti nell'anagrafe tributaria relativi: 1) ai contratti di locazione nonché ad ogni altra informazione riguardante il possesso o la detenzione degli immobili ubicati nel proprio territorio; 2) alla somministrazione di energia elettrica, di servizi idrici e del gas relativi agli immobili ubicati nel proprio territorio; 3) ai soggetti che hanno il domicilio fiscale nel proprio territorio; 4) ai soggetti che esercitano nello stesso un'attività di lavoro autonomo o di impresa; d) i comuni hanno altresì accesso, con le modalità di cui alla precedente lettera c) a qualsiasi altra banca dati pubblica, limitatamente ad immobili presenti ovvero a soggetti aventi domicilio fiscale nel comune, che possa essere rilevante per il controllo dell'evasione erariale o di tributi locali; e) il sistema informativo della fiscalità è integrato, d'intesa con l'Associazione Nazionale Comuni Italiani, con i dati relativi alla fiscalità locale, al fine di assicurare ai comuni i dati, le informazioni ed i servizi necessari per la gestione dei tributi di cui agli articoli 7 e 11 e per la formulazione delle previsioni di entrata. 11. Il sistema informativo della fiscalità assicura comunque l'interscambio dei dati relativi all'effettivo utilizzo degli immobili, con particolare riferimento alle risultanze catastali, alle dichiarazioni presentate dai contribuenti, ai contratti di locazione ed ai contratti di sommini-

<i>D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23</i>	<i>Testo vigente al 31 dicembre 2012</i>
strazione di cui al comma 10, lettera c), n. 2). 12. A decorrere dal 1° aprile 2011 gli importi minimo e massimo della sanzione amministrativa prevista per l'inadempimento degli obblighi di dichiarazione agli uffici dell'Agenzia del territorio degli immobili e delle variazioni di consistenza o di destinazione dei medesimi previsti, rispettivamente, dagli articoli 28 e 20 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, sono quadruplicati; il 75 per cento dell'importo delle sanzioni irrogate a decorrere dalla predetta data è devoluto al comune ove è ubicato l'immobile interessato. Art. 3 (<i>Cedolare secca sugli affitti</i>) 1. In alternativa facoltativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, il proprietario, o il titolare di diritto reale di godimento, di unità immobiliari abitative locate ad uso abitativo può optare per il seguente regime. 2. A decorrere dall'anno 2011 il canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all'abitazione, può essere assoggettato, in base alla decisione del locatore, ad un'imposta, operata nella forma della cedolare secca, sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione; la cedolare secca sostituisce anche le imposte di registro e di bollo sulle risoluzioni e sulle proroghe del contratto di locazione. Sul canone di locazione annuo stabilito dalle parti la cedolare secca si applica in ragione di un'aliquota del 21 per cento. La cedolare secca può essere applicata anche ai contratti di locazione per i quali non sussiste l'obbligo di registrazione. Per i contratti stipulati secondo le disposizioni di cui agli articoli 2, comma 3, e 8 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, relativi ad abitazioni ubicate nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito in legge, con modificazioni dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e negli altri comuni ad alta tensione abitativa individuati dal Comitato interministeriale per la programmazione	strazione di cui al comma 10, lettera c), n. 2). 12. A decorrere dal 1° luglio 2011, gli importi minimo e massimo della sanzione amministrativa prevista per l'inadempimento degli obblighi di dichiarazione agli uffici dell'Agenzia del territorio degli immobili e delle variazioni di consistenza o di destinazione dei medesimi previsti, rispettivamente, dagli articoli 28 e 20 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, sono quadruplicati; il 75 per cento dell'importo delle sanzioni irrogate a decorrere dalla predetta data è devoluto al comune ove è ubicato l'immobile interessato. Art. 3 (<i>Cedolare secca sugli affitti</i>) 1. In alternativa facoltativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, il proprietario, o il titolare di diritto reale di godimento, di unità immobiliari abitative locate ad uso abitativo può optare per il seguente regime. 2. A decorrere dall'anno 2011, il canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all'abitazione, può essere assoggettato, in base alla decisione del locatore, ad un'imposta, operata nella forma della cedolare secca, sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione; la cedolare secca sostituisce anche le imposte di registro e di bollo sulla risoluzione e sulle proroghe del contratto di locazione. Sul canone di locazione annuo stabilito dalle parti la cedolare secca si applica in ragione di un'aliquota del 21 per cento. La cedolare secca può essere applicata anche ai contratti di locazione per i quali non sussiste l'obbligo di registrazione. Per i contratti stipulati secondo le disposizioni di cui agli articoli 2, comma 3, e 8 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, relativi ad abitazioni ubicate nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e negli altri comuni ad alta tensione abitativa individuati dal Comitato interministeriale per la programmazione

<i>D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23</i>	<i>Testo vigente al 31 dicembre 2012</i>
economica, l'aliquota della cedolare secca calcolata sul canone pattuito dalle parti è ridotta al 19 per cento. 3. Fermi gli obblighi di presentazione della dichiarazione dei redditi, la registrazione del contratto di locazione assorbe gli ulteriori obblighi di comunicazione, incluso l'obbligo previsto dall' articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191. Nei casi di omessa richiesta di registrazione del contratto di locazione si applica l'articolo 69 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986. 4. La cedolare secca è versata entro il termine stabilito per il versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Non si fa luogo al rimborso delle imposte di bollo e di registro eventualmente già pagate. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso ad essa relativi si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, sono stabilite le modalità di esercizio dell'opzione di cui al comma 1, nonché di versamento in acconto della cedolare secca dovuta, nella misura dell'85 per cento per l'anno 2011 e del 95 per cento dal 2012, e del versamento a saldo della medesima cedolare, nonché ogni altra disposizione utile, anche dichiarativa, ai fini dell'attuazione del presente articolo. 5. Se nella dichiarazione dei redditi il canone derivante dalla locazione di immobili ad uso abitativo non è indicato o è indicato in misura inferiore a quella effettiva, si applicano in misura raddoppiata, rispettivamente, le sanzioni amministrative previste dall'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. In deroga a quanto previsto dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, per i redditi derivanti dalla locazione di immobili ad uso abitativo, nel caso di definizione dell'accertamento con adesione del contribuente ovvero di rinuncia del contribuente	economica, l'aliquota della cedolare secca calcolata sul canone pattuito dalle parti è ridotta al 19 per cento. Sui contratti di locazione aventi a oggetto immobili ad uso abitativo, qualora assoggettati alla cedolare secca di cui al presente comma, alla fideiussione prestata per il conduttore non si applicano le imposte di registro e di bollo. 3. Nei casi di omessa richiesta di registrazione del contratto di locazione si applica l'articolo 69 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986. 4. La cedolare secca è versata entro il termine stabilito per il versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Non si fa luogo al rimborso delle imposte di bollo e di registro eventualmente già pagate. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso ad essa relativi si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, sono stabilite le modalità di esercizio dell'opzione di cui al comma 1, nonché di versamento in acconto della cedolare secca dovuta, nella misura dell'85 per cento per l'anno 2011 e del 95 per cento dal 2012, e del versamento a saldo della medesima cedolare, nonché ogni altra disposizione utile, anche dichiarativa, ai fini dell'attuazione del presente articolo. 5. Se nella dichiarazione dei redditi il canone derivante dalla locazione di immobili ad uso abitativo non è indicato o è indicato in misura inferiore a quella effettiva, si applicano in misura raddoppiata, rispettivamente, le sanzioni amministrative previste dall'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. In deroga a quanto previsto dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, per i redditi derivanti dalla locazione di immobili ad uso abitativo, nel caso di definizione dell'accertamento con adesione del contribuente ovvero di rinuncia del contribuente

<i>D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23</i>	<i>Testo vigente al 31 dicembre 2012</i>
all'impugnazione dell'accertamento, si applicano, senza riduzione, le sanzioni amministrative previste dall'articolo 1, commi 1 e 2, e dall'articolo 13, comma 1, del citato decreto legislativo n. 471 del 1997. 6. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 del presente articolo non si applicano alle locazioni di unità immobiliari ad uso abitativo effettuate nell'esercizio di una attività d'impresa o di arti e professioni. Il reddito derivante dai contratti di cui al presente articolo non può essere, comunque, inferiore al reddito determinato ai sensi dell'articolo 37, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 7. Quando le vigenti disposizioni fanno riferimento, per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, al possesso di requisiti reddituali, si tiene comunque conto anche del reddito assoggettato alla cedolare secca. Il predetto reddito rileva anche ai fini dell'indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109. 8. Ai contratti di locazione degli immobili ad uso abitativo, comunque stipulati, che, ricorrendone i presupposti, non sono registrati entro il termine stabilito dalla legge, si applica la seguente disciplina: a) la durata della locazione è stabilita in quattro anni a decorrere dalla data della registrazione, volontaria o d'ufficio; b) al rinnovo si applica la disciplina di cui all'articolo 2, comma 1, della citata legge n. 431 del 1998; c) a decorrere dalla registrazione il canone annuo di locazione è fissato in misura pari al triplo della rendita catastale, oltre l'adeguamento, dal secondo anno, in base al 75 per cento dell'aumento degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli impiegati ed operai. Se il contratto prevede un canone inferiore, si applica comunque il canone stabilito dalle parti. 9. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 346, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ed al comma 8 del presente articolo si applicano anche ai casi in cui:	all'impugnazione dell'accertamento, si applicano, senza riduzione, le sanzioni amministrative previste dall'articolo 1, commi 1 e 2, e dall'articolo 13, comma 1, del citato decreto legislativo n. 471 del 1997. 6. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 del presente articolo non si applicano alle locazioni di unità immobiliari ad uso abitativo effettuate nell'esercizio di una attività d'impresa, o di arti e professioni. Il reddito derivante dai contratti di cui al presente articolo non può essere, comunque, inferiore al reddito determinato ai sensi dell'articolo 37, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 7. Quando le vigenti disposizioni fanno riferimento, per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, al possesso di requisiti reddituali, si tiene comunque conto anche del reddito assoggettato alla cedolare secca. Il predetto reddito rileva anche ai fini dell'indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109. 8. Ai contratti di locazione degli immobili ad uso abitativo, comunque stipulati, che, ricorrendone i presupposti, non sono registrati entro il termine stabilito dalla legge, si applica la seguente disciplina: a) la durata della locazione è stabilita in quattro anni a decorrere dalla data della registrazione, volontaria o d'ufficio; b) al rinnovo si applica la disciplina di cui all'articolo 2, comma 1, della citata legge n. 431 del 1998; c) a decorrere dalla registrazione il canone annuo di locazione è fissato in misura pari al triplo della rendita catastale, oltre l'adeguamento, dal secondo anno, in base al 75 per cento dell'aumento degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli impiegati ed operai. Se il contratto prevede un canone inferiore, si applica comunque il canone stabilito dalle parti. 9. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 346, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ed al comma 8 del presente articolo si applicano anche ai casi in cui:

D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23	Testo vigente al 31 dicembre 2012
a) nel contratto di locazione registrato sia stato indicato un importo inferiore a quello effettivo; b) sia stato registrato un contratto di comodato fittizio. 10. La disciplina di cui ai commi 8 e 9 non si applica ove la registrazione sia effettuata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 11. Nel caso in cui il locatore opti per l'applicazione della cedolare secca è sospesa, per un periodo corrispondente alla durata dell'opzione, la facoltà di chiedere l'aggiornamento del canone, anche se prevista nel contratto a qualsiasi titolo, inclusa la variazione accertata dall'ISTAT dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nell'anno precedente. L'opzione non ha effetto se di essa il locatore non ha dato preventiva comunicazione al conduttore con lettera raccomandata, con la quale rinuncia ad esercitare la facoltà di chiedere l'aggiornamento del canone a qualsiasi titolo. Le disposizioni di cui al presente comma sono inderogabili.	a) nel contratto di locazione registrato sia stato indicato un importo inferiore a quello effettivo; b) sia stato registrato un contratto di comodato fittizio. 10. La disciplina di cui ai commi 8 e 9 non si applica ove la registrazione sia effettuata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 11. Nel caso in cui il locatore opti per l'applicazione della cedolare secca è sospesa, per un periodo corrispondente alla durata dell'opzione, la facoltà di chiedere l'aggiornamento del canone, anche se prevista nel contratto a qualsiasi titolo, inclusa la variazione accertata dall'ISTAT dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nell'anno precedente. L'opzione non ha effetto se di essa il locatore non ha dato preventiva comunicazione al conduttore con lettera raccomandata, con la quale rinuncia ad esercitare la facoltà di chiedere l'aggiornamento del canone a qualsiasi titolo. Le disposizioni di cui al presente comma sono inderogabili.
Art. 4 (Imposta di soggiorno) 1. I comuni capoluogo di provincia, le unioni dei comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte possono istituire con deliberazione del consiglio, una imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo sino a 5 euro per notte di soggiorno. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali. 2. Ferma restando la facoltà di disporre limitazioni alla circolazione nei centri abitati ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, l'imposta di soggiorno può sostituire in tutto o in parte gli eventuali oneri imposti agli autobus turistici per la circolazione e la sosta nell'ambito del territorio comunale.	Art. 4 (Imposta di soggiorno) 1. I comuni capoluogo di provincia, le unioni dei comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte possono istituire con deliberazione del consiglio, una imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo sino a 5 euro per notte di soggiorno. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali. 2. Ferma restando la facoltà di disporre limitazioni alla circolazione nei centri abitati ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, l'imposta di soggiorno può sostituire in tutto o in parte gli eventuali oneri imposti agli autobus turistici per la circolazione e la sosta nell'ambito del territorio comunale.

D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23	Testo vigente al 31 dicembre 2012
3. Con regolamento da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, d'intesa con la Conferenza Stato-città autonomie locali, è dettata la disciplina generale di attuazione dell'imposta di soggiorno. In conformità con quanto stabilito nel predetto regolamento, i comuni, con proprio regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, hanno la facoltà di disporre ulteriori modalità applicative del tributo, nonché di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo. Nel caso di mancata emanazione del regolamento previsto nel primo periodo del presente comma nel termine ivi indicato, i comuni possono comunque adottare gli atti previsti dal presente articolo.	3. Con regolamento da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, d'intesa con la Conferenza Stato-città autonomie locali, è dettata la disciplina generale di attuazione dell'imposta di soggiorno. In conformità con quanto stabilito nel predetto regolamento, i comuni, con proprio regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, hanno la facoltà di disporre ulteriori modalità applicative del tributo, nonché di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo. Nel caso di mancata emanazione del regolamento previsto nel primo periodo del presente comma nel termine ivi indicato, i comuni possono comunque adottare gli atti previsti dal presente articolo. 3-bis. I comuni che hanno sede giuridica nelle isole minori e i comuni nel cui territorio insistono isole minori possono istituire, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, in alternativa all'imposta di soggiorno di cui al comma 1 del presente articolo, un'imposta di sbarco, da applicare fino ad un massimo di euro 1,50, da riscuotere, unitamente al prezzo del biglietto, da parte delle compagnie di navigazione che forniscono collegamenti marittimi di linea. La compagnia di navigazione è responsabile del pagamento dell'imposta, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione e degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile d'imposta si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente articolo si applica l'articolo 1, commi da 158 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. L'imposta

<i>D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23</i>	<i>Testo vigente al 31 dicembre 2012</i>
Art. 5 (Addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche) 1. Con regolamento da adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e d'intesa con la Conferenza Stato-città autonomie locali entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, è disciplinata la graduale cessazione, anche parziale, della sospensione del potere dei comuni di istituire l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, ovvero di aumentare la stessa nel caso in cui sia stata istituita. Nel caso di mancata emanazione del decreto previsto nel primo periodo del presente comma nel termine ivi indicato, in ogni caso possono esercitare la predetta facoltà i comuni che non hanno istituito la predetta addizionale ovvero che l'hanno istituita in ragione di un'aliquota inferiore allo 0,4 per cento; per i comuni di cui al presente periodo il limite massimo dell'addizionale per i primi due anni è pari allo 0,4 per cento e, comunque, l'addizionale non può essere istituita o aumentata in misura superiore allo 0,2 per cento annuo. Le deliberazioni adottate, per l'anno 2011, ai sensi del presente comma non hanno efficacia ai fini della determinazione dell'acconto previsto dall'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.	non è dovuta dai soggetti residenti nel comune, dai lavoratori, dagli studenti pendolari, nonché dai componenti dei nuclei familiari dei soggetti che risultino aver pagato l'imposta municipale propria e che sono parificati ai residenti. I comuni possono prevedere nel regolamento modalità applicative del tributo, nonché eventuali esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo. Il gettito del tributo è destinato a finanziare interventi in materia di turismo e interventi di fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali. Art. 5 (Addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche) Articolo abrogato dall'art. 1, comma 11, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138

D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23	Testo vigente al 31 dicembre 2012
Art. 6 (Imposta di scopo) 1. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della citata legge n. 400 del 1988, d'intesa con la Conferenza Stato-città autonomie locali entro il 31 ottobre 2011, è disciplinata la revisione dell'imposta di scopo di cui all'articolo 1, comma 145, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in modo tale da prevedere: a) l'individuazione di opere pubbliche ulteriori rispetto a quelle indicate nell'articolo 1, comma 149, della citata legge n. 296 del 2006; b) l'aumento, sino a dieci anni, della durata massima di applicazione dell'imposta stabilita dall'articolo 1, comma 147, della citata legge n. 296 del 2006; c) la possibilità che il gettito dell'imposta finanzia l'intero ammontare della spesa dell'opera pubblica da realizzare. 2. Resta in ogni caso fermo l'obbligo di restituzione previsto dall'articolo 1, comma 151, della citata legge n. 296 del 2006 nel caso di mancato inizio dell'opera entro due anni dalla data prevista dal progetto esecutivo.	Art. 6 (Imposta di scopo) 1. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, i comuni, nella disciplina dell'imposta di scopo di cui all'articolo 1, comma 145, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono anche prevedere: a) l'individuazione di opere pubbliche ulteriori rispetto a quelle indicate nell'articolo 1, comma 149, della citata legge n. 296 del 2006; b) l'aumento, sino a dieci anni, della durata massima di applicazione dell'imposta stabilita dall'articolo 1, comma 147, della citata legge n. 296 del 2006; c) la possibilità che il gettito dell'imposta finanzia l'intero ammontare della spesa dell'opera pubblica da realizzare. 2. A decorrere dall'applicazione dell'imposta municipale propria, in via sperimentale, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'imposta di scopo si applica, o continua ad applicarsi se già istituita, con riferimento alla base imponibile e alla disciplina vigente per tale tributo. Il comune adotta i provvedimenti correttivi eventualmente necessari per assicurare il rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 145 a 151 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Art. 7 (Federalismo fiscale municipale) 1. In attuazione della citata legge n. 42 del 2009, e successive modificazioni, per il finanziamento dei comuni, in sostituzione dei tributi indicati rispettivamente negli articoli 8, comma 1, e 11, comma 1, a decorrere dall'anno 2014 sono introdotte nell'ordinamento fiscale le seguenti due nuove forme di imposizione municipale: a) una imposta municipale propria; b) una imposta municipale secondaria.	Art. 7 (Federalismo fiscale municipale) 1. In attuazione della citata legge n. 42 del 2009, e successive modificazioni, per il finanziamento dei comuni, in sostituzione dei tributi indicati rispettivamente negli articoli 8, comma 1, e 11, comma 1, a decorrere dall'anno 2014 sono introdotte nell'ordinamento fiscale le seguenti due nuove forme di imposizione municipale: a) una imposta municipale propria; b) una imposta municipale secondaria.

D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23	Testo vigente al 31 dicembre 2012
2. A decorrere dall'anno 2014 ai comuni è attribuita una compartecipazione al gettito dei tributi nell'ipotesi di trasferimento immobiliare di cui all'articolo 10, pari al trenta per cento. 3. Resta inoltre assegnato ai comuni il gettito dei tributi devoluto ai sensi dell'articolo 2, tenuto conto di quanto già attribuito ai sensi del comma 2 del presente articolo.	2. A decorrere dall'anno 2014 ai comuni è attribuita una compartecipazione al gettito dei tributi nell'ipotesi di trasferimento immobiliare di cui all'articolo 10, pari al trenta per cento. 3. Resta inoltre assegnato ai comuni il gettito dei tributi devoluto ai sensi dell'articolo 2, tenuto conto di quanto già attribuito ai sensi del comma 2 del presente articolo.
Art. 8 (Imposta municipale propria)	Art. 8 (Imposta municipale propria)
1. L'imposta municipale propria è istituita a decorrere dall'anno 2014, e sostituisce, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati e l'imposta comunale sugli immobili.	1. L'imposta municipale propria è istituita a decorrere dall'anno 2014, e sostituisce, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati e l'imposta comunale sugli immobili.
2. L'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili diversi dall'abitazione principale.	2. L'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili diversi dall'abitazione principale.
3. L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale ed alle pertinenze della stessa. Si intende per effettiva abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. L'esclusione si applica alle pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. L'esclusione non si applica alle unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9.	3. L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale ed alle pertinenze della stessa. Si intende per effettiva abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. L'esclusione si applica alle pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. L'esclusione non si applica alle unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9.
4. L'imposta municipale propria ha per base imponibile il valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.	4. L'imposta municipale propria ha per base imponibile il valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
5. Nel caso di possesso di immobili non costituenti abitazione principale ai sensi del comma 3, l'imposta è dovuta annualmente in ragione di un'aliquota dello 0,76 per cento. La predetta aliquota può essere modificata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica, tenendo	5. Nel caso di possesso di immobili non costituenti abitazione principale ai sensi del comma 3, l'imposta è dovuta annualmente in ragione di un'aliquota dello 0,76 per cento. La predetta aliquota può essere modificata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica, tenendo

D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23	Testo vigente al 31 dicembre 2012
conto delle analisi effettuate dalla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale ovvero, ove istituita, dalla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica. I comuni possono, con deliberazione del consiglio comunale adottata entro il termine per la deliberazione del bilancio di previsione, modificare, in aumento o in diminuzione, sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota fissata dal primo periodo del presente comma, ovvero sino a 0,2 punti percentuali l'aliquota determinata ai sensi del comma 6. Nel caso di mancata emanazione della delibera entro il predetto termine, si applicano le aliquote di cui al primo periodo del presente comma ed al comma 6. 6. Nel caso in cui l'immobile sia locato, l'aliquota di cui al comma 5, primo periodo, è ridotta alla metà. 7. I comuni possono, con deliberazione del consiglio comunale, adottata entro il termine per la deliberazione del bilancio di previsione, prevedere che l'aliquota di cui al comma 5, primo periodo, sia ridotta fino alla metà anche nel caso in cui abbia ad oggetto immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso in cui abbia ad oggetto immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società. Nell'ambito della facoltà prevista dal presente comma i comuni possono stabilire che l'aliquota ridotta si applichi limitatamente a determinate categorie di immobili.	conto delle analisi effettuate dalla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale ovvero, ove istituita, dalla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica. I comuni possono, con deliberazione del consiglio comunale adottata entro il termine per la deliberazione del bilancio di previsione, modificare, in aumento o in diminuzione, sino a 0,3 punti percentuali, l'aliquota fissata dal primo periodo del presente comma, ovvero sino a 0,2 punti percentuali l'aliquota determinata ai sensi del comma 6. 6. Nel caso in cui l'immobile sia locato, l'aliquota di cui al comma 5, primo periodo, è ridotta alla metà. 7. I comuni possono, con deliberazione del consiglio comunale, adottata entro il termine per la deliberazione del bilancio di previsione, prevedere che l'aliquota di cui al comma 5, primo periodo, sia ridotta fino alla metà anche nel caso in cui abbia ad oggetto immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso in cui abbia ad oggetto immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società. Nell'ambito della facoltà prevista dal presente comma i comuni possono stabilire che l'aliquota ridotta si applichi limitatamente a determinate categorie di immobili.
Art. 9 (Applicazione dell'imposta municipale propria) 1. Soggetti passivi dell'imposta municipale propria sono il proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. Nel caso di concessione su aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto. 2. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi	Art. 9 (Applicazione dell'imposta municipale propria) 1. Soggetti passivi dell'imposta municipale propria sono il proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. Nel caso di concessione su aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto. 2. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi

D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23	Testo vigente al 31 dicembre 2012
dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde una autonoma obbligazione tributaria. 3. I soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. 4. A far data dal completamento dell'attuazione dei decreti legislativi in materia di adeguamento dei sistemi contabili adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera h), della citata legge n. 42 del 2009, e successive modificazioni, e dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e comunque a partire dal 1° gennaio 2015, l'imposta è corrisposta con le modalità stabilite dal comune. 5. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, i comuni possono introdurre l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal citato decreto legislativo n. 218 del 1997, e gli altri strumenti di deflazione del contenzioso, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, prevedendo anche che il pagamento delle somme dovute possa essere effettuato in forma rateale senza la maggiorazione di interessi. 6. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani, sono approvati i modelli della dichiarazione, i modelli per il versamento, nonché di trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, ai comuni e al sistema informativo della fiscalità. 7. Per l'accertamento, la riscossione coattiva, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano gli articoli 10, comma 6, 11, commi 3,4 e 5, 12, 14 e 15 del citato decreto legislativo n. 504 del 1992 e l'articolo 1, commi da 161 a 170, della citata legge n. 296 del 2006.	dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde una autonoma obbligazione tributaria. 3. I soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Comma abrogato dall'art. 13, comma 14, lett. c), del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, 5. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, i comuni possono introdurre l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal citato decreto legislativo n. 218 del 1997, e gli altri strumenti di deflazione del contenzioso, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, prevedendo anche che il pagamento delle somme dovute possa essere effettuato in forma rateale senza la maggiorazione di interessi. 6. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Associazione Nazionale Comuni Italiani sono approvati i modelli della dichiarazione, i modelli per il versamento, nonché di trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, ai comuni e al sistema informativo della fiscalità. 7. Per l'accertamento, la riscossione coattiva, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano gli articoli 10, comma 6, 11, commi 3,4 e 5, 12, 14 e 15 del citato decreto legislativo n. 504 del 1992 e l'articolo 1, commi da 161 a 170, della citata legge n. 296 del 2006.

<i>D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23</i>	<i>Testo vigente al 31 dicembre 2012</i>
8. Sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h), ed i) del citato decreto legislativo n. 504 del 1992. 9. Il reddito agrario di cui all'articolo 32 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i redditi fondiari diversi da quelli cui si applica la cedolare secca di cui all'articolo 3, i redditi derivanti dagli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e dagli immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, continuano ad essere assoggettati alle ordinarie imposte erariali sui redditi.	8. Sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h), ed i) del citato decreto legislativo n. 504 del 1992. Sono altresì esenti i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). Le province autonome di Trento e di Bolzano possono prevedere che i fabbricati rurali ad uso strumentale siano assoggettati all'imposta municipale propria nel rispetto del limite delle aliquote definite dall'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ferma restando la facoltà di introdurre esenzioni, detrazioni o deduzioni ai sensi dell'articolo 80 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni. 9. Il reddito agrario di cui all'articolo 32 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, i redditi fondiari diversi da quelli cui si applica la cedolare secca di cui all'articolo 3, i redditi derivanti dagli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e dagli immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, continuano ad essere assoggettati alle ordinarie imposte erariali sui redditi. Sono comunque assoggettati alle imposte sui redditi ed alle relative addizionali, ove dovute, gli immobili esenti dall'imposta municipale propria.

D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23	Testo vigente al 31 dicembre 2012
Art. 10 <i>(Applicazione dei tributi nell'ipotesi di trasferimento immobiliare)</i> 1 All'art. 1 della tariffa, parte prima, allegata al citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 è sostituito dal seguente: 1. Atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere e atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, compresi la rinuncia pura e semplice agli stessi, i provvedimenti di espropriazione per pubblica utilità e i trasferimenti coattivi: 9 per cento; Se il trasferimento ha per oggetto case di abitazione, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9, ove ricorrano le condizioni di cui alla nota II- bis): 2 per cento. b) sono abrogate le note del predetto articolo 1, ad eccezione della nota II-bis); c) nella nota II-bis) dell'articolo 1, le parole: "dell'aliquota del 3 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "dell'aliquota del 2 per cento". 2. Nei casi di cui al comma 1 l'imposta, comunque, non può essere inferiore a 1.000 euro. 3. Gli atti assoggettati all'imposta di cui ai commi 1 e 2 e tutti gli atti e le formalità direttamente conseguenti posti in essere per effettuare gli adempimenti presso il catasto ed i registri immobiliari sono esenti dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale, dai tributi speciali catastali e dalle tasse ipotecarie. 4. In relazione agli atti di cui ai commi 1 e 2 sono soppresse tutte le esenzioni e le agevolazioni tributarie, anche se previste in leggi speciali. 5. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2014.	Art. 10 <i>(Applicazione dei tributi nell'ipotesi di trasferimento immobiliare)</i> 1 All'art. 1 della tariffa, parte prima, allegata al citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 è sostituito dal seguente: 1. Atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere e atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, compresi la rinuncia pura e semplice agli stessi, i provvedimenti di espropriazione per pubblica utilità e i trasferimenti coattivi: 9 per cento; Se il trasferimento ha per oggetto case di abitazione, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9, ove ricorrano le condizioni di cui alla nota II- bis): 2 per cento. b) sono abrogate le note del predetto articolo 1, ad eccezione della nota II-bis); c) nella nota II-bis) dell'articolo 1, le parole: "dell'aliquota del 3 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "dell'aliquota del 2 per cento". 2. Nei casi di cui al comma 1 l'imposta, comunque, non può essere inferiore a 1.000 euro. 3. Gli atti assoggettati all'imposta di cui ai commi 1 e 2 e tutti gli atti e le formalità direttamente conseguenti posti in essere per effettuare gli adempimenti presso il catasto ed i registri immobiliari sono esenti dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale, dai tributi speciali catastali e dalle tasse ipotecarie. 4. In relazione agli atti di cui ai commi 1 e 2 sono soppresse tutte le esenzioni e le agevolazioni tributarie, anche se previste in leggi speciali. 5. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2014.
Art. 11 <i>(Imposta municipale secondaria)</i> 1. L'imposta municipale secondaria è introdotta, a decorrere dall'anno 2014, con deliberazione del consiglio comunale, per sostituire le seguenti forme di prelievo: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche,	Art. 11 <i>(Imposta municipale secondaria)</i> 1. L'imposta municipale secondaria è introdotta, a decorrere dall'anno 2014, con deliberazione del consiglio comunale, per sostituire le seguenti forme di prelievo: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche,

D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23	Testo vigente al 31 dicembre 2012
l'imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni, il canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari. L'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza è abolita a decorrere dall'introduzione del tributo di cui al presente articolo. 2. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della citata legge n. 400 del 1988, d'intesa con la Conferenza Stato-città autonomie locali, è dettata la disciplina generale dell'imposta municipale secondaria, in base ai seguenti criteri: a) il presupposto del tributo è l'occupazione dei beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei comuni, nonché degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico, anche a fini pubblicitari; b) soggetto passivo è il soggetto che effettua l'occupazione. Se l'occupazione è effettuata con impianti pubblicitari è obbligato in solido il soggetto che utilizza l'impianto per diffondere il messaggio pubblicitario; c) l'imposta è determinata in base ai seguenti elementi: 1) durata dell'occupazione; 2) entità dell'occupazione, espressa in metri quadrati o lineari; 3) fissazione di tariffe differenziate in base alla tipologia ed alle finalità dell'occupazione, alla zona del territorio comunale oggetto dell'occupazione ed alla classe demografica del comune; d) le modalità di pagamento, i modelli della dichiarazione, l'accertamento, la riscossione coattiva, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso sono disciplinate in conformità con quanto previsto dall'articolo 9, commi 4, 6 e 7, del presente decreto legislativo; e) l'istituzione del servizio di pubbliche affissioni non è obbligatoria e sono individuate idonee modalità, anche alternative all'affissione di manifesti, per l'adeguata diffusione degli annunci obbligatori per legge, nonché per l'agevolazione della diffusione di annunci di rilevanza sociale e culturale; f) i comuni, con proprio regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, hanno la facoltà di disporre esenzioni ed agevolazioni in	l'imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni, il canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari. L'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza è abolita a decorrere dall'introduzione del tributo di cui al presente articolo. 2. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della citata legge n. 400 del 1988, d'intesa con la Conferenza Stato-città autonomie locali, è dettata la disciplina generale dell'imposta municipale secondaria, in base ai seguenti criteri: a) il presupposto del tributo è l'occupazione dei beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei comuni, nonché degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico, anche a fini pubblicitari; b) soggetto passivo è il soggetto che effettua l'occupazione. Se l'occupazione è effettuata con impianti pubblicitari è obbligato in solido il soggetto che utilizza l'impianto per diffondere il messaggio pubblicitario; c) l'imposta è determinata in base ai seguenti elementi: 1) durata dell'occupazione; 2) entità dell'occupazione, espressa in metri quadrati o lineari; 3) fissazione di tariffe differenziate in base alla tipologia ed alle finalità dell'occupazione, alla zona del territorio comunale oggetto dell'occupazione ed alla classe demografica del comune; d) le modalità di pagamento, i modelli della dichiarazione, l'accertamento, la riscossione coattiva, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso sono disciplinate in conformità con quanto previsto dall'articolo 9, commi 4, 6 e 7, del presente decreto legislativo; e) l'istituzione del servizio di pubbliche affissioni non è obbligatoria e sono individuate idonee modalità, anche alternative all'affissione di manifesti, per l'adeguata diffusione degli annunci obbligatori per legge, nonché per l'agevolazione della diffusione di annunci di rilevanza sociale e culturale; f) i comuni, con proprio regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, hanno la facoltà di disporre esenzioni ed agevolazioni in

D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23	Testo vigente al 31 dicembre 2012
modo da consentire anche una più piena valorizzazione della sussidiarietà orizzontale, nonché ulteriori modalità applicative del tributo. Articolo 12 (Misure in materia di finanza pubblica) 1. L'autonomia finanziaria dei comuni deve essere compatibile con gli impegni finanziari assunti con il patto di stabilità e crescita. 2. In ogni caso, dall'attuazione dei decreti legislativi di cui alla citata legge n. 42 del 2009, e successive modificazioni, non può derivare, anche nel corso della fase transitoria, alcun aumento del prelievo fiscale complessivo a carico dei contribuenti. 3. In caso di trasferimento di ulteriori funzioni ai comuni, ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione, secondo le modalità di cui all'articolo 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131, è assicurato al complesso degli enti l'integrale finanziamento di tali funzioni, ove non si sia provveduto contestualmente al finanziamento e al trasferimento.	modo da consentire anche una più piena valorizzazione della sussidiarietà orizzontale, nonché ulteriori modalità applicative del tributo. Articolo 12 (Misure in materia di finanza pubblica) 1. L'autonomia finanziaria dei comuni deve essere compatibile con gli impegni finanziari assunti con il patto di stabilità e crescita. 2. In ogni caso, dall'attuazione dei decreti legislativi di cui alla citata legge n. 42 del 2009, e successive modificazioni, non può derivare, anche nel corso della fase transitoria, alcun aumento del prelievo fiscale complessivo a carico dei contribuenti. 3. In caso di trasferimento di ulteriori funzioni ai comuni, ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione, secondo le modalità di cui all'articolo 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131, è assicurato al complesso degli enti l'integrale finanziamento di tali funzioni, ove non si sia provveduto contestualmente al finanziamento e al trasferimento.
Art. 13 (Fondo perequativo per comuni e province) 1. Per il finanziamento delle spese dei comuni e delle province, successivo alla determinazione dei fabbisogni <i>standard</i> collegati alle spese per le funzioni fondamentali, è istituito nel bilancio dello Stato un fondo perequativo, con indicazione separata degli stanziamenti per i comuni e degli stanziamenti per le province, a titolo di concorso per il finanziamento delle funzioni da loro svolte. Previa intesa sancita in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i rapporti con le Regioni e per la coesione territoriale e del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite, salvaguardando la neutralità finanziaria per il bilancio dello Stato e in conformità con l'articolo 13 della legge 5 maggio 2009, n. 42, le modalità di alimentazione e di riparto del fondo. Il Fondo perequativo a favore dei comuni è alimentato da quote del gettito dei tributi di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, e dalla compartecipazione prevista dall'articolo 7, comma 2. Tale fondo è articolato in due	Art. 13 (Fondo perequativo per comuni e province) 1. Per il finanziamento delle spese dei comuni e delle province, successivo alla determinazione dei fabbisogni <i>standard</i> collegati alle spese per le funzioni fondamentali, è istituito nel bilancio dello Stato un fondo perequativo, con indicazione separata degli stanziamenti per i comuni e degli stanziamenti per le province, a titolo di concorso per il finanziamento delle funzioni da loro svolte. Previa intesa sancita in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i rapporti con le Regioni e per la coesione territoriale e del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite, salvaguardando la neutralità finanziaria per il bilancio dello Stato e in conformità con l'articolo 13 della legge 5 maggio 2009, n. 42, le modalità di alimentazione e di riparto del fondo. Il Fondo perequativo a favore dei comuni è alimentato da quote del gettito dei tributi di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, e dalla compartecipazione prevista dall'articolo 7, comma 2. Tale fondo è articolato in due

D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23	Testo vigente al 31 dicembre 2012
componenti, la prima delle quali riguarda le funzioni fondamentali dei comuni, la seconda le funzioni non fondamentali. Le predette quote sono divise in corrispondenza della determinazione dei fabbisogni <i>standard</i> relativi alle funzioni fondamentali e riviste in funzione della loro dinamica. Art. 14 (Ambito di applicazione del decreto legislativo, regolazioni finanziarie e norme transitorie) 1. L'imposta municipale propria è indeducibile dalle imposte erariali sui redditi e dall'imposta regionale sulle attività produttive. 2. Al fine di assicurare la neutralità finanziaria del presente decreto, nei confronti delle Regioni a statuto speciale il presente decreto si applica nel rispetto dei rispettivi statuti e in conformità con le procedure previste dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e in particolare: a) nei casi in cui, in base alla legislazione vigente, alle Regioni a statuto speciale spetta una compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche ovvero al gettito degli altri tributi erariali, questa si intende riferita anche al gettito della cedolare secca di cui all'articolo 3; b) sono stabilite la decorrenza e le modalità di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2 nei confronti dei comuni ubicati nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome, nonché le percentuali delle compartecipazioni di cui alla lettera a); con riferimento all'imposta municipale propria di cui all'articolo 8 si tiene conto anche dei tributi da essa sostituiti. 3. Nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome che esercitano le funzioni in materia di finanza locale, le modalità di applicazione delle disposizioni relative alle imposte comunali istituite con il presente decreto sono stabilite dalle predette autonomie speciali in conformità con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione; per gli enti locali ubicati nelle medesime regioni e province autonome non trova applicazione quanto previsto dall'articolo 2, commi da 1 a 8; alle predette regioni e province autonome spettano le devoluzioni e le compartecipazioni al gettito delle entrate tributarie erariali previste dal presente decreto nelle misure e con le modalità	componenti, la prima delle quali riguarda le funzioni fondamentali dei comuni, la seconda le funzioni non fondamentali. Le predette quote sono divise in corrispondenza della determinazione dei fabbisogni <i>standard</i> relativi alle funzioni fondamentali e riviste in funzione della loro dinamica. Art. 14 (Ambito di applicazione del decreto legislativo, regolazioni finanziarie e norme transitorie) 1. L'imposta municipale propria è indeducibile dalle imposte erariali sui redditi e dall'imposta regionale sulle attività produttive. 2. Al fine di assicurare la neutralità finanziaria del presente decreto, nei confronti delle Regioni a statuto speciale il presente decreto si applica nel rispetto dei rispettivi statuti e in conformità con le procedure previste dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e in particolare: a) nei casi in cui, in base alla legislazione vigente, alle Regioni a statuto speciale spetta una compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche ovvero al gettito degli altri tributi erariali, questa si intende riferita anche al gettito della cedolare secca di cui all'articolo 3; b) sono stabilite la decorrenza e le modalità di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2 nei confronti dei comuni ubicati nelle regioni a statuto speciale, nonché le percentuali delle compartecipazioni di cui alla lettera a); con riferimento all'imposta municipale propria di cui all'articolo 8 si tiene conto anche dei tributi da essa sostituiti. 3. Nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome che esercitano le funzioni in materia di finanza locale, le modalità di applicazione delle disposizioni relative alle imposte comunali istituite con il presente decreto sono stabilite dalle predette autonomie speciali in conformità con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione; per gli enti locali ubicati nelle medesime regioni e province autonome non trova applicazione quanto previsto dall'articolo 2, commi da 1 a 8; alle predette regioni e province autonome spettano le devoluzioni e le compartecipazioni al gettito delle entrate tributarie erariali previste dal presente decreto nelle misure e con le modalità

D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23	Testo vigente al 31 dicembre 2012
definite dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione per i medesimi tributi erariali o per quelli da essi sostituiti. 4. Il presente decreto legislativo concorre ad assicurare, in prima applicazione della citata legge n. 42 del 2009, e successive modificazioni, e in via transitoria, l'autonomia di entrata dei comuni. Gli elementi informativi necessari all'attuazione del presente decreto sono acquisiti alla banca dati unitaria delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 13 della citata legge n. 196 del 2009, nonché alla banca dati di cui all'articolo 5, comma 1, lettera g), della citata legge n. 42 del 2009. 5. In coerenza con quanto stabilito con la decisione di finanza pubblica di cui all'articolo 10 della citata legge n. 196 del 2009, in materia di limite massimo della pressione fiscale complessiva, la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, avvalendosi della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale, monitora gli effetti finanziari del presente decreto legislativo al fine di garantire il rispetto del predetto limite, anche con riferimento alle tariffe, e propone al Governo le eventuali misure correttive. 6. È confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento. 7. Sino alla revisione della disciplina relativa ai prelievi relativi alla gestione dei rifiuti solidi urbani continuano ad applicarsi i regolamenti comunali adottati in base alla normativa concernente la tassa sui rifiuti solidi urbani e la tariffa di igiene ambientale. Resta ferma la possibilità per i comuni di adottare la tariffa integrata ambientale. 8. A decorrere dall'anno 2011 le delibere di variazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione sul sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 360 del 1998, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 31 dicembre dell'anno a cui la delibera afferisce. Le delibere relative all'anno 2010 sono efficaci per lo stesso anno d'imposta se la pubblicazione sul predetto sito avviene entro il	definite dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione per i medesimi tributi erariali o per quelli da essi sostituiti. 4. Il presente decreto legislativo concorre ad assicurare, in prima applicazione della citata legge n. 42 del 2009, e successive modificazioni, e in via transitoria, l'autonomia di entrata dei comuni. Gli elementi informativi necessari all'attuazione del presente decreto sono acquisiti alla banca dati unitaria delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 13 della citata legge n. 196 del 2009, nonché alla banca dati di cui all'articolo 5, comma 1, lettera g), della citata legge n. 42 del 2009. 5. In coerenza con quanto stabilito con la decisione di finanza pubblica di cui all'articolo 10 della citata legge n. 196 del 2009, in materia di limite massimo della pressione fiscale complessiva, la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, avvalendosi della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale, monitora gli effetti finanziari del presente decreto legislativo al fine di garantire il rispetto del predetto limite, anche con riferimento alle tariffe, e propone al Governo le eventuali misure correttive. 6. È confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento. Comma abrogato dall'art. 14, comma 47, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 8. A decorrere dall'anno 2011, le delibere di variazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione sul sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 360 del 1998, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 20 dicembre dell'anno a cui la delibera afferisce. Le delibere relative all'anno 2010 sono efficaci per lo stesso anno d'imposta se la pubblicazione sul predetto sito avviene entro il

<i>D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23</i>	<i>Testo vigente al 31 dicembre 2012</i>
31 marzo 2011. Restano fermi, in ogni caso, gli effetti delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 169, della citata legge n. 296 del 2006. 9. Per il perseguimento delle finalità istituzionali, di quelle indicate nell'articolo 10, comma 5, del citato decreto legislativo n. 504 del 1992, nonché dei compiti attribuiti con i decreti legislativi emanati in attuazione della citata legge n. 42 del 2009, e successive modificazioni, anche al fine di assistere i comuni nell'attuazione del presente decreto e nella lotta all'evasione fiscale, l'Associazione Nazionale Comuni Italiani si avvale delle risorse indicate nell'articolo 10, comma 5, del citato decreto legislativo n. 504 del 1992. A decorrere dal 1° gennaio 2014 l'aliquota percentuale indicata nel predetto articolo è calcolata con riferimento al gettito annuale prodotto dall'imposta di cui all'articolo 8. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le modalità di attribuzione delle risorse in sostituzione di quelle vigenti, nonché le altre modalità di attuazione del presente comma. 10. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 2, comma 4, stabilisce le modalità per l'acquisizione delle informazioni necessarie al fine di assicurare, in sede di prima applicazione, l'assegnazione della compartecipazione all'imposta sul valore aggiunto sulla base del gettito per provincia. Fino a che le predette informazioni non sono disponibili, l'assegnazione del gettito dell'imposta sul valore aggiunto per ogni comune ha luogo sulla base del gettito di tale imposta per Regione, suddiviso per il numero degli abitanti di ciascun comune.	31 marzo 2011. Restano fermi, in ogni caso, gli effetti delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 169, della citata legge n. 296 del 2006. 9. Per il perseguimento delle finalità istituzionali, di quelle indicate nell'articolo 10, comma 5, del citato decreto legislativo n. 504 del 1992, nonché dei compiti attribuiti con i decreti legislativi emanati in attuazione della citata legge n. 42 del 2009, e successive modificazioni, anche al fine di assistere i comuni nell'attuazione del presente decreto e nella lotta all'evasione fiscale, l'Associazione Nazionale Comuni Italiani si avvale delle risorse indicate nell'articolo 10, comma 5, del citato decreto legislativo n. 504 del 1992. A decorrere dal 1° gennaio 2012, l'aliquota percentuale indicata nel predetto articolo è calcolata con riferimento al gettito annuale prodotto dall'imposta di cui all'articolo 8. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le modalità di attribuzione delle risorse in sostituzione di quelle vigenti, nonché le altre modalità di attuazione del presente comma. 10. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 2, comma 4, stabilisce le modalità per l'acquisizione delle informazioni necessarie al fine di assicurare, in sede di prima applicazione, l'assegnazione della compartecipazione all'imposta sul valore aggiunto sulla base del gettito per provincia. Fino a che le predette informazioni non sono disponibili, l'assegnazione del gettito dell'imposta sul valore aggiunto per ogni comune ha luogo sulla base del gettito di tale imposta per Regione, suddiviso per il numero degli abitanti di ciascun comune.

Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149

“Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42”

D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 149	Testo vigente al 31 dicembre 2012
CAPO I MECCANISMI SANZIONATORI Articolo 1 <i>(Relazione di fine legislatura regionale)</i> 1. Al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, il rispetto dell'unità economica e giuridica della Repubblica, il principio di trasparenza delle decisioni di entrata e di spesa, le Regioni sono tenute a redigere una relazione di fine legislatura. 2. La relazione di fine legislatura è sottoscritta dal Presidente della Giunta regionale non oltre il novantesimo giorno antecedente la data di scadenza della legislatura. Entro e non oltre dieci giorni dopo la sottoscrizione della relazione, essa deve risultare certificata dagli organi di controllo interno regionale e, nello stesso termine, trasmessa al Tavolo tecnico interistituzionale istituito presso la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, composto pariteticamente da rappresentanti ministeriali e regionali. Il Tavolo tecnico interistituzionale verifica, per quanto di propria competenza, la conformità di quanto esposto nella relazione di fine legislatura con i dati finanziari in proprio possesso e con le informazioni fatte pervenire dalle Regioni alla banca dati di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ed invia, entro venti giorni, apposito rapporto al Presidente della Giunta regionale. Per quanto attiene al settore sanitario e, in particolare, per i contenuti di cui al comma 4, lettere c), per la parte relativa agli enti del servizio sanitario regionale, d), e) ed f), la verifica è effettuata, entro il medesimo termine di venti giorni, dai Tavoli tecnici che, ai sensi delle vigenti disposizioni, sono deputati alla verifica dell'attuazione dei Piani di rientro, ivi compresa la struttura tecnica di monitoraggio prevista dall'articolo 3 dell'intesa Stato-Regioni in materia sanitaria per il triennio 2010-2012, sulla base delle risultanze emerse in sede di verifica dei	CAPO I MECCANISMI SANZIONATORI Articolo 1 <i>(Relazione di fine legislatura regionale)</i> 1. Al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, il rispetto dell'unità economica e giuridica della Repubblica, il principio di trasparenza delle decisioni di entrata e di spesa, le Regioni sono tenute a redigere una relazione di fine legislatura. 2. La relazione di fine legislatura, redatta dal servizio bilancio e finanze della regione e dall'organo di vertice dell'amministrazione regionale, è sottoscritta dal Presidente della Giunta regionale non oltre il novantesimo giorno antecedente la data di scadenza della legislatura. Entro e non oltre dieci giorni dopo la sottoscrizione della relazione, essa deve risultare certificata dagli organi di controllo interno regionale e, nello stesso termine, trasmessa al Tavolo tecnico interistituzionale, se insediato, istituito presso la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, composto pariteticamente da rappresentanti ministeriali e regionali. Il Tavolo tecnico interistituzionale verifica, per quanto di propria competenza, la conformità di quanto esposto nella relazione di fine legislatura con i dati finanziari in proprio possesso e con le informazioni fatte pervenire dalle Regioni alla banca dati di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ed invia, entro venti giorni, apposito rapporto al Presidente della Giunta regionale. Per quanto attiene al settore sanitario e, in particolare, per i contenuti di cui al comma 4, lettere c), per la parte relativa agli enti del servizio sanitario regionale, d), e) ed f), la verifica è effettuata, entro il medesimo termine di venti giorni, dai Tavoli tecnici che, ai sensi delle vigenti disposizioni, sono deputati alla verifica dell'attuazione dei Piani di rientro, ivi compresa la struttura tecnica di monitoraggio prevista

D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 149	Testo vigente al 31 dicembre 2012
medesimi Piani ovvero, per le regioni non sottoposte al piano di rientro, sulla base della verifica degli adempimenti annuali di cui all'articolo 2, comma 68, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. Il rapporto e la relazione di fine legislatura sono pubblicati sul sito istituzionale della regione entro il giorno successivo alla data di ricevimento del rapporto del citato Tavolo tecnico interistituzionale da parte del Presidente della Giunta regionale. Entrambi i documenti sono inoltre trasmessi dal Presidente della Giunta regionale alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica. 3. In caso di scioglimento anticipato del Consiglio regionale, la sottoscrizione della relazione e la certificazione da parte degli organi di controllo interno avvengono entro quindici giorni dal provvedimento di indizione delle elezioni. Il Tavolo tecnico interistituzionale invia quindi al Presidente della Giunta regionale il rapporto di cui al comma 2 entro quindici giorni. Il rapporto e la relazione di fine legislatura sono infine pubblicati sul sito istituzionale della Regione entro il giorno successivo alla data di ricevimento del rapporto da parte del citato Tavolo tecnico interistituzionale. 4. La relazione di fine legislatura contiene la descrizione dettagliata delle principali attività normative e amministrative svolte durante la legislatura, con specifico riferimento a: a) sistema ed esiti dei controlli interni; b) eventuali rilievi della Corte dei conti;	dall'articolo 3 dell'intesa Stato-Regioni in materia sanitaria per il triennio 2010-2012 e per i trienni successivi, sulla base delle risultanze emerse in sede di verifica dei medesimi Piani ovvero, per le regioni non sottoposte al piano di rientro, sulla base della verifica degli adempimenti annuali di cui all'articolo 2, comma 68, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. Il rapporto e la relazione di fine legislatura sono pubblicati sul sito istituzionale della regione entro il giorno successivo alla data di ricevimento del rapporto del citato Tavolo tecnico interistituzionale da parte del Presidente della Giunta regionale. Entrambi i documenti sono inoltre trasmessi dal Presidente della Giunta regionale alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica. 3. In caso di scioglimento anticipato del Consiglio regionale, la sottoscrizione della relazione e la certificazione da parte degli organi di controllo interno avvengono entro quindici giorni dal provvedimento di indizione delle elezioni. Il Tavolo tecnico interistituzionale, se insediato, invia quindi al Presidente della Giunta regionale il rapporto di cui al comma 2 entro quindici giorni. Il rapporto e la relazione di fine legislatura sono infine pubblicati sul sito istituzionale della Regione entro il giorno successivo alla data di ricevimento del rapporto da parte del citato Tavolo tecnico interistituzionale. 3-bis. La relazione di cui ai commi 2 e 3 è trasmessa, entro dieci giorni dalla sottoscrizione del Presidente della Giunta regionale, alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti, che, entro trenta giorni dal ricevimento, esprime le proprie valutazioni al Presidente della Giunta regionale. Le valutazioni espresse dalla sezione regionale di controllo della Corte dei conti sono pubblicate nel sito istituzionale della regione entro il giorno successivo al ricevimento da parte del Presidente della Giunta regionale. 4. La relazione di fine legislatura contiene la descrizione dettagliata delle principali attività normative e amministrative svolte durante la legislatura, con specifico riferimento a: a) sistema ed esiti dei controlli interni; b) eventuali rilievi della Corte dei conti;

D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 149	Testo vigente al 31 dicembre 2012
c) eventuali carenze riscontrate nella gestione degli enti comunque sottoposti al controllo della regione, nonché degli enti del servizio sanitario regionale, con indicazione delle azioni intraprese per porvi rimedio; d) eventuali azioni intraprese per contenere la spesa, con particolare riguardo a quella sanitaria, e stato del percorso di convergenza ai costi standard, affiancato da indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli output dei servizi resi, anche utilizzando come parametro di riferimento realtà rappresentative dell'offerta di prestazioni con il miglior rapporto qualità-costi; e) situazione economica e finanziaria, in particolare del settore sanitario, quantificazione certificata della misura del relativo indebitamento regionale; f) la individuazione di eventuali specifici atti legislativi, regolamentari o amministrativi cui sono riconducibili effetti di spesa incompatibili con gli obiettivi e i vincoli di bilancio; g) stato certificato del bilancio regionale. 5. Con atto di natura non regolamentare, adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per le riforme per il federalismo e con il Ministro della salute, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, adotta uno schema tipo per la redazione della relazione di fine legislatura, differenziandolo eventualmente per le Regioni non assoggettate a un piano di rientro della spesa sanitaria. 6. In caso di mancato adempimento dell'obbligo di redazione della relazione di fine legislatura il Presidente della Giunta regionale è tenuto a darne notizia, motivandone le ragioni, nella pagina principale del sito istituzionale dell'ente.	c) eventuali carenze riscontrate nella gestione degli enti comunque sottoposti al controllo della regione, nonché degli enti del servizio sanitario regionale, con indicazione delle azioni intraprese per porvi rimedio; d) eventuali azioni intraprese per contenere la spesa, con particolare riguardo a quella sanitaria, e stato del percorso di convergenza ai costi standard, affiancato da indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli output dei servizi resi, anche utilizzando come parametro di riferimento realtà rappresentative dell'offerta di prestazioni con il miglior rapporto qualità-costi; e) situazione economica e finanziaria, in particolare del settore sanitario, quantificazione certificata della misura del relativo indebitamento regionale; f) la individuazione di eventuali specifici atti legislativi, regolamentari o amministrativi cui sono riconducibili effetti di spesa incompatibili con gli obiettivi e i vincoli di bilancio; g) stato certificato del bilancio regionale. 5. Con atto di natura non regolamentare, adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per le riforme per il federalismo e con il Ministro della salute, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, adotta uno schema tipo per la redazione della relazione di fine legislatura, differenziandolo eventualmente per le Regioni non assoggettate a un piano di rientro della spesa sanitaria. In caso di mancata adozione dell'atto di cui al primo periodo, il Presidente della Giunta regionale è comunque tenuto a predisporre la relazione di fine legislatura secondo i criteri di cui al comma 4. 6. In caso di mancato adempimento dell'obbligo di redazione e di pubblicazione, nel sito istituzionale dell'ente, della relazione di fine legislatura, al Presidente della Giunta regionale e, qualora non abbiano predisposto la relazione, al responsabile del servizio bilancio e finanze della regione e all'organo

D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 149	Testo vigente al 31 dicembre 2012
Articolo 2 <i>(Responsabilità politica del Presidente della giunta regionale)</i> 1. La fattispecie di grave dissesto finanziario, con riferimento al disavanzo sanitario, si verifica in una regione assoggettata a piano di rientro ai sensi dell'articolo 2, comma 77, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, al verificarsi congiuntamente delle seguenti condizioni: a) il presidente della giunta regionale, nominato Commissario ad acta ai sensi dell'articolo 2, rispettivamente commi 79 e 83, della citata legge n. 191 del 2009, non abbia adempiuto, in tutto o in parte, all'obbligo di redazione del piano di rientro o agli obblighi operativi, anche temporali, derivanti dal piano stesso; b) si riscontrino, in sede di verifica annuale, ai sensi dell'articolo 2, comma 81, della citata legge n. 191 del 2009, il mancato raggiungimento degli obiettivi del piano di rientro, con conseguente perdurare del disavanzo sanitario oltre la misura consentita dal piano medesimo o suo aggravamento; c) sia stato adottato per due esercizi consecutivi, in presenza del mancato raggiungimento degli obiettivi del piano di rientro e del conseguente incremento delle aliquote fiscali di cui all'articolo 2, comma 86, della citata legge n. 191 del 2009, un ulteriore incremento dell'aliquota dell'addizionale regionale all'Irpef al livello massimo previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68. 2. Il grave dissesto finanziario di cui al comma 1 costituisce grave violazione di legge e in tal caso con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 126, comma primo, della Costituzione, sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale nonché la rimozione del Presidente della Giunta regionale	di vertice dell'amministrazione regionale è ridotto della metà, con riferimento alle successive tre mensilità, rispettivamente, l'importo dell'indennità di mandato e degli emolumenti. Il Presidente della regione è, inoltre, tenuto a dare notizia della mancata pubblicazione della relazione, motivandone le ragioni, nella pagina principale del sito istituzionale dell'ente. Articolo 2 <i>(Responsabilità politica del Presidente della giunta regionale)</i> 1. La fattispecie di grave dissesto finanziario, con riferimento al disavanzo sanitario, si verifica in una regione assoggettata a piano di rientro ai sensi dell'articolo 2, comma 77, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, al verificarsi congiuntamente delle seguenti condizioni: a) il presidente della giunta regionale, nominato Commissario ad acta ai sensi dell'articolo 2, rispettivamente commi 79 e 83, della citata legge n. 191 del 2009, non abbia adempiuto, in tutto o in parte, all'obbligo di redazione del piano di rientro o agli obblighi operativi, anche temporali, derivanti dal piano stesso; b) si riscontrino, in sede di verifica annuale, ai sensi dell'articolo 2, comma 81, della citata legge n. 191 del 2009, il mancato raggiungimento degli obiettivi del piano di rientro, con conseguente perdurare del disavanzo sanitario oltre la misura consentita dal piano medesimo o suo aggravamento; c) sia stato adottato per due esercizi consecutivi, in presenza del mancato raggiungimento degli obiettivi del piano di rientro e del conseguente incremento delle aliquote fiscali di cui all'articolo 2, comma 86, della citata legge n. 191 del 2009, un ulteriore incremento dell'aliquota dell'addizionale regionale all'Irpef al livello massimo previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68. 2. Il grave dissesto finanziario di cui al comma 1 costituisce grave violazione di legge e in tal caso con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 126, comma primo, della Costituzione, sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale nonché la rimozione del Presidente della Giunta regionale

D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 149	Testo vigente al 31 dicembre 2012
per responsabilità politica nel proprio mandato di amministrazione della regione, ove sia accertata dalla Corte dei conti la sussistenza delle condizioni di cui al comma 1 e la loro riconduzione alla diretta responsabilità, con dolo o colpa grave del Presidente della Giunta regionale. Il decreto del Presidente della Repubblica è adottato previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previo parere conforme della Commissione parlamentare per le questioni regionali espresso a maggioranza di due terzi dei componenti. Alla riunione del Consiglio dei Ministri partecipa il Presidente della Giunta regionale interessato. 3. Il Presidente rimosso ai sensi del comma 2 è incandidabile alle cariche elettive a livello locale, regionale, nazionale ed europeo per un periodo di tempo di dieci anni. Il Presidente rimosso non può essere nominato quale componente di alcun organo o carica di governo degli enti locali, delle Regioni, dello Stato e dell'Unione europea per un periodo di tempo di dieci anni. 4. Qualora si verificchino una o entrambe le condizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1, il Governo, in attuazione dell'articolo 2, comma 84, della citata legge n. 191 del 2009, nell'esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 120 della Costituzione, nomina un commissario ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, che sostituisce il Presidente della Giunta regionale nominato commissario ad acta ai sensi dell'articolo 2, commi 79 e 83, della citata legge n. 191 del 2009. 5. Nelle more dell'insediamento del nuovo Presidente della Giunta regionale, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute e sentito il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, nomina un nuovo commissario <i>ad acta</i> per l'esercizio delle competenze del Presidente della Giunta regionale concernenti l'ordinaria amministrazione e gli atti improrogabili. 6. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, primo periodo, del citato decreto legislativo n. 68 del 2011.	per responsabilità politica nel proprio mandato di amministrazione della regione, ove sia accertata dalla Corte dei conti la sussistenza delle condizioni di cui al comma 1 e la loro riconduzione alla diretta responsabilità, con dolo o colpa grave del Presidente della Giunta regionale. Il decreto del Presidente della Repubblica è adottato previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previo parere conforme della Commissione parlamentare per le questioni regionali espresso a maggioranza di due terzi dei componenti. Alla riunione del Consiglio dei Ministri partecipa il Presidente della Giunta regionale interessato. 3. Il Presidente rimosso ai sensi del comma 2 è incandidabile alle cariche elettive a livello locale, regionale, nazionale ed europeo per un periodo di tempo di dieci anni. Il Presidente rimosso non può essere nominato quale componente di alcun organo o carica di governo degli enti locali, delle Regioni, dello Stato e dell'Unione europea per un periodo di tempo di dieci anni. 4. Qualora si verificchino una o entrambe le condizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1, il Governo, in attuazione dell'articolo 2, comma 84, della citata legge n. 191 del 2009, nell'esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 120 della Costituzione, nomina un commissario ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, che sostituisce il Presidente della Giunta regionale nominato commissario ad acta ai sensi dell'articolo 2, commi 79 e 83, della citata legge n. 191 del 2009. 5. Nelle more dell'insediamento del nuovo Presidente della Giunta regionale, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute e sentito il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, nomina un nuovo commissario <i>ad acta</i> per l'esercizio delle competenze del Presidente della Giunta regionale concernenti l'ordinaria amministrazione e gli atti improrogabili. 6. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, primo periodo, del citato decreto legislativo n. 68 del 2011.

D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 149	Testo vigente al 31 dicembre 2012
7. Con riguardo a settori ed attività regionali diversi dalla sanità, ove una regione dopo la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni nonché dei relativi costi standard e la definizione degli obiettivi di servizio, non provveda alla attuazione dei citati livelli e al raggiungimento degli obiettivi di servizio in coerenza con le previsioni di cui all'articolo 18 della legge 5 maggio 2009, n. 42, il Presidente della Giunta regionale è nominato commissario ad acta ai sensi dell'articolo 8 della citata legge n. 131 del 2003, per l'esercizio dei poteri sostitutivi. Articolo 3. <i>(Decadenza automatica e interdizione dei funzionari regionali e dei revisori dei conti)</i> 1. Il verificarsi del grave dissesto finanziario di cui all'articolo 2 determina l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 79, lettera a), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, in materia di decadenza automatica dei direttori generali e, previa verifica delle rispettive responsabilità del dissesto, dei direttori amministrativi e sanitari degli enti del Servizio sanitario regionale, del dirigente responsabile dell'assessorato regionale competente, nonché dei componenti del collegio dei revisori dei conti. 2. Agli stessi soggetti di cui al comma 1 si applica altresì l'interdizione da qualsiasi carica in enti vigilati o partecipati da enti pubblici per un periodo di tempo di dieci anni. La sanzione dell'interdizione è irrogata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale. Il giudizio sulla relativa impugnazione è devoluto alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. 3. Qualora, a seguito della dichiarazione di dissesto, la Corte dei conti accerti gravi responsabilità nello svolgimento dell'attività del collegio dei revisori delle Regioni, ove costituito, e degli enti alle medesime riconducibili, i componenti del collegio riconosciuti responsabili in sede di giudizio della predetta Corte non possono essere nominati nel collegio dei revisori delle regioni, degli enti locali e di altri enti pubblici per un periodo fino a dieci anni, in funzione della gravità accertata. La Corte dei	7. Con riguardo a settori ed attività regionali diversi dalla sanità, ove una regione dopo la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni nonché dei relativi costi standard e la definizione degli obiettivi di servizio, non provveda alla attuazione dei citati livelli e al raggiungimento degli obiettivi di servizio in coerenza con le previsioni di cui all'articolo 18 della legge 5 maggio 2009, n. 42, il Presidente della Giunta regionale è nominato commissario ad acta ai sensi dell'articolo 8 della citata legge n. 131 del 2003, per l'esercizio dei poteri sostitutivi. Articolo 3. <i>(Decadenza automatica e interdizione dei funzionari regionali e dei revisori dei conti)</i> 1. Il verificarsi del grave dissesto finanziario di cui all'articolo 2 determina l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 79, lettera a), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, in materia di decadenza automatica dei direttori generali e, previa verifica delle rispettive responsabilità del dissesto, dei direttori amministrativi e sanitari degli enti del Servizio sanitario regionale, del dirigente responsabile dell'assessorato regionale competente, nonché dei componenti del collegio dei revisori dei conti. 2. Agli stessi soggetti di cui al comma 1 si applica altresì l'interdizione da qualsiasi carica in enti vigilati o partecipati da enti pubblici per un periodo di tempo di dieci anni. La sanzione dell'interdizione è irrogata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale. Alle relative controversie si applica l'articolo 133 del codice del processo amministrativo. 3. Qualora, a seguito della dichiarazione di dissesto, la Corte dei conti accerti gravi responsabilità nello svolgimento dell'attività del collegio dei revisori delle Regioni, ove costituito, e degli enti alle medesime riconducibili, i componenti del collegio riconosciuti responsabili in sede di giudizio della predetta Corte non possono essere nominati nel collegio dei revisori delle regioni, degli enti locali e di altri enti pubblici per un periodo fino a dieci anni, in funzione della gravità accertata. La Corte dei

D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 149	Testo vigente al 31 dicembre 2012
conti trasmette l'esito dell'accertamento anche all'ordine professionale di appartenenza dei revisori per valutazioni inerenti all'eventuale avvio di procedimenti disciplinari. Articolo 4 (Relazione di fine mandato provinciale e comunale) 1. Al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, il rispetto dell'unità economica e giuridica della Repubblica, il principio di trasparenza delle decisioni di entrata e di spesa, le province e i comuni sono tenuti a redigere una relazione di fine mandato. 2. La relazione di fine mandato è sottoscritta dal presidente della provincia o dal sindaco non oltre il novantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato. Entro e non oltre dieci giorni dopo la sottoscrizione della relazione, essa deve risultare certificata dall'organo di revisione dell'ente locale e, nello stesso termine, trasmessa al Tavolo tecnico interistituzionale istituito presso la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, composto pariteticamente da rappresentanti ministeriali e degli enti locali. Il Tavolo tecnico interistituzionale verifica, per quanto di propria competenza, la conformità di quanto esposto nella relazione di fine mandato con i dati finanziari in proprio possesso e con le informazioni fatte pervenire dagli enti locali alla banca dati di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ed invia, entro venti giorni, apposito rapporto al presidente della provincia o al sindaco. Il rapporto e la relazione di fine mandato sono pubblicati sul sito istituzionale della provincia o del comune entro il giorno successivo alla data di ricevimento del rapporto del citato Tavolo tecnico interistituzionale da parte del presidente della provincia o del sindaco. Entrambi i documenti sono inoltre trasmessi dal presidente della provincia o dal sindaco alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica. 3. In caso di scioglimento anticipato del Consiglio comunale o provinciale, la sottoscrizione della relazione e la certificazione da parte degli organi di controllo interno	conti trasmette l'esito dell'accertamento anche all'ordine professionale di appartenenza dei revisori per valutazioni inerenti all'eventuale avvio di procedimenti disciplinari. Articolo 4 (Relazione di fine mandato provinciale e comunale) 1. Al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, il rispetto dell'unità economica e giuridica della Repubblica, il principio di trasparenza delle decisioni di entrata e di spesa, le province e i comuni sono tenuti a redigere una relazione di fine mandato. 2. La relazione di fine mandato, redatta dal responsabile del servizio finanziario o dal segretario generale, è sottoscritta dal presidente della provincia o dal sindaco non oltre il novantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato. Entro e non oltre dieci giorni dopo la sottoscrizione della relazione, essa deve risultare certificata dall'organo di revisione dell'ente locale e, nello stesso termine, trasmessa al Tavolo tecnico interistituzionale, se insediato, istituito presso la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, composto pariteticamente da rappresentanti ministeriali e degli enti locali. Il Tavolo tecnico interistituzionale verifica, per quanto di propria competenza, la conformità di quanto esposto nella relazione di fine mandato con i dati finanziari in proprio possesso e con le informazioni fatte pervenire dagli enti locali alla banca dati di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ed invia, entro venti giorni, apposito rapporto al presidente della provincia o al sindaco. Il rapporto e la relazione di fine mandato sono pubblicati sul sito istituzionale della provincia o del comune entro il giorno successivo alla data di ricevimento del rapporto del citato Tavolo tecnico interistituzionale da parte del presidente della provincia o del sindaco. Entrambi i documenti sono inoltre trasmessi dal presidente della provincia o dal sindaco alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica. 3. In caso di scioglimento anticipato del Consiglio comunale o provinciale, la sottoscrizione della relazione e la certificazione da parte degli organi di controllo interno

<i>D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 149</i>	<i>Testo vigente al 31 dicembre 2012</i>
avvengono entro quindici giorni dal provvedimento di indizione delle elezioni. Il Tavolo tecnico interistituzionale invia quindi al presidente della provincia o al sindaco il rapporto di cui al comma 2 entro quindici giorni. Il rapporto e la relazione di fine legislatura sono pubblicati in fine sul sito istituzionale della provincia o del comune entro il giorno successivo alla data di ricevimento del rapporto da parte del citato Tavolo tecnico interistituzionale. 4. La relazione di fine mandato contiene la descrizione dettagliata delle principali attività normative e amministrative svolte durante il mandato, con specifico riferimento a: a) sistema ed esiti dei controlli interni; b) eventuali rilievi della Corte dei conti; c) azioni intraprese per il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati e stato del percorso di convergenza verso i fabbisogni standard; d) situazione finanziaria e patrimoniale, anche evidenziando le carenze riscontrate nella gestione degli enti controllati dal comune o dalla provincia ai sensi dei numeri 1 e 2 del comma primo dell'articolo 2359 del codice civile, ed indicando azioni intraprese per porvi rimedio; e) azioni intraprese per contenere la spesa e stato del percorso di convergenza ai fabbisogni standard, affiancato da indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli output dei servizi resi, anche utilizzando come parametro di riferimento realtà rappresentative dell'offerta di prestazioni con il miglior rapporto qualità-costi; f) quantificazione della misura dell'indebitamento provinciale o comunale. 5. Con atto di natura non regolamentare, adottato d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, adotta uno schema tipo per la	avvengono entro quindici giorni dal provvedimento di indizione delle elezioni. Il Tavolo tecnico interistituzionale, se insediato, invia quindi al presidente della provincia o al sindaco il rapporto di cui al comma 2 entro quindici giorni. Il rapporto e la relazione di fine legislatura sono pubblicati in fine sul sito istituzionale della provincia o del comune entro il giorno successivo alla data di ricevimento del rapporto da parte del citato Tavolo tecnico interistituzionale. 3-bis. La relazione di cui ai commi 2 e 3 è trasmessa, entro dieci giorni dalla sottoscrizione del presidente della provincia o del sindaco, alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti. 4. La relazione di fine mandato contiene la descrizione dettagliata delle principali attività normative e amministrative svolte durante il mandato, con specifico riferimento a: a) sistema ed esiti dei controlli interni; b) eventuali rilievi della Corte dei conti; c) azioni intraprese per il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati e stato del percorso di convergenza verso i fabbisogni standard; d) situazione finanziaria e patrimoniale, anche evidenziando le carenze riscontrate nella gestione degli enti controllati dal comune o dalla provincia ai sensi dei numeri 1 e 2 del comma primo dell'articolo 2359 del codice civile, ed indicando azioni intraprese per porvi rimedio; e) azioni intraprese per contenere la spesa e stato del percorso di convergenza ai fabbisogni standard, affiancato da indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli output dei servizi resi, anche utilizzando come parametro di riferimento realtà rappresentative dell'offerta di prestazioni con il miglior rapporto qualità-costi; f) quantificazione della misura dell'indebitamento provinciale o comunale. 5. Con atto di natura non regolamentare, adottato d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, adotta uno schema tipo per la

D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 149	Testo vigente al 31 dicembre 2012
redazione della relazione di fine mandato, nonché una forma semplificata del medesimo schema per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti. 6. In caso di mancato adempimento dell'obbligo di redazione della relazione di fine mandato, il presidente della provincia o il sindaco sono tenuti a darne notizia, motivandone le ragioni nella pagina principale del sito istituzionale dell'ente.	redazione della relazione di fine mandato, nonché una forma semplificata del medesimo schema per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti. In caso di mancata adozione dell'atto di cui al primo periodo, il presidente della provincia o il sindaco sono comunque tenuti a predisporre la relazione di fine mandato secondo i criteri di cui al comma 4. 6. In caso di mancato adempimento dell'obbligo di redazione e di pubblicazione, nel sito istituzionale dell'ente, della relazione di fine mandato, al sindaco e, qualora non abbia predisposto la relazione, al responsabile del servizio finanziario del comune o al segretario generale è ridotto della metà, con riferimento alle tre successive mensilità, rispettivamente, l'importo dell'indennità di mandato e degli emolumenti. Il sindaco è, inoltre, tenuto a dare notizia della mancata pubblicazione della relazione, motivandone le ragioni, nella pagina principale del sito istituzionale dell'ente. Articolo 4-bis Relazione di inizio mandato provinciale e comunale 1. Al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, il rispetto dell'unità economica e giuridica della Repubblica e il principio di trasparenza delle decisioni di entrata e di spesa, le province e i comuni sono tenuti a redigere una relazione di inizio mandato, volta a verificare la situazione finanziaria e patrimoniale e la misura dell'indebitamento dei medesimi enti. 2. La relazione di inizio mandato, predisposta dal responsabile del servizio finanziario o dal segretario generale, è sottoscritta dal presidente della provincia o dal sindaco entro il novantesimo giorno dall'inizio del mandato. Sulla base delle risultanze della relazione medesima, il presidente della provincia o il sindaco in carica, ove ne sussistano i presupposti, possono ricorrere alle procedure di riequilibrio finanziario vigenti.

<i>D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 149</i>	<i>Testo vigente al 31 dicembre 2012</i>
Articolo 5 (Regolarità della gestione amministrativo-contabile) 1. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, può attivare verifiche sulla regolarità della gestione amministrativo-contabile, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lett. d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, oltre che negli altri casi previsti dalla legge, qualora un Ente evidenzi, anche attraverso le rilevazioni SIOPE, situazioni di squilibrio finanziario riferibili ai seguenti indicatori: a) ripetuto utilizzo dell'anticipazione di tesoreria; b) disequilibrio consolidato della parte corrente del bilancio; c) anomale modalità di gestione dei servizi per conto di terzi.	Articolo 5 (Regolarità della gestione amministrativo-contabile) 1. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato può attivare verifiche sulla regolarità della gestione amministrativo-contabile, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, anche nei confronti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, oltre che negli altri casi previsti dalla legge, qualora un ente evidenzi situazioni di squilibrio finanziario riferibili ai seguenti indicatori: a) ripetuto utilizzo dell'anticipazione di tesoreria; b) disequilibrio consolidato della parte corrente del bilancio; c) anomale modalità di gestione dei servizi per conto di terzi. c-bis) aumento non giustificato delle spese in favore dei gruppi consiliari e degli organi istituzionali. Le verifiche di cui all'alinea sono attivate anche attraverso le rilevazioni SIOPE, rispetto agli indicatori di cui alle lettere a), b) e c), e le rilevazioni del Ministero dell'interno, per gli enti locali, e del Dipartimento per gli affari regionali, il turismo e lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, rispetto all'indicatore di cui alla lettera c-bis). 1-bis. Qualora siano evidenziati squilibri finanziari, anche attraverso le rilevazioni SIOPE, rispetto agli indicatori di cui al comma 1, lettere a), b) e c), e le rilevazioni del Ministero dell'interno, per gli enti locali, e del Dipartimento per gli affari regionali, il turismo e lo sport, per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, rispetto all'indicatore di cui al comma 1, lettera c-bis), il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ne dà immediata comunicazione alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti competente per territorio.

D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 149	Testo vigente al 31 dicembre 2012
2. Le modalità di attuazione del comma 1 sono definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, previa intesa con la Conferenza Unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e prevedono anche adeguate forme di contraddittorio fra il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e gli enti sottoposti alle verifiche di cui al comma 1. L'attività di verifica sulla regolarità della gestione amministrativo-contabile attivata sulla base degli indicatori di cui al comma 1 è eseguita prioritariamente nei confronti dei comuni capoluogo di provincia.	Comma abrogato dall' art. 1-bis, comma 4, lett. c), del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174
Articolo 6 <i>(Responsabilità politica del presidente di provincia e del sindaco)</i> 1. Il comma 5 dell'articolo 248 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente: «5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, gli amministratori che la Corte dei conti ha riconosciuto responsabili, anche in primo grado, di danni cagionati con dolo o colpa grave, nei cinque anni precedenti il verificarsi del dissesto finanziario, non possono ricoprire, per un periodo di dieci anni, incarichi di assessore, di revisore dei conti di enti locali e di rappresentante di enti locali presso altri enti, istituzioni ed organismi pubblici e privati, ove la Corte, valutate le circostanze e le cause che hanno determinato il dissesto, accerti che questo è diretta conseguenza delle azioni od omissioni per le quali l'amministratore è stato riconosciuto responsabile. I sindaci e i presidenti di provincia ritenuti responsabili ai sensi del periodo precedente, inoltre, non sono candidabili, per un periodo di dieci anni, alle cariche di sindaco, di presidente di provincia, di presidente di Giunta regionale, nonché di membro dei consigli comunali, dei consigli provinciali, delle assemblee e dei consigli regionali, del Parlamento e del Parlamento europeo. Non possono altresì ricoprire per un periodo di tempo di dieci anni la carica di assessore comunale, provinciale o regionale né	Articolo 6 <i>(Responsabilità politica del presidente di provincia e del sindaco)</i> 1. Il comma 5 dell'articolo 248 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente: «5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, gli amministratori che la Corte dei conti ha riconosciuto responsabili, anche in primo grado, di danni cagionati con dolo o colpa grave, nei cinque anni precedenti il verificarsi del dissesto finanziario, non possono ricoprire, per un periodo di dieci anni, incarichi di assessore, di revisore dei conti di enti locali e di rappresentante di enti locali presso altri enti, istituzioni ed organismi pubblici e privati, ove la Corte, valutate le circostanze e le cause che hanno determinato il dissesto, accerti che questo è diretta conseguenza delle azioni od omissioni per le quali l'amministratore è stato riconosciuto responsabile. I sindaci e i presidenti di provincia ritenuti responsabili ai sensi del periodo precedente, inoltre, non sono candidabili, per un periodo di dieci anni, alle cariche di sindaco, di presidente di provincia, di presidente di Giunta regionale, nonché di membro dei consigli comunali, dei consigli provinciali, delle assemblee e dei consigli regionali, del Parlamento e del Parlamento europeo. Non possono altresì ricoprire per un periodo di tempo di dieci anni la carica di assessore comunale, provinciale o regionale né

D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 149	Testo vigente al 31 dicembre 2012
alcuna carica in enti vigilati o partecipati da enti pubblici. Qualora, a seguito della dichiarazione di dissesto, la Corte dei conti accerti gravi responsabilità nello svolgimento dell'attività del collegio dei revisori, o ritardata o mancata comunicazione, secondo le normative vigenti, delle informazioni, i componenti del collegio riconosciuti responsabili in sede di giudizio della predetta Corte non possono essere nominati nel collegio dei revisori degli enti locali e degli enti ed organismi agli stessi riconducibili fino a dieci anni, in funzione della gravità accertata. La Corte dei conti trasmette l'esito dell'accertamento anche all'ordine professionale di appartenenza dei revisori per valutazioni inerenti all'eventuale avvio di procedimenti disciplinari.». 2. Qualora dalle pronunce delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti emergano, anche a seguito delle verifiche svolte ai sensi dell'articolo 5 del presente decreto e dell'articolo 14, comma 1, lettera d), secondo periodo, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria, violazioni degli obiettivi della finanza pubblica allargata e irregolarità contabili o squilibri strutturali del bilancio dell'ente locale in grado di provocarne il dissesto finanziario e lo stesso ente non abbia adottato, entro il termine assegnato dalla Corte dei conti, le necessarie misure correttive previste dall'articolo 1, comma 168, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, la competente sezione regionale, accertato l'inadempimento, trasmette gli atti al Prefetto e alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica. Nei casi previsti dal periodo precedente, ove sia accertato, entro trenta giorni dalla predetta trasmissione, da parte della competente sezione regionale della Corte dei conti, il perdurare dell'inadempimento da parte dell'ente locale delle citate misure correttive e la sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 244 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, il Prefetto assegna al Consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a venti giorni per la deliberazione del dissesto. Decorso infruttuosamente il termine di cui al precedente periodo, il Prefetto nomina un commissario per la deliberazione dello stato di dissesto e dà corso alla procedura per lo scioglimento del consiglio dell'ente ai	alcuna carica in enti vigilati o partecipati da enti pubblici. Qualora, a seguito della dichiarazione di dissesto, la Corte dei conti accerti gravi responsabilità nello svolgimento dell'attività del collegio dei revisori, o ritardata o mancata comunicazione, secondo le normative vigenti, delle informazioni, i componenti del collegio riconosciuti responsabili in sede di giudizio della predetta Corte non possono essere nominati nel collegio dei revisori degli enti locali e degli enti ed organismi agli stessi riconducibili fino a dieci anni, in funzione della gravità accertata. La Corte dei conti trasmette l'esito dell'accertamento anche all'ordine professionale di appartenenza dei revisori per valutazioni inerenti all'eventuale avvio di procedimenti disciplinari.». 2. Qualora dalle pronunce delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti emergano, anche a seguito delle verifiche svolte ai sensi dell'articolo 5 del presente decreto e dell'articolo 14, comma 1, lettera d), secondo periodo, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria, violazioni degli obiettivi della finanza pubblica allargata e irregolarità contabili o squilibri strutturali del bilancio dell'ente locale in grado di provocarne il dissesto finanziario e lo stesso ente non abbia adottato, entro il termine assegnato dalla Corte dei conti, le necessarie misure correttive previste dall'articolo 1, comma 168, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, la competente sezione regionale, accertato l'inadempimento, trasmette gli atti al Prefetto e alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica. Nei casi previsti dal periodo precedente, ove sia accertato, entro trenta giorni dalla predetta trasmissione, da parte della competente sezione regionale della Corte dei conti, il perdurare dell'inadempimento da parte dell'ente locale delle citate misure correttive e la sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 244 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, il Prefetto assegna al Consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a venti giorni per la deliberazione del dissesto. Decorso infruttuosamente il termine di cui al precedente periodo, il Prefetto nomina un commissario per la deliberazione dello stato di dissesto e dà corso alla procedura per lo scioglimento del consiglio dell'ente ai

D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 149	Testo vigente al 31 dicembre 2012
sensi dell'articolo 141 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000. Articolo 7 <i>(Mancato rispetto del patto di stabilità interno)</i> 1. In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno la Regione o la Provincia autonoma inadempiente, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza: a) è tenuta a versare all'entrata del bilancio statale, entro sessanta giorni dal termine stabilito per la trasmissione della certificazione relativa al rispetto del patto di stabilità interno, l'importo corrispondente alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato. Per gli enti per i quali il patto di stabilità interno è riferito al livello della spesa, si assume quale differenza il maggiore degli scostamenti registrati in termini di cassa o di competenza. In caso di mancato versamento si procede, nei sessanta giorni successivi, al recupero di detto scostamento a valere sulle giacenze depositate nei conti aperti presso la tesoreria statale. Trascorso inutilmente il termine perentorio stabilito dalla normativa vigente per la trasmissione della certificazione da parte dell'ente territoriale, si procede al blocco di qualsiasi prelievo dai conti della tesoreria statale sino a quando la certificazione non viene acquisita. La sanzione non si applica nel caso in cui il superamento degli obiettivi del patto di stabilità interno sia determinato dalla maggiore spesa per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione europea rispetto alla media della corrispondente spesa del triennio precedente b) non può impegnare spese correnti, al netto delle spese per la sanità, in misura superiore all'importo annuale minimo dei corrispondenti	sensi dell'articolo 141 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000. 2-bis Il decreto di scioglimento del consiglio, disposto per le inadempienze di cui al comma 2, conserva i suoi effetti per un periodo di almeno dodici mesi, fino ad una massimo di quindici mesi. Articolo 7 <i>(Mancato rispetto del patto di stabilità interno)</i> 1. In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno la Regione o la Provincia autonoma inadempiente, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza: a) è tenuta a versare all'entrata del bilancio statale, entro sessanta giorni dal termine stabilito per la trasmissione della certificazione relativa al rispetto del patto di stabilità interno, l'importo corrispondente alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato. Per gli enti per i quali il patto di stabilità interno è riferito al livello della spesa, si assume quale differenza il maggiore degli scostamenti registrati in termini di cassa o di competenza. In caso di mancato versamento si procede, nei sessanta giorni successivi, al recupero di detto scostamento a valere sulle giacenze depositate nei conti aperti presso la tesoreria statale. Trascorso inutilmente il termine perentorio stabilito dalla normativa vigente per la trasmissione della certificazione da parte dell'ente territoriale, si procede al blocco di qualsiasi prelievo dai conti della tesoreria statale sino a quando la certificazione non viene acquisita. La sanzione non si applica nel caso in cui il superamento degli obiettivi del patto di stabilità interno sia determinato dalla maggiore spesa per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione europea rispetto alla media della corrispondente spesa del triennio considerata ai fini del calcolo dell'obiettivo, diminuita della percentuale di manovra prevista per l'anno di riferimento, nonché, in caso di mancato rispetto del patto di stabilità nel triennio, dell'incidenza degli scostamenti tra i risultati finali e gli obiettivi del triennio e gli obiettivi programmatici stessi; b) non può impegnare spese correnti, al netto delle spese per la sanità, in misura superiore all'importo annuale minimo dei corrispondenti

D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 149	Testo vigente al 31 dicembre 2012
impegni effettuati nell'ultimo triennio c) non può ricorrere all'indebitamento per gli investimenti; i mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie e finanziarie per il finanziamento degli investimenti devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno precedente. L'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione; d) non può procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. È fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio che si configurino come elusivi della presente disposizione; e) è tenuta a rideterminare le indennità di funzione ed i gettoni di presenza del Presidente e dei componenti della Giunta con una riduzione del 30 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2010. 2. In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno, l'ente locale inadempiente, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza: a) è assoggettato ad una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo perequativo in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato e comunque per un importo non superiore al 3 per cento delle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo. In caso di incapienza dei predetti fondi gli enti locali sono tenuti a versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue. La sanzione non si applica nel caso in cui il superamento degli obiettivi del patto di stabilità interno sia determinato dalla maggiore spesa per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione Europea rispetto alla media della corrispondente spesa del triennio precedente; b) non può impegnare spese correnti in misura superiore all'importo annuale medio dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio;	impegni effettuati nell'ultimo triennio c) non può ricorrere all'indebitamento per gli investimenti; i mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie e finanziarie per il finanziamento degli investimenti devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno precedente. L'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione; d) non può procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. È fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio che si configurino come elusivi della presente disposizione; e) è tenuta a rideterminare le indennità di funzione ed i gettoni di presenza del Presidente e dei componenti della Giunta con una riduzione del 30 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2010. 2. In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno, l'ente locale inadempiente, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza: a) è assoggettato ad una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo perequativo in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato. Gli enti locali della Regione siciliana e della regione Sardegna sono assoggettati alla riduzione dei trasferimenti erariali nella misura indicata al primo periodo. In caso di incapienza dei predetti fondi gli enti locali sono tenuti a versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue. La sanzione non si applica nel caso in cui il superamento degli obiettivi del patto di stabilità interno sia determinato dalla maggiore spesa per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione Europea rispetto alla media della corrispondente spesa del triennio precedente; b) non può impegnare spese correnti in misura superiore all'importo annuale medio dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio;

D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 149	Testo vigente al 31 dicembre 2012
c) non può ricorrere all'indebitamento per gli investimenti; i mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti, devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno precedente. L'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione; d) non può procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. È fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione; e) è tenuto a rideterminare le indennità di funzione ed i gettoni di presenza indicati nell'articolo 82 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e successive modificazioni, con una riduzione del 30 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2010. 3. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 possono essere ridefinite con legge sulla base delle proposte avanzate dalla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica. 4. Le disposizioni del presente articolo si applicano in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo agli anni 2010 e seguenti. 5. L'articolo 1, comma 122, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, è sostituito dal seguente: «122. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con apposito decreto, emanato di concerto con il Ministro dell'interno e d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, autorizza la riduzione degli obiettivi annuali degli enti di cui al comma 87 in base ai criteri definiti con il medesimo decreto. L'importo della riduzione complessiva per comuni e province è commisurato agli effetti finanziari determinati dall'applicazione della sanzione operata a valere sul fondo sperimentale di riequilibrio e sul fondo perequativo, in caso di mancato rispetto del	c) non può ricorrere all'indebitamento per gli investimenti; i mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti, devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno precedente. L'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione; d) non può procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. È fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione; e) è tenuto a rideterminare le indennità di funzione ed i gettoni di presenza indicati nell'articolo 82 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e successive modificazioni, con una riduzione del 30 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2010. 3. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 possono essere ridefinite con legge sulla base delle proposte avanzate dalla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica. 4. Le disposizioni del presente articolo si applicano in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo agli anni 2010 e seguenti. 5. L'articolo 1, comma 122, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, è sostituito dal seguente: «122. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con apposito decreto, emanato di concerto con il Ministro dell'interno e d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, autorizza la riduzione degli obiettivi annuali degli enti di cui al comma 87 in base ai criteri definiti con il medesimo decreto. L'importo della riduzione complessiva per comuni e province è commisurato agli effetti finanziari determinati dall'applicazione della sanzione operata a valere sul fondo sperimentale di riequilibrio e sul fondo perequativo, in caso di mancato rispetto del

D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 149	Testo vigente al 31 dicembre 2012
patto di stabilità interno. Lo schema di decreto di cui al primo periodo è trasmesso alle Camere corredato di relazione tecnica che ne evidenzia gli effetti finanziari.». CAPO II MECCANISMI PREMIALI Articolo 8 <i>(Ulteriori disposizioni concernenti il patto di stabilità interno)</i> 1. Dopo la lettera <i>g-bis</i>) dell'articolo 1, comma 129, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, sono aggiunte le seguenti: «<i>g-ter</i>) a decorrere dall'anno 2011, delle spese conseguenti alla dichiarazione dello stato di emergenza di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, nei limiti dei maggiori incassi di entrate derivanti dai provvedimenti di cui all'articolo 5, comma 5-<i>quater</i>, della citata legge n. 225 del 1992, acquisiti in apposito capitolo di bilancio; <i>g-quater</i>) a decorrere dall'anno 2011, delle spese in conto capitale, nei limiti delle somme effettivamente incassate entro il 30 novembre di ciascun anno, relative al gettito derivante dall'attività di recupero fiscale ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, acquisite in apposito capitolo di bilancio.». Articolo 9 <i>(Ulteriori meccanismi premiali)</i> 1. Dopo il secondo periodo del comma 20 dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente: «Ai fini ed agli effetti di cui al periodo precedente, si considerano adempienti le Regioni a statuto ordinario che hanno registrato un rapporto uguale o inferiore alla media nazionale fra spesa di personale e spesa corrente al netto delle spese per i ripiani dei disavanzi sanitari e del surplus di spesa rispetto agli obiettivi programmati dal patto di stabilità interno e che hanno rispettato il patto di stabilità interno.». 2. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, dopo il comma 67, è aggiunto il seguente: «67-bis. Con decreto del Ministro	patto di stabilità interno. Lo schema di decreto di cui al primo periodo è trasmesso alle Camere corredato di relazione tecnica che ne evidenzia gli effetti finanziari.». CAPO II MECCANISMI PREMIALI Articolo 8 <i>(Ulteriori disposizioni concernenti il patto di stabilità interno)</i> 1. Dopo la lettera <i>g-bis</i>) dell'articolo 1, comma 129, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, sono aggiunte le seguenti: «<i>g-ter</i>) a decorrere dall'anno 2011, delle spese conseguenti alla dichiarazione dello stato di emergenza di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, nei limiti dei maggiori incassi di entrate derivanti dai provvedimenti di cui all'articolo 5, comma 5-<i>quater</i>, della citata legge n. 225 del 1992, acquisiti in apposito capitolo di bilancio; <i>g-quater</i>) a decorrere dall'anno 2011, delle spese in conto capitale, nei limiti delle somme effettivamente incassate entro il 30 novembre di ciascun anno, relative al gettito derivante dall'attività di recupero fiscale ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, acquisite in apposito capitolo di bilancio.». Articolo 9 <i>(Ulteriori meccanismi premiali)</i> 1. Dopo il secondo periodo del comma 20 dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente: «Ai fini ed agli effetti di cui al periodo precedente, si considerano adempienti le Regioni a statuto ordinario che hanno registrato un rapporto uguale o inferiore alla media nazionale fra spesa di personale e spesa corrente al netto delle spese per i ripiani dei disavanzi sanitari e del surplus di spesa rispetto agli obiettivi programmati dal patto di stabilità interno e che hanno rispettato il patto di stabilità interno.». 2. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, dopo il comma 67, è aggiunto il seguente: «67-bis. Con decreto del Ministro

D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 149	Testo vigente al 31 dicembre 2012
dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 30 novembre 2011, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite forme premiali a valere sulle risorse ordinarie previste dalla vigente legislazione per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale, applicabili a decorrere dall'anno 2012, per le regioni che istituiscano una Centrale regionale per gli acquisti e l'aggiudicazione di procedure di gara per l'approvvigionamento di beni e servizi per un volume annuo non inferiore ad un importo determinato con il medesimo decreto e per quelle che introducano misure idonee a garantire, in materia di equilibrio di bilancio, la piena applicazione per gli erogatori pubblici di quanto previsto dall'articolo 4, commi 8 e 9, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, nel rispetto del principio della remunerazione a prestazione. L'accertamento delle condizioni per l'accesso regionale alle predette forme premiali è effettuato nell'ambito del Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali, di cui agli articoli 9 e 12 dell'Intesa 23 marzo 2005, sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005.».	dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 30 novembre 2011, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite forme premiali a valere sulle risorse ordinarie previste dalla vigente legislazione per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale, applicabili a decorrere dall'anno 2012, per le regioni che istituiscano una Centrale regionale per gli acquisti e l'aggiudicazione di procedure di gara per l'approvvigionamento di beni e servizi per un volume annuo non inferiore ad un importo determinato con il medesimo decreto e per quelle che introducano misure idonee a garantire, in materia di equilibrio di bilancio, la piena applicazione per gli erogatori pubblici di quanto previsto dall'articolo 4, commi 8 e 9, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, nel rispetto del principio della remunerazione a prestazione. L'accertamento delle condizioni per l'accesso regionale alle predette forme premiali è effettuato nell'ambito del Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali, di cui agli articoli 9 e 12 dell'Intesa 23 marzo 2005, sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005.».
Articolo 10 (<i>Contrasto all'evasione fiscale</i>) 1. Per potenziare l'azione di contrasto all'evasione fiscale, la partecipazione delle province all'accertamento fiscale è incentivata mediante il riconoscimento di una quota pari al 50 per cento delle maggiori somme relative a tributi statali riscosse a titolo definitivo, a seguito dell'intervento della provincia che abbia contribuito all'accertamento stesso, anche attraverso la segnalazione all'Agenzia delle entrate ed alla Guardia di finanza di elementi utili ad integrare i dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai contribuenti per la determinazione di maggiori imponibili fiscali.	Articolo 10 (<i>Contrasto all'evasione fiscale</i>) 1. Per potenziare l'azione di contrasto all'evasione fiscale, la partecipazione delle province all'accertamento fiscale è incentivata mediante il riconoscimento di una quota pari al 50 per cento delle maggiori somme relative a tributi statali riscosse a titolo definitivo, a seguito dell'intervento della provincia che abbia contribuito all'accertamento stesso, anche attraverso la segnalazione all'Agenzia delle entrate ed alla Guardia di finanza di elementi utili ad integrare i dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai contribuenti per la determinazione di maggiori imponibili fiscali.

D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 149	Testo vigente al 31 dicembre 2012
2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze e d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono individuati i tributi su cui calcolare la quota pari al 50 per cento spettante alle province che abbiano contribuito all'accertamento, ai sensi del comma 1, nonché le relative modalità di attribuzione. 3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sentito il Garante per la protezione dei dati personali e sentita DigitPA per quanto di rispettiva competenza, sono stabilite le modalità tecniche di accesso per le province alle banche dati e, sulla base di motivata richiesta, di fruizione e tracciabilità delle informazioni reddituali relative ai contribuenti in esse residenti, nonché quelle della partecipazione delle province all'accertamento fiscale di cui al comma 1. Per le attività di supporto all'esercizio di detta funzione di competenza provinciale, le province possono avvalersi delle società e degli enti partecipati dalle province stesse ovvero degli affidatari delle entrate provinciali i quali, pertanto, devono garantire alle province l'accesso alle banche dati utilizzate.	2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze e d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono individuati i tributi su cui calcolare la quota pari al 50 per cento spettante alle province che abbiano contribuito all'accertamento, ai sensi del comma 1, nonché le relative modalità di attribuzione. 3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sentito il Garante per la protezione dei dati personali e sentita DigitPA per quanto di rispettiva competenza, sono stabilite le modalità tecniche di accesso per le province alle banche dati e, sulla base di motivata richiesta, di fruizione e tracciabilità delle informazioni reddituali relative ai contribuenti in esse residenti, nonché quelle della partecipazione delle province all'accertamento fiscale di cui al comma 1. Per le attività di supporto all'esercizio di detta funzione di competenza provinciale, le province possono avvalersi delle società e degli enti partecipati dalle province stesse ovvero degli affidatari delle entrate provinciali i quali, pertanto, devono garantire alle province l'accesso alle banche dati utilizzate.
Articolo 11 <i>(Collaborazione nella gestione organica dei tributi)</i> 1. I criteri generali per la gestione organica dei tributi e delle compartecipazioni sono definiti dalle province con l'Agenzia delle entrate, che per l'attuazione si avvale delle proprie Direzioni Regionali. 2. Le province possono stipulare con l'Agenzia delle entrate convenzioni finalizzate ad instaurare adeguate forme di collaborazione e a garantire una gestione organica dei tributi propri derivati. Con lo stesso provvedimento sono definiti i termini e le modalità per la corresponsione del rimborso spese. 3. Nel rispetto della propria autonomia organizzativa le province possono definire con specifica convenzione con il Ministero dell'economia e delle finanze le modalità gestionali e operative di ripartizione degli introiti derivanti dall'attività di recupero dell'evasione.	Articolo 11 <i>(Collaborazione nella gestione organica dei tributi)</i> 1. I criteri generali per la gestione organica dei tributi e delle compartecipazioni sono definiti dalle province con l'Agenzia delle entrate, che per l'attuazione si avvale delle proprie Direzioni Regionali. 2. Le province possono stipulare con l'Agenzia delle entrate convenzioni finalizzate ad instaurare adeguate forme di collaborazione e a garantire una gestione organica dei tributi propri derivati. Con lo stesso provvedimento sono definiti i termini e le modalità per la corresponsione del rimborso spese. 3. Nel rispetto della propria autonomia organizzativa le province possono definire con specifica convenzione con il Ministero dell'economia e delle finanze le modalità gestionali e operative di ripartizione degli introiti derivanti dall'attività di recupero dell'evasione.

D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 149	Testo vigente al 31 dicembre 2012
Articolo 12 <i>(Ulteriori forme premiali per l'azione di contrasto dell'evasione fiscale)</i> 1. Con accordo fra Governo, Regioni, province e comuni, conseguito in sede di Conferenza unificata, sentita la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, sono stabilite annualmente le modalità per la ricognizione delle capacità fiscali effettive e potenziali dei singoli territori, tenendo conto del rapporto tra i dati fiscali dichiarati e i dati elaborati dall'Istituto Nazionale di Statistica. 2. Con il medesimo accordo di cui al comma 1 sono altresì definiti: a) un programma pluriennale di attività di contrasto dell'evasione fiscale finalizzato alla convergenza della capacità fiscale effettiva alla capacità fiscale potenziale mediante la definizione delle modalità di concorso dei singoli enti dei vari livelli di governo; b) gli obiettivi intermedi che debbono essere raggiunti da ciascun ente nell'ambito delle attività previste dal programma di cui alla lettera a); c) le misure premiali o sanzionatorie in relazione al raggiungimento degli obiettivi di cui alla lettera b). 3. Ove l'accordo di cui al comma 1 non sia raggiunto entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, le misure di cui ai commi 1 e 2 sono fissate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa valutazione congiunta in sede di Conferenza unificata.	Articolo 12 <i>(Ulteriori forme premiali per l'azione di contrasto dell'evasione fiscale)</i> 1. Con accordo fra Governo, Regioni, province e comuni, conseguito in sede di Conferenza unificata, sentita la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, sono stabilite annualmente le modalità per la ricognizione delle capacità fiscali effettive e potenziali dei singoli territori, tenendo conto del rapporto tra i dati fiscali dichiarati e i dati elaborati dall'Istituto Nazionale di Statistica. 2. Con il medesimo accordo di cui al comma 1 sono altresì definiti: a) un programma pluriennale di attività di contrasto dell'evasione fiscale finalizzato alla convergenza della capacità fiscale effettiva alla capacità fiscale potenziale mediante la definizione delle modalità di concorso dei singoli enti dei vari livelli di governo; b) gli obiettivi intermedi che debbono essere raggiunti da ciascun ente nell'ambito delle attività previste dal programma di cui alla lettera a); c) le misure premiali o sanzionatorie in relazione al raggiungimento degli obiettivi di cui alla lettera b). 3. Ove l'accordo di cui al comma 1 non sia raggiunto entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, le misure di cui ai commi 1 e 2 sono fissate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa valutazione congiunta in sede di Conferenza unificata.
CAPO III (DISPOSIZIONI FINALI) Articolo 13 <i>(Disposizioni concernenti le Regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano)</i> 1. La decorrenza e le modalità di applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo nei confronti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di	CAPO III (DISPOSIZIONI FINALI) Articolo 13 <i>(Disposizioni concernenti le Regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano)</i> 1. La decorrenza e le modalità di applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo nei confronti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di

D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 149	Testo vigente al 31 dicembre 2012
Trento e di Bolzano, nonché nei confronti degli enti locali ubicati nelle medesime Regioni a statuto speciale e Province autonome, sono stabilite, in conformità con i relativi statuti, con le procedure previste dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni. Qualora entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo non risultino concluse le procedure di cui al primo periodo, sino al completamento delle procedure medesime, le disposizioni di cui al presente decreto trovano immediata e diretta applicazione nelle Regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano. Art. 14 <i>(Fabbisogni standard delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e responsabilità politica dei Ministri)</i> 1. Il presente articolo, al fine di rendere effettivo il superamento del criterio della spesa storica attraverso la definizione dei fabbisogni per i programmi di spesa delle amministrazioni centrali e dei fabbisogni standard per le amministrazioni periferiche dello Stato, disciplina le modalità di rendicontazione alle Camere del grado di convergenza della spesa ai fabbisogni definiti ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 2. Gli esiti del raffronto tra i fabbisogni dei programmi di spesa e quelli delle amministrazioni periferiche dello Stato, come determinati ai sensi del comma 1, e le spese effettivamente sostenute come risultanti dal bilancio consuntivo dello Stato, sono trasmessi ogni anno dal Governo alle Camere, affinché possano essere adottate, nelle forme e nei tempi previsti dai rispettivi regolamenti, le iniziative e le determinazioni ivi previste, incluse quelle di cui all'articolo 94 della Costituzione. Art. 15 <i>(Riordino dei termini per la trasmissione dei dati degli enti territoriali)</i> 1. Ai fini di garantire il coordinamento informativo, statistico e informatico dei dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione,	Trento e di Bolzano, nonché nei confronti degli enti locali ubicati nelle medesime Regioni a statuto speciale e Province autonome, sono stabilite, in conformità con i relativi statuti, con le procedure previste dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni. Qualora entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo non risultino concluse le procedure di cui al primo periodo, sino al completamento delle procedure medesime, le disposizioni di cui al presente decreto trovano immediata e diretta applicazione nelle Regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano. Art. 14 <i>(Fabbisogni standard delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e responsabilità politica dei Ministri)</i> 1. Il presente articolo, al fine di rendere effettivo il superamento del criterio della spesa storica attraverso la definizione dei fabbisogni per i programmi di spesa delle amministrazioni centrali e dei fabbisogni standard per le amministrazioni periferiche dello Stato, disciplina le modalità di rendicontazione alle Camere del grado di convergenza della spesa ai fabbisogni definiti ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 2. Gli esiti del raffronto tra i fabbisogni dei programmi di spesa e quelli delle amministrazioni periferiche dello Stato, come determinati ai sensi del comma 1, e le spese effettivamente sostenute come risultanti dal bilancio consuntivo dello Stato, sono trasmessi ogni anno dal Governo alle Camere, affinché possano essere adottate, nelle forme e nei tempi previsti dai rispettivi regolamenti, le iniziative e le determinazioni ivi previste, incluse quelle di cui all'articolo 94 della Costituzione. Art. 15 <i>(Riordino dei termini per la trasmissione dei dati degli enti territoriali)</i> 1. Ai fini di garantire il coordinamento informativo, statistico e informatico dei dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione,

D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 149	Testo vigente al 31 dicembre 2012
anche ai sensi dell'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede al riordino della disciplina vigente in materia di oneri e obblighi informativi a carico di comuni, province, città metropolitane nei confronti delle pubbliche amministrazioni statali, riducendo e unificando i termini e le comunicazioni attualmente previsti per la trasmissione dei dati, ferma restando la disciplina sanzionatoria in vigore. Art. 16 <i>(Interventi del settore creditizio a favore del pagamento delle imprese creditrici degli enti territoriali)</i> 1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, un rappresentante delle regioni e un rappresentante delle autonomie locali designati, rispettivamente, dalla Conferenza dei presidenti delle regioni, dall'ANCI e dall'UPI, e l'Associazione bancaria italiana, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, istituiscono un tavolo tecnico per il perseguimento dei seguenti obiettivi, da realizzare anche attraverso apposita convenzione, aperta all'adesione delle banche e degli intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385: a) formulare soluzioni finalizzate a sopperire alla mancanza di liquidità delle imprese determinata dai ritardi dei pagamenti degli enti territoriali; b) valutare forme di compensazione all'interno del patto di stabilità a livello regionale previsto dalla normativa vigente, anche in considerazione delle diverse fasce dimensionali degli enti territoriali; c) valutare la definizione di nuove modalità ed agevolazioni per la cessione pro soluto dei crediti certi, liquidi ed esigibili maturati dalle imprese nei confronti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; d) stabilire criteri per la certificazione dei crediti delle pubbliche amministrazioni, secondo	anche ai sensi dell'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede al riordino della disciplina vigente in materia di oneri e obblighi informativi a carico di comuni, province, città metropolitane nei confronti delle pubbliche amministrazioni statali, riducendo e unificando i termini e le comunicazioni attualmente previsti per la trasmissione dei dati, ferma restando la disciplina sanzionatoria in vigore. Art. 16 <i>(Interventi del settore creditizio a favore del pagamento delle imprese creditrici degli enti territoriali)</i> 1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, un rappresentante delle regioni e un rappresentante delle autonomie locali designati, rispettivamente, dalla Conferenza dei presidenti delle regioni, dall'ANCI e dall'UPI, e l'Associazione bancaria italiana, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, istituiscono un tavolo tecnico per il perseguimento dei seguenti obiettivi, da realizzare anche attraverso apposita convenzione, aperta all'adesione delle banche e degli intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385: a) formulare soluzioni finalizzate a sopperire alla mancanza di liquidità delle imprese determinata dai ritardi dei pagamenti degli enti territoriali; b) valutare forme di compensazione all'interno del patto di stabilità a livello regionale previsto dalla normativa vigente, anche in considerazione delle diverse fasce dimensionali degli enti territoriali; c) valutare la definizione di nuove modalità ed agevolazioni per la cessione pro soluto dei crediti certi, liquidi ed esigibili maturati dalle imprese nei confronti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; d) stabilire criteri per la certificazione dei crediti delle pubbliche amministrazioni, secondo

<i>D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 149</i>	<i>Testo vigente al 31 dicembre 2012</i>
le modalità definite dall'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 maggio 2009, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 157 del 9 luglio 2009; e) definire i casi in cui la stipulazione, da parte degli enti locali, di un contratto di locazione finanziaria avente ad oggetto la realizzazione e la successiva concessione in locazione finanziaria di un bene immobile non costituisce forma elusiva delle regole del patto di stabilità interno, in considerazione della convenienza economica per l'amministrazione contraente.	le modalità definite dall'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 maggio 2009, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 157 del 9 luglio 2009; e) definire i casi in cui la stipulazione, da parte degli enti locali, di un contratto di locazione finanziaria avente ad oggetto la realizzazione e la successiva concessione in locazione finanziaria di un bene immobile non costituisce forma elusiva delle regole del patto di stabilità interno, in considerazione della convenienza economica per l'amministrazione contraente.

ALLEGATO 4

PAGINA BIANCA

**PROSPETTO DEGLI ADEMPIMENTI PREVISTI DAI DECRETI LEGISLATIVI
ATTUATIVI EMANATI ALLA DATA DEL 10 GENNAIO 2013**

Decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85

**“Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un
proprio patrimonio” (c.d. Federalismo demaniale)**

Norma	Oggetto	Termine adozione	Attuazione
Art. 3, co. 1, lett. a)	Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di trasferimento alle Regioni , unitamente alle relative pertinenze, dei beni del demanio marittimo , con esclusione di quelli direttamente utilizzati dalle amministrazioni statali.	23 dicembre 2010 (entro 180 giorni dall'entrata in vigore)	
Art. 3, co. 1, lett. a)	Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di trasferimento alle Regioni , unitamente alle relative pertinenze, dei beni del demanio idrico , nonché le opere idrauliche e di bonifica di competenza statale , ad esclusione: 1) dei fiumi di ambito sovraregionale ; 2) dei laghi di ambito sovraregionale per i quali non intervenga un'intesa tra le Regioni interessate, ferma restando comunque la eventuale disciplina di livello internazionale.	23 dicembre 2010 (entro 180 giorni dall'entrata in vigore)	
Art. 3, co. 1, lett. b)	Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di trasferimento alle Province , unitamente alle relative pertinenze, dei beni del demanio idrico , limitatamente ai laghi chiusi privi di emissari di superficie che insistono sul territorio di una sola Provincia.	23 dicembre 2010 (entro 180 giorni dall'entrata in vigore)	
Art. 3, co. 1, lett. b)	Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di trasferimento alle Province , unitamente alle relative pertinenze ubicate su terraferma, delle miniere che non comprendono i giacimenti petroliferi e di gas e le relative pertinenze nonché i siti di stoccaggio di gas naturale e le relative pertinenze.	23 dicembre 2010 (entro 180 giorni dall'entrata in vigore)	
Art. 3, co. 3	Uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di formazione degli elenchi dei beni trasferibili .	23 dicembre 2010 (entro 180 giorni dall'entrata in vigore)	<i>All'esame della Conferenza unificata dal 5 maggio 2011</i>
Art. 3, co. 4, primo periodo	Presentazione all'Agenzia del demanio da parte delle Regioni e degli enti locali di una apposita domanda di acquisizione dei beni , con relativa relazione.	entro 60 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei D.P.C.M. di cui al comma 3	
Art. 3, co. 4, ultimo periodo	Ulteriore decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che produce effetti dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e che costituisce titolo per la trascrizione e per la voltura catastale dei beni a favore di ciascuna Regione o ciascun Ente locale.	entro i successivi 60 giorni dalla scadenza del termine di cui all'art. 3, co. 4, primo periodo	

Norma	Oggetto	Termine adozione	Attuazione
Art. 3, co. 6	Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di affidamento del patrimonio dei beni "inoptati" (c.d. patrimonio federale) all'Agenzia del demanio o all'Amministrazione che ne cura la gestione, al fine di valorizzarli e alienarli d'intesa con le Regioni e gli enti locali interessati, sulla base di appositi accordi di programma o protocolli di intesa.		<i>Comma abrogato dall'articolo 23-ter, comma 2, lett. a), D.L. n. 95 del 2012.</i>
Art. 4, co. 1	Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di attribuzione dei beni demaniali diversi da quelli appartenenti al demanio marittimo, idrico e aeroportuale, può disporre motivatamente il mantenimento dei beni nel demanio o l'inclusione nel patrimonio indisponibile.		
Art. 5, co. 3, primo e terzo periodo	Comunicazione alla Agenzia del demanio da parte delle amministrazioni statali e degli altri enti degli elenchi relativi ai beni di cui si richiede l' esclusione . Compilazione da parte dell'Agenzia del demanio dell' elenco dei beni di cui si richiede l' esclusione .	24 settembre 2010 (entro 90 giorni dall'entrata in vigore)	Agenzia Demanio Circ. n. 24320 del 24 giugno 2010 Agenzia Demanio Circ. n. 28104 del 26 luglio 2010 Agenzia Demanio Circ. n. 33426 del 17 settembre 2010
Art. 5, co. 3, quarto periodo	Provvedimento del direttore dell'Agenzia del demanio di definizione dell' elenco complessivo dei beni esclusi dal trasferimento, da pubblicare sul sito <i>internet</i> dell'Agenzia, previo parere della Conferenza Unificata da esprimersi entro 30 giorni. <i>Per l'elenco dei beni si veda il sito dell'Agenzia: http://benidellostato.agenziaedemanio.it/BeniPatrimoni/ali/index.php</i>	8 novembre 2010 (entro i successivi 45 giorni)	Vedi Nota ¹⁵
Art. 5, co. 4, primo periodo	Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di individuazione dei beni immobili comunque in uso al Ministero della difesa che possono essere trasferiti .	26 giugno 2011 (entro un anno dall'entrata in vigore)	
Art. 5, co. 5	Accordi tra Stato, regioni ed enti pubblici territoriali sul trasferimento alle Regioni e agli altri enti territoriali dei beni e delle cose indicati negli accordi di valorizzazione e dei conseguenti programmi e piani strategici di sviluppo culturale , definiti ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio.	26 giugno 2011 (entro un anno dall'entrata in vigore)	

¹⁵ Il 9 novembre 2010 il Ministero dell'economia e delle finanze ha trasmesso alla Conferenza unificata il decreto del Direttore dell'Agenzia del demanio recante l'elenco dei beni da escludere dal trasferimento agli enti territoriali. Nella seduta del 18 novembre 2010 le Regioni e gli Enti locali hanno consegnato un documento congiunto con la richiesta di modifiche del testo, considerato nella sua impostazione irricevibile e la costituzione di un tavolo di confronto per la revisione. Il MEF ha nei mesi successivi più volte integrato l'elenco dei beni esclusi dal trasferimento, mentre Regioni ed Enti locali hanno richiesto approfondimenti su talune tipologie di beni o su singoli beni immobili. Su tale elenco, posto all'ordine del giorno il 18 maggio 2011, la Conferenza Unificata ha espresso parere negativo.

Norma	Oggetto	Termine adozione	Attuazione
Art. 5, co. 5-bis	Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze con cui sono stabiliti termini e modalità per la cessazione dell'efficacia degli accordi o delle intese tra lo Stato e gli enti territoriali per la razionalizzazione o valorizzazione dei rispettivi patrimoni immobiliari.	13 luglio 2011 (entro 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge 70/2011)	<i>Comma abrogato dall'articolo 23-ter, comma 2, lett. a), D.L. n. 95 del 2012,</i>
Art. 7, co. 1	Uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di attribuzione a cadenza biennale di ulteriori beni eventualmente resisi disponibili per successivi trasferimenti.	A decorrere dal 1° gennaio del secondo anno successivo alla entrata in vigore (dal 1° gennaio 2012)	<i>Comma abrogato dall'articolo 23-ter, comma 2, lett. a), D.L. n. 95 del 2012,</i>
Art. 9, co. 2	Uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di determinazione delle modalità per ridurre le risorse a qualsiasi titolo spettanti alle Regioni e agli Enti locali in funzione della riduzione delle entrate erariali conseguente alla adozione dei D.P.C.M. di trasferimento dei beni.	A decorrere dal primo esercizio finanziario successivo alla data del trasferimento dei beni	
Art. 9, co. 4	Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sulla coerenza tra il riordino e la riallocazione delle funzioni e la dotazione delle risorse umane e finanziarie, con il vincolo che al trasferimento delle funzioni corrisponda un trasferimento del personale tale da evitare ogni duplicazione di funzioni.		
Art. 9, co. 3	Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di individuazione dei criteri e delle modalità per la determinazione degli importi da escludere ai fini del patto di stabilità interno corrispondenti alle spese già sostenute dallo Stato per la gestione e la manutenzione dei beni trasferiti.	25 agosto 2010 (entro 60 giorni dall'entrata in vigore)	
Art. 9, co. 5	Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di definizione delle modalità di destinazione delle risorse nette derivanti a ciascuna regione ed ente locale dalla eventuale alienazione degli immobili del patrimonio disponibile loro attribuito, nonché quelle derivanti dalla eventuale cessione di quote di fondi immobiliari cui i medesimi beni siano stati conferiti.	25 agosto 2010 (entro 60 giorni dall'entrata in vigore)	

Si ricorda che nella seduta del 15 febbraio 2012 della **VI Commissione Finanze** della Camera dei deputati, il sottosegretario Ceriani ha risposto all'**interrogazione** 5-06161 a firma Barbato concernente lo stato di attuazione della disciplina in materia di federalismo demaniale.

Nel testo della risposta, il Governo sottolinea che "il decreto legislativo n. 85 del 2010 delinea un articolato percorso di individuazione e di attribuzione, a titolo gratuito, a diversi livelli di governo substatale di beni immobili, demaniali o patrimoniali, di proprietà dello Stato. Il processo di trasferimento si articola in fasi distinte, che prevedono, a seconda della natura del bene trasferibili o da escludere dal trasferimento, un decreto di ricognizione (come nel caso dei beni trasferibili «*ope iuris*») ovvero un decreto di previa individuazione dei beni, da trasferire successivamente su domanda agli enti territoriali con un ulteriore provvedimento."

In proposito il Governo evidenzia “che la tempistica del processo, come scandita dal decreto legislativo n. 85 del 2010, prevede tempi massimi di ottemperanza delle diverse prescrizioni, e non tiene conto dei tempi tecnici di pubblicazione in Gazzetta dei vari provvedimenti attuativi. Peraltro la necessità della concertazione in sede di Conferenza unificata, ai fini dell'acquisizione delle prescritte intese ovvero dei pareri, ha comportato una dilatazione dei tempi del procedimento.

A tal proposito si rileva che, nonostante le istanze degli enti territoriali siano state sempre oggetto di confronto e valutazione, anche nel corso dei diversi incontri tecnici svoltisi sul tema, lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ex articolo 5, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 85 del 2010 (beni patrimoniali trasferibili), iscritto più volte all'ordine del giorno della Conferenza, non ha tuttavia registrato l'acquisizione dell'intesa prescritta.

Analogamente, lo schema di decreto del Direttore dell'Agenzia del demanio, recante l'elenco dei beni esclusi dal trasferimento (articolo 5, comma 3), ha riportato il parere negativo della Conferenza.

A quanto sopra aggiungasi che il processo di individuazione e di attribuzione in questione, come delineato dal decreto legislativo n. 85 del 2010, comporta il coinvolgimento non solo dell'Agenzia del demanio, ma di tutte le amministrazioni che attualmente curano la gestione dei vari beni (in particolare, il Ministero della difesa per i beni militari, il Ministero delle infrastrutture e l'Enac per i beni aeroportuali, il Ministero dello sviluppo economico e dell'Ambiente per le miniere e i beni del demanio idrico, eccetera). Nel delineato contesto, segnato anche dal mutamento della compagine governativa, la complessa procedura di formazione e di concertazione degli schemi di provvedimento previsti dalla normativa primaria, ha peraltro portato alla predisposizione di una serie di schemi di provvedimenti, tuttora in fase di definizione”.

Si ritiene utile riportare di seguito il prospetto riepilogativo sullo stato di attuazione del federalismo demaniale allegato alla risposta all'interrogazione.

Beni patrimoniali <i>Articolo 5, comma 1, lettera e)</i>	<i>Gestiti dall'Agenzia del Demanio</i> Sono stati individuati con apposito D.P.C.M. sul quale la Conferenza Unificata nella seduta del 27 luglio 2011, decidendo in via definitiva, non ha raggiunto l'intesa. Il D.P.C.M. a seguito dei rilievi della Corte dei Conti è stato ritirato. <i>Gestiti dal Ministero della difesa</i> Il Ministero della difesa ha provveduto alla prevista ricognizione dei beni trasferibili e alla predisposizione dello schema di D.P.C.M.. La Presidenza del Consiglio dei ministri ha chiesto che prima della sua emanazione venga sottoposto al vaglio della Conferenza Unificata.
Demanio marittimo e relative pertinenze <i>Articolo 5, comma 1, lettera a)</i>	È stato predisposto il D.P.C.M. che sancisce la decorrenza dell'attribuzione, mentre non è ancora stata raggiunta l'identificazione univoca da parte del Ministero della difesa e del Ministero delle infrastrutture e trasporti dell'elenco dei beni da escludere.

Demanio idrico e relative pertinenze e miniere <i>Articolo 5, comma 1, lettere b) e d)</i>	Ministeri dell'ambiente e dello sviluppo economico non hanno ancora definito gli elenchi dei beni da sottrarre al trasferimento.
Aeroporti di interesse regionale o locale <i>Articolo 5, comma 1, lettera c)</i>	È stato predisposto il previsto schema di D.P.C.M. ed è stato individuato un primo elenco degli aeroporti suscettibili di trasferimento a richiesta. Tale individuazione potrebbe subire modifiche nell'ambito della designazione delle reti aeroportuali che il decreto-legge n. 1/2012 affida ad un decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.
Beni culturali <i>Articolo 5, comma 5</i>	La procedura di attuazione (non più transitoria e divenuta a regime a seguito delle modifiche apportate dal decreto-legge n. 201/2011, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214) è incardinata presso il Ministero per i beni e le attività culturali che ha istituito appositi Tavoli tecnici operativi presso tutte le Direzioni regionali dei beni culturali. Sono già stati conclusi alcuni accordi di valorizzazione presso le Direzioni regionali Toscana e Piemonte.
Beni oggetto di accordi o intese già sottoscritti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 85/2010 <i>Articolo 5, comma 5-bis e 5-ter</i>	È stata effettuata dall'Agenzia del demanio, dal Ministero della difesa e dal Ministero per i beni e le attività culturali la ricognizione dei beni inseriti negli accordi e nelle intese sottoscritti ed è stato predisposto lo schema di decreto del Ministro dell'economia e delle finanze che deve stabilire termini e modalità per la cessazione dell'efficacia degli accordi o intese.
Beni esclusi dal trasferimento <i>Articolo 5, comma 3</i>	L'elenco dei beni esclusi, redatto sulla base delle comunicazioni pervenute da parte delle Amministrazioni utilizzatrici, e lo schema di decreto del Direttore dell'Agenzia sono stati sottoposti alla Conferenza Unificata che in data 18 maggio 2011 ha espresso parere negativo.

Decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216
“Disposizioni in materia di determinazione dei costi e dei fabbisogni
standard di Comuni, Città metropolitane e Province”

Norma	Oggetto	Termine adozione	Attuazione
Art. 5, co. 1, lett. a) e c)	Predisposizione, da parte della Società per gli studi di settore-Sose s.p.a., delle metodologie occorrenti alla individuazione dei fabbisogni standard e, eventualmente, di appositi questionari funzionali a raccogliere i dati contabili e strutturali dai Comuni e dalle Province. I Comuni e le Province restituiscono <i>per via telematica</i>, entro 60 giorni dal loro ricevimento, i questionari compilati con i dati richiesti, sottoscritti dal legale rappresentante e dal responsabile economico finanziario.	29 luglio 2011	Decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 (articolo 6, comma 2, lettera b)) e Decreti del Direttore delle Finanze del 24 maggio 2011, 21 febbraio 2012, 4 maggio 2012, 16 novembre 2012 e 7 dicembre 2012, con cui è stata avviata la procedura di raccolta dei dati.
Art. 6	Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per l'adozione di una nota metodologica relativa alla procedura di calcolo dei cui agli articoli precedenti, nonché del fabbisogno standard per ciascun Comune e Provincia. Sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali. Decorsi 15 giorni, lo schema è comunque trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione del parere da parte della Commissione bicamerale per l'attuazione del federalismo fiscale e da parte delle Commissioni parlamentari competenti per le conseguenze di carattere finanziario. Decorsi 15 giorni dalla trasmissione alle Camere da parte del Governo, il decreto può essere comunque adottato, previa deliberazione definitiva da parte del Consiglio dei Ministri, ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.		Atto 513 Polizia locale (Comuni) e mercato del lavoro (Province) (parere approvato il 19 dicembre 2012)

Decreto legislativo 17 settembre 2010, n. 156
“Ordinamento transitorio di Roma capitale”

Norma	Oggetto	Termine adozione	Attuazione
Art. 3, co. 4	L'Assemblea capitolina disciplina con propri regolamenti l'esercizio delle funzioni di cui al comma 3 dell'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in conformità al principio di funzionalità rispetto alle attribuzioni di Roma Capitale, secondo quanto previsto dal comma 4 del citato articolo 24.	Dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 24, comma 5, lettera a), della legge n. 42	
Art. 3, co. 5	L'Assemblea capitolina approva lo statuto di Roma Capitale che entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.	Entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 24, comma 5, lettera a), della legge n. 42.	
Art.5, co. 7	Le disposizioni relative allo status del Sindaco, degli Assessori componenti della Giunta e dei Consiglieri dell'Assemblea capitolina – disciplinate dallo stesso articolo 5 - si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del successivo decreto legislativo di attuazione.	Dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 24, comma 5, lettera a), della legge n. 42	

Decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23
“Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale”

Norma	Oggetto	Termine adozione	Attuazione
Art. 2, co. 4 ⁽¹⁶⁾	Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che fissa la percentuale della compartecipazione dei comuni al gettito dell'IVA .		D.P.C.M. 17 giugno 2011 (G.U. n. 204 del 2/9/2011) D.P.C.M. 13 giugno 2012 (G.U. n. 209 del 7/9/2012)
Art. 2, co. 6	Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze che stabilisce le modalità attuative relative al venir meno dell'applicazione - a decorrere dal 2012 - nelle regioni a statuto ordinario dell' addizionale comunale all'accisa sull'energia elettrica e al corrispondente aumento dell'accisa erariale per assicurare la neutralità finanziaria del decreto.	Entro il 31 dicembre 2011	D.M. Economia 30 dicembre 2011 (G.U. n. 304 del 31/12/2011)
Art. 2, co. 7	Decreto del Ministro dell'interno , previo accordo sancito in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le modalità di alimentazione e di riparto del Fondo sperimentale di riequilibrio nonché le quote del gettito dei tributi che, anno per anno, sono devolute al comune ove sono ubicati gli immobili oggetto di imposizione.	Annualmente entro il 30 novembre	D.M. Interno 21 giugno 2011 (G.U. n. 178 del 2/8/2011) Comma abrogato dall'art. 1, comma 380, lett. h) della legge n. 228 del 2012
Art. 2, co. 8	Decreto del Ministro dell'interno che determina la riduzione dei trasferimenti erariali ai comuni in misura corrispondente al gettito che confluisce nel Fondo sperimentale di riequilibrio , nonché al gettito devoluto ai comuni e al gettito derivante dalla compartecipazione IVA.		D.M. Interno 21 giugno 2011 (G.U. n. 178 del 2/8/2011)
Art. 2, co. 8 (ultimo periodo)	Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze con il quale la quota di gettito della cedolare secca devoluta ai comuni può essere incrementata , dopo il 2012, in misura corrispondente alla individuazione di ulteriori trasferimenti suscettibili di riduzione.		

¹⁶ L'articolo 1, comma 380, lettera h), della legge 24 dicembre 2012, n. 228 ha disposto la non operatività per gli anni 2013 e 2014 dei commi 1, 2, 4, 5, 6, 8 e 9 dell'articolo 2.

Norma	Oggetto	Termine adozione	Attuazione
Art. 2, co. 9	Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri , su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze con il quale possono essere modificate le aliquote e le quote: del gettito dei tributi da attribuire ai comuni con riferimento all'imposta di registro e di bollo, all'imposte ipotecaria e catastale, nonché ai tributi speciali catastali e tasse ipotecarie; del gettito della compartecipazione IVA; del gettito della cedolare secca; nonché della compartecipazione dei comuni al gettito dei tributi nell'ipotesi di trasferimento immobiliare.		
Art. 2, co. 10, lett. b)	Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze che stabilisce le modalità di recupero delle somme attribuite ai comuni in via provvisoria e rimborsate ai contribuenti a qualunque titolo, con riferimento alla quota del maggior gettito ottenuto a seguito dell'intervento del comune nell'attività di accertamento.		D.M. Economia 15 luglio 2011 (G.U. n. 177 del 1/8/2011)
Art. 3, co. 4	Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate che stabilisce le modalità di esercizio dell'opzione al regime della cedolare secca , nonché del versamento in acconto della cedolare secca dovuta e del versamento a saldo della medesima.	6 luglio 2011 (entro 90 gg. dalla data di entrata in vigore del decreto)	Circolare dell'Agenzia delle entrate - prot. 2011/55394 del 7 aprile 2011 ¹⁷ .
Art. 4, co. 3	Regolamento ai sensi dell'art. 17, co. 1, legge n. 400/1988 che detta la disciplina generale di attuazione dell' imposta di soggiorno .	6 giugno 2011 (entro 60 gg. dalla data di entrata in vigore del decreto)	Schema approvato CdM 2/11/2011
Art. 5, co. 1	Regolamento ai sensi dell'art. 17, co. 2, legge n. 400/1988, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, che disciplina il graduale " sblocco ", anche parziale, della sospensione del potere dei comuni di istituire l'addizionale comunale all'IRPEF , ovvero di aumentarla nel caso in cui sia stata istituita.	6 giugno 2011 (entro 60 gg. dalla data di entrata in vigore del decreto)	Articolo abrogato dall'art. 1, comma 11, D.L. 13 agosto 2011, n. 138

¹⁷ La circolare disciplina le modalità di esercizio dell'opzione per l'applicazione del regime della cedolare secca, modalità di versamento dell'imposta e altre disposizioni di attuazione della disposizione di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. Si ricorda, inoltre, che l'Agenzia delle entrate ha emanato relativamente alle modalità applicative della cedolare secca le seguenti disposizioni reperibili sul sito internet dell'Agenzia (www.agenziaentrate.it):

- Provvedimento - prot. 76208/2011 del 19 maggio 2011. Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati relativi alla denuncia per la registrazione telematica dei contratti di locazione di beni immobili a uso abitativo e relative pertinenze ed esercizio dell'opzione per la cedolare secca (mod. SIRIA);
- Risoluzione n. 59/E del 25 maggio 2011. Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24, dell'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all'abitazione;
- Circolare n. 26/E del 1° giugno 2011. Primi chiarimenti sulle nuove modalità di tassazione delle locazioni di immobili ad uso abitativo, con riferimento ai destinatari, alla scelta del regime, alle modalità di pagamento e alle sanzioni.

Norma	Oggetto	Termine adozione	Attuazione
Art. 6, co. 1	Regolamento ai sensi dell'art. 17, co. 2, legge n. 400/1988 che disciplina la revisione dell'imposta di scopo.	Entro il 31 ottobre 2011	
Art. 8, co. 5	Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri , su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, con cui può essere modificata l'aliquota dell'imposta municipale propria (0,76%) sugli immobili non costituenti abitazione principale.		
Art. 9, co. 6	Uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze con i quali vengono approvati i modelli della dichiarazione dell'imposta municipale propria , i modelli per il versamento e la trasmissione dei dati di riscossione ai comuni e al sistema informativo della fiscalità.		D.M. Economia 30 ottobre 2010 (G.U. n. 258 del 5/11/2012)
Art. 11, co. 2	Regolamento ai sensi dell'art. 17, co. 1, legge n. 400/1988, d'intesa con la Conferenza Stato-città autonomie locali, che detta la disciplina generale dell' imposta municipale secondaria .		

Decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68

“Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario”

Norma	Oggetto	Termine adozione	Attuazione
Art. 2, co. 1	Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili di carattere finanziario, con cui è rideterminata l'addizionale regionale all'IRPEF delle regioni a statuto ordinario , a decorrere dal 2013. Il medesimo decreto riduce le aliquote dell'IRPEF di competenza statale , al fine di mantenere inalterato il prelievo fiscale complessivo a carico del contribuente.	Da adottare entro 1 anno dall'entrata in vigore (27 maggio 2012)	
Art. 4, co. 3	Decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri , su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili di carattere finanziario, con cui sono stabiliti i criteri per la definizione delle modalità di attribuzione del gettito della compartecipazione IVA alle regioni a statuto ordinario , in conformità con il principio di territorialità. Allo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è allegata una relazione tecnica concernente le conseguenze di carattere finanziario derivanti dall'attuazione del principio di territorialità.		
Art. 6, co. 3	Decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze con cui sono stabilite le modalità in base alle quali la maggiorazione dell'addizionale regionale dell'IRPEF oltre lo 0,5 per cento, prevista per l'anno 2013, non trova applicazione sui redditi ricadenti nel primo scaglione di cui all'articolo 11 del TUIR (DPR n. 917/1986).		
Art. 7, co. 2	Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, con cui sono individuati i trasferimenti statali da sopprimere , previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili di carattere finanziario. Allo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è allegata una relazione tecnica concernente le conseguenze di carattere finanziario. Con ulteriore decreto possono essere individuati altri trasferimenti suscettibili di soppressione.	Entro il 31 dicembre 2011	

Norma	Oggetto	Termine adozione	Attuazione
Art. 9, co. 4	Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze con cui sono stabilite le modalità di riversamento diretto alle Regioni delle risorse ascrivibili al gettito derivante dalla lotta all'evasione fiscale riferita ai tributi propri derivati e alle addizionali alle basi imponibili dei tributi erariali, nonché all'IVA commisurata all'aliquota di compartecipazione prevista per le regioni ovvero alle ulteriori forme di compartecipazione al gettito dei tributi erariali.		
Art. 10, co. 4	Sulla base di convenzioni da definire tra l'Agenzia delle entrate e le Regioni sono disciplinati le modalità di gestione delle imposte , nonché il relativo rimborso spese, per le attività di controllo, di rettifica della dichiarazione, di accertamento e di contenzioso dell'IRAP e dell'addizionale regionale all'IRPEF che devono essere svolte dall'Agenzia delle entrate.		
Art. 10, co. 6	Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze che stabilisce le modalità attuative per la definizione della convenzione di cui al comma 2 (<i>vedi sopra</i>) con particolare riferimento alle direttive generali sui criteri della gestione e sull'impiego delle risorse disponibili che possono essere stabilite dalle Regioni e dalla Direzione regionale dell'Agenzia delle entrate.		
Art. 11, co. 2	Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri , con cui è effettuata la quantificazione finanziaria delle misure compensative di interventi statali sulle basi imponibili e sulle aliquote dei tributi regionali .		
Art. 12, co. 2	Atto amministrativo con cui ciascuna Regione a statuto ordinario determina a decorrere dal 2013 una compartecipazione dei Comuni ai tributi regionali ovvero individua tributi che possono essere integralmente devoluti .		
Art. 13, co. 4	Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri , su proposta del Ministro competente, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili di carattere finanziario, che effettua la ricognizione dei livelli essenziali delle prestazioni nelle materie dell' assistenza, istruzione e trasporto pubblico locale .		
Art. 13, co. 6	Ricognizione dei livelli essenziali delle prestazioni che le Regioni a statuto ordinario effettivamente garantiscono e dei relativi costi da parte della Società per gli studi di settore – SOSE S.p.a. , in collaborazione con l' ISTAT .		
Art. 15, co. 2	Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri , su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, che stabilisce le modalità per la valutazione, su base imponibile uniforme, del gettito derivante dalle entrate e dalle quote del fondo perequativo elencate al comma 1.		

Norma	Oggetto	Termine adozione	Attuazione
Art. 15, co. 3	Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri , su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni che stabilisce la percentuale di compartecipazione all'IVA al livello minimo assoluto sufficiente ad assicurare il pieno finanziamento del fabbisogno corrispondente ai livelli essenziali delle prestazioni in una sola regione.		
Art. 15, co. 5	Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri , su proposta del Ministro per i rapporti con le Regioni e la coesione territoriale, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili di carattere finanziario, che stabilisce le modalità della convergenza verso i costi standard delle spese per i livelli essenziali delle prestazioni che devono essere finanziate integralmente attraverso il Fondo perequativo. Allo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è allegata una relazione tecnica concernente le conseguenze di carattere finanziario.		
Art. 15, co. 8	Decreto di natura regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri , su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili di carattere finanziario, sono stabilite le modalità della convergenza verso le capacità fiscali della perequazione per le spese relative ai livelli delle prestazioni non essenziali. Allo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è allegata una relazione tecnica concernente le conseguenze di carattere finanziario.		
Art. 17, co. 2	Decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze con cui sono disciplinate le modalità di pubblicazione delle delibere di variazione dell'aliquota dell'imposta sulle assicurazioni RCAuto.	Entro sette giorni dall'entrata in vigore del decreto (3 giugno 2011)	Decreto Dir. Gen. Finanze 3 giugno 2011 <i>(G.U. n. 131/2011)</i>
Art. 17, co. 3	Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate è approvato il modello di denuncia dell'imposta sulle assicurazioni di cui alla legge n. 1216/1961 e sono individuati i dati da indicare nel predetto modello.	Entro il 2011	Provvedimento 29 dicembre 2011 <i>Protocollo N. 178484/2011</i>
Art. 17, co. 6	Con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze previsto ai sensi dell'articolo 56, co. 11 del D.Lgs. n. 446/1997 sono modificate le misure dell'imposta provinciale di trascrizione (IPT) di cui al D.M. n. 435 del 1998.	Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto (26 giugno 2011)	
Art. 18, co. 1	Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri , su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, con cui, a decorrere dal 2012, è stabilita l' aliquota della compartecipazione provinciale all'IRPEF per assicurare entrate corrispondenti ai trasferimenti statali soppressi.		D.P.C.M. 10 luglio 2012 <i>(G.U. n. 209 del 7/9/2012)</i>

Norma	Oggetto	Termine adozione	Attuazione
Art. 18, co. 3	Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che individua i trasferimenti statali alle province da sopprimere .	Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto (25 agosto 2011)	D.P.C.M. 12 aprile 2012 (G.U. n. 129 del 5/6/2012)
Art. 18, co. 5	Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze che ridetermina l' importo dell'accisa sull'energia elettrica in modo da assicurare l'equivalenza del gettito a seguito della soppressione, a decorrere dall'anno 2012, dell'addizionale provinciale alla medesima accisa e l'attribuzione del relativo gettito allo Stato.		D.M. Economia 30 dicembre 2011 (G.U. n. 304 del 31/12/2011)
Art. 19, co. 2	Atto amministrativo di ciascuna Regione a statuto ordinario con cui si determina, con efficacia dal 2013, una compartecipazione delle province alla tassa automobilistica sugli autoveicoli .		
Art. 20, co. 2	Regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, co. 2, della legge n. 400/1988 che definisce la disciplina dell' imposta di scopo provinciale .	Entro il 31 ottobre 2011	
Art. 21, co. 3	Decreto del Ministro dell'interno che stabilisce le modalità di riparto del Fondo sperimentale di riequilibrio .		D.M. Interno 4 maggio 2012 (G.U. n. 145 del 23/12/2012)
Art. 24, co. 2 e 4	Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze che attribuisce specifiche fonti di entrata alle città metropolitane e che attribuisce alle città metropolitane la facoltà di istituire un' addizionale sui diritti di imbarco portuali ed aeroportuali .		
Art. 24, co. 6	Regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400/1988 che definisce la disciplina dell' imposta di scopo della città metropolitana .	Entro 1 anno dall'entrata in vigore del decreto (27 maggio 2012)	
Art. 35, co. 2	Convocazione della riunione di insediamento della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica	Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto (26 giugno 2011)	
Art. 37, co. 2	Decreto del Ministro dell'economia e finanze che istituisce, nell'ambito della COPAFF, una specifica struttura di segreteria per lo svolgimento delle funzioni di supporto alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica e di raccordo con la Segreteria della Conferenza Stato-Regioni.		
Art. 39, co. 4	Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che istituisce presso la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, regioni e province autonome, un tavolo di confronto tra il Governo e le regioni a statuto ordinario .	Entro 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto (26 luglio 2011)	

Decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88

“Disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell'articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42”

N.B. Non è prevista l'emanazione di specifiche disposizioni attuative.

Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118

“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.”

(G.U. n. 172 del 26 luglio 2011)

Entrata in vigore: 10 Agosto 2011

N.B. Le disposizioni del titolo I (*Principi contabili generali e applicati per le regioni, le province autonome e gli enti locali – artt. 1-18*) si applicano a decorrere dal 2014;

Le disposizioni del titolo II (*Principi contabili generali e applicati per il settore sanitario – artt. 19- 35*) si applicano a decorrere dal 2012, anno successivo a quello di entrata in vigore del decreto legislativo.

Norma	Oggetto	Termine adozione	Attuazione
1, co. 4	Con i decreti legislativi di cui all'articolo 2, comma 7, della legge n. 42/2009, sono identificate le tipologie di soggetti giuridici che costituiscono enti ed organismi strumentali ai fini dell'applicazione delle presenti disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio.		
6	Con i decreti legislativi di cui all'articolo 2, comma 7, della legge n. 42/2009, viene definita la struttura della codifica della transazione elementare. <i>Eventuale integrazione o modifica della struttura della codifica della transazione elementare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.</i>		
32, co. 3	Con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 36, comma 2, sono definite le modalità di sperimentazione riguardanti la previsione di un ulteriore bilancio consolidato che comprenda i soggetti controllati dalle Regioni e dalle ASL.	7 gennaio 2012 (150 giorni)	
33, co. 2	Con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 36, comma 2, è definito lo schema di transcodifica delle voci dei modelli LA, CE ed SP (DM 18 giugno 2004 e DM 13 novembre 2007) necessarie per la predisposizione dell'articolazione della spesa per missioni e programmi, accompagnata dalla corrispondente classificazione secondo la nomenclatura COFOG di secondo livello.	7 gennaio 2012 (150 giorni)	D.P.C.M. 28 dicembre 2011, articolo 16, co. 3, allegato 10 (G.U. n. 304 del 31.12.2011, S.O. n. 285)

Norma	Oggetto	Termine adozione	Attuazione
34	<i>Eventuali</i> aggiornamenti degli schemi tecnici allegati al presente decreto legislativo, di cui agli articoli 26 e 32 nonché la tabella di cui all'articolo 29, comma 1, lettera <i>b</i>), con decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni.		
35	Con decreto del Ministro della salute vengono stabilite le procedure di anonimizzazione dei dati individuali presenti nei flussi informativi, con la trasformazione del codice fiscale, ai fini di ricerca per scopi di statistica sanitaria, in codice anonimo, mediante apposito algoritmo biunivoco, in modo da tutelare l'identità dell'assistito nel procedimento di elaborazione dei dati.		
36, co. 2	Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro delle riforme per il federalismo, il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale e il Ministro per la semplificazione normativa d'intesa con la Conferenza unificata, sono definiti: le modalità della sperimentazione , i principi contabili applicati, il livello minimo di articolazione del piano dei conti integrato comune e del piano dei conti integrato di ciascun comparto, la codifica della transazione elementare, gli schemi di bilancio, i criteri di individuazione dei Programmi sottostanti le Missioni, le metodologie comuni ai diversi enti per la costruzione di un sistema di indicatori di risultato semplici e le modalità di attuazione della classificazione per missioni e programmi e le eventuali ulteriori modifiche e integrazioni alle disposizioni concernenti il sistema contabile delle amministrazioni coinvolte nella sperimentazione. Lo schema del decreto è trasmesso alle Camere, ai fini dell'acquisizione del parere della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale e delle Commissioni parlamentari competenti per i profili di carattere finanziario, da esprimere entro trenta giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può comunque essere adottato.	8 dicembre 2011 (120 giorni)	D.P.C.M. 28 dicembre 2011 (G.U. n. 304 del 31.12.2011, S.O. n. 285)
36, co. 4	Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri , su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, d'intesa con la Conferenza unificata, sono individuate le amministrazioni coinvolte nella sperimentazione, secondo criteri che tengano conto della collocazione geografica e della dimensione demografica.	7 gennaio 2012 (150 giorni)	D.P.C.M. 28 dicembre 2011 (G.U. n. 304 del 31.12.2011, S.O. n. 285) Sostituito dal D.P.C.M. 25 maggio 2012 (G.U. n. 129 del 5.6.2012)

Norma	Oggetto	Termine adozione	Attuazione
36, co. 5	Dopo la fase di sperimentazione, con i decreti legislativi di cui all'articolo 2, comma 7, della legge n. 42/2009, sono definiti i contenuti specifici del principio della competenza finanziaria di cui al punto 16 dell'allegato 1 e possono essere ridefiniti i principi contabili generali; inoltre sono definiti i principi contabili applicati, il livello minimo di articolazione del piano dei conti integrato comune e del piano dei conti integrato di ciascun comparto, la codifica della transazione elementare, gli schemi di bilancio, i criteri di individuazione dei Programmi sottostanti le Missioni, le metodologie comuni ai diversi enti per la costruzione di un sistema di indicatori di risultato semplici, misurabili e riferiti ai programmi del bilancio, le modalità di attuazione della classificazione per missioni e programmi, nonché della definizione di spese rimodulabili e non rimodulabili.		
36, co. 6	Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 2, individua un sistema premiante, senza oneri per la finanza pubblica, a favore delle amministrazioni pubbliche che partecipano alla sperimentazione.	8 dicembre 2011 (120 giorni)	D.P.C.M. 28 dicembre 2011, articolo 4 (G.U. n. 304 del 31.12.2011, S.O. n. 285)

Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149**“Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42”**

(G.U. n. 219 del 20 settembre 2011)

Entrata in vigore dal 5 ottobre 2011

Norma	Oggetto	Termine adozione	Attuazione
1, co 5	Con atto di natura non regolamentare, adottato d'intesa con la Conferenza permanente Stato-Regioni, il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per le riforme per il federalismo e con il Ministro della salute, adotta uno schema tipo per la redazione della relazione di fine legislatura, differenziandolo eventualmente per le Regioni non assoggettate a un piano di rientro della spesa sanitaria	4 dicembre 2011 (60 giorni)	
4, co. 5	Con atto di natura non regolamentare, adottato d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adotta uno schema tipo per la redazione della relazione di fine mandato, nonché una forma semplificata del medesimo schema per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.	3 gennaio 2012 (90 giorni)	
5, co. 2	Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, previa intesa con la Conferenza Unificata, sono definite le modalità di verifica sulla regolarità della gestione amministrativo-contabile da parte del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.		Comma abrogato dall' art. 1-bis, comma 4, lett. c), D.L. 10 ottobre 2012, n. 174
9, co. 2	Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni, sono stabilite forme premiali a valere sulle risorse ordinarie previste dalla vigente legislazione per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale, applicabili a decorrere dall'anno 2012, per le regioni che istituiscano una Centrale regionale per gli acquisti e l'aggiudicazione di procedure di gara per l'approvvigionamento di beni e servizi.	entro il 30 novembre 2011	
10, co. 2	Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze e d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali,, sono individuati i tributi su cui calcolare la quota pari al 50 per cento spettante alle province che abbiano contribuito all'accertamento, nonché le relative modalità di attribuzione.	3 gennaio 2012 (90 giorni)	

Norma	Oggetto	Termine adozione	Attuazione
10, co. 3	Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sentito il Garante per la protezione dei dati personali e sentita DigitPA, sono stabilite le modalità tecniche di accesso per le Province alle banche dati e, sulla base di motivata richiesta, di fruizione e tracciabilità delle informazioni reddituali relative ai contribuenti in esse residenti, nonché quelle della partecipazione delle province all'accertamento fiscale.	3 gennaio 2012 (90 giorni)	
12, co 1 e 3	Con accordo fra Governo, Regioni, province e comuni, conseguito in sede di Conferenza unificata, sentita la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, sono stabilite annualmente le modalità per la ricognizione delle capacità fiscali effettive e potenziali dei singoli territori, tenendo conto del rapporto tra i dati fiscali dichiarati e i dati elaborati dall'Istituto Nazionale di Statistica. Qualora l'accordo non sia raggiunto entro 1 anno (5 ottobre 2012) si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa valutazione congiunta in sede di Conferenza unificata.	Annualmente	
15, co. 1	Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede al riordino della disciplina vigente in materia di oneri e obblighi informativi a carico di comuni, province, città metropolitane nei confronti delle pubbliche amministrazioni statali.		
16, co. 1	Istituzione di un tavolo tecnico composto da Ministero dell'economia e delle finanze, un rappresentante delle regioni e un rappresentante delle autonomie locali, e l'Associazione bancaria italiana, per interventi del settore creditizio a favore del pagamento delle imprese creditrici degli enti territoriali.	4 dicembre 2011 (60 giorni)	

Decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61

“Ulteriori disposizioni recanti attuazione dell'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di ordinamento di Roma Capitale.”

Norma	Oggetto	Termine adozione	Attuazione
Art. 2, co. 1	Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di determinazione del maggior onere derivante per Roma capitale dall'esercizio delle funzioni connesse al ruolo di capitale della Repubblica.	2 dicembre 2012 (entro 6 mesi dall'entrata in vigore)	
Art. 3, co. 2 e 3	Stipula di una intesa istituzionale di programma tra Roma capitale, la Regione Lazio e le amministrazioni centrali competenti per l'individuazione ed attuazione degli interventi di sviluppo infrastrutturale, finalizzati anche ai trasporti, connessi al ruolo di capitale della Repubblica. L'intesa istituzionale di programma è approvata dal CIPE, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza Unificata.		
Art. 14, co. 1	Uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro interessato, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e la semplificazione, per il trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie all'esercizio delle funzioni amministrative conferite a Roma capitale.	31 agosto 2012 (entro 90 giorni dall'entrata in vigore)	